



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**TESI DI DOTTORATO  
XXXI CICLO**

**ASPETTI GIURIDICI  
DEL DISARMO NUCLEARE:  
DALL'ART. VI DEL TRATTATO  
SULLA NON PROLIFERAZIONE NUCLEARE  
AL TRATTATO SULLA PROIBIZIONE  
DELLE ARMI NUCLEARI**

**Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione  
Dipartimento di Scienze politiche  
Dottorato in Diritto pubblico, Comparato e Internazionale  
Coordinatore Prof. Fabio Giglioni**

Dottoranda  
**Dott.ssa Debora Capalbo**

Supervisore  
**Chiar.mo Prof. Sergio Marchisio**

A.A. 2017-2018

**ASPETTI GIURIDICI DEL DISARMO NUCLEARE:  
DALL'ART. VI DEL TRATTATO  
SULLA NON PROLIFERAZIONE NUCLEARE  
AL TRATTATO SULLA PROIBIZIONE  
DELLE ARMI NUCLEARI**

**Indice**

<b>Introduzione.....</b>	<b>1</b>
<b>Capitolo I</b>	
<b>L'art. VI del TNP: origini, contenuti e interpretazione.....</b>	<b>4</b>
1. 1. L'adozione del TNP.....	5
1. 2. La proposta di una norma sul disarmo nucleare.....	13
1. 3. La prima formulazione della norma sul disarmo nucleare all'interno del TNP: il <i>Mexican amendment</i> .....	16
1. 3. 1. La differenziazione delle responsabilità.....	18
1. 3. 2. I negoziati in buona fede.....	20
1. 3. 3. Il divieto degli esperimenti nucleari e il trattato sul disarmo nucleare generale e completo.....	21
1. 4. Le altre proposte di una norma sul disarmo.....	24
1. 5. La formulazione finale dell'art. VI.....	25
1. 6. “ <i>Under strict and effective international control</i> ”: il sistema di controllo e verifica nell'art. VI.....	28
1. 6. 1. Il sistema di verifica nel TNP: dagli accordi di salvaguardia ai protocolli addizionali.....	30

1. 7.	L'interpretazione dell'art. VI del TNP.....	34
1. 7. 1.	Il principio della buona fede nell'art. VI del TNP.....	37
1. 7. 2.	Il senso ordinario della norma.....	40
1. 8.	L'impegno a perseguire in buona fede i negoziati: un obbligo declinato in tre obiettivi.....	43
1. 8. 1.	Negoziare in buona fede un trattato per il disarmo nucleare generale e completo.....	52
1. 8. 2.	L'interpretazione alla luce dell'oggetto e dello scopo del Trattato: il ruolo del preambolo del TNP.....	55
1. 9.	Le Conferenze di riesame del TNP: le tre fasi e le posizioni degli Stati all'interpretazione dell'art. VI.....	57
1. 9. 1.	Dalla I Conferenza di riesame del 1975 fino al 1990.....	58
1. 9. 2.	Le Conferenze del 1995 e del 2000: l'estensione del TNP, la decisione sui principi e gli obiettivi per la non proliferazione e il disarmo nucleare e i “ <i>Thirteen Practical Steps</i> ” .....	66
1. 9. 3.	Le Conferenze dal 2005 a oggi: tra ulteriori piani d'azione e una perdurante <i>impasse</i> sul disarmo nucleare.....	70
1. 10.	Considerazioni conclusive al capitolo I.....	74

## Capitolo II

### **L'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare nella dottrina e nella prassi: obblighi *de negotiando* e *de contrahendo*.....**

2. 1.	Il principio e l'obbligo di negoziare in buona fede nella dottrina.....	78
2. 1. 1.	Il principio della buona fede come principio generale del diritto internazionale.....	78
2. 1. 2.	La codificazione del principio della buona fede nella Carta delle Nazioni Unite.....	86

2. 1. 3.	La codificazione del principio della buona fede nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.....	87
2. 1. 4.	Il principio della buona fede nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli dell'Assemblea generale.....	91
2. 1. 4. 1.	Sul valore giuridico della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli.....	99
2. 2.	L'obbligo di negoziare in buona fede nella giurisprudenza internazionale e nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia.....	103
2. 2. 1	Gli arbitrati <i>Lake Lanoux</i> fra Francia e Spagna (1957) e <i>Kuwait v. American Independent Oil Company - AMINOIL</i> (1982).....	104
2. 2. 2.	L'obbligo di negoziare in buona fede nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia.....	107
2. 3.	L'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare nel parere della CIG sulla <i>Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari</i> del 1996: verso un nuovo approccio interpretativo.....	114
2. 3. 1.	La prima richiesta di parere da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 1993.....	114
2. 3. 2.	Il parere sulla <i>Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari</i> dell'8 luglio 1996.....	115
2. 3. 3.	L'art. VI del TNP: <i>pactum de negotiando</i> o <i>de contrabendo</i> ? .....	125
2. 4.	Considerazioni sull'esistenza di una norma consuetudinaria sul disarmo nucleare: il caso delle Isole Marshall.....	129
2. 4. 1.	L'azione dell'Assemblea generale nella considerazione dell'art. VI come norma consuetudinaria.....	134
2. 4. 2.	L'azione del Consiglio di sicurezza: le <i>positive e negative security assurances</i> e le zone denuclearizzate.....	136
2. 4. 3.	La decisione della CIG sull'inesistenza di una controversia nel caso delle Isole Marshall.....	141

2. 5.	Considerazioni conclusive al capitolo II.....	142
-------	---	-----

### **Capitolo III**

#### **Il Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari del 7 luglio 2017.....145**

3. 1.	L'istituzione dell' <i>Open-Ended Working Group</i> e lo <i>Humanitarian Pledge</i> .....	145
-------	---	-----

3. 2.	La <i>UN Conference to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination</i> .....	146
-------	--	-----

3. 2. 1.	I lavori della Conferenza e i negoziati del 2017: differenze e similitudini tra primo e secondo <i>draft</i> .....	148
----------	--	-----

3. 3.	I rapporti tra il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e il TNP.....	154
-------	--	-----

3. 3. 1.	Il rapporto sinergico e <i>mutually reinforcing</i> fra il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e l'art. VI del TNP.....	157
----------	--	-----

3. 3. 2.	Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e l'esistenza di una norma consuetudinaria sull'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare.....	159
----------	---	-----

3. 4.	La questione dello stretto ed effettivo controllo internazionale: come verificare la <i>compliance</i> dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare?.....	161
-------	--	-----

3. 4. 1.	Il grado di controllo e il concetto di controllo effettivo.....	161
----------	---	-----

3. 5.	Considerazioni conclusive al capitolo III: i principali approcci al disarmo nucleare.....	163
-------	---	-----

<b>Conclusioni.....</b>	<b>167</b>
-------------------------	------------

<b>Bibliografia.....</b>	<b>171</b>
--------------------------	------------

## Introduzione

L'argomento oggetto della presente ricerca è stato sviluppato nel corso di tre anni in cui le dinamiche normative in materia di disarmo nucleare si sono evolute in maniera rapida e a volte anche inaspettata.

L'interesse per l'argomento è iniziato nel 2014, un anno prima di intraprendere il dottorato di ricerca, in occasione della collaborazione con il mio supervisore, il Chiar.mo Prof. Marchisio, sulle tematiche del disarmo, della limitazione degli armamenti e della tutela dei diritti umani. Gli argomenti affrontati sono risultati particolarmente difficili da conciliare, ma il risultato ha permesso di dimostrare che il disarmo non può slegarsi dal concetto di sicurezza umana e dalla tutela dei diritti umani. La partecipazione alla I *Informal Conference on Disarmament*, tenutasi il 19 marzo 2015, mi ha consentito di confrontarmi con ricercatori, attivisti e funzionari delle Nazioni Unite i quali aspiravano tutti al raggiungimento di un risultato normativo concreto sul disarmo nucleare.

Una volta intrapreso il dottorato di ricerca, ho deciso di continuare le ricerche in materia di disarmo, concentrandomi nello specifico sugli aspetti giuridici e sull'evoluzione dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare. Il punto di partenza della presente ricerca è quindi l'art. VI del Trattato sulla non proliferazione nucleare (TNP), una norma la cui attuazione risulta tra le più problematiche sul piano del diritto internazionale. Infatti, gli aspetti giuridici del disarmo nucleare sono principalmente legati all'art. VI, comunemente considerato quale norma base del disarmo nucleare che contiene un preciso obbligo di negoziare in buona fede.

Le origini, l'oggetto e la portata dell'art. VI, la sua interpretazione e la sua parziale attuazione sono oggetto del capitolo I, in cui ho cercato di mettere in evidenza l'emergere di due approcci contrapposti all'interpretazione e alla conseguente attuazione della norma alla luce delle Conferenze di riesame del TNP. In particolare, sono stati analizzati i momenti salienti delle Conferenze del 1995 e del 2000, in cui gli Stati nucleari e gli Stati non nucleari hanno trovato un comune accordo, stilando un piano di attuazione dell'art. VI, i cd. *Thirteen Practical Steps*, e un vero e proprio piano di azione riproposto nel 2010.

È, stato, inoltre affrontato l'aspetto molto delicato del controllo. L'analisi presentata ha evidenziato l'assenza di un sistema di controllo istituzionalizzato del disarmo

nucleare. In tal senso infatti le Conferenze di riesame si sono tradotte fin'ora in dichiarazioni unilaterali degli Stati, i quali però non sono sottoposti ad alcun tipo di verifica delle misure di attuazione dichiarate. Questo aspetto è stato analizzato, di converso, con il sistema istituzionalizzato di controllo della non proliferazione nucleare, che trova il suo fondamento nell'art. III del TNP. Tale sistema è stato considerato anche per verificarne l'applicabilità al controllo dell'attuazione dell'art. VI.

Il capitolo II presenta un'analisi incentrata sull'evoluzione dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, con un approfondimento sul principio della buona fede quale elemento chiave per una "genuina" interpretazione dell'art. VI del TNP. Viene presa in esame la nutrita giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia sul principio di buona fede, per poi passare in rassegna il parere della CIG sulla *Legittimità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari* del 1996. Il parere è di fondamentale importanza in relazione all'interpretazione dell'art. VI, in quanto la Corte ha qualificato l'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare come un obbligo *de contrahendo*, rifiutando la generale qualificazione di un semplice obbligo *de negotiando*. La differenza di fondo risiede nel fatto che l'obbligo *de contrahendo* prevede di concludere i negoziati al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile un trattato sul disarmo nucleare generale e completo (assimilabile in tal senso a un obbligo di risultato). Il parere ha permesso inoltre di chiarire se tale obbligo rifletta una norma consuetudinaria. In tal senso, l'analisi del caso *Obblighi relativi a negoziati concernenti la cessazione della corsa alle armi nucleari e al disarmo nucleare* presentato dalle Isole Marshall nel 2014 alla CIG, rappresenta il *leading case*. Il caso si fonda sulla presunta violazione dell'obbligo previsto dall'art. VI del TNP di negoziare in buona fede il disarmo nucleare da parte di tutti i nove Stati dotati di armi nucleari, sia quelli Parti al TNP che quelli terzi. Sebbene la CIG abbia dichiarato di non avere giurisdizione sul caso, le argomentazioni delle Isole Marshall sono importanti per gli elementi presentati a favore della tesi dell'esistenza della norma consuetudinaria che riflette tale obbligo.

In questo contesto, è emerso un nuovo approccio al disarmo nucleare, grazie soprattutto al movimento internazionale non nucleare (il cd. *Humanitarian Pledge*), composto sia da Stati che da ONG internazionali, la cui azione di *advocacy* ha avuto effetti di natura giuridica considerevoli. Infatti, grazie alla loro azione, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha costituito nel 2016 l'*Open-Ended Working Group taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations* chiamato a lavorare su una proposta di trattato per la messa

al bando totale delle armi nucleari. I lavori sono stati ripresi nella Conferenza diplomatica che ha negoziato e adottato il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari il 7 luglio 2017, il quale è stato aperto alla firma il 20 settembre 2017 ma non è ancora entrato in vigore.

Il capitolo III si incentra su tale Trattato, in cui sono analizzati i profili giuridici di maggior rilievo e utili ai fini della ricerca. Un *focus* specifico è dedicato alle relazioni fra tale Trattato e il TNP, e più specificatamente con l'art. VI. Le considerazioni emerse permettono di analizzare in maniera più compiuta il quadro del mutato regime del disarmo nucleare.

L'analisi condotta ha portato a ritenere che, nonostante i numerosi passi compiuti sul piano giuridico internazionale sul divieto, il possesso e l'uso delle armi nucleari, l'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare non può dirsi pienamente compiuto. Bisogna rilevare, a tal proposito, il dato giuridico più importante che consiste nell'adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari all'interno di un complesso quadro normativo internazionale. In tale contesto, infatti, tale Trattato ha fornito un ulteriore impulso all'azione di *advocacy* internazionale in cui le Nazioni Unite, e nello specifico l'Assemblea generale, hanno giocato un ruolo determinante.

La ricerca mette in luce soprattutto come l'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare rappresenti una pietra miliare nel regime giuridico del disarmo nucleare, alla luce del ruolo chiave del principio della buona fede, quale pilastro per l'interpretazione e l'attuazione dell'art. VI del TNP.



## Capitolo I

### L'art. VI del TNP: origini, contenuti e interpretazione

L'art. VI del Trattato sulla non proliferazione nucleare (TNP), concluso il 1° luglio 1968 ed entrato in vigore il 5 marzo 1970, stabilisce che “[e]ach of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty in general and complete disarmament under strict and effective international control”.

La norma rappresenta il cosiddetto “terzo pilastro” del TNP ed è l'unica previsione di disarmo contenuta nel Trattato<sup>1</sup>. Il TNP, infatti, aveva inizialmente un duplice scopo: limitare la corsa agli armamenti nucleari e prevederne gli usi pacifici. Solo nel *draft* finale del Trattato, l'art. VI è stato inserito a seguito della proposta del cosiddetto *Mexican amendment* di cui si dirà meglio in seguito.

L'avvio dei negoziati del TNP fu determinato dall'iniziativa irlandese in seno all'Assemblea generale nel 1958, con un progetto di risoluzione destinato a mettere in luce la questione della pericolosità della proliferazione delle armi nucleari. Nei tre anni successivi, l'Irlanda continuava a premere in seno all'Assemblea per ottenere dei risultati tangibili. Il 4 dicembre 1961 l'Assemblea generale adottava la storica risoluzione 1665 (XVI) sulla “Prevention of wider dissemination of nuclear weapons”, meglio conosciuta come la “risoluzione irlandese”, che invitava gli Stati in possesso di armi nucleari a concludere nel più breve tempo possibile i lavori per un trattato che ponesse un freno alla proliferazione nucleare.

Il TNP è stato il frutto di lunghi e intermittenti negoziati. È considerato come la pietra angolare del regime giuridico della non proliferazione, la norma base in materia. Ciononostante, il Trattato è molto criticato, principalmente per il regime di distinzione che ha creato fra gli Stati nucleari e gli Stati non nucleari. Infatti, ai sensi dell'art. IX par. 3 del Trattato si definiscono “Stati militarmente nucleari” solo quegli Stati che alla data del 1° gennaio 1967 avessero fatto esplodere un'arma nucleare, vale a dire Stati Uniti,

---

<sup>1</sup> Gli altri pilastri del TNP sono la non proliferazione delle armi nucleari e l'uso pacifico del nucleare per scopi civili, così come sanciti rispettivamente dagli artt. I e II del Trattato.

l'allora Unione Sovietica (oggi Russia), Regno Unito, Francia e Cina. Tale distinzione ha creato non poco malcontento fra gli altri Stati non nucleari parti al TNP che fino ad allora non avevano sviluppato tecnologie nucleari per scopi militari. I Paesi non nucleari, che rappresentano la quasi totalità della comunità internazionale, hanno fatto emergere la disapprovazione per la distinzione posta in essere dal TNP, definita spesso come “regime discriminatorio”, in quanto permette solo a cinque Stati (che sono al contempo i Membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) di possedere tali armi di distruzione di massa.<sup>2</sup>

Sebbene le armi nucleari siano state utilizzate una sola volta nella storia, con il lancio delle famose *Little Boy* e *Fat Man*<sup>3</sup> da parte degli Stati Uniti sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki nel 1945 sul finire della Seconda guerra mondiale, la comunità internazionale ha riconosciuto la portata devastante di tali armi le quali hanno provocato conseguenze inumane causando la distruzione totale delle due città giapponesi, con effetti negativi di lungo periodo sia sul territorio circostante che alla salute delle vittime dirette (i cd. *hibakusha*<sup>4</sup>) e delle generazioni successive.

### 1. 1. L'adozione del TNP

Il TNP è stato negoziato dal Comitato delle diciotto potenze in occasione della Conferenza che si è tenuta tra il 1962 e il 1968, su invito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Al fine di comprendere meglio come il Trattato, il cui scopo era la sola non-proliferazione, fosse stata inserita una norma sul disarmo nucleare, l'art. VI, è bene ripercorrere gli avvenimenti che hanno portato all'adozione del TNP nel testo del 1968.

Sin dai primi giorni immediatamente successivi alla nascita dell'ONU, la questione della prevenzione della diffusione delle armi nucleari era stata sollevata nelle discussioni

---

<sup>2</sup> La distinzione posta in essere dal TNP fra Stati nucleari e Stati non nucleari aveva suscitato fin dall'inizio dei negoziati un generale malcontento fra i secondi, in quanto il Trattato ricalcava la medesima disparità fra gli Stati parti venutasi a creare con lo *status* speciale di Membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (art. 23 della Carta dell'ONU). Tale squilibrio nelle posizioni diede vita a un movimento molto attivo fra gli Stati non allineati, i quali ebbero un ruolo determinante nella genesi normativa dell'art. VI del TNP.

<sup>3</sup> I due ordigni nucleari lanciati dagli Stati Uniti sul Giappone furono definiti *Fat Man* e *Little Boy* per via delle loro dimensioni. Little Boy fu sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945, Fat Man su Nagasaki l'8 agosto dello stesso anno.

<sup>4</sup> Sono definiti *hibakusha* i sopravvissuti agli effetti causati dalle bombe nucleari lanciate su Hiroshima e Nagasaki.

generali sul disarmo. Il 17 ottobre 1958, durante la XIII sessione dell'Assemblea generale, l'Irlanda introdusse un progetto di risoluzione al Primo Comitato dell'Assemblea, il Comitato sul disarmo, facendo emergere la questione della pericolosità della proliferazione nucleare che richiedeva un'attenzione particolare<sup>5</sup>.

Il progetto di risoluzione, adottato dal Comitato il 31 ottobre 1958, prevedeva l'istituzione di un comitato *ad hoc* per studiare i pericoli inerenti alla diffusione delle armi nucleari<sup>6</sup>. L'Assemblea generale non adottò alcuna risoluzione sul tema durante la sessione. Tuttavia, a seguito di un'ulteriore richiesta da parte dell'Irlanda, l'Assemblea incluse all'ordine del giorno della sua XIV sessione la tematica della *dissemination of nuclear weapons*<sup>7</sup> a cui fece seguito il *draft* di risoluzione inviato dal Primo Comitato nel suo rapporto del 15 giugno 1959<sup>8</sup>. L'Assemblea adottò, con ris. 1380 (XIV) del 20 novembre 1959, il *draft* proposto dal Primo Comitato dal titolo “*Prevention of wider dissemination of nuclear weapons*”. È con questa risoluzione che l'Assemblea generale ha suggerito al Comitato delle dieci potenze sul disarmo (*Ten-Nation Disarmament Committee*, TNDC) “[...] in the course of its deliberations, [...] to consider appropriate means whereby this danger may be averted, [...] whereby the Powers producing nuclear weapons would refrain from handing over the control of such weapons to any nations not possessing such weapons would refrain from manufacturing them”<sup>9</sup>. Inoltre, l'Assemblea invitava anche il TNDC a includere i risultati dei propri lavori nel report da presentare alla Commissione sul disarmo<sup>10</sup>. Il TNDC, nato come organismo operante al di fuori del sistema delle Nazioni Unite, fu istituito da Francia, URSS, Regno Unito e Stati Uniti d'America e comprendeva anche Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Italia, Polonia e Romania. Tra il 15 marzo e il 28 giugno 1960 il TNDC si riunì a Ginevra, senza trattare la questione della non proliferazione nucleare, respingendo quindi l'invito fatto dall'Assemblea generale.

---

<sup>5</sup> First Committee of the General Assembly, draft resolution, submitted by Ireland, A/C.1/L.206, 17 October 1958.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> United Nations General Assembly, Agenda Item n. 65, *Prevention of wider dissemination of nuclear weapons*, Document A/4125, *Ireland request for the inclusion of an item in the provisional agenda of the fourteen session*, 18 June 1959.

<sup>8</sup> First Committee of the General Assembly, *Report of the First Committee*, Document A/4286, 18 June 1959.

<sup>9</sup> United Nations General Assembly, *Prevention of the wider dissemination of nuclear weapons*, A/RES/1380/XIV, 20 November 1959.

<sup>10</sup> La Commissione sul disarmo era un organo che comprendeva tutti i Membri delle Nazioni Unite. Fu creata dall'Assemblea generale con la ris. 502 (VI) dell'11 gennaio 1952.

Data la tensione politica internazionale, l'attenzione dell'Assemblea generale continuò a concentrarsi sulla non proliferazione delle armi nucleari. Durante la XV e la XVI sessione, l'Assemblea ribadì infatti la necessità di un accordo internazionale permanente sulla prevenzione della diffusione delle armi nucleari, nella ris. 1576 (XV) del 20 dicembre 1960. Il 4 dicembre 1961 l'Assemblea generale adottò la ris. 1665 (XVI) "Prevention of wider dissemination of nuclear weapons", ricordata come la risoluzione irlandese. Questa risoluzione ha un'importanza fondamentale, in quanto l'Assemblea generale chiedeva per la prima volta, soprattutto agli Stati che possedevano già armi nucleari, che venisse concluso un trattato sulla non proliferazione.

Già con la ris. 1664 (XVI) l'Assemblea aveva chiesto anche al Segretario generale di esaminare le condizioni dei Paesi che non disponevano di armi nucleari e capire le loro posizioni in merito alla possibilità di possedere o di ricevere assistenza per sviluppare programmi nucleari. È interessante evidenziare che nel rapporto inviato dal Segretario generale all'Assemblea, emergeva la volontà degli Stati non nucleari di partecipare direttamente alle decisioni in materia di non proliferazione.

Nel frattempo, l'Assemblea generale aveva chiesto con ris. 1722 (XVI) del 20 dicembre 1961 a Stati Uniti e Unione Sovietica di istituire un Comitato che comprendesse le dieci nazioni del TNDC e in aggiunta altri otto paesi: Brasile, Birmania, Etiopia, India, Messico, Nigeria, Svezia e Repubblica Araba Unita – oggi Egitto – (i cd. Stati non allineati). Il Comitato prese il nome di *Eighteen Nation Disarmament Committee* (ENDC – Comitato delle diciotto potenze sul disarmo). Lo ENDC si poneva quindi come naturale successore del TNDC, con il compito di negoziare "general and complete disarmament under effective international control"<sup>11</sup> in quanto "all States have a deep interest in disarmament negotiations"<sup>12</sup>.

Il Comitato si riunì regolarmente a Ginevra dal 14 marzo 1962 al 26 agosto 1969, il 15 marzo e il 18 aprile 1962, Unione Sovietica e Stati Uniti presentarono i rispettivi *draft* di trattato sulla non proliferazione nucleare. I due *draft*, molto simili fra di loro, comprendevano disposizioni e obblighi distinti fra Stati nucleari e non nucleari finalizzate a prevenire la diffusione delle armi nucleari<sup>13</sup>. L'Assemblea, promotrice dei negoziati,

---

<sup>11</sup> United Nations General Assembly, *Question of disarmament*, A/RES/1722 (XVI), 20 December 1961.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> URSS *draft*, ENDC/2; USA *draft*, ENDC/30 e Corr .1.

chiedeva di essere costantemente aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori. L'intensa azione diplomatica dei diciotto Stati durante la Conferenza ha prodotto diverse modifiche ai *draft* proposti da Stati Uniti e Unione Sovietica. Fra il 1962 e il 1963, i lavori continuarono senza risultati, in quanto le posizioni degli Stati nucleari e gli Stati non nucleari erano inconciliabili. Inoltre, vi era un'ulteriore divisione, fra i due redattori del trattato, Stati Uniti e Unione Sovietica.

Nel frattempo era stato concluso a Mosca il Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari<sup>14</sup>, di cui si dirà meglio in seguito. Il 10 ottobre 1964 a seguito di una richiesta della delegazione indiana, l'Assemblea generale incluse il tema "Non-proliferation of nuclear weapons" all'ordine del giorno della sua XIX sessione, poiché "as [the Moscow Agreement of 1963] did not specifically prohibit manufacture, acquisition, receipt of transference of these weapons, the conclusion of an agreement on non-proliferation of nuclear weapons would be the next logical steps after the signing of the test-ban treaty"<sup>15</sup>.

Con una lettera indirizzata al Segretario generale, il 31 marzo 1965, l'Unione Sovietica chiese una riunione della Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo, successivamente convocata dal 21 aprile al 16 giugno 1965. La Commissione per il disarmo nella risoluzione 225 "not[ed] with regret that during 1964 despite the efforts made by the *Eighteen Nation Disarmament Committee* no specific agreements were reached either on general and complete disarmament or on measures aimed at the lessening of international tension, or halting and reversing the arms race"<sup>16</sup>. La Commissione sul disarmo metteva quindi in evidenza che, alla luce dell'adozione dell'Accordo di Mosca del 1963, era necessario che "[...] the Eighteen Nation Disarmament Committee should [...] resume as a matter of urgency its efforts to develop a treaty on general and complete disarmament under effective international control [...] to relax international tension and halt and reverse the arms race"<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> *Treaty Banning Nuclear Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water*, Moscow, 1963 (comunemente conosciuto anche come *Partial Tests Ban Treaty* – PTBT).

<sup>15</sup> United Nations General Assembly, *Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of nineteenth session "Non-proliferation of nuclear weapons"*, Letter from the Permanent Representative of India to the United Nations addressed to the Secretary-General, A/5758, 10 October 1964.

<sup>16</sup> Resolution adopted by the Disarmament Commission at its 102<sup>nd</sup> meeting on 15 June 1965, DC/225.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

Nell'ambito della successiva Conferenza dello ENDC, tenutasi tra il 27 luglio e il 16 settembre 1965, il 17 agosto 1965 gli Stati Uniti presentarono un nuovo *draft* di trattato che registrò il favore di Canada, Italia e Regno Unito, in cui per la prima volta emerse la non-proliferazione nucleare come scopo principale del trattato<sup>18</sup>. Durante la stessa sessione dei lavori, gli Stati partecipanti, che erano fino ad allora limitati, dichiararono, con un'apposita dichiarazione unilaterale, di non voler acquisire armi nucleari. Ci fu anche una proposta da parte dell'Italia, la quale presentò il 14 settembre dello stesso anno, una dichiarazione unilaterale alla Conferenza con cui si impegnò a non acquisire in futuro ordigni nucleari, inoltre, espresse l'esigenza di avviare i negoziati per concludere un trattato che vietasse la produzione di materiale fissile (il cd. *Fanfani Statement*<sup>19</sup>). La dichiarazione resa dall'allora Ministro degli esteri Fanfani rimarcava che gli Stati non nucleari tramite una loro dichiarazione unilaterale potessero “facilitate and encourage international agreements to prevent the spread of nuclear weapons, to halt the nuclear arms race, and to reduce nuclear arsenals, leading to general and complete disarmament”<sup>20</sup>. Quella dell'Italia fu stata poi lodata dagli Stati Uniti che la considerarono come una “possible *interim* measure” nel caso in cui la conclusione del trattato sulla non proliferazione nucleare si prolungasse ancora<sup>21</sup>. Gli Stati Uniti, in tale contesto, misero in evidenza, da una parte la necessità di giungere il più presto possibile a un accordo che frenasse la proliferazione nucleare, dall'altra rispondevano ai timori sovietici per cui il trattato potesse prevedere, dietro proposta degli USA, un sistema di controllo effettivo all'interno della NATO. Il Rappresentante degli Stati Uniti, infatti, sottolineava che “[w]e also give high priority to the arrangements within NATO for an effective control of the nuclear power of the NATO alliance, and we have already taken a great many steps in that directions [but] the arrangements within NATO [...] have nothing to do with the proliferation of nuclear weapons”<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> *Draft Treaty to prevent the spread of nuclear weapons*, Official Records of the Disarmament Commission, Supplement for January to December 1965, p. 41 (ENDC/152, 17 August 1965), submitted by the United States of America.

<sup>19</sup> *Draft Unilateral Declaration of non-acquisition of nuclear weapons*, *Ibidem*, pp. 289, 413 (ENDC/157, 29 July 1965).

<sup>20</sup> *Italian Proposal Submitted to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Draft of Unilateral non-acquisition Declaration* (ENDC/156, 14 September 1965).

<sup>21</sup> *U.S. Draft Resolution Submitted to the First Committee of the United Nations General Assembly: Nonproliferation of Nuclear Weapons*, October 26, 1965 (A/C.1/L.337, 26 October 1965).

<sup>22</sup> *News Conference Remarks by Secretary of State Rusk on Nonproliferation of Nuclear Weapons* [Extracts], August 2, 1965.

Gli otto Stati non allineati presentarono il 15 settembre 1965 un *Joint memorandum on non-proliferation of nuclear weapons*<sup>23</sup>. Facendo seguito al progetto di trattato presentato dagli Stati Uniti alla Conferenza, l'Unione Sovietica presentò un proprio *draft* di trattato il 24 settembre dello stesso anno, chiedendo all'Assemblea generale di inserirlo nel più generale *item* della XIX sessione. Nella lettera inviata all'Assemblea, il Rappresentante sovietico sottolineava che “Inasmuch as no agreement has yet been reached on general and complete disarmament, it is of special importance to take measures as soon as possible to limit the arms race, and in particular the nuclear arms race” criticando con molta preoccupazione “the greatest danger as regard of nuclear weapons [...] presented by the plans for the creations of a NATO multilateral force within the framework of which it is indented to give access to nuclear weapons to the Federal Republic of Germany”<sup>24</sup>.

I risultati ottenuti dalla Conferenza erano fino ad allora pochi e si limitavano a una dichiarazione di intenti che non si traducevano in risultati concreti. In occasione della XX sessione dell'Assemblea generale, sia Stati Uniti<sup>25</sup> che Unione Sovietica<sup>26</sup> avevano presentato ognuno il proprio progetto di risoluzione. I due progetti mettevano in evidenza entrambi l'urgenza di adottare un trattato che limitasse la corsa agli armamenti nucleari. La proposta di risoluzione sovietica però, a differenza di quella statunitense, presentava anche i due principi su cui il trattato avrebbe dovuto reggersi: *a)* gli Stati possessori di armi nucleari si sarebbero dovuti impegnare a non trasferire agli Stati non nucleari, in alcun modo - direttamente o indirettamente, tramite Stati terzi o gruppi di Stati, o tramite alleanze militari - i propri arsenali bellici nucleari. Inoltre, anche il diritto a possibili forme di co-proprietà, controllo e posizionamento di armi nucleari doveva essere vietato. Era poi previsto il divieto per gli Stati nucleari di non assistere gli Stati non nucleari sia nella preparazione che negli esperimenti nucleari e non trasmettere loro alcuna informazione che potesse contribuire alla produzione di ordigni nucleari; *b)* gli Stati non nucleari, dal canto loro, avrebbero dovuto impegnarsi a non progettare, costruire o preparare armi

---

<sup>23</sup> *Joint memorandum on non-proliferation of nuclear weapons*, *Ibidem*, p. 44 (ENDC/158, 15 September 1965).

<sup>24</sup> *Request for the inclusion of an additional item in the Agenda of the Twentieth Session. Non-Proliferation of nuclear weapons*. Letter dated 24 September 1965 from the Ministry for the Foreign Affairs of the Union of the Soviet Socialist Republics addressed to the President of the General Assembly, A/5976.

<sup>25</sup> First Committee of the General Assembly, *draft resolution on non-proliferation of nuclear weapons, submitted by the United States of America* (A/C.1/L.337, 26 October 1965).

<sup>26</sup> First Committee of the General Assembly, *draft resolution on non-proliferation of nuclear weapons, submitted by the Union of Soviet Socialist Republics* (A/C.1/L.338, 27 October 1965).

nucleari, sia in maniera autonoma o insieme ad altri Stati, nel loro territorio o nel territorio di altri Stati; avrebbero dovuto inoltre rinunciare ad accedere alle armi nucleari in ogni modo, direttamente o indirettamente, o attraverso Stati terzi o gruppi di Stati.<sup>27</sup>

Dai principi delineati dalla proposta di risoluzione sovietica emergono chiaramente i timori dell'URSS che gli Stati facenti capo all'alleanza NATO, *in primis* la Repubblica federale tedesca, potessero avvantaggiarsi del trasferimento delle tecnologie nucleari per scopi militari dagli Stati nucleari del fronte occidentale.

Nell'ambito della XX sessione dell'Assemblea generale, il Primo Comitato, dopo aver analizzato le due proposte, statunitense e sovietica, non adottò né l'una né l'altra. Accolse invece un progetto di risoluzione<sup>28</sup>, presentato il 19 novembre 1965 dagli otto Stati non allineati dello ENDC<sup>29</sup>, che fu poi adottato successivamente dall'Assemblea generale nella ris. 2028 (XX). La *draft resolution* invitava la Conferenza dello ENDC, non solo a concludere nel più breve tempo possibile i lavori per un trattato per la prevenzione della proliferazione delle armi nucleari, ma proponeva, come la proposta sovietica, i principi su cui il trattato doveva reggersi. Questi principi erano densi di significato e andavano ben oltre gli obblighi individuati dalla proposta sovietica. Gli Stati non allineati proponevano che: *a)* il trattato evitasse possibili vie d'uscita che avrebbero permesso agli Stati nucleari e non nucleari di collaborare per la proliferazione, diretta o indiretta delle armi nucleari; *b)* il trattato prevedesse un ragionevole equilibrio di mutua responsabilità fra gli obblighi imposti agli Stati nucleari e agli Stati non nucleari; *c)* il trattato di non proliferazione delle armi nucleari rappresentasse un passo in avanti verso il raggiungimento dell'obiettivo di un disarmo nucleare generale e completo; *d)* il trattato prevedesse meccanismi di verifica e controllo che garantissero l'efficacia del trattato; *e)* nessuna disposizione del trattato precludesse la possibilità per gli Stati parti di concludere trattati regionali di disarmo nucleare<sup>30</sup>. Questi principi, che rappresentavano i binari su cui il trattato doveva viaggiare, venivano fatti propri dall'Assemblea generale con l'importante

---

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> First Committee, A/C.1/L.339, 5 November 1965.

<sup>29</sup> Brasile, Burma, Etiopia, India, Messico, Nigeria, Svezia e l'allora Repubblica Araba Unita, oggi Egitto.

<sup>30</sup> Il riferimento nella proposta di risoluzione è ai trattati regionali di denuclearizzazione di specifiche zone geografiche, come il Trattato che istituiva una zona denuclearizzata dell'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959. Erano inoltre stati avviati i lavori per la conclusione del Trattato che istituisce una zona denuclearizzata in Sud America, siglato poi a Tlatelolco (Messico) il 14 febbraio 1967. Sul punto si veda M. ROSCINI, *Le zone denuclearizzate*, Torino, 2003.



ris. 2028 (XX) del 29 novembre 1965, che diventerà in seguito il punto di riferimento per gli Stati non nucleari e soprattutto per gli Stati non allineati parti dello ENDC.<sup>31</sup>

I principi proposti dagli Stati non allineati ricalcano le disposizioni che il TNP contiene nel suo testo definitivo. Tuttavia, prima che questi principi di disarmo fossero inseriti nel *draft* finale, ulteriori proposte di modifica furono avanzate da Unione Sovietica e Stati Uniti.

Durante le riunioni della Conferenza dello ENDC, tenutesi tra il 27 gennaio e il 10 maggio e tra il 14 giugno e il 25 agosto 1966, il Comitato esaminò la questione dei negoziati per il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, che sembravano non produrre risultati significativi. Il 21 marzo 1966, gli Stati Uniti presentarono alla Conferenza le modifiche al proprio *draft* di trattato del 17 agosto 1965<sup>32</sup>. L'Unione Sovietica presentava quindi una lettera con la propria proposta di trattato ulteriormente modificato<sup>33</sup>. Il 5 luglio, il Canada sottopose all'attenzione del Comitato un proprio documento con cui mise a confronto il *draft* statunitense e quello sovietico, per far emergere quali fossero ancora i punti deboli su cui la Conferenza doveva deliberare<sup>34</sup>. Gli otto Stati non allineati presentarono inoltre un comune *memorandum* sulla non proliferazione delle armi nucleari ribadendo i principi presentati alla XX sessione dell'Assemblea generale<sup>35</sup>.

L'Assemblea generale, durante la sua XXI sessione, nel 1966, adottava una serie di risoluzioni relative alla non proliferazione delle armi nucleari. La più significativa è la ris. 2149 (XXI) del 4 novembre 1966, con cui invitava urgentemente gli Stati a prendere tutte le misure necessarie per facilitare e raggiungere il più presto possibile la conclusione di un trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e astenersi da qualsiasi azione che potesse favorire la proliferazione delle armi nucleari o che potesse ostacolare la conclusione di tale accordo. Il 17 novembre dello stesso anno l'Assemblea generale adottò le risoluzioni 2153 A e B (XXI), "Non-proliferation of nuclear weapons". Con la ris. 2153 A (XXI), l'Assemblea generale chiedeva allo ENDC di dare priorità alla conclusione di un trattato sulla non proliferazione nucleare chiedendo inoltre agli Stati nucleari di fornire le

---

<sup>31</sup> Si veda in seguito il par. 1.1.2.

<sup>32</sup> *US Draft Treaty to prevent the spread of nuclear weapons*, ENDC/152/Add.1, 17 August 1965.

<sup>33</sup> *USSR Draft Treaty to prevent the spread of nuclear weapons*, ENDC/173, 2 April 1966.

<sup>34</sup> Canada paper, ENDC/175, 5 July 1966.

<sup>35</sup> Brazil, Burma, Ethiopia, India, Mexico, Nigeria, Sweden and the United Arab Republic Joint Memorandum of non-proliferation of nuclear weapons, ENDC/178, 19 August 1966.

dovute garanzie di non utilizzo delle armi nucleari ai Paesi che non detengono il nucleare per scopi bellici; mentre, con la ris. 2153 B (XXI), l'Assemblea decideva di convocare una Conferenza degli Stati non nucleari per esaminare, tra l'altro, come le Potenze non nucleari potessero collaborare tra di loro per prevenire la proliferazione di tali armi.

I continui richiami dell'Assemblea generale e la decisione di coinvolgere in prima istanza anche gli Stati non nucleari, determinò che nella seduta della Conferenza dello ENDC riunitasi a Ginevra dal 21 febbraio al 23 marzo e dal 18 maggio al 14 dicembre 1967, si prestasse particolare attenzione alla necessità urgente di concludere un trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari. Un risultato importante è rappresentato dalla presentazione di due *identical drafts* da parte di Stati Uniti e Unione Sovietica il 24 agosto 1967<sup>36</sup>, eguali nel contenuto e nella forma ma presentati in maniera separata.

Sebbene la presentazione di due bozze di trattato identiche rappresentò un risultato importante, la Conferenza non adottò un testo definitivo e, in conseguenza di ciò, durante la XXII sessione, l'Assemblea generale, con ris. 2346 A (XXII) del 19 dicembre 1967, invitava la Conferenza a raggiungere urgentemente un progetto di trattato internazionale per prevenire la proliferazione delle armi nucleari.

## **1. 2. La proposta di una norma sul disarmo nucleare**

Fino alla presentazione dei due *identical drafts* da parte di Stati Uniti e Unione Sovietica il 24 agosto 1967, non era prevista nell'articolato del trattato alcuna norma sul disarmo nucleare. Gli unici riferimenti al disarmo erano contenuti nel preambolo, nel penultimo capoverso che recitava come segue:

“[...] Desiring to further the easing of international tension and the strengthening of trust between States in order to facilitate the cessation of the manufacture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons and

---

<sup>36</sup> *Identical Draft of a Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, presented by USA (ENDC/192) and by USSR (ENDC/193), 24 August 1967.

the means of their delivery pursuant to a *Treaty on general and complete disarmament* under strict and effective international control, [...]”.<sup>37</sup>

Nelle intenzioni di Stati Uniti e Unione Sovietica, il preambolo prevedeva delle misure intermedie di disarmo, da realizzarsi tramite degli *step* graduali, individuati nella cessazione della produzione di armi nucleari, lo smantellamento degli arsenali esistenti e la totale eliminazione di ogni tipo di arsenale nucleare bellico. Tutte queste misure si ponevano in relazione ai due obiettivi individuati nel preambolo: da una parte raggiungere un trattato sul disarmo nucleare completo, dall'altra allentare la tensione internazionale che caratterizzava il mondo durante gli anni '60<sup>38</sup>.

Nei *drafts* del 1967 non si faceva alcun cenno alla condotta che gli Stati avrebbero dovuto seguire nella realizzazione degli obiettivi fissati dal preambolo. L'obiettivo del disarmo nucleare aveva, però, più i contorni di una manifestazione di intenti che non degli obiettivi previsti dalla ris. 2028 (XX) dell'Assemblea generale, in particolar modo per la previsione di un meccanismo di controllo effettivo che evitasse forme di cooperazione per la proliferazione nucleare nonché di un “acceptable balance of mutual responsibilities and obligations” fra Stati nucleari e non nucleari. Durante la riunione del 1967 della Conferenza dello ENDC, il Rappresentante del Brasile, Azaredo Da Silveira, mise in luce proprio il disequilibrio prodotto dal *draft* congiunto di Stati Uniti e Unione Sovietica del 24 agosto 1967<sup>39</sup>. Il testo, infatti, era frutto del lavoro delle delegazioni delle due super potenze nucleari e non incoraggiava affatto l'adesione della maggior parte degli Stati non nucleari, contrariamente alle previsioni. I due *drafts* di trattato sembravano trascurare la preoccupazione degli Stati non nucleari di correre il rischio di non ricevere, da parte degli Stati nucleari, sufficienti garanzie che giustificassero la loro accettazione a sottomettersi a un regime discriminatorio. Il rappresentante brasiliano criticava poi la sproporzione nella ripartizione degli obblighi imposti dai *drafts* di Stati Uniti e Unione Sovietica: il trattato

---

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> Si pensi alla crisi dei missili di Cuba dell'ottobre 1962 che tenne la comunità internazionale con il fiato sospeso e con i fondati timori dello scoppio di una terza Guerra mondiale. Infatti, i famosi “Thirteen days” in cui gli Stati Uniti erano pronti a colpire l'isola di Cuba a seguito dello spiegamento dei missili balistici sovietici sull'isola. Il superamento della crisi con l'utilizzo dei mezzi diplomatici e la determinazione del Presidente USA, John F. Kennedy, ha inaugurato quelli che molti hanno definito come il “decennio del disarmo”. Sul punto, vedi S. MARCHISIO, *Le basi militari nel diritto internazionale*, Milano, 1984.

<sup>39</sup> Statement by the Brazilian Representative (Azaredo da Silveira) to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Draft Nonproliferation Treaty, ENDC/195, 31 August 1967.

così come concepito poneva degli obblighi giuridici (“*obligations*”) solo in capo agli Stati non nucleari, mentre gli Stati nucleari erano così soggetti semplicemente a dei generici impegni (“*commitments*”).<sup>40</sup>

La natura della bozza di trattato del 1967 sarebbe quindi diametralmente opposta alle posizioni degli Stati non nucleari e principalmente degli Stati non allineati che parteciparono alla Conferenza. Bisogna ricordare che fra gli Stati dello ENDC, vi facevano parte anche Messico e Brasile che furono fra i promotori del Trattato di Tlatelolco che aveva istituito la prima zona denuclearizzata vietando le armi nucleari in tutto il territorio dell’America latina. Il Trattato fu il frutto di un comune incontro di volontà dei paesi sudamericani che diedero vita a una omogenea comunità internazionale su base regionale raccolta attorno al comune intento del disarmo nucleare. Se si tiene in considerazione questo importante tassello nel più grande regime giuridico del disarmo nucleare, non sorprendono quindi le resistenze dei Paesi non allineati al *draft* del 1967 che, nelle intenzioni di Stati Uniti e Unione Sovietica, rappresentava un testo che avrebbe potuto raggiungere un largo consenso.

Dietro queste posizioni opposte, si rinvengono le motivazioni che hanno spinto i Paesi non allineati a chiedere una specifica norma sul disarmo nucleare all’interno del trattato. Il *draft* del 1967 dava importanza al controllo delle armi e infatti il disarmo nucleare compariva solo nel preambolo. Tuttavia, gli obiettivi di controllo degli armamenti e le misure di disarmo da parte degli Stati nucleari, erano visti dagli Stati non nucleari non solo come un passo avanti verso il raggiungimento di un disarmo generale e completo, ma soprattutto come un ago che andava a riequilibrare la bilancia degli obblighi fra gli Stati nucleari e gli Stati non nucleari<sup>41</sup>. Questa presa di posizione così netta era stata già manifestata dagli otto Stati non allineati in un *joint memorandum* presentato alla Conferenza dello ENDC nella sessione del 1966<sup>42</sup>. In questo testo gli otto Stati non allineati sottolineavano che il trattato dovesse rispondere ai cinque principi fissati dall’Assemblea generale con la ris. 2028 (XX) e più specificatamente al principio *c*) per cui il trattato doveva perseguire l’obiettivo del disarmo nucleare, in combinato disposto con l’obiettivo *b*) per cui il trattato doveva prevedere un ragionevole equilibrio fra Stati nucleari e non

---

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> M. SHAKER, *The Nuclear Non-Proliferation Treaty. Origin and Implementation 1959-1979*, vol. II, London-Rome-New York, 1980, p. 556 e ss.

<sup>42</sup> Brazil, Burma, Ethiopia, India, Mexico, Nigeria, Sweden and the United Arab Republic: joint memorandum on non-proliferation of nuclear weapons, ENDC/178, 19 August 1966.

nucleari<sup>43</sup>. Sulla base di questa relazione biunivoca fra i due principi, la posizione degli otto Paesi non allineati continuò a segnare una *impasse* della Conferenza nell'adozione del testo definitivo. Inoltre, il cd. regime discriminatorio posto in essere già dai primi *drafts*, sia statunitense che sovietico veniva criticato dalla Rappresentanza brasiliana. Infatti, in contrasto con i già citati principi contenuti nella ris. 2028 (XX) dell'Assemblea generale, agli Stati non nucleari veniva chiesto di assoggettarsi al preciso obbligo giuridico di non acquisire tecnologie nucleari per scopi bellici, mentre invece gli Stati nucleari che hanno già a loro disposizione ordigni nucleari (ai sensi dell'art. IX par. 3 del TNP) sono autorizzati a potenziare il proprio arsenale bellico nucleare. Le restrizioni, quindi, cui sarebbero sottoposti gli Stati non nucleari, sarebbero sia ingiuste che ingiustificate.<sup>44</sup>

Le intermittenti fasi di negoziato del TNP nel 1967, dopo la presentazione del *draft* congiunto di Stati Uniti e Unione Sovietica, ebbero un punto di svolta con la proposta di prevedere una specifica norma sul disarmo nucleare. L'inserimento dell'art. VI all'interno del *draft* nasceva da un primo suggerimento da parte della Repubblica Araba Unita di inserire nel testo del trattato un articolo separato dagli altri<sup>45</sup>. Il *Khallaf Statement* proponeva infatti che un trattato sulla non proliferazione contenesse una norma vincolante per gli Stati nucleari per frenare la corsa agli armamenti, eliminare gli arsenali in loro possesso e porre in essere misure concrete di disarmo.

La previsione di una norma di siffatta natura e soprattutto la sua applicazione in buona fede, avrebbe reso possibile l'isolamento degli Stati che non avessero osservato gli obblighi imposti dal trattato.

### **1.3. La prima formulazione della norma sul disarmo all'interno del TNP: il *Mexican amendment***

Sebbene la proposta di una norma distinta nel trattato provenisse da diversi Stati non nucleari (Repubblica Araba Unita, Messico e Brasile), il primo a promuoverne una formulazione fu il Messico in occasione della seduta del 1967 della Conferenza.

---

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> Statement by the Brazilian Representative (Azaredo da Silveira) to the Eighteen Nation Disarmament Committee, *Ibidem*.

<sup>45</sup> Statement by the U.A.R. Representative (Khallaf) to the eighteen Nation Disarmament Committee: Nonproliferation of Nuclear Weapons, ENDC/245, 3 March 1966.

La proposta del Messico ebbe la funzione di spartiacque che determinò una concreta revisione del *draft* del 24 agosto 1967. Il Rappresentante messicano Castañeda presentò la riformulazione dell'art. IV che nel *draft* del 1967 poneva l'obbligo di uso pacifico del nucleare, la cooperazione fra gli Stati nucleari e non nucleari e l'assistenza di natura tecnica e finanziaria da parte degli Stati nucleari agli Stati che avessero voluto sviluppare programmi nucleari per scopi pacifici, per permettere a questi ultimi di usufruire dei benefici derivanti dal nucleare civile e dalle sue pacifiche applicazioni.

Il Messico voleva quindi che gli Stati nucleari non si tirassero indietro dall'aiutare gli Stati non nucleari e chiedeva che questa cooperazione venisse inserita in una precisa norma del trattato.

D'altro canto, la volontà del Governo messicano era anche l'inserimento di una specifica norma che ponesse l'obbligo giuridico in capo agli Stati nucleari, di negoziare in buona fede sia misure di disarmo che un vero e proprio trattato sul disarmo nucleare generale e completo. La norma in questione è l'art. IV-C la cui formulazione era la seguente:

“Each nuclear-weapon State Party to this Treaty undertakes to pursue negotiation in good faith, with all speed and perseverance, to arrive at further agreements regarding the prohibition of all nuclear weapon tests, the cessation of manufacture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, the elimination from national arsenal of nuclear weapons and the means of their delivery, as well as to reach agreement on a Treaty on General and Complete Disarmament under strict and effective international control”.<sup>46</sup>

Da una prima lettura della norma sul disarmo, così come formulata dal Messico, emergono molti elementi di novità rispetto al *draft* del 1967. Tali elementi possono essere così distinti: *a)* la differenziazione delle responsabilità fra Stati nucleari e non nucleari; *b)* il riferimento esplicito al principio/obbligo di negoziare in buona fede; *c)* la proibizione

---

<sup>46</sup> Mexican Working Paper Submitted to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Suggested Additions to Draft Nonproliferation Treaty, ENDC/196, 19 September 1967.

dei test nucleari; *d*) la cessazione della produzione, la distruzione e l'eliminazione dai propri arsenali bellici delle armi nucleari in proprio possesso da parte degli Stati nucleari; *e*) l'obiettivo di raggiungere un trattato sul disarmo nucleare generale e completo sotto stretto ed effettivo controllo internazionale.

Gli elementi di novità introdotti dalla proposta messicana, con particolare attenzione alla responsabilità differenziata, il principio/obbligo di buona fede, il divieto dei test nucleari e il trattato sul disarmo nucleare meritano un esame più dettagliato.

### *1. 3. 1 La differenziazione delle responsabilità*

La norma sul disarmo proposta dal Messico introduce una responsabilità diretta e in capo ai soli Stati nucleari. Questo è un elemento di assoluta novità, in quanto tutti i *drafts* presentati fino al 1967 da Stati Uniti e Unione Sovietica ponevano gli Stati su di uno stesso piano. Gli obblighi posti dal trattato erano di pari portata ma differenziati fra Stati nucleari e non nucleari. Infatti, i principi enucleati dall'Unione Sovietica nel 1965 in occasione della XX sessione dell'Assemblea generale distinguevano quali fossero gli obblighi in capo agli Stati nucleari e quali in capo agli Stati non nucleari. I primi, infatti, erano chiamati a non trasferire in alcun modo le proprie tecnologie agli Stati non nucleari, questi ultimi, dal canto loro, non dovevano avviare programmi nucleari usufruendo dell'assistenza degli Stati nucleari. La differenziazione degli obblighi era un punto da chiarire per frenare i timori sovietici di possibili alleanze sul fronte NATO<sup>47</sup>, ma in alcun modo l'Unione Sovietica aveva proposto l'inserimento diretto di una norma distinta che prevedesse l'obbligo di adottare misure di disarmo nucleare, negoziare un trattato sul disarmo nucleare nonché il divieto di condurre esperimenti nucleari.

La proposta messicana mise in discussione la struttura paritaria prevista dai *drafts* fino ad allora presentati da Stati Uniti e Unione Sovietica. La maggiore critica nei confronti dei *drafts* fino ad allora presentati fu che i redattori del trattato fossero proprio le due maggiori potenze nucleari dell'epoca e che le norme ivi contenute rispecchiassero, principlamente, i loro interessi di frenare gli Stati non nucleari nella corsa agli armamenti.

---

<sup>47</sup> L'URSS aveva più volte manifestato il timore da una parte che gli Stati Uniti volessero permettere agli Stati alleati della NATO di dotarsi di tecnologie nucleari per scopi bellici, tra cui spiccava la Repubblica federale tedesca; dall'altro vi era anche il timore che meccanismi di controllo sulla non proliferazione venissero gestiti proprio solo ed esclusivamente dagli Stati Uniti in ragione della loro leadership all'interno della NATO.

Castañeda riteneva, infatti, che la nuova formulazione dell'art. IV proposta dal suo Governo fosse in linea con il ragionevole equilibrio di mutua responsabilità e con gli obblighi degli Stati nucleari e non nucleari contenuti nella ris. 2028 (XX) dell'Assemblea generale. Castañeda, cosciente delle numerose novità introdotte con tale nuova formulazione, sottolineò che tali modifiche non entravano in alcun modo in conflitto con i caratteri essenziali del trattato, ma che al contrario, si ponevano in un rapporto di perfetta armonia con gli obiettivi presenti nel preambolo.<sup>48</sup>

Poiché gli Stati nucleari erano, e sono tutt'oggi, anche i più sviluppati sia in termini di capacità economiche che di tecnologie militari, Castañeda affermava che “it is essential to establish the legal obligation of the nuclear Powers [...] to contribute to the technological development of the others, and to transfer and place at the disposal of those countries their scientific and technological knowledge of the peaceful use of nuclear energy”<sup>49</sup>.

Si può affermare che la differenziazione delle responsabilità proposta dagli Stati non allineati in materia di disarmo nucleare ricalchi *ante litteram* il principio della responsabilità comune ma differenziata elaborato nel 1992 nell'ambito della Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo. Tale principio, il n. 7, individua delle responsabilità generali comuni in materia di inquinamento, ma differenziate “in ragione del diverso contributo che hanno dato in passato, e danno attualmente, al degrado ambientale globale”<sup>50</sup>. Sebbene le materie siano molto diverse tra loro e gli obiettivi ben distinti, ciò che emerge anche dalla proposta messicana è la richiesta di una maggiore cooperazione di natura tecnico-scientifica per far sì che anche gli Stati non nucleari possano trarre vantaggio dai benefici dell'utilizzo del nucleare per scopi civili. In effetti questa cooperazione si porrebbe “as a contribution to international peace and security” perché, in ragione della rinuncia da parte degli Stati non nucleari ad intraprendere studi finalizzati a dotarsi di armi nucleari “it is only fair that they should receive in return as their authentic right any scientific and technological benefits derived from the experiments and activities they renounce”.<sup>51</sup> A tal fine emerge che il TNP, avendo assunto “un rilievo difficilmente

---

<sup>48</sup> Statement by the Mexican Representative (Castañeda) to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Non-proliferation of Nuclear Weapons, ENDC/PV.331, 19 September 1967, pp. 1-11.

<sup>49</sup> *Ibidem*, par. 8.

<sup>50</sup> S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*<sup>3</sup>, Torino, 2017, p. 18.

<sup>51</sup> Statement by the Mexican Representative (Castañeda) to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Non-proliferation of Nuclear Weapons, *Ibidem*.



immaginabile all'epoca della sua redazione"<sup>52</sup>, è stato considerato come un trattato globale relativo all'energia nucleare<sup>53</sup>.

La responsabilità differenziata è stata, anche negli anni a seguire, nell'ambito delle Conferenze di riesame del TNP, rimarcata dagli Stati non allineati. A loro avviso, infatti, agli Stati nucleari bisognerebbe imputare maggiori obblighi per far sì che essi si impegnino "a distruggere progressivamente i propri arsenali nucleari od obbligandosi a non porre in essere o a eliminare discriminazioni nel trasferimento di tecnologie nucleari"<sup>54</sup>.

Appare, quindi, che la proposta messicana perseguisse un duplice obiettivo: da una parte obbligare gli Stati nucleari ad assumersi le proprie responsabilità per la potenziale minaccia che le armi nucleari in loro possesso potrebbero rappresentare, in violazione della norma consuetudinaria del divieto della minaccia o dell'uso della forza, sancito dall'art. 2 par. 4 della Carta dell'ONU; dall'altro, spingerli sul piano morale a condividere i benefici del nucleare per scopi civili obbligandoli, con l'art. VI riformulato, alla cooperazione nucleare pacifica.

### 1. 3. 2. *I negoziati in buona fede*

La nuova formulazione dell'art. IV proposta dal Messico introduceva un elemento di assoluta novità. Il testo recitava, infatti, che gli Stati parti al Trattato "undertake[s] to pursue negotiations in *good faith*"<sup>55</sup>. Il principio della buona fede era stato già richiamato dal Rappresentante del Brasile, Da Silveira, il quale sottolineava che tutte le norme previste dai *drafts* di Stati Uniti e Unione Sovietica erano già permeate dalla buona fede. La precisazione, però, sembrava sottolineare che frenare la proliferazione delle armi nucleari nel mondo rappresentava un obiettivo così importante da perseguire che non vi fosse altro modo di darne attuazione se non in buona fede.

---

<sup>52</sup> A. DI LIETO, *Attività nucleari e diritto internazionale*, Napoli, 2005, p. 6.

<sup>53</sup> La dottrina ha elaborato il concetto di "trattati globali" in relazione allo sviluppo sostenibile definendolo come "un accordo internazionale, di portata tendenzialmente universale, che ha l'obiettivo di risolvere un problema ambientale avente dimensioni ed effetti di carattere mondiale". Sul punto si veda S. MARCHISIO, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale*, in S. MARCHISIO, F. RASPADORI, A. MANEGGIA, *Rio cinque anni dopo*, Milano, 1998, p. 62.

<sup>54</sup> A. DI LIETO, *op. cit.*, pp. 7-8.

<sup>55</sup> Mexican Working Paper Submitted to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Suggested Additions to Draft Nonproliferation Treaty, ENDC/196, 19 September 1967

D'altronde il principio della buona fede era chiaramente richiamato anche dalla Carta delle Nazioni Unite, all'art. 2 par. 2. Gli Stati Membri dell'ONU, secondo la norma, devono infatti adempiere gli obblighi assunti in conformità alla Carta in buona fede al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro. Si comprende quindi che l'inserimento della buona fede nella proposta della norma sul disarmo rivestiva un'importanza maggiore, che trovò alla fine il consenso degli Stati nucleari. L'adempimento degli obblighi in buona fede previsti dalla Carta ONU è oggetto anche della Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli, adottata dall'Assemblea generale con ris. 2625 (XXV), di cui un esame più dettagliato è presente nel capitolo successivo.

Nonostante ci fosse la consapevolezza che tutti gli Stati, nucleari e non nucleari, stessero lavorando per consegnare all'Assemblea generale un trattato che sul piano giuridico avrebbe costituito l'impianto di base per il disarmo nucleare, la proposta messicana di aggiungere esplicitamente il riferimento alla buona fede riferita solo agli Stati nucleari, non venne ben interpretata. Si può, in effetti, affermare che collegare il principio/obbligo della buona fede ai negoziati sul disarmo nucleare e al divieto degli esperimenti nucleari con il riferimento *esclusivo* agli Stati nucleari, avrebbe potuto minare la portata delle altre norme, autorizzando un'interpretazione erronea secondo cui gli Stati nucleari non avrebbero applicato questo principio/obbligo anche agli altri pilastri del Trattato (la non proliferazione e la cooperazione nucleare pacifica).

### *1. 3. 3. Il divieto degli esperimenti nucleari e il trattato sul disarmo nucleare generale e completo*

La proposta messicana presentava l'ulteriore obbligo posto in capo alle potenze nucleari di condurre i negoziati in buona fede, sia per raggiungere accordi sulla proibizione dei test nucleari che per un trattato sul disarmo nucleare generale e completo.

Appare evidente come questi due obiettivi contenuti nella proposta messicana siano strettamente correlati. Infatti, se si pone il divieto di possedere armi nucleari ma non se ne proibiscono gli esperimenti, non si potrà garantire che entrambi gli obblighi vengano rispettati e che gli Stati li pongano in essere. Sono entrambi degli obblighi in negativo, dei divieti, secondo la proposta messicana, solo in capo agli Stati nucleari.

Gli Stati nucleari, in questa ottica, si potrebbero quindi ricomprendere nella categoria dei cd. “*specially affected States*”, che in dottrina sono riconosciuti in relazione alle consuetudini istantanee e ai processi formativi del diritto internazionale non scritto<sup>56</sup>. E proprio in riferimento alle consuetudini istantanee che viene in rilievo la tesi di Barile, per cui la norma sul divieto dell’uso di armi nucleari si sarebbe formata in tempo brevissimo dopo il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki<sup>57</sup>.

L’esigenza di inserire un riferimento ai negoziati per raggiungere accordi sul divieto degli esperimenti nucleari è frutto del periodo storico di riferimento. Infatti, nel 1963 era stato concluso a Mosca il Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari<sup>58</sup> il quale vietava la sperimentazione di armi nucleari nell’atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e sott’acqua.

Il Trattato fu adottato solo un anno dopo la crisi dei missili di Cuba e rappresentava il segno della crescente preoccupazione di porre un freno ai test nucleari che nel corso degli anni ’50 furono condotti da potenze nucleari per sviluppare i propri programmi. Trattandosi di attività *extremely dangerous* sia per l’ambiente circostante e che per le popolazioni ivi residenti, a causa della possibile contaminazione radioattiva, le potenze nucleari decisero di negoziare un testo giuridicamente vincolante che ponesse un freno a tali esperimenti.

Il Trattato fu negoziato in tempi molto brevi<sup>59</sup>, circa due mesi, da Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica. Non parteciparono ai negoziati, né aderirono al Trattato, Francia e Cina, che condussero esperimenti nucleari rispettivamente fino agli anni ’70 e fino agli anni ’80<sup>60</sup>.

La preoccupazione espressa dal Messico alla Conferenza dello ENDC, condivisa con tutti gli altri Stati non allineati, riguardava la riluttanza degli Stati nucleari a vincolarsi

---

<sup>56</sup> S. MARCHISIO, *Corso di diritto internazionale*, Torino, 2017, p. 57.

<sup>57</sup> G. BARILE, *Lezioni di diritto internazionale*<sup>2</sup>, Padova, 1983, pp. 81-82. Sulla tesi di Barile si rimanda al capitolo II del presente lavoro. Anche la cd. *dottrina Bush* è ritenuta essere il frutto di una consuetudine istantanea a seguito degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001. Sul punto si veda B. LANGILLE, *It’s “Instant Custom”*: How the Bush Doctrine became law after the Terroristic Attacks of September 11, 2001, in *Boston College International and Comparative Law Review*, 2003, vol. 26, issue n. 1, pp. 145-156.

<sup>58</sup> *Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space, and Under Water*. La denominazione comunemente usata è *Partial Nuclear-Test-Ban Treat* (PTBT).

<sup>59</sup> I negoziati fra Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica iniziarono il 15 luglio e si conclusero il 5 agosto 1963, quando il l’Accordo fu concluso.

<sup>60</sup> La Cina firmò successivamente il Trattato, il 23 agosto 1968, ma non lo ha mai ratificato. La Francia non vi ha mai aderito.

a offrire garanzie di non usare le proprie armi nucleari, ma anche a non sperimentare ulteriormente nuovi ordigni nucleari. Questo divieto avrebbe comportato l'impossibilità di ammodernare l'arsenale nucleare in loro possesso, innescando quindi un processo indiretto di disarmo nucleare.

In merito alla proposta messicana di imputare l'ulteriore obbligo di raggiungere i negoziati per un trattato sul disarmo nucleare generale e completo in capo solo agli Stati nucleari, va rilevato che l'obiettivo era stato già richiamato nel preambolo dell'Accordo di Mosca del 1963. Il testo infatti recita che “[...] their principal aim [is] the speediest possible achievement of an agreement on general and complete disarmament under strict international control in accordance with the objectives of the United Nations which would put an end to the armaments race and eliminate the incentive to the production and testing of all kind of weapons, including nuclear weapons”.

A tal proposito, nello Statement di Castañeda si nota un passo indietro nella riformulazione dell'obbligo di raggiungere un trattato sul disarmo. Infatti, in considerazione del principio del ragionevole equilibrio delle responsabilità fra Stati nucleari e non nucleari, il preambolo del trattato sulla non proliferazione nucleare chiarirebbe già la volontà di tutti gli Stati parti a perseguire il disarmo nucleare.

Tuttavia, trattandosi solo di una dichiarazione di intenti, la proposta messicana puntava proprio a rafforzare giuridicamente il comune obiettivo di raggiungere un trattato sul disarmo nucleare, inserendo una specifica norma nell'articolo, così come dichiarato da Castañeda “[...] this obligation [...] should be written into the body of the treaty”<sup>61</sup>. Castañeda però fece emergere anche uno dei limiti di questa norma così come formulata in quanto rappresentava “an imperfect obligation, since it would not be accompanied by sanctions” ma al tempo stesso “it would be more than a statement of intention. It would be a solemn recognition of the special responsibility of the nuclear Powers to adopt and implement a programme for the early reduction and possible elimination of nuclear weapons”<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Statement by the Mexican Representative (Castañeda) to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Non-proliferation of Nuclear Weapons.

<sup>62</sup> *Ibidem*.

#### 1. 4. Le altre proposte di una norma sul disarmo

Oltre al Messico, anche Romania<sup>63</sup> e Brasile<sup>64</sup> presentarono le loro proposte di riforma nell'ambito dei negoziati del 1967. La proposta romena era, in realtà, riferita al terzo capoverso del preambolo, e prevedeva di inserire un nuovo paragrafo in cui si enfatizzasse il pericolo di una possibile guerra nucleare.

Il Brasile, invece, presentò una sua formulazione della norma sul disarmo. La proposta prevedeva che la norma fosse l'art. II-A che recitava:

“Each nuclear weapon State Party to this Treaty undertakes the obligation to negotiate at the earliest possible date a Treaty for the cessation of nuclear arms race for the eventual reduction and elimination of their nuclear arsenals and the means of delivery of their weapons”<sup>65</sup>.

Le differenze fra la proposta messicana dell'inserimento di una norma sul disarmo e quella brasiliana erano di natura sostanziale. La norma proposta dal Messico era molto più articolata, in quanto includeva una serie di obblighi molto stringenti nei confronti degli Stati nucleari che, come abbiamo visto, erano individuati come gli unici soggetti cui imputare, da una parte l'obbligo di adottare misure concrete di disarmo, dall'altra condurre i negoziati sul disarmo nucleare.

La norma formulata dal Brasile era, invece, molto più breve e individuava solo l'obbligo di negoziare un trattato il più presto possibile per la cessazione della corsa agli armamenti e la conseguente riduzione ed eliminazione di ogni arsenale nucleare bellico in possesso degli Stati nucleari. La responsabilità per il raggiungimento di questo obiettivo era anche in questa proposta imputata solo agli Stati nucleari, rendendoli quindi le uniche Parti al Trattato ad essere vincolate all'obiettivo fissato già dal preambolo. A ben vedere, la norma proposta dal Brasile appare più chiara e forse più realistica. Infatti, non era presente il riferimento all'obbligo di raggiungere un trattato che vietasse gli esperimenti nucleari, obiettivo che era considerato irraggiungibile dato il delicato equilibrio politico

---

<sup>63</sup> Romanian Working Paper Submitted to the Eighteen Nation Disarmament committee: Amendments and Addition to the Draft Nonproliferation Treaty, ENDC/199, 19 October 1967.

<sup>64</sup> Brazilian Amendments to the Draft Nonproliferation Treaty, ENDC/201, 31 October 1967.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

internazionale dell'epoca. La norma proposta dal Brasile presentava, inoltre, un riferimento temporale riferito al raggiungimento dell'obiettivo di un trattato per il disarmo nucleare "at the earliest possible date", che sottolineava l'urgenza e la necessità di un nuovo strumento giuridico vincolante che ponesse fine al diritto di possedere armi nucleari. Seppur un limite temporale indefinito, questa formula avrebbe permesso, nelle intenzioni, di creare una situazione favorevole nella politica internazionale necessaria per l'avvio dei negoziati del trattato sul disarmo.

### **1. 5. La formulazione finale dell'art. VI**

I negoziati e le discussioni in seno alla Conferenza dello ENDC a seguito delle proposte messicana, romena e brasiliana avevano fatto emergere la consapevolezza di dover rendere più realisticamente "ragionevole" l'equilibrio fra Stati nucleari e non nucleari chiesto dall'Assemblea generale con la ris. 2028 (XX). Gli Stati nucleari e *in primis* Stati Uniti e Unione Sovietica pur accettando di inserire una norma sul disarmo all'interno del Trattato, la modificarono, cercando di trovare un bilanciamento fra le formulazioni proposte da Messico e Brasile.

Nel *joint revised draft* del Trattato presentato alla Conferenza ENDC il 18 gennaio 1968, operarono una redistribuzione della responsabilità dei negoziati per raggiungere un trattato sul disarmo nucleare fra tutti gli Stati Parte ed eliminarono l'obbligo di raggiungere un trattato per il divieto assoluto di condurre esperimenti nucleari. La posizione delle Potenze nucleari era quindi ferma nel riequilibrare gli obblighi posti dalla norma sul disarmo.

La formulazione dell'art. VI presentata dal *joint draft* statunitense e sovietico è la seguente:

"Each of the Parties to this Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures regarding cessation of the nuclear arms race and disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control".

Le difficoltà incontrate nella formulazione dell'art. VI tuttavia non sono state poche. Il Rappresentante sovietico, Roshchin, alla Conferenza dichiarò che per raggiungere il consenso sulla formula adottata nel *draft* del 1968 “we based ourselves on the premise that the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons is not an end in itself but merely a step towards the achievement of nuclear and general disarmament”<sup>66</sup>.

L'art. VI fu oggetto di ulteriori proposte di modifica suggerite nella sessione invernale dei negoziati del 1968. Fu infatti la Svezia<sup>67</sup> che tramite il suo rappresentante, Myrdal, propose di inserire quel riferimento temporale già avanzato dal Brasile nel 1967. La norma doveva contenere la locuzione “at an early date” che avrebbe conferito all'art. VI “more the sense of urgency which we all feel presses for further measures to halt the nuclear arms race”<sup>68</sup>.

La norma proposta ricalcava, quindi, un duplice obiettivo: da un lato, condurre in buona fede negoziati su misure di cessazione della corsa agli armamenti e il disarmo nucleare; dall'altro condurre i negoziati per un trattato sul disarmo generale e completo “under strict and effective international control”. Questo ultimo elemento rappresenta uno dei cardini della norma di cui si fornirà in seguito una più dettagliata analisi.

La Svezia, in riferimento alla proposta messicana del 1967, mise in evidenza che la norma come formulata nel *draft* del 1968 fosse meglio bilanciata. Inoltre, gli obblighi in capo agli Stati nucleari dovevano essere limitati se si voleva l'efficacia della norma<sup>69</sup>. In effetti, anche la stessa Unione Sovietica sottolineava che “an attempt to make more specific in article VI of the non-proliferation treaty obligations in regard to the solution of any particular disarmament questions could only create obstacles in the negotiations on the non-proliferation of nuclear weapons and make more difficult the achievement of an agreement on a non-proliferation treaty”<sup>70</sup>.

---

<sup>66</sup> Statement by the Soviet Representative (Roshchin) to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Draft Non-proliferation Treaty, ENDC/PV.357, 18 January 1968.

<sup>67</sup> Swedish Working Paper Submitted to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Suggestions in Regard to the Draft Nonproliferation Treaty, ENDC/215, 8 February 1968.

<sup>68</sup> Statement by the Swedish Representative (Myrdal) to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Nonproliferation of Nuclear Weapons, ENDC/PV.363, 8 February 1968, pp. 4-12.

<sup>69</sup> Statement by the Soviet Representative (Roshchin) to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Draft of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty, ENDC/PV.357, 18 January 1968.

<sup>70</sup> Statement by the Soviet Representative (Roshchin) to the Eighteen Nation Disarmament Committee: Draft of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty, ENDC/PV.361, 1 February 1968.

Solo l'11 marzo 1968 Stati Uniti e Unione Sovietica presentarono un *joint draft treaty* che aveva incorporato la proposta di modifica della Svezia. Il testo non fu formalmente accettato dalla Conferenza ENDC, ma fu comunque presentato con un rapporto dettagliato al I Comitato e all'Assemblea generale, così come richiesto dalla ris. 2346 (XXII) dell'Assemblea generale del 19 dicembre 1967. L'Assemblea generale adottava il Trattato il 12 giugno 1968 con la ris. 2373 (XXII) che al par. 4 richiamava la formulazione dell'art. VI della bozza finale del TNP per sollecitare sia la Conferenza ENDC che gli Stati nucleari a impegnarsi per raggiungere il disarmo nucleare.

Gli Stati nucleari, dal canto loro, su proposta di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica, presentavano insieme al rapporto una proposta di risoluzione al Consiglio di sicurezza<sup>71</sup>. La proposta, fondata sul preambolo<sup>72</sup> del TNP, richiama il divieto della minaccia o dell'uso della forza, in conformità con l'art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, per ribadire che l'uso di armi nucleari avrebbe rappresentato una violazione in tal senso. La risoluzione avrebbe dovuto, quindi, rispondere alla comune richiesta degli Stati partecipanti alla Conferenza ENDC “that appropriate measures be taken to safeguard their security in conjunction with their adherence to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” di cui Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito si facevano promotori.

La proposta, inoltre, prevedeva che il Consiglio di sicurezza avrebbe dovuto legittimare un intervento da parte dello stesso Consiglio e di tutti gli Stati nucleari, suoi Membri permanenti, per rispondere a qualsiasi minaccia o aggressione effettuata con armi nucleari. L'intervento si fonderebbe sul principio della legittima difesa individuale e collettiva, come sancito dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Inoltre, agli Stati non nucleari, ritenuti più vulnerabili in virtù della loro rinuncia a possedere tali armi grazie all'adesione al TNP, i cinque Stati nucleari Membri permanenti del Consiglio, avrebbero fornito la loro assistenza immediata in quanto vittime di una minaccia o di un'aggressione

---

<sup>71</sup> Letter dated 12 June 1968 from the Permanent Representative of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America addressed to the President of the Security Council.

<sup>72</sup> “[...] *Recalling* that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat of use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources”, Preamble of the *Treaty on the Non-proliferation of nuclear weapons*, London, Moscow, New York, 1 July 1968.



effettuata con armi nucleari. La proposta fu accolta dal Consiglio di sicurezza, che la incorporò nella ris. 255 del 19 giugno 1968.

Il TNP fu aperto alla firma il 1° luglio 1968 sotto gli auspici dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza. I negoziati furono lunghi e intermittenti, rispecchiando la tensione politica internazionale e il clima di sfiducia del periodo. D'altro canto, si può affermare che proprio il timore che entrambi i blocchi, occidentale e sovietico, avevano dell'utilizzo delle armi atomiche e della proliferazione anche a Stati che non rientrassero nelle loro sfere di influenza, favorì la conclusione del Trattato, quale compromesso fra le diverse posizioni in seno alla Conferenza. L'art. VI rappresentava, quindi, il frutto di tale compromesso, tra le ferme posizioni di alcuni Stati non allineati (Messico e Brasile) e quelle degli Stati nucleari, *in primis* i redattori del Trattato (Stati Uniti e Unione Sovietica).

#### **1. 6. “*Under strict and effective international control*”: il sistema di controllo e verifica nell'art. VI**

Il regime del disarmo nucleare si fonda, egualmente come lo stesso TNP su tre pilastri fondamentali. I pilastri dell'art. VI, come già analizzato, sono: l'impegno a perseguire negoziati in buona fede; un trattato sul disarmo generale e completo; un rigido ed effettivo controllo internazionale sull'attuazione degli obiettivi suindicati.

L'elemento del controllo effettivo è di fondamentale importanza all'interno di tutto il regime sia della non proliferazione che del disarmo nucleare. Gli obblighi giuridici creati dal TNP, i quali limitano la libertà degli Stati di dotarsi di energia nucleare per scopi militari, devono altresì prevedere un meccanismo finalizzato a verificare e controllare che tali obblighi vengano rispettati. La questione del controllo è infatti centrale in tal senso, al pari di tutti i trattati in materia di disarmo.

La tradizione negoziale russa, in questo senso, ha influenzato molto la struttura, da una parte del TNP in generale, dall'altra dell'art. VI. Nell'ambito dei negoziati che hanno portato all'inserimento dell'art. VI, la bozza sovietica del Trattato del 24 settembre 1965 riportava nel preambolo la necessità di inserire nel testo finale “an agreement on the complete prohibition and elimination of all types of nuclear weapons within the

framework of general and complete disarmament under strict international control”<sup>73</sup>. La questione di un controllo rigido ed effettivo era quindi stata presentata per la prima volta proprio dall’URSS, a differenza invece della bozza di Trattato che gli Stati Uniti avevano proposto un mese prima<sup>74</sup>. In linea con il proverbio russo “*doveryai no proveryai*”<sup>75</sup>, la questione del controllo e della verifica si inserisce nel regime della non proliferazione e viene fatta propria anche dai redattori dell’art. VI, i quali lo incorporano nella norma seppure non chiarendone i contorni rispetto alla sua applicabilità. Infatti, nell’art. VI, si rinviene che la formula “under strict and effective international control” si riferisce all’obiettivo di arrivare a “a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control”.

Fino agli anni ’60 la necessità del disarmo nucleare emerse nel più generale clima di preoccupazione per la pericolosità della proliferazione incontrollata delle armi nucleari. Non sorprende, quindi, che nell’art. VI si rinvienga come fine ultimo proprio un trattato in tal senso. Inoltre, data l’urgenza che l’obiettivo ricopriva, tale trattato fu legato anche all’imprescindibile esigenza di prevedere dei meccanismi di controllo e di verifica dell’adempimento dei suoi obblighi, rispettando quindi la visione sovietica del “*doveryai no proveryai*”.

La previsione di un sistema di controllo e verifica non fu però sollevata in quanto l’obiettivo ultimo del trattato sul disarmo generale e completo, nonché dell’art. VI nel suo insieme, presentano ancora oggi un’interpretazione difforme rispetto agli obiettivi

---

<sup>73</sup> *Soviet Draft Treaty of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, bozza del Trattato presentata all’Assemblea generale il 24 settembre 1965. General Assembly Official Records, 20th Session, Anns. (Vol. III) a.i. 106, Doc. A/5976, 24 September 1965. Sul punto si veda il paragrafo precedente.

<sup>74</sup> Effettivamente la bozza presentata dagli Stati Uniti alla Commissione sul Disarmo il 17 agosto 1965 risultava non solo molto più snella, ma non menzionava alcun tipo di “strict and effective international control”, se non il riferimento agli accordi di salvaguardia che ogni Stato non nucleare avrebbe dovuto negoziare con l’AIEA. Si veda *American Draft Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Disarmament Commission Official Records, Supplement for January-December 1965*, DC/227, Ann. 1, Sec-A (ENDC/152, 17 August 1965).

<sup>75</sup> Il proverbio russo “*doveryai no proveryai*” viene tradizionalmente riferito all’atteggiamento adottato dall’URSS nell’ambito dei negoziati che essa aveva avviato con gli Stati Uniti per la limitazione degli armamenti nucleari fin dagli anni ’60. Nel 1985, Ronald Reagan lo fece proprio traducendolo nella locuzione inglese “*trust but verify*” nell’ambito dei negoziati di Reykjavik nel 1986 con l’URSS sull’*Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty* (INF), concluso in seguito a Washington l’8 dicembre 1987, con il quale i due Stati si autolimitavano nella produzione di missili a media gittata, mettendo di fatto fine alla crisi degli euromissili. L’INF fu il primo risultato del cambio al vertice nell’URSS che vide salire al potere Mikhail Gorbachev e determinò una distensione nelle relazioni internazionali con gli Stati Uniti, portando in seguito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica stessa. L’INF è stato di recente denunciato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’autunno 2018, in quanto secondo l’amministrazione statunitense il trattato svantaggerebbe proprio gli Stati Uniti rispetto alla Cina, la quale non è parte dell’accordo e non ha alcuna restrizione nella produzione di missili a media gittata.

dichiarati dai redattori della norma. Gli Stati parti al TNP, infatti, in quanto i veri “padroni” del Trattato, nell’ambito delle Conferenze quinquennali di riesame hanno più volte presentato interpretazioni contrapposte sulla portata degli obblighi previsti dall’art. VI. Alcuni Stati nucleari, tra cui in prima linea Stati Uniti e URSS, hanno evidenziato come gli accordi bilaterali di non proliferazione da essi conclusi rappresentino l’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. VI di condurre in buona fede i negoziati per il disarmo nucleare. Di contro, gli Stati non nucleari hanno messo in luce che l’obiettivo ultimo dell’art. VI è ben lungi dall’essere raggiunto.<sup>76</sup>

Si può creare a questo punto un parallelismo con il sistema di controllo e di verifica previsto invece dal TNP e valutare se quest’ultimo possa presentare elementi utili per essere egualmente applicato al controllo dell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. VI.

#### *1. 6. 1. Il sistema di verifica nel TNP: dagli accordi di salvaguardia ai protocolli addizionali*

Il TNP non prevede un meccanismo interno di monitoraggio. Infatti, secondo l’art. III “Each non-nuclear-weapon State Party undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with [...] the Agency’s safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty”. Il Trattato prevede, quindi, l’obbligo per gli Stati non nucleari di negoziare separatamente un accordo di salvaguardia *ad hoc* al fine di rispettare gli obblighi assunti con l’adesione al TNP. La fase di controllo, che è la più importante e delicata viene, quindi, affidata all’AIEA.<sup>77</sup>

L’Agenzia era stata fondata qualche anno prima dell’adozione del TNP, nel 1957 in seguito alle crescenti preoccupazioni per il diffondersi della tecnologia nucleare. Il sistema di salvaguardia inizialmente concepito aveva l’obiettivo di monitorare che l’energia nucleare fosse utilizzata dagli Stati solo con scopi pacifici. Il sistema di salvaguardia è ancora oggi uno dei fondamenti dell’Agenzia, in quanto è lo strumento

---

<sup>76</sup> Sul punto si veda *infra*.

<sup>77</sup> Sul punto si veda S. SUR, *The Compliance Procedures within Nuclear Non-Proliferation*, in S. MARCHISIO (a cura di), *La crisi del disarmo nel diritto internazionale*, Napoli, 2009, pp. 197-222.

diretto con cui essa può legittimamente eseguire le dovute verifiche in quegli Stati che ne abbiano sottoscritto un apposito accordo.

Con l'entrata in vigore del TNP nel 1970, il sistema di salvaguardia previsto dallo Statuto dell'AIEA si perfeziona. Infatti, oltre alle visite periodiche *in loco* per la verifica della produzione dichiarata di materiale nucleare per scopi civili, con i nuovi accordi di salvaguardia sono previste anche delle obbligatorie dichiarazioni unilaterali da parte degli Stati non nucleari sulla effettiva disponibilità di materiale fissile<sup>78</sup> in proprio possesso.

L'AIEA opera nel rispetto delle previsioni contenute nel suo Statuto<sup>79</sup>, in cui all'art. XII sono disciplinate le salvaguardie azionabili dall'Agenzia congiuntamente alla disciplina del contenuto degli accordi di salvaguardia fra l'Agenzia e gli Stati parti al TNP<sup>80</sup>. Il sistema delle salvaguardie ha contribuito in maniera determinante nel limitare la proliferazione incontrollata del nucleare, seppure esso preveda controlli periodici programmati di comune accordo con il Paese in questione. Sulla base di tale limitazione, all'inizio degli anni '90 i programmi nucleari avviati dall'Iraq hanno messo in luce l'esigenza di prevedere un ulteriore strumento per un controllo più stringente da parte dell'Agenzia. Infatti, l'Iraq, che in quanto Parte al TNP aveva sottoscritto un accordo di salvaguardia con l'AIEA ai sensi dell'art. III del Trattato, aveva violato il divieto di condurre programmi nucleari per scopi militari. Gli ispettori dell'Agenzia, che fecero un sopralluogo concordato appena un anno prima, nel 1991, non rilevarono tali programmi. La preoccupazione crebbe anche in conseguenza della scoperta da parte degli ispettori dell'AIEA nel 1992 quando la Corea del Nord aveva nascosto il trasferimento di plutonio dai suoi programmi nucleari per scopi civili a dei nuovi programmi per scopi militari. La facilità, quindi, con cui sia l'Iraq che la Corea del Nord avevano avviato attività nucleari

---

<sup>78</sup> Il materiale fissile è in grado di sviluppare una reazione a catena causando la fissione nucleare. La produzione di tale materiale non è ancora vietata dal diritto internazionale. Già prima dell'avvio dei negoziati del TNP, negli anni '60, sia dal fronte statunitense che da quello sovietico, era stata avanzata la proposta di vietare la produzione di tale materiale per scongiurare la proliferazione incontrollata delle armi nucleari. Durante i negoziati del TNP, la proposta congiunta di USA e URSS ha trovato il favore della ENDC: il Trattato, infatti, contiene nel Preambolo un esplicito riferimento alla produzione di materiale fissile per scongiurare le clausole di salvaguardia azionabili dall'AIEA; inoltre, l'art. III prevede al par. 1 che le misure di salvaguardia debbano essere azionate anche per la ricerca del materiale fissile nelle attività nucleari con scopi pacifici da parte di uno Stato (o in territorio sottoposto alla sua giurisdizione); il par. 2 pone invece l'obbligo per tutti gli Stati parti di non fornire materiale fissile agli Stati che non ne siano in possesso. Il TNP pone quindi solo un divieto di trasferimento del materiale, ma la produzione non è ancora vietata nel regime giuridico del disarmo nucleare.

<sup>79</sup> Lo Statuto dell'AIEA fu adottato il 23 ottobre 1956 dalla Conferenza degli Stati sullo Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, convocata dall'Assemblea generale.

<sup>80</sup> "The Structure and the Content of Agreements between the Agency and in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons", INFCIRC/153 (Corrected), Vienna, 1 June 1972.

per scopi militari aveva messo in luce l'inadeguatezza del sistema delle salvaguardie e l'esigenza di ripensare un sistema di controllo più efficace.

In tale contesto è quindi nato il sistema dei protocolli addizionali a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri dell'Agenzia che nel maggio 1997 ha approvato il Modello di Protocollo addizionale da utilizzare quale testo *standard* per la conclusione di tali protocolli fra l'Agenzia e i vari Stati sottoscrittori<sup>81</sup>. Il modello di protocollo addizionale da una parte prevede delle regole fisse e costanti per tutti gli Stati, dall'altra parte esso viene "cucito" su misura per lo Stato sottoscrittore. Le regole *standard* fisse per tutti gli Stati prevedono: *a)* che lo Stato acconsenta a sottoporsi a un meccanismo di controllo più incisivo, basato sia su ispezioni di *routine* che su ispezioni non programmate (il preavviso può essere al massimo di due ore); *b)* l'accesso ai siti deve essere assoluto, gli ispettori dell'Agenzia possono accedere sia a quei siti in cui sono condotte attività nucleari dichiarate, ma anche in siti con attività nucleari non dichiarate (le quali possono essere di conseguenza più pericolose); *c)* gli ispettori possono controllare qualsiasi fase dell'intero ciclo nucleare (inclusi i rifiuti nucleari); *d)* gli Stati devono acconsentire a fornire informazioni dettagliate *in toto* su tutte le attività nucleari condotte. Il controllo prevede, inoltre, lo studio approfondito del territorio e dell'ambiente circostante per verificare eventuali conseguenze all'ambiente. Inoltre, il sistema di scambio di informazioni viene basato su un uso internazionale delle stesse a cui l'Agenzia può accedere anche tramite sistemi satellitari e altre forme di telecomunicazioni più avanzate. Ulteriore controllo viene poi effettuato sulla produzione e lo scambio tra gli Stati di tecnologie *sensitive nuclear-related*.

Il pacchetto di strumenti di controllo è divenuto quindi più stringente con i Protocolli addizionali. Il limite di questo strumento di controllo è il carattere volontaristico, il quale emerge in contrasto con l'obbligo per tutti gli Stati non nucleari parti al TNP di sottoporsi agli accordi di salvaguardia. In tal senso, infatti, emerge anche la particolarità degli Stati nucleari parti al TNP insieme all'India i quali hanno sottoscritto dei Protocolli addizionali con l'AIEA non conformi al modello proposto dall'Agenzia. Un primo esempio sono gli Stati Uniti, i quali hanno sottoscritto un Protocollo addizionale *sui generis*. In qualità di Stato nucleare parte al TNP, gli USA non sono obbligati a sottoscrivere alcun accordo di salvaguardia con l'AIEA, ma hanno comunque voluto

---

<sup>81</sup> "Model Additional Protocol to the Agreement(s) between State(s) and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards", INFCIRC/540 (Corrected), Vienna, May 1997.

concludere il Protocollo addizionale il quale è molto simile al modello *standard*, ma con un campo di applicazione limitato al settore civile del nucleare e da cui sono escluse le dirette attività legate alla sicurezza nazionale. Il suo scopo è inoltre diverso. Infatti, con il Protocollo gli USA forniscono all'AIEA il supporto tecnologico e logistico necessario per sviluppare tecnologie all'avanguardia necessarie per assicurare un controllo effettivo ed efficiente, in particolar modo per individuare da remoto le attività nucleari non dichiarate dagli Stati non nucleari.<sup>82</sup>

Anche Francia e Regno Unito hanno sottoscritto un protocollo aggiuntivo il cui contenuto è molto simile fra loro e prevede, egualmente a quello concluso dagli Stati Uniti, assistenza nell'individuazione nelle attività nucleari non dichiarate. Russia e Cina hanno concluso dei protocolli addizionali sostanzialmente identici, i quali non permettono all'AIEA di inviare i propri ispettori sul loro territorio, ma si impegnano a fornire informazioni circa il commercio di materiale nucleare sensibile fra gli Stati non nucleari. Un caso a sé è il Protocollo addizionale concluso dall'India con l'Agenzia. L'India, in quanto Stato non parte al TNP, non ha l'obbligo di sottoscrivere un accordo di salvaguardia, ma ha voluto comunque concludere il Protocollo, limitando però l'accesso ai controlli dell'AIEA solo ad alcuni determinati siti, permettendo altresì lo scambio di informazioni.

Il sistema dei protocolli addizionali annovera, a febbraio 2019, 134 Stati che hanno già concluso un Protocollo addizionale, a cui si aggiunge la Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM). Questo sistema contribuisce in maniera sostanziale alla definizione di un quadro più completo delle attività nucleari condotte su scala mondiale. Inoltre, esso permette soprattutto una preziosa cooperazione fra tutti gli Stati sottoscrittori in materia di scambio di informazioni circa le attività nucleari nascoste che costituiscono una grave minaccia per la stabilità internazionale. Seppur il sistema sia su base volontaristica, questa limitazione può in qualche modo essere letta anche come il suo punto di forza, in quanto gli Stati possono essere invogliati a far parte del sistema secondo un effetto domino, mossi anche dalla volontà di usufruire dei vantaggi che da tale sistema derivano, piuttosto che esserne esclusi. In questo senso, alcuni autori hanno auspicato

---

<sup>82</sup> U.S.-IAEA *Additional Protocol*, INFCIRC/288.1, 6 January 2009.

all'universalizzazione dei protocolli addizionali, considerando la nascita di tale sistema come un punto di svolta nel regime di controllo della proliferazione nucleare<sup>83</sup>.

Il sistema di controllo congiunto fra accordi di salvaguardia e Protocolli addizionali può rappresentare una solida base anche per l'attuazione degli obblighi previsti dall'art. VI del TNP. Infatti, se da un lato questo sistema è diretto a frenare la proliferazione incontrollata del nucleare per scopi militari, dall'altra rappresenta un fattore di stimolo per attuare il disarmo nucleare in cui controllo e verifica costituiscono una componente fondamentale.

In ultima analisi, si può affermare che il sistema di controllo del TNP sia maturo a tal punto da poter rappresentare un solido modello da utilizzare anche per l'attuazione dell'art. VI, i cui contorni sono invece meno definiti e aperti a diverse interpretazioni. Infatti, se da un lato l'obiettivo del disarmo nucleare posto dall'art. VI soffre nel trovare una piena e concreta attuazione, elaborare un efficiente e severo sistema di controllo internazionale può rinforzare il regime del disarmo nucleare in termini di *compliance* e trasparenza da parte degli Stati parti al TNP. Ulteriori elementi emergono anche dal sistema di controllo previsto dal Trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, in comparazione con l'art. VI del TNP, la quale viene analizzata nel cap. III.

### **1. 7. L'interpretazione dell'art. VI del TNP**

L'analisi giuridica dell'art. VI del TNP deve essere completata con l'interpretazione di tale norma. Per un'interpretazione esaustiva, si ritiene utile applicare le regole proposte dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Bisogna ricordare, innanzitutto, che “quando si parla di interpretazione dei trattati, [...] gli Stati contraenti sono *padroni* dei trattati da essi conclusi e che spetta in primo luogo ad essi interpretarli secondo il brocardo *Eius est interpretari cuius est condere*”<sup>84</sup>. L'interpretazione è considerata un'espressione, infatti, della stessa sovranità statale e in questo senso è anzitutto considerata “un'interpretazione politica che risponde a criteri non necessariamente giuridici”<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> S. DROBYSZ, A. PERSBO, *Strengthening the IAEA Verification Capabilities*, in I. CARACCILO, M. PEDRAZZI, T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN (eds.), *Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime*, The Hague, 2016, p. 133.

<sup>84</sup> S. MARCHISIO, *Corso*, *op. cit.*, p. 123.

<sup>85</sup> *Ibidem*.

L'interpretazione dell'art. VI qui presentata tiene conto in primo luogo dei criteri giuridici da applicare, individuati nella regola interpretativa proposta dalla CONvenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. In secondo luogo, vengono presentate le principali interpretazioni emerse in dottrina, che, per alcuni versi, hanno seguito le posizioni degli Stati<sup>86</sup>. In ultimo vengono poi illustrate le interpretazioni proposte dagli Stati (principalmente ricavabili dalle loro dichiarazioni rese nell'ambito delle Conferenze quinquennali di revisione del TNP).

È bene ora vedere come le interpretazioni in dottrina si siano rapportate alla regola interpretativa della Convenzione di Vienna che, a parere di chi scrive, è la più adatta per interpretare l'art. VI utilizzando i parametri giuridici obiettivi necessari per cogliere il significato più genuino della norma.

La Convenzione di Vienna agli art. 31-33 propone la regola interpretativa che generalmente viene utilizzata per tutti i trattati<sup>87</sup>. Per interpretazione di un trattato si intende generalmente e comunemente l'attività "designed to clarify the text of a written manifestation of law and to recognize its sense with a view to its application to the realities of daily life and practice"<sup>88</sup> estendendosi quindi sia agli aspetti giuridici che a quelli più pragmatici, e, come eminentemente evidenziato da Sur "est toujours une activité préalable à l'application du droit"<sup>89</sup>.

Il punto di partenza è la regola generale di interpretazione di cui all'art. 31, secondo cui "Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo". La norma è breve "but it does require further elaboration [and] it may therefore be useful to look more closely at some of the key elements in the formula"<sup>90</sup>.

---

<sup>86</sup> Il filone statunitense si è diviso fra l'interpretazione resa da una parte da Ford, dall'altra da Joyner. Il filone sovietico/russo è invece più omogeneo, con una letteratura che segue principalmente i modelli di Tunkin.

<sup>87</sup> La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa il 23 maggio 1969, rappresenta il *trattato dei trattati*, "diretto a codificare il diritto consuetudinario in materia di formazione, validità ed estinzione dei trattati" (S. MARCHISIO, *Corso, op. cit.*, p. 87). La storia della Convenzione risale al 1949, quando la Commissione di diritto internazionale preparò una lista di priorità a proposito delle materie da codificare, in capo alla quale emergeva il diritto dei trattati. I lavori iniziarono nel 1961 con il rapporto di Sir Humphrey Waldock grazie al quale emerse l'idea di creare una convenzione in tal senso. La scelta di creare un trattato era dettata dalla profonda trasformazione che il mondo aveva subito negli anni '60 con la decolonizzazione. Infatti, gli Stati di nuova formazione avevano avanzato l'esigenza di ridiscutere i contenuti del diritto internazionale consuetudinario di cui erano stati "padroni" di fatto le sole potenze occidentali. Lo strumento più idoneo fu quindi la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto, in conformità all'art. 13 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite.

<sup>88</sup> M. BOS, *Theory and Practice of Treaty Interpretation*, in *Netherlands International Law Review*, 1980, Vol. 27 (1), pp. 3-38.

<sup>89</sup> S. SUR, *L'interprétation en droit international public*, Paris, 1974, p. 193.

<sup>90</sup> I. SINCLAIR, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*<sup>2</sup>, Manchester, 1984, p. 119.



L'interpretazione in buona fede inserita nell'art. VI, seguendo l'art. 31 "flows directly from the rule of *pacta sunt servanda*"<sup>91</sup> come stabilito dall'art. 26 della stessa Convenzione. Al contempo "la bonne foi ne saurait se confondre avec le principe *pacta sunt servanda* [et] le deux notions entretiennent de liens qui leur sont communs, mais elles ne sauraient coïncider [c]'est ainsi que la règle de bonne foi précède la règle *pacta* en ce sens qu'elle s'impose en dehors de tout lien conventionnel et qu'elle préexiste à la conclusion de tout accord international"<sup>92</sup>. Inoltre, interpretare un trattato in buona fede è necessario in quanto "si le traité doit être exécuté de bonne foi, il doit nécessairement être interprété de bonne foi"<sup>93</sup>. In questo senso, se il principio della buona fede permea interamente l'art. VI, anche il TNP nella sua interezza deve essere interpretato alla stessa maniera per far sì che ogni sua singola disposizione venga attuata fedelmente al suo contenuto. L'art. VI, come visto, si presenta strutturato in un obbligo giuridico declinato in tre obiettivi, in cui il principio della buona fede ha avuto un inserimento esplicito nella norma.

L'art. VI del TNP, quale terzo pilastro del Trattato, è caratterizzato, come già detto, da una formulazione breve. Gli Stati, infatti, negoziarono a lungo prima di raggiungerne la formulazione definitiva. La norma è caratterizzata da un unico periodo che racchiude in sé l'obbligo giuridico in capo a tutti gli Stati parti al TNP di perseguire in buona fede negoziati per la realizzazione di tre obiettivi: 1) le misure effettive di cessazione della corsa agli armamenti nucleari; 2) il disarmo nucleare; 3) un trattato per un disarmo nucleare generale e completo sotto stretto ed effettivo controllo internazionale. L'obbligo di perseguire i negoziati si presenta quindi declinato in un triplice obiettivo.

Da una prima lettura della norma, l'obbligo di negoziare in buona fede assume un duplice carattere: da un lato lo si può considerare come un obbligo di risultato, la cui realizzazione è demandata agli Stati parti al TNP; dall'altra parte si pone come un obbligo di condotta individuato nel rispetto del principio della buona fede e finalizzato alla realizzazione dei tre obiettivi previsti dalla norma<sup>94</sup>

Già dalla prima enunciazione, proposta dalla delegazione messicana, l'esplicito riferimento al rispetto del principio della buona fede aveva il preciso obiettivo di rinsaldare

---

<sup>91</sup> Yearbook of the International Law Commission, 1966-II, p. 221.

<sup>92</sup> E. ZOLLER, *La bonne foi en droit international public*, Paris, 1977, pp. 47-48.

<sup>93</sup> M. K. YASSEN, *L'interprétation des traités d'après de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye*, 1976 (III), p. 20.

<sup>94</sup> Per una disamina più dettagliata del principio della buona fede si rimanda al secondo capitolo della presente elaborato. Inoltre, sul punto si veda A. MARCHESI, *Obblighi di condotta e obblighi di risultato: contributo allo studio degli obblighi internazionali*, Milano, 2003.

l'impegno degli Stati nucleari in virtù del rilievo che il disarmo nucleare avrebbe assunto come terzo pilastro del TNP. Il principio della buona fede, anche nella formulazione definitiva dell'art. VI, presenta una duplice applicazione: da una parte, la sua interpretazione deve seguire tale principio fondamentale del diritto internazionale; dall'altra parte, anche l'obbligo di perseguire i negoziati deve essere adempiuto in buona fede.

Per un'interpretazione più comprensiva, occorre partire dagli elementi costitutivi dell'art. VI e individuare come il principio della buona fede debba essere applicato all'interpretazione della norma.

#### *1. 7. 1. Il principio della buona fede nell'art. VI del TNP*

Il principio della buona fede, in base alla regola generale di interpretazione prevista dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, si applica all'interpretazione dell'art. VI del TNP permettendo di far emergere la norma come una parte essenziale nel contesto dell'oggetto e dello scopo del Trattato. Inoltre, la buona fede “applies to the whole process of interpreting a treaty rather than solely to the meaning of particular words or phrases within it”<sup>95</sup>. Poiché la buona fede è un elemento fondamentale della regola generale di interpretazione prevista dalla Convenzione di Vienna, l'utilizzo di tale regola come metodo oggettivo di interpretazione appare sicuramente il più adatto, in quanto permette di leggere la norma in maniera organica nel contesto dell'intero TNP, rendendo ancor più chiaro il rapporto di interdipendenza con gli altri due pilastri del trattato, la non proliferazione nucleare e l'uso pacifico dell'energia nucleare. Alcuni autori hanno messo in rilievo che, sebbene il testo del TNP sembri dare maggiore attenzione agli altri due pilastri<sup>96</sup>, all'art. VI si possa applicare “a constitutional approach to [its] interpretation, which has regard to subsequent practice of the parties as well as the purposes of the treaty rather than just the text”<sup>97</sup>.

Sebbene in occasione dei negoziati del TNP la proposta della delegazione messicana fosse quella di prevedere solo in capo agli Stati nucleari l'obbligo di negoziare

---

<sup>95</sup> R. GARDINER, *Treaty Interpretation*<sup>2</sup>, Oxford, 2015, p. 148.

<sup>96</sup> D. H. JOYNER, *Interpreting the Non-Proliferation Treaty*, Oxford, 2011, p. 73.

<sup>97</sup> N. WHITE, *Interpretation of Non-Proliferation Treaties*, in D. H. JOYNER, M. ROSCINI, *Non-Proliferation Law as a Special Regime*, Cambridge, 2012, p. 113.

in buona fede, fino ad allora non vi era alcun riferimento al principio della buona fede. L'obiettivo della delegazione messicana era infatti di vincolare gli Stati nucleari all'obbligo del disarmo nucleare, facendo leva quindi a un principio fondamentale del diritto internazionale. A tal proposito, pur contenendo al par. 8 “the intention to achieve at the earliest possible date the cessation of nuclear arms race and to undertake measures in the direction of nuclear disarmament”, il preambolo del TNP non fa riferimento ai principi che gli Stati dovrebbero seguire per dare attuazione al Trattato.

Alcuni autori hanno interpretato l'assenza del principio della buona fede, sia nel preambolo che nelle prime bozze del Trattato, come l'intenzione implicita di Stati Uniti e URSS di rispettare tutti i principi generali del diritto internazionale nel loro complesso e quali fonti del diritto internazionale, come previsto dall'art. 38 par. 1 lett. c dello Statuto della Corte internazionale di giustizia. In special modo, il principio *pacta sunt servanda* da cui la buona fede discende sarebbe stato sufficiente per garantire la *compliance* al TNP<sup>98</sup>. Secondo tale interpretazione non era quindi necessario inserire esplicitamente il principio della buona fede nell'art. VI, poiché si assume che tutti gli Stati che stipulano un trattato, quale che sia la sua natura, si impegnano ad attuarlo in buona fede e a rispettare gli obblighi da esso imposti. Tale interpretazione non tiene in debito conto le vicende negoziali che hanno portato all'introduzione dell'art. VI nel testo definitivo del TNP, generalmente ritenuto il frutto del compromesso delle volontà divergenti fra Stati nucleari e non nucleari. Se, infatti, una norma sul disarmo nucleare è di fatto presente all'interno di un trattato che nasceva con lo scopo principale di frenare la corsa agli armamenti nucleari, il riferimento esplicito al principio della buona fede rappresentava il solo modo che gli Stati non nucleari avevano per garantire il rispetto da parte degli Stati nucleari di un obbligo giuridico di portata universale e le cui misure di attuazione sono tutt'altro che immediate.

D'altronde, il disarmo nucleare era avvertito come un'esigenza fondamentale all'interno della comunità internazionale, più volte richiamato dall'Assemblea generale nel quadro del divieto della minaccia e dell'uso della forza sancito nell'art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite e divenuto presto norma inderogabile del diritto internazionale. In tal senso, il divieto della minaccia e dell'uso della forza è strettamente correlato all'obiettivo del disarmo generale e completo previsto dall'art. VI, in quanto anche la sola minaccia

---

<sup>98</sup> C. A. FORD, *Debating disarmament: interpreting Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, in *Non-Proliferation Review*, vol. 14, n. 3, Monterey, 2007, pp. 401-428.

dell'uso delle armi nucleari può essere ritenuta una violazione dell'art. 2 par. 4 della Carta ONU.

In questo contesto, gran parte della dottrina di ispirazione socialista si è espressa nel supportare l'idea che il principio del disarmo generale e completo sia oramai riconosciuto quale valore fondamentale per la comunità internazionale, nonché parte del diritto internazionale generale<sup>99</sup>.

Le posizioni in dottrina hanno risentito fortemente del clima di tensione internazionale che caratterizzava il periodo della Guerra fredda. A tal proposito, gli Stati del fronte occidentale, facenti capo alla NATO, hanno da sempre sostenuto l'approccio *step-by-step* giustificando di fatto gli scarsi risultati ottenuti sia nell'ambito delle Conferenze quinquennali di riesame del TNP che in sede di Conferenza sul disarmo. In questo contesto, si inserisce infatti tutto il filone dottrinario degli ultimi anni guidato da Ford<sup>100</sup>. Diversamente da quanto proposto da Ford, si ritiene che il principio della buona fede “is an accepted principle of international law that shed light on the Article's correct interpretation”<sup>101</sup>.

Applicare il principio della buona fede all'interpretazione dell'art. VI assume quindi una rilevanza fondamentale, in quanto permette di rigettare un'interpretazione letterale dei termini eventualmente utilizzata per favorire ingiustamente una delle Parti coinvolte<sup>102</sup>. Inoltre, il principio della buona fede contribuisce a rinsaldare il principio di legalità largamente condiviso nella comunità internazionale promuovendo di fatto stabilità e progresso per tutto il genere umano<sup>103</sup>. D'accordo con Kotzur, il principio della buona fede “[t]hus conceived, [...] formed an obligation of any nation to take into account the reasonable expectations of all other members of the international community”, e ancora

---

<sup>99</sup> Sul punto si veda: S. STEFANOVA, *Some of the legal aspects of the problem of disarmament*, Sofia, 1961; G. TUNKIN, *Theory in international law*, Harvard, 1974; M. RADOJKOVIC, *Les armes nucléaires et le droit international*, in Year book of World Affairs, vol. XVI, 1962; I. P. BLISHCHENKO, *The use of force in international relations and the role of prohibition of certain weapons*, in A. CASSESE, *Current problems of international law*, Milano, 1975, pp. 157-178.

<sup>100</sup> C. A. FORD, *op. cit.* Anche Knopf si esprime in tal senso, negando quindi che la buona fede fosse necessaria per una norma sul disarmo nel TNP. Si veda J. W. KNOPF, *Nuclear Disarmament and Nonproliferation: Examining the Linkage Argument*, in *International Security*, Boston, 2012, Vol. 7, No. 3, pp. 92-132.

<sup>101</sup> I. BROWNLIE, *Principles of Public International Law*<sup>7</sup>, Oxford, 2008, p. 19.

<sup>102</sup> Sul punto si veda A. D'AMATO, *Good faith*, in R. BERNHARDT (eds.), *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam, London, New York, Tokyo, 1992, pp. 599-601.

<sup>103</sup> R. KOLB, *La bonne foi en droit international public: Contribution à l'étude des principes généraux du droit*, Paris, 2000, p. 86-92.

“by its very nature [...], it combines moral standards such as trust, honesty, conscientiousness, and loyalty with strict or at least more precise legal contents”<sup>104</sup>.

### 1. 7. 2. *Il senso ordinario della norma*

La regola interpretativa della Convenzione di Vienna permette di rinvenire nell’art. VI del TNP un ulteriore elemento utile a chiarire il significato della norma. Secondo l’art. 31 par. 1 una norma deve essere interpretata in buona fede secondo il *senso ordinario* da attribuire al testo del trattato. Considerando che il disarmo nucleare, di cui l’art. VI rappresenta l’architrave giuridico, si inserisce come uno degli scopi del TNP insieme alla non proliferazione e all’uso pacifico del nucleare, attribuire il senso ordinario al testo di un trattato, in relazione al suo oggetto e al suo scopo, significa principalmente interpretare i termini dello stesso trattato in buona fede facendo sì che “an interpretation of a term should be preferred [if it] gives it some meaning and role rather than one which does not” affinché “[it] fulfills the aims of the treaty”<sup>105</sup>.

Se si considera quindi che la norma nasce dall’incontro delle volontà degli Stati contraenti, “it seems quite natural that the terms to which the meaning is to be given refer to what has been written down by the parties, *ie* the words and phrases used in the treaty, rather than the bargain struck by the parties”<sup>106</sup>.

Il punto di partenza per l’interpretazione è sicuramente l’analisi linguistica e grammaticale del testo del trattato, guardando al senso ordinario, ovvero il significato che appare “regular, normal or customary”<sup>107</sup>. Anche la Corte internazionale di giustizia ha sottolineato che “[i]nterpretation must be based above all upon the text of the treaty”<sup>108</sup>. Nell’interpretazione dell’art. VI, l’utilizzo della regola generale, come visto, riporta al senso ordinario da attribuire ai termini del trattato, come previsto dall’art. 31.1 della Convenzione di Vienna. Per senso ordinario, tuttavia, non si intende “a pure grammatical analysis” ma al contrario “[t]he true meaning of a text [...] taking into account all the

---

<sup>104</sup> M. KOTZUR, *Good Faith (Bona fide)*, in R. WOLFRUM (eds.), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam, London, New York, Tokyo, 2009.

<sup>105</sup> R. GARDINER, *op. cit.*, p. 148.

<sup>106</sup> O. DÖRR, K. SCHMALENBACH, *Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*, 2<sup>nd</sup>, Berlin, 2018, p. 21.

<sup>107</sup> R. GARDINER, *op. cit.*, p. 164.

<sup>108</sup> ICJ, *Reports 1994*, p. 20, *Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/ Chad)*; ICJ, *Reports 2004*, p. 318, *Legality of the Use of Force (Serbia and Montenegro v Belgium – Preliminary Objections)*.

consequences which normally and reasonably flow from the text”<sup>109</sup>. Il senso ordinario utilizzato nell’interpretazione di un trattato può presentare tuttavia numerose sfumature che non devono essere sottovalutate, ma la tempo stesso non devono far deviare dalla regola interpretativa della Convenzione. In tal senso, infatti, la CIG ha ribadito la validità dell’art. 31.1 in quanto espressione del diritto consuetudinario in diverse sentenze<sup>110</sup>.

Generalmente si riconosce come valido “that particular ordinary meaning [which is] the common intention of the parties”<sup>111</sup>. Di converso, come espresso dalla stessa Commissione del diritto internazionale (CDI), che ha redatto il testo della Convenzione di Vienna, “the starting point of interpretation is the elucidation of the meaning of the text, not investigation *ab initio* into the intentions of the parties”<sup>112</sup>. In tal senso si esprime anche Conforti affermando che “[o]ggi vi è la tendenza ad abbandonare il c.d. metodo subbiettivistico [...] in base al quale si renderebbe sempre necessaria la ricerca della volontà effettiva delle parti come contrapposta alla volontà dichiarata”<sup>113</sup>. Inoltre, il significato che deve essere considerato ai fini interpretativi della norma, continua Conforti, “è il senso che è fatto palese dal suo testo, che risulti dai rapporti di connessione logica intercorrenti tra le varie parti del testo, che si armonizza con l’oggetto e la funzione dell’atto quali dal testo sono desumibili”<sup>114</sup>.

Per l’interpretazione dell’art. VI, in particolare, stabilire se si sia raggiunta una comune intenzione degli Stati è piuttosto difficile, come si è visto. Si potrebbe quasi affermare che la sua formulazione abbia prodotto non un unico senso ordinario della norma. Ne sono testimonianza, a tal proposito, le diverse posizioni degli Stati nucleari e gli Stati non nucleari nel loro approccio alle misure di disarmo, peraltro manifestate già nell’ambito dei negoziati del TNP.

---

<sup>109</sup> I. SINCLAIR, *Ibidem*, p. 121.

<sup>110</sup> La giurisprudenza della CIG nella quale la Corte ha ribadito il carattere consuetudinario della regola interpretativa dell’art. 31.1 annovera numerosi casi. Tra i principali si ritiene opportuno citare il caso *Oil Platforms* (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ, *Reports 1996*, p. 803, nonché la più recente giurisprudenza sull’argomento: *Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)*, ICJ *Reports 2017*, p. 3; *Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 Nautical Miles from the Nicaraguan Coast* (Nicaragua v. Colombia), ICJ *Reports 2016*, p. 100; *Alleged Violation of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea* (Nicaragua v. Colombia), ICJ *Reports 2016*, p. 3; *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Croatia v. Serbia), ICJ *Reports 2015*, p. 3; *Maritime Dispute* (Peru v. Chile), ICJ *Reports 2014*, p. 3; *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Georgia v. Russia Federations), ICJ *Reports 2011*, p. 70.

<sup>111</sup> M. E. VILLIGER, *op. cit.*, p. 109.

<sup>112</sup> *Yearbook of the International Law Commission, Ibidem*, p. 220.

<sup>113</sup> R. CONFORTI, *Diritto internazionale*<sup>9</sup>, Napoli, 2013.

<sup>114</sup> *Ibidem*.

In questo senso, l'interpretazione dell'art. VI deve essere letta nel suo significato ordinario, il quale prevede che sussista un obbligo in capo a tutti gli Stati parti di negoziare in buona fede tre specifici obiettivi. La particolarità della norma è il fatto di rappresentare uno dei tre pilastri del Trattato, e quindi uno dei tre scopi che il TNP persegue. In tal senso, quindi, l'interpretazione dell'art. VI non può prescindere dal Trattato nella sua interezza e ne deve, invece, promuovere la sua attuazione in maniera organica. Tale tesi sembra essere confermata anche da Joyner, che evidenzia l'importanza del "principle of the juridical equality of the three pillars of the NPT" facendo emergere che la prassi degli Stati nucleari Parti al TNP abbia invece condotto a una "undue marginalization [...] of the disarmament pillar"<sup>115</sup>. Analizzando infatti la pratica degli Stati Parti al TNP<sup>116</sup> fino ai giorni nostri, emerge chiaramente come l'obiettivo del disarmo nucleare sia rimasto l'unico a essere incompiuto, e, come evidenzia Joyner, ciò è dovuto a una "[d]isproportionate prioritization of the non-proliferation pillar of the NPT at the expense of the disarmament pillar"<sup>117</sup>. Il disarmo nucleare è stato relegato, quindi, in secondo piano sia come obiettivo da adempiere tramite misure effettive, come previsto dallo stesso art. VI, sia come interventi di natura normativa, con la promozione di un trattato sul disarmo nucleare generale e completo. Alla luce di tale situazione, gran parte della dottrina ha voluto porre l'accento sulla corretta interpretazione della norma, che se da un lato deve essere inserita quale parte integrante dello scopo e dell'oggetto del TNP, dall'altra presenta una struttura tripartita in tre obiettivi di disarmo nucleare ben precisi.

In relazione al senso ordinario da attribuire a un trattato, ancora una volta, si può collegare la regola interpretativa dell'art. 31 della Convenzione di Vienna con l'art. VI del TNP. In via preliminare, occorre precisare che "the role of ordinary meaning of the terms of a treaty was not understood as producing an interpretation divorced from the context"<sup>118</sup>. Il senso ordinario da attribuire a un trattato deve, al contrario, essere collegato al contesto e nell'insieme con tutti gli altri elementi previsti dalla regola generale di interpretazione. La Convenzione di Vienna all'art. 32, permette, infatti, di considerare ai

---

<sup>115</sup> D. H. JOYNER, *The Legal Meaning and Implications of Article VI of the Non-Proliferation Treaty*, in G. NYSTUEN, S. CASEY-MASLEN, A. GOLDEN BERSAGEL (eds.), *Nuclear Weapons under International Law*, Cambridge, 2014, p. 407.

<sup>116</sup> La prassi degli Stati parti al TNP viene esaminata nel paragrafo successivo.

<sup>117</sup> D. H. JOYNER, *Interpreting the Non-Proliferation Treaty*, op. cit., p. 96.

<sup>118</sup> R. GARDINER, *op. cit.*, p. 165.

fini interpretativi anche i lavori preparatori di un trattato, che nel caso dell'art. VI hanno avuto un ruolo importante.

Gli altri elementi, ai sensi dell'art. 31.1 della Convenzione di Vienna, sono il contesto, l'oggetto e lo scopo del trattato, che devono essere tenuti in considerazione nell'attribuire il senso ordinario al trattato stesso. Nel caso dell'art. VI del TNP, il processo interpretativo deve quindi tener conto dello scopo e dell'oggetto del TNP nella sua interezza. I tre pilastri del TNP, in questo senso, sono strettamente interrelati e non possono prescindere l'uno dall'altro. Non si può, infatti, perseguire solo la non proliferazione e/o l'uso pacifico dell'energia nucleare tralasciando il disarmo nucleare. Ancora una volta, d'accordo con Joyner, si presenta una discrepanza nell'attuazione degli scopi del TNP, dove il disarmo nucleare è stato posto in secondo piano dagli Stati, principalmente quelli nucleari, in virtù del fatto che l'attuazione della norma da parte degli Stati contraenti non possiede il carattere dell'immediatezza<sup>119</sup>.

#### **1. 8. L'impegno a perseguire in buona fede i negoziati: un obbligo declinato in tre obiettivi**

La formulazione dell'art. VI ha aperto la porta a diverse interpretazioni proposte dagli Stati parti al TNP. Innanzitutto, bisogna rilevare che i tre obiettivi contenuti nella norma seguono un ordine logico di realizzazione che non è però necessariamente vincolante<sup>120</sup>. Nelle intenzioni dei *drafters* del Trattato, il primo step consiste nell'obbligo per gli Stati di negoziare misure effettive per porre fine alla corsa agli armamenti nucleari. L'obiettivo è, infatti, perfettamente coerente con il delicato periodo storico in cui il TNP è stato negoziato, gli anni '60, periodo caratterizzato dalla sfrenata corsa da parte delle maggiori potenze agli armamenti nucleari. Se da una parte, i due paesi detentori dei maggiori arsenali nucleari, Stati Uniti e Unione Sovietica, promuovevano in quegli anni i negoziati prima e l'adozione del TNP poi, dall'altra parte alcuni Stati avevano dato avvio allo sviluppo dei loro programmi nucleari per scopi militari, tra i quali Francia, India, Pakistan, Israele e Sud Africa.

---

<sup>119</sup> D. H. JOYNER, *op. cit.*, p. 407.

<sup>120</sup> Sul punto si veda D. H. JOYNER, *op. cit.*, pp. 3-20



Tale situazione di instabilità ha generato quindi una crescente preoccupazione soprattutto in seno all'Assemblea generale, la quale fin dal 1959 con la ris. 1380 (XIV) ha invitato gli Stati a velocizzare i negoziati per frenare la corsa agli armamenti nucleari “including the feasibility of an international agreement subject to inspection and control” e con la storica ris. 1653 (XVI) del 1961 “*Declaration on the prohibition of the use of nuclear and thermo-nuclear weapons*” ha dichiarato che “[t]he use of nuclear and thermo-nuclear weapons is contrary to the spirit, letter and aims of the United Nations and, as such, a direct violation of the Charter of the United Nations”. Il messaggio dell'Assemblea generale emerge in maniera chiara e avrebbe dovuto fungere da monito costante nell'indirizzare le posizioni degli Stati nell'attuazione delle previsioni normative previste dell'art. VI.

In realtà, la stessa adozione della ris. 1653 è stata soggetta a divisioni e spaccature fra gli Stati che hanno preso parte alla votazione. La risoluzione è stata infatti adottata con 55 voti favorevoli, 20 contrari e 26 astensioni. Fra i voti contrari si registrano: gli Stati Uniti, unico Stato nella storia ad aver lanciato un ordigno nucleare; il Regno Unito, che aveva già testato le proprie bombe nucleari nel 1950 nelle Isole di Montebello, nella zona occidentale dell'Australia; e la Francia, che diede inizio ai propri esperimenti nucleari negli anni '60 nel deserto del Sahara<sup>121</sup>. La frammentazione delle posizioni è riflessa anche in tutte le successive votazioni delle risoluzioni dell'Assemblea generale in materia di disarmo nucleare, nonostante “they reflect widespread concern and political forces [but] not, as yet at least, a legal consensus”<sup>122</sup>.

Il vero *gap* consiste quindi nell'assenza di obblighi internazionali in materia di disarmo nucleare. La previsione dell'obbligo di negoziare in buona fede, previsto dall'art. VI, rappresenta un obbligo giuridico permeato dal rispetto del principio generale del diritto internazionale della buona fede. In questo contesto, si può dunque applicare la teoria secondo la quale i principi generali del diritto internazionale abbiano la funzione di *gap-filler* nel senso che vanno a colmare quelle lacune create, da un lato dallo *ius positum* e, dall'altro lato dal diritto consuetudinario<sup>123</sup>. Considerati come “[o]ne of the most flexible,

---

<sup>121</sup> Per una più dettagliata cronologia sugli esperimenti nucleari, si veda il sito dell'*International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* (ICAN) <http://www.icanw.org/the-facts/the-nuclear-age/>.

<sup>122</sup> I. POGANY (eds), *Nuclear Weapons and International Law*, New York, 1987, p. 13.

<sup>123</sup> La loro importanza, infatti, dipende dall'idoneità a riflettere i valori universali del diritto internazionale, valori che sono comuni nonostante la frammentazione del mondo in tanti sistemi giuridici, S. MARCHISIO, *op. cit.*, pp. 143-144.

but deeply controversial sources in their arsenal”<sup>124</sup>, i principi generali del diritto internazionale sembrano aver influenzato la formulazione dell’art. VI del TNP, frutto di un lungo lavoro di negoziati fra gli Stati nucleari e gli Stati non nucleari. In questo senso, il principio della buona fede contribuirebbe anche a permettere l’utilizzo di un’interpretazione evolutiva dell’art. VI, la quale permetterebbe di annoverare, fra gli elementi utili a fornire un’interpretazione del significato genuino della norma, ulteriori situazioni e dinamiche che possono emergere nel corso del tempo nell’ambito della sua attuazione da parte degli Stati parti al Trattato.

Il principio della buona fede si pone, in generale e non solo in questo caso, come un parametro di riferimento per la realizzazione e il raggiungimento di un obiettivo imposto da un obbligo giuridico, o, citando le parole di Kolb, come degli “standards of diligence predominant in international society”<sup>125</sup>.

Non sorprende quindi che gli Stati non nucleari ne abbiano proposto l’inserimento nell’art. VI nell’ambito dei negoziati del TNP, in uno spirito di cooperazione internazionale. Infatti, è stato rilevato dalla Camera di appello del Tribunale penale internazionale *ad hoc* per l’ex Jugoslavia nel caso *Blaskic (Subpoenae)*, per cui “account must be taken of whether the State concerned has acted and is acting *bona fide*”<sup>126</sup>. Inoltre, anche la CIG nel caso *Nuclear Tests* del 1974 ha affermato che “one of the basic principles governing the creation and performance of legal obligations, whatever their source, is the principle of good faith” e ancora “[t]rust and confidence are inherent in international cooperation, in particular in an age when this cooperation in many fields is becoming increasingly essential”<sup>127</sup>. Tuttavia, gli Stati non sempre si ispirano alla buona fede nell’adempimento dei loro obblighi, ancor più se si tratta di un obbligo di cooperazione, che per alcuni appare come “[a] quite vague type of good faith [which] abounds in diplomatic and political documents”<sup>128</sup>.

L’obbligo previsto dall’art. VI è stato interpretato secondo due diverse prospettive. L’art. VI prevede che tutti gli Stati Parti al Trattato “undertake[s] to pursue negotiations in good faith”. Da una parte il termine *undertake* è stato interpretato con

---

<sup>124</sup> N. Jain, *General Principles of Law as a Gap-Fillers*, at the Conference “Filling the Gaps: The Study of Judicial Creativity and Equity in Mixed Jurisdictions and Beyond”, Catania, 2013.

<sup>125</sup> R. KOLB, *Good faith in international law*, London, 2017, p. 21.

<sup>126</sup> ITFY, *Blaskic (Subpoenae)*, para. 68.

<sup>127</sup> ICJ, *Reports 1974*, p. 268.

<sup>128</sup> R. KOLB, *op. cit.*, p. 22.

*impegno*, che prescinde da un obbligo giuridico. Secondo questa prospettiva, gli Stati non sono obbligati a perseguire i negoziati e in questo senso viene posto in secondo piano anche il principio della buona fede, il quale viene riferito alla semplice conduzione dei negoziati solo una volta che questi ultimi siano già stati avviati. Emerge quindi un'interpretazione molto restrittiva di questa precisa e lapidaria frase contenuta nella norma.<sup>129</sup> Dall'altra parte, invece, un'interpretazione più estensiva e, secondo il giudizio dell'autore anche più garantista, accetta che il termine *undertake* implichi un vero e proprio *obbligo giuridico*, previsto da una norma di un trattato che gli Stati parti hanno accettato. In questo senso, il principio della buona fede non si applica solo alla conduzione dei negoziati, ma permea tutta la norma, in quanto gli Stati devono in buona fede impegnarsi ad avviare prima e concludere poi i negoziati per raggiungere i tre obiettivi previsti dall'art. VI.<sup>130</sup>

A confermare tale orientamento, occorre tener presente che la stessa Commissione di diritto internazionale nella redazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ha evidenziato come il principio della buona fede incarni appieno il principio espresso nel brocardo latino *ut res magis valeat quam pereat*<sup>131</sup>, il che equivale a dire “when a treaty is open to two interpretations, one of which does and the other does not enable the treaty to have appropriate effects, good faith and the object and purposes of the treaties demand that the former interpretation should be adopted”<sup>132</sup>.

Un importante contributo in tale direzione è stato fornito dalla CIG con il parere consultivo sulla *Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari* dell'8 luglio 1996. Il 19 dicembre 1994 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite inoltrava la richiesta di un parere consultivo alla CIG ponendo il quesito se la minaccia o l'utilizzo delle armi nucleari fosse lecito nel diritto internazionale.<sup>133</sup> La Corte, dichiarando che “[t]here exists an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control”<sup>134</sup>, ha ribadito la centralità del principio della buona fede ai fini dell'attuazione della norma.

---

<sup>129</sup> C. A. FORD, *op. cit.*

<sup>130</sup> P. M. KIERNAN, “Disarmament” under the NPT: article VI in the 21st century, in *Michigan State University College of Law International Law Review*, 2012, vol 20, is. 2, pp. 381-400.

<sup>131</sup> ICL Commentary, YBILC (II), 1966, p. 220, para. 10.

<sup>132</sup> R. S. Aryal, *Interpretation of Treaties*, New Delhi, 2003, p. 31.

<sup>133</sup> La decisione dell'Assemblea generale di richiedere il parere alla CIG trova fondamento nella ris. 49/75 k adottata dall'Assemblea il 15 dicembre 1994.

<sup>134</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 267.

Assumendo che perseguire i negoziati in buona fede consista in un obbligo giuridico *strictu sensu*, occorre specificare che si tratta non solo di un obbligo di disarmo in generale in capo formalmente a tutti gli Stati parti al TNP (“Each of the States Parties”), ma implica anche un obbligo in positivo, che prevede, come stabilito anche dalla CIG, un obbligo di negoziare strumenti giuridici che siano volti ad abolire ogni tipo di armamento nucleare per raggiungere il disarmo generale e completo. In questo senso è di nuovo la CIG che fornisce un importante punto di riferimento con i due casi *Nuclear Tests* del 1974 (*Australia c. Francia* e *Nuova Zelanda c. Francia*), stabilendo che l’obbligo di negoziare in buona fede “obviously requires actual damage [and] its violation may be demonstrated by acts and failures to act which, taken together, render the fulfillment of specific treaty obligations remote or impossible”<sup>135</sup>.

L’obbligo di negoziare in buona fede è però un *elemento* vulnerabile nel diritto internazionale, che viene spesso eluso nell’ambito delle relazioni internazionali. La CIG nel caso *North Sea Continental Shelf* del 1969 ha chiarito in maniera emblematica che “the parties are under obligation to enter into negotiations with a view to arriving at an agreement, and not merely to go through a formal process of negotiation”<sup>136</sup>. Gli Stati, quindi, nelle loro relazioni internazionali devono astenersi dall’assumere un atteggiamento di negligenza, non prolungare *sine die* i negoziati, senza impiegare il minimo sforzo per raggiungere un accordo, poiché come ribadisce ancora una volta la CIG nel caso *North Sea Continental Shelf* “it is not a question of applying equity simply as a matter of abstract justice, but applying a rule of law which itself requires the application of equitable justice”<sup>137</sup>. In questo senso, gli Stati devono, dunque, condurre negoziati significativi e inoltre “must deal honestly and fairly with each other, represent their motives and purposes truthfully, and refrain from taking unfair advantage of the other parties”<sup>138</sup>. Appare evidente che una condotta che ostacoli il raggiungimento di un obiettivo prefissato è palesemente contraria all’obbligo di negoziare in buona fede e come eminentemente evidenziato da Cassese “[s]ince the parties must act in good faith, it

---

<sup>135</sup> ICJ, *Reports 1974*, p. 253.

<sup>136</sup> ICJ, *Reports 1969*, p. 46.

<sup>137</sup> *Ibidem*.

<sup>138</sup> P. VAN DEN BIESEN, J. BURROUGHS, B. L. DOCHERTY, *Good Faith Negotiations Leading to the Total Elimination of Nuclear Weapons: Request for an Advisory Opinion from the International Court of Justice: Legal Memorandum*, Cambridge, 2009, p. 27.

follows that if one of them refuses to make the agreement or finds pretexts for delaying its conclusion, it is in breach of international law”<sup>139</sup>.

Nel perseguire i negoziati in buona fede, secondo una regola generale, sembra che, per usare le parole di Berman, emerga “the distinction between *law* and *not law*. [...] the distinction between rule and conduct, between duty and comity, between law and its practical application”<sup>140</sup>. Se quindi da una parte gli Stati molto spesso tendono ad applicare i trattati in maniera difforme rispetto al contenuto delle norme, dall’altra sono anche obbligati dal dovere di coerenza nella loro condotta, come stabilito dall’art. 45 della Convenzione di Vienna e che emerge dall’affermazione “di un criterio di *autoreponsabilità* nel senso che lo Stato, nel momento in cui fa delle dichiarazioni o assume un qualunque altro comportamento volontario, deve prestare attenzione alle conseguenze che la sua azione produrrà nei confronti di altri soggetti in buona fede, essendo vincolato al rispetto di tali effetti”<sup>141</sup>. In questo senso la norma risponde anche all’esigenza di giustizia legata al concetto stesso di buona fede e di equità “che impedisce ad una parte di avvantaggiarsi della sua contraddittoria condotta”<sup>142</sup>. In linea ancora più generale, l’obbligo dello Stato di coerenza nella condotta si riconduce al principio *nemo potest venire contra factum proprium*, nonché ai principi di effettività e a quello della buona fede, entrambi parte della famiglia degli strumenti di cui l’interprete si avvale per l’individuazione della disciplina di fattispecie non regolate direttamente dalla singola norma, né da norme simili.

Quindi, anche quando si applica il principio della buona fede è necessario seguire, da un lato, un criterio oggettivo, che consiste in un principio superiore di giustizia e che impone a ciascun soggetto di agire correttamente, dall’altro lato, si contrappone un criterio soggettivo che, invece, esprime semplicemente la situazione psicologica di chi agisce ledendo di fatto gli interessi altrui. Agire in buona fede consiste in un dovere che si manifesta come un principio morale che incarna il più generale criterio di giustizia, per cui, come conferma la Convenzione di Vienna, le Parti devono comportarsi in buona fede non solo nella conclusione dell’accordo (art. 26) ma anche nella sua interpretazione (art. 31).

---

<sup>139</sup> A. CASSESE, *The Israel-PLO Agreement and Self-Determination*, in *European Journal of International Law*, Oxford, 1993, vol. 4, n. 4, p. 566.

<sup>140</sup> F. BERMAN, *Why Do We Need a Law of Treaties*, in Hague Academy of International Law, *Recueil des cours*, 2016, vol. 385, p. 20.

<sup>141</sup> G. SCALESE, *Diritto dei trattati e dovere di coerenza*, Napoli, 2000, p. 47.

<sup>142</sup> G. SCALESE, *op. cit.*, p. 47.

L'obbligo giuridico di perseguire i negoziati in buona fede previsto dall'art. VI si declina in tre obiettivi, come già evidenziato, che sono, nell'ordine previsto dalla norma, le misure effettive relative alla cessazione della corsa agli armamenti nucleari, il disarmo nucleare e un trattato per un disarmo generale e completo. Sebbene, come evidenziato da Joyner, le tre misure siano legate dall'ordine logico con cui sono presentate, la prassi degli Stati e le dinamiche nelle relazioni internazionali hanno permesso di interpretare la loro attuazione in maniera più estensiva. Gli Stati sono chiamati, quindi, soprattutto dall'Assemblea generale<sup>143</sup>, a perseguire tali obiettivi dando però priorità ad avviare i negoziati per un disarmo generale e completo. In quest'ultima categoria, in realtà, non rientra solo il trattato per il disarmo nucleare, ma anche tutti i trattati che hanno abolito intere categorie di armi di distruzione di massa, in particolare la Convenzione sulla proibizione delle armi batteriologiche del 1972<sup>144</sup>, la Convenzione di Parigi sulla proibizione delle armi chimiche del 1993<sup>145</sup>, la Convenzione sulla proibizione delle mine antiuomo di Ottawa del 1997<sup>146</sup> e la più recente Convenzione di Oslo sulle *cluster munitions* del 2008<sup>147</sup>. A ben vedere, si può affermare che vi sia stata un'attuazione parziale di almeno uno degli obiettivi previsti dall'art. VI<sup>148</sup>.

Il raggiungimento *in toto* di tutti gli obiettivi previsti dal terzo pilastro del TNP fa emergere un ulteriore aspetto che scaturisce dall'interpretazione della norma, il cd. *effet utile* del trattato. Il principio dell'*effet utile*, sebbene non sia stato incorporato nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, può ricollegarsi alla regola generale d'interpretazione sancita dall'art. 31 par. 1 ("Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo"). L'*effet utile* è una forma strumentale di interpretazione dei trattati e di altri strumenti giuridici mutuata dal diritto amministrativo

---

<sup>143</sup> Ogni anno nell'ambito della sessione ordinaria, il First Committee dell'Assemblea generale tiene una sessione dei lavori devota interamente al disarmo nucleare. Per un maggiore approfondimento dei lavori del First Committee si veda il sito <https://www.un.org/disarmament/meetings/firstcommittee-72/> (ultimo accesso il 25 luglio 2018).

<sup>144</sup> Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione contro le armi biologiche, adottata a Londra/Mosca/New York il 10 aprile 1972.

<sup>145</sup> Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.

<sup>146</sup> Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, adottata a Ottawa il 18 settembre 1997.

<sup>147</sup> Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, adottata a Oslo il 30 maggio 2008.

<sup>148</sup> D. H. JOYNER, *op. cit.*, p. 407

francese che si focalizza sullo scopo e l'oggetto del trattato, così come al contesto, per rendere effettivamente utile il trattato stesso.<sup>149</sup>

L'*effet utile* prevede che le norme di un trattato o di un altro strumento giuridico vengano redatte in modo da garantire che la loro interpretazione da parte sia degli Stati contraenti, che da parte di un giudice chiamato a giudicare un'eventuale disputa possa garantire l'effettività del trattato, congiuntamente al principio della buona fede (ricollegandosi al cd. principio *ut res magis valeat quam pereat*).<sup>150</sup> Il concetto dell'*effet utile* è emerso maggiormente nell'interpretazione del precedente diritto comunitario e del diritto odierno dell'Unione europea (UE) da parte della Corte di giustizia dell'UE per evitare che “the efficacy of Community law would be weakened if it did not interpret EC law in such a way as to fulfill the treaty’s objectives”<sup>151</sup>.

Applicare il concetto dell'*effet utile* all'interpretazione dell'art. VI può fornire una connessione soprattutto in relazione, non solo alle misure effettive di cessazione della corsa agli armamenti nucleari e al disarmo nucleare (rispettivamente primo e secondo obiettivo), ma anche al trattato per un disarmo generale e completo, il quale congiuntamente agli altri obiettivi, nelle intenzioni dei redattori della norma, si sarebbero dovuti realizzare “at an early date”. Emerge, quindi, nuovamente la contrapposizione interpretativa fra gli Stati nucleari e gli Stati non nucleari, alla luce della sproporzione con cui le Parti hanno dato priorità all'attuazione dei pilastri della non proliferazione e dell'uso pacifico del nucleare<sup>152</sup>. L'importanza dell'inserimento della locuzione “at an early date” risponde, in tal senso, alla volontà dei redattori di voler accelerare l'attuazione della norma, alla luce di una apparente unione di intenti fra i redattori del TNP, ma al contempo nella considerazione della reale differenza di posizioni fra le due categorie di Stati.

Si può quindi affermare, alla luce delle considerazioni emerse, che applicare il principio della buona fede all'interpretazione dell'art. VI risponde anche all'esigenza di rendere concrete le previsioni normative in esso contenute. Un trattato, infatti, deve

---

<sup>149</sup> Si veda la voce “*effet utile*” in J. P. GRANT, J. CRAIG BARKER, (eds.) *Dictionary of International Law*, New York, 2009, pp. 177-178.

<sup>150</sup> D. RIETIKER, *The Meaning of Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Analysis under the Rules of Treaty Interpretation*, in J. L. BLACK-BRANCH, D. FLECK (eds.), *Nuclear Non-Proliferation in International Law*, The Hague, 2014, pp. 47-84.

<sup>151</sup> Sul punto si veda U. ŠADL, *The Role of Effet Utile in Preserving the Continuity and Authority of European Union Law: Evidence from the Citation Web of the Pre-Accession Case Law of the Court of Justice of the EU*, in *European Journal of Legal Studies*, Florence, 2015, vol. 8, n. 1, pp. 18-45; L. Tichy, M. Potacs, T. Dumbrovky, *Effet Utile*, Prague, 2014; S. DOUGLAS-SCOTT, *Constitutional Law of the European Union*, London, 2002.

<sup>152</sup> D. H. JOYNER, *Ibidem*, p. 407.

rispondere anche a un criterio di effettività, per cui le norme in esso contenute vengano attuate dagli Stati Parti in modo tale che si producano degli effetti concreti. L'art. VI, come ricordato, presenta un obbligo giuridico *end-resulted* in cui ancor più il criterio di effettività risulta applicabile.

Dall'obbligo di negoziare in buona fede previsto dall'art. VI discendono i tre obiettivi previsti dalla norma i quali sono stati inseriti seguendo un ordine logico di realizzazione. Il primo obiettivo consiste nelle misure effettive di cessazione della corsa agli armamenti nucleari. È questa una necessità impellente che caratterizza tutto il processo di disarmo nucleare nel suo insieme. Gli Stati, infatti, sono chiamati a negoziare in buona fede "at an early date" misure per frenare la corsa agli armamenti nucleari. Quest'ultimo è un obiettivo mirato alla non proliferazione delle armi nucleari, l'esigenza più urgente a partire dal secondo dopoguerra (e più volte richiamata anche dall'Assemblea generale), quindi logicamente risulta essere la prima misura che gli Stati devono adottare. Il secondo obiettivo è il disarmo nucleare, che può infatti realizzarsi solo una volta frenata la corsa agli armamenti nucleari. Misure di disarmo nucleare sono state parzialmente realizzate dagli Stati nucleari a partire dall'entrata in vigore del TNP nel 1970, principalmente fra Stati Uniti e Unione Sovietica, i due Stati che detenevano all'epoca e detengono ancora oggi i maggiori arsenali nucleari.

La fervente attività diplomatica delle due potenze negli anni '70 ha contribuito a placare parzialmente la tensione internazionale creatasi a seguito delle crisi missilistiche di Cuba nel 1962 e della crisi di Berlino nel tentativo di favorire il diffondersi di un generale clima di distensione. Fra gli anni '60 e sul finire degli anni '70 sono stati infatti conclusi gli accordi denominati *Strategic Arms Limitation Talks* (SALT I e SALT II) su proposta dell'allora Presidente degli USA Lyndon Johnson all'Unione Sovietica, finalizzati, almeno in una prima fase (1969-1972), al congelamento dei missili balistici intercontinentali a lunga gittata e dei missili antimissile. Nella seconda fase (1972-1979), si completarono i negoziati per la limitazione delle armi strategiche difensive con la conclusione degli accordi SALT II nel 1979. Gli accordi SALT hanno contribuito a rafforzare un obbligo giuridico reciproco fra USA e URSS, per cui essi si sono impegnati reciprocamente a non incrementare i propri arsenali nucleari (la cd. non proliferazione verticale), limitando di fatto la capacità militare delle due potenze, e, nonostante le molte critiche, essi possono essere annoverati fra i successi della diplomazia internazionale, nonostante le gravi crisi



internazionali che intercorrevano in quel periodo<sup>153</sup>. Almeno nelle intenzioni iniziali di Stati Uniti e URSS, sulla scia dell'entusiasmo per l'adozione del TNP da essi proposto, gli Accordi SALT avrebbero dovuto rappresentare i primi passi verso misure effettive di disarmo nucleare. Di fatto, invece, si sono limitate a frenare la corsa agli armamenti, la quale rappresenta un importante successo in termini di diplomazia, ma al contempo è ancora ben lontana dall'obiettivo del disarmo nucleare generale e completo. A tal riguardo, Stati Uniti e Unione sovietica hanno rappresentato per tutto il periodo della Guerra fredda i *leading States* del cd. approccio *step-by-step* per cui le misure di disarmo nucleare devono essere adottate gradualmente per non mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali e per impedire agli altri Stati di accedere allo sviluppo di programmi nucleari per scopi militari. La visione di questi Stati "is common that nuclear weapons in their possession somehow are tolerable, while such weapons in the hand of other states are viewed as extremely dangerous for the international peace and security"<sup>154</sup>.

#### 1.8. 1. *Negoziare in buona fede un trattato per il disarmo nucleare generale e completo*

La conclusione di un trattato sul disarmo generale e completo si inserisce nel quadro storico-normativo degli anni '60 in cui era fortemente sentita l'esigenza di garantire la pace e la sicurezza internazionali, obiettivo che si pone alla base della nuova comunità internazionale all'indomani della nascita delle Nazioni Unite. In questo contesto, l'attuazione dell'art. VI del TNP e in particolar modo la conclusione di un siffatto trattato risponde alle preoccupazioni causate dal clima di alta tensione internazionale derivante dalla Guerra fredda. Garantire che il divieto della minaccia e dell'uso della forza sia rispettato anche e soprattutto attraverso uno strumento giuridico sul disarmo nucleare generale e completo "would go far beyond the mere implementation of the principle of disarmament [and] it would provide a totally new foundation for the principles of peaceful coexistence, non-aggression and prohibition of aggressive war"<sup>155</sup>.

---

<sup>153</sup> In particolare, gli accordi SALT II furono conclusi proprio alla vigilia dell'invasione sovietica dell'Afghanistan, un atto che contribuì ad irrigidire i rapporti fra USA e URSS. Tuttavia le due potenze riuscirono a concludere gli accordi che hanno contribuito a frenare la corsa agli armamenti nucleari, andando contro tendenza rispetto alla consuetudine storicamente verificatasi per cui la corsa agli armamenti tende ad aumentare nei periodi di crisi politiche e con lo scoppio di conflitti armati.

<sup>154</sup> J. MORALES PEDRAZA, *How Nuclear-Weapon States Parties to the Non-proliferation Treaty Understand Nuclear Disarmament*, in *Public Organization Review*, New York, vol. 17(2), p. 211.

<sup>155</sup> I. P. BLISHCHWENKO, *The use of force in international relations and the role of prohibition of certain weapons*, in A. CASSESE, (ed.), *Current problems of international law*, Milano, 1975, p. 169.

Il terzo obiettivo previsto dall'art. VI è il più controverso. Esso richiede inevitabilmente dei tempi di realizzazione molto lunghi e che dipendono da diversi fattori. Negoziare in buona fede un trattato per il disarmo generale e completo rappresenta l'obbligo giuridico più difficile da adempiere, in quanto le volontà degli Stati parti al TNP sono palesemente contrapposte fra il gruppo degli Stati nucleari e quello degli Stati non nucleari. I primi hanno accettato l'inserimento dell'art. VI nel TNP ottenendo come contropartita che tutti gli altri Stati si autolimitassero nel dotarsi di armi nucleari. Dal canto loro, gli Stati non nucleari hanno voluto assicurarsi che il club delle potenze nucleari accettasse l'obbligo di negoziare in buona fede le misure previste dal terzo pilastro del Trattato.

Le diverse interpretazioni alla realizzazione dell'obiettivo del trattato sul disarmo generale e completo riflettono le posizioni contrapposte dai due gruppi di Stati. Da una parte infatti, gli Stati nucleari hanno da sempre sostenuto un'interpretazione restrittiva della norma da alcuni definita anche minimalista<sup>156</sup>, per cui i negoziati sul disarmo non sarebbero urgenti tanto quanto le misure di non proliferazione. In questo senso, infatti, la “[d]isproportionate prioritization of the non-proliferation pillar of the NPT [...], led NWS to interpretative conclusions regarding the scope and meaning of NPT Article VI which were in disharmony with the plain meaning of the terms of Article VI as understood within the provision’s proper context”<sup>157</sup>. Secondo questa logica, le misure di disarmo contenute nel TNP corrisponderebbero a un obiettivo da realizzarsi nel lungo periodo. A sostegno di questa posizione, Ford ribadisce che le *core provisions* del TNP sono quelle inerenti esclusivamente la non proliferazione e che confondere l'art. VI con una norma che miri esclusivamente al disarmo nucleare potrebbe costituire un pericolo per l'integrità del regime della non proliferazione creato dallo stesso TNP.<sup>158</sup> Inoltre, sempre secondo tale impostazione, “all nuclear-weapon states parties to the NPT believe that they do not have to show [...] the necessary political will to begin the nuclear disarmament process at the multilateral level and under international supervision [...] on the basis of article VI of the treaty”<sup>159</sup>. L'interpretazione dell'art. VI proposta dagli Stati nucleari e dai loro alleati si muove, quindi, in direzione opposta rispetto al significato ordinario della

---

<sup>156</sup> D. H. JOYNER, *Interpreting the Non-Proliferation Treaty*, p. 96

<sup>157</sup> D. H. JOYNER, *op. cit.*, p. 96.

<sup>158</sup> C. A. FORD, *op. cit.*

<sup>159</sup> J. MORALES PEDRAZA, *Ibidem*, p. 212.

norma, in evidente contrapposizione alla regola interpretativa proposta dalla Convenzione di Vienna. Questi Stati, infatti, avrebbero “consistently marginalized the importance of the disarmament pillar [and] adopted a uniformly obfuscatory interpretative stance on the obligation contained in Article VI”<sup>160</sup>.

Su un piano contrapposto, si pone l'interpretazione proposta dal gruppo degli Stati non nucleari. Secondo tale interpretazione bisogna porre sullo stesso piatto della bilancia non solo i tre pilastri del TNP, ma anche i tre obiettivi previsti dall'art. VI. Tale interpretazione risponde in questo modo al principio di equità sia dei tre pilastri del TNP che dei tre risultati previsti dall'art. VI. Dare priorità a uno dei tre obiettivi rispetto agli altri e perseguirne l'attuazione a discapito degli altri impedisce l'attuazione dell'art. VI nella sua interezza e nel suo significato ordinario. Inoltre, l'art. VI deve essere letto in maniera organica, allo stesso modo dei tre pilastri del TNP. Nello specifico, l'art. VI prevede che gli Stati Parti al TNP debbano perseguire negoziati in buona fede seguendo tre direttrici la cui unica direttrice è il disarmo generale e completo.

Non proliferazione e disarmo nucleare sono del resto due facce della stessa medaglia. Ora, sia le misure volte a frenare la corsa agli armamenti che il disarmo nucleare non potrebbero produrre gli effetti voluti se non si perseguisse con eguale impegno anche l'adozione di un trattato sul disarmo generale e completo (di cui il disarmo nucleare rappresenta l'ultimo stadio). In questo senso, i tre obiettivi devono essere perseguiti seguendo un'unica direttrice, alla stregua di un'equazione in cui tutte le variabili hanno eguale importanza e devono essere risolte per condurre a un unico risultato finale, perseguire in buona fede i negoziati verso il disarmo nucleare.

Dare priorità a uno o all'altro obiettivo rispetto agli altri contenuti nell'art. VI, pone un ulteriore quesito: bisogna seguire un ordine logico per raggiungere la piena realizzazione dell'attuazione della norma? Secondo Joyner l'ordine con cui i tre obiettivi sono stati inseriti nell'art. VI presenta sì un ordine logico, che però non bisogna far coincidere con un rigido ordine di realizzazione. Le misure per la cessazione della corsa agli armamenti sono il primo passo verso il disarmo nucleare il quale a sua volta rappresenta un ulteriore elemento di attuazione del trattato sul disarmo generale e completo. La prassi degli Stati a partire dall'entrata in vigore del TNP fino ai giorni nostri ha dimostrato che l'aver conferito priorità alle misure volte alla non proliferazione delle

---

<sup>160</sup> D. H. JOYNER, *op. cit.*, p. 95.

armi nucleari ha inevitabilmente marginalizzato le misure per il disarmo nucleare nonché gli aspetti prettamente giuridici legati ai negoziati per il disarmo generale e completo. Alla luce di tale prassi, è emersa quindi la ragionevole convinzione che ci sia bisogno di riequilibrare le priorità. Il disarmo nucleare assume quindi la centralità quale obiettivo primario di realizzazione, in tutte le forme in cui esso può essere declinato. A tal proposito, la norma deve essere interpretata anche alla luce del contesto e del preambolo del Trattato, richiamando ancora una volta la regola interpretativa proposta dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

#### *1. 8. 2. L'interpretazione alla luce dell'oggetto e dello scopo del Trattato: il ruolo del Preambolo del TNP*

La Convenzione di Vienna all'art. 31 propone il preambolo come parte integrante del trattato. Il preambolo, quindi, rappresenta un ulteriore elemento ai fini dell'interpretazione utile a chiarire meglio l'oggetto e lo scopo del trattato.

In riferimento all'art. VI del TNP è fondamentale lo stretto legame che intercorre fra la norma e i par. 8-12 del preambolo. Il par. 8, nello specifico, prevede l'intenzione di tutti gli Stati Parte "to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear arms race and to undertake effective measures in the direction of nuclear disarmament". La formulazione del par. 8 del Preambolo, quindi, declina l'obiettivo del disarmo nucleare in azioni concrete. Il par. 9, invece, propone l'ulteriore obiettivo di avviare i negoziati al fine di raggiungere il disarmo nucleare, mettendo in evidenza che tale impegno era stato già preso dagli Stati Parti con l'Accordo di Mosca del '63 sul divieto di test nucleari nell'atmosfera, nello spazio e sott'acqua. Infine, al par. 10, il duplice obiettivo di giungere alla completa cessazione della corsa alle armi nucleari e della loro produzione è finalizzato alla conclusione di "a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control", eguale formula, come si ricorderà, presente nell'art. VI.

È importante sottolineare che gli obiettivi posti con il Preambolo del TNP da molti Stati siano ritenuti meno stringenti, in quanto le previsioni del Preambolo non sempre vengono considerate vincolanti al pari delle previsioni normative del Trattato *stricto sensu*. In dissenso con tale interpretazione, infatti, si pone il cd. approccio al preambolo *object-and-purpose* alla luce della centralità e della funzione preliminare che gli obiettivi posti dal preambolo svolgono nel contesto di un'interpretazione olistica di un

trattato. Infatti, si ritiene che la Convenzione di Vienna abbia codificato l'approccio *object-and-purpose* “as a legitimate and mandatory interpretative approach [and] has implicitly approved the practice of referring to preambles in this context, despite only explicitly mentioning preambles in connection with text-and-context analysis”<sup>161</sup>. A supporto di tale teoria, anche Gardiner si esprime in tal senso, sottolineando che “[b]y stating the aims and objectives of a treaty, as preambles often do in general terms, preambles can help in identifying the object and purpose of the treaty”<sup>162</sup>.

Il preambolo, d'accordo con la maggior parte della dottrina, ha una funzione normativa importante, molto utile ai fini dell'interpretazione<sup>163</sup>. In tal senso, anche nel diritto dell'UE è emersa questa funzione del preambolo nell'ambito della valutazione giuridica degli atti normativi, allorquando è stato chiarito che il preambolo non crea obblighi per gli Stati (come ad esempio le direttive UE), ma serve a interpretare gli obblighi previsti dal dispositivo.

In riferimento all'interpretazione dell'art. VI del TNP, la funzione del preambolo, e nello specifico i parr. 8-12, assumono particolare rilievo, in presenza di tre obiettivi che corrispondono ai tre pilastri del TNP: la non proliferazione nucleare, l'uso pacifico dell'energia nucleare e il disarmo nucleare. La struttura tripartita del TNP si riflette anche nell'oggetto e nello scopo del Trattato. Il TNP, infatti, deve essere interpretato nel suo insieme come un *unicum* in cui le tre componenti sono *mutually reinforcing*. La sua interpretazione deve infatti seguire una stessa regola e l'attuazione di ognuno dei tre pilastri non deve pregiudicare quella degli altri due. L'edificio normativo del TNP si fonda, infatti, su questi tre pilastri, che sorreggono tutta la struttura e la debolezza di uno dei tre comporterebbe inevitabilmente il crollo di tutta la struttura.

Appare fondata quindi la tesi per cui il TNP debba essere interpretato in maniera olistica, in cui tutti e tre i suoi elementi costitutivi, contribuiscono alla realizzazione del suo oggetto e del suo scopo e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal suo Preambolo.

---

<sup>161</sup> M. H. HULME, *Preambles in Treaty Interpretation*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2016, vol. 153, p. 1300.

<sup>162</sup> R. GARDINER, *op. cit.*, p. 186.

<sup>163</sup> P. YOU, *Le Préambule des Traités Internationaux*, Fribourg, 1941.

Dal momento della sua adozione il 5 marzo 1970, il TNP è soggetto alla revisione delle Conferenze degli Stati Parte. Le Conferenze di revisione del TNP hanno contribuito a chiarire la natura e la portata delle norme ivi contenute e in particolar modo dell'art. VI.

### **1. 9. Le Conferenze di riesame del TNP: le tre fasi e le posizioni degli Stati all'interpretazione dell'art. VI**

Per tutto il periodo della Guerra fredda, l'Assemblea generale ha richiamato tutti gli Stati, anche quelli terzi al TNP, ad avviare negoziati sul disarmo nucleare generale e completo. Sebbene ogni sessione ordinaria trattasse dell'argomento e fossero state istituite sessioni speciali sul disarmo, l'impegno dell'Assemblea generale si scontrava con la tensione politica internazionale, in cui dominava la teoria della deterrenza la quale rappresentava il principale strumento funzionale a garantire da una parte la difesa nazionale degli Stati nucleari e dall'altra il mantenimento degli equilibri strategici nonché la pace e la sicurezza internazionali.

Il punto di svolta si è avuto dalla metà degli anni '90 grazie alla fine della Guerra fredda. Il clima di distensione politica aveva favorito anche i dialoghi fra gli Stati e soprattutto nell'ambito delle Conferenze di riesame del TNP. Dopo una deludente Conferenza del 1990, che si è chiusa senza un accordo sul documento finale, solo con la Conferenza del 1995, durante la quale gli Stati non solo estesero la durata del Trattato a tempo indeterminato, ma iniziarono ad avviare dialoghi costruttivi riaprendo di fatto le porte ai primi progetti per l'attuazione dell'art. VI. Nell'ambito di tale Conferenza sono infatti stati adottati i cd. "*Principles and Objectives for Nuclear Non-Proliferation and Disarmement*".

Le conferenze di riesame del TNP del 1995 e soprattutto quella del 2000 hanno dato un nuovo *imprinting* nell'approccio interpretativo dell'art. VI. La stabilità politica internazionale permise di ripensare le modalità di attuazione dell'art. VI. L'intensa attività di *advocacy* effettuata dagli Stati non nucleari e dalle ONG internazionali e non da ultimo la pressione esercitata dall'Assemblea generale, hanno ridisegnato il piano attuativo del disarmo nucleare permettendo di pianificarne una concreta attuazione. Il frutto di questo lavoro si è avuto con i principi adottati nell'ambito della Conferenza di riesame del 1995 e, ancor più significativi, sono stati i "*Thirteen practical steps*", sulla cui adozione tutti gli Stati Parte al TNP hanno raggiunto un accordo. A partire da quel momento, l'art. VI è stato ripensato nell'ambito di un movimento giuridico-politico che ha portato alla

riformulazione dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare. Momento determinante è stato soprattutto il parere consultivo della CIG del 1996, che ha dato adito alla riformulazione della natura e del contenuto dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare previsto dall'art. VI non più come semplice obbligo *de negotiando* bensì come obbligo *de contrabendo*.

L'evoluzione interpretativa dell'art. VI nell'ambito delle Conferenze di riesame del TNP si è dipanata nel corso delle dieci Conferenze tenutesi dal 1975 al 2015, i cui momenti salienti si possono ricondurre a tre fasi principali. La successiva analisi è incentrata sulle tre fasi, in cui verrà dato rilievo agli elementi di novità emersi durante i lavori delle Conferenze.

*1. 9. 1. Dalla prima Conferenza di riesame del 1975 fino al 1995: l'estensione del TNP a tempo indeterminato e l'adozione dei Principi per l'attuazione del disarmo nucleare*

La prima delle Conferenze di riesame del TNP si è tenuta nel 1975, ai sensi dell'art. XIII par. 3, il quale dispone che a partire dall'entrata in vigore del Trattato, si tenga ogni cinque anni una Conferenza degli Stati parti "to review the operation of this Treaty with a view to assuring that the purposes of the Preamble and the provisions of the Treaty are being realized".<sup>164</sup> L'obiettivo delle Conferenze di revisione rappresenta anche un momento di confronto fra gli Stati parti per condividere i piani di attuazione nazionale delle norme previste dal Trattato stesso, nonché sollecitare il raggiungimento degli obiettivi presenti nel Preambolo. Molto spesso, inevitabilmente, le sessioni delle Conferenze sono state incentrate principalmente sugli aspetti tecnici, mettendo in secondo piano gli aspetti giuridici.

I lavori della Conferenza del 1975 furono aperti dall'allora Segretario generale Kurt Waldheim, il quale si soffermò da una parte nella definizione della funzione principale della Conferenza di monitorare se gli Stati diano attuazione alle norme del TNP "with a view to strengthening the role of the Treaty in the promotion of non-

---

<sup>164</sup> Il modello di revisione e di monitoraggio periodico sull'attuazione delle norme, inaugurato con il TNP, è stato in seguito utilizzato nella maggior parte dei trattati sul disarmo, tra i quali la Convenzione sulla proibizione delle armi batteriologiche del 1972 e la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche del 1992. Per un maggior approfondimento, si veda T. NATOLI, *La tutela dei diritti umani nella disciplina internazionale delle armi convenzionali*, in S. MARCHISIO (a cura di), *Disarmo, limitazione degli armamenti e diritti umani*, Napoli, 2016, pp. 109-160.

proliferation, nuclear disarmament and international peace and security”<sup>165</sup>, dall’altra chiari che il Trattato “embodied a balance of mutual responsibilities and obligations of the nuclear and non-nuclear-weapon States”.

Il TNP, quindi, ha un valore fondamentale per la stabilità politica internazionale, in un reciproco equilibrio di responsabilità fra gli Stati parti e nel reciproco rapporto di rafforzamento tra i tre pilastri su cui il Trattato si fonda. A tal proposito, il Segretario generale, in occasione dell’apertura dei lavori del 1975, volle porre l’accento proprio sul terzo pilastro, il disarmo nucleare, in quanto, allora come oggi, esso rappresenta non il punto finale bensì il punto di partenza della limitazione degli armamenti nonché del disarmo nucleare. Infatti, in tal senso, il Segretario generale sottolineava che “[t]he Treaty was certainly very clear on that point and embodied an undertaking by each of the Parties ‘to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and on general and complete disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control’ [art. VI]. The way in which the undertaking was fulfilled could not fail to have the most important consequences for the future”<sup>166</sup>.

L’intento del Segretario generale era, quindi, chiaramente quello di spronare gli Stati alla cooperazione reciproca, nell’ottica di dare piena attuazione a tutte le norme del TNP, ma in particolar modo a quella relativa al disarmo nucleare. Inoltre, ribadire l’esistenza di obblighi e responsabilità reciproche fra Stati nucleari e Stati non nucleari era finalizzato a frenare il convincimento del carattere discriminatorio del TNP, da molti criticato per aver legittimato la detenzione di armi nucleari solo da parte di cinque Stati.

Il Messico, che aveva svolto un ruolo fondamentale nell’inclusione dell’art. VI nel TNP, mise in luce l’importanza del preambolo nell’ottica di dare attuazione alla norma sul disarmo nucleare.<sup>167</sup> L’Unione Sovietica aveva invece proposto di tenere una conferenza internazionale sul disarmo per stabilire un programma d’azione comune, progetto appoggiato dall’Assemblea generale, ma rigettato da parte degli altri Stati parti al Trattato. Inoltre, l’URSS richiamò l’importanza della cd. *security positive assurance* fornita dagli Stati nucleari del TNP nei confronti degli Stati non nucleari di intervenire in loro difesa in caso

---

<sup>165</sup> NPT/Conf. SR.1, *Statement of the Secretary General of UN at the Conference on the Committee on Disarmament (CCD)*, p. 4.

<sup>166</sup> NPT/Conf. SR.1, *cit.*, p. 5.

<sup>167</sup> NPT/Conf. SR.1, *cit.*, p. 13.



di un attacco nucleare da essi subito, impegno preso con la ris. 255 (1968) del Consiglio di sicurezza.<sup>168</sup> La delegazione sovietica ribadì la centralità del TNP nel raggiungere il disarmo nucleare tanto quanto quello di assicurare agli Stati non dotati di tecnologia nucleare la possibilità di beneficiare dell'energia nucleare per scopi civili. Le dichiarazioni del Regno Unito, invece, sembrarono più incisive e decisamente più *disarmament-oriented*. Il delegato del Regno Unito, Ennals, ammise che il TNP aveva creato un regime di distinzione fra gli Stati nucleari e non nucleari che si rifletteva soprattutto nella differenziazione delle responsabilità fra Stati nucleari e non nucleari. Egli individuava nel 1975 un punto di svolta nel regime della non proliferazione, ma d'altro canto gli Stati dovevano anche sforzarsi di raggiungere “the broader and more positive goal of nuclear disarmament [which] could be achieved only by international agreement”<sup>169</sup>.

La Conferenza fu particolarmente influenzata, da una parte dalla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli adottata dall'Assemblea generale con ris. 2625 (XXV) nel 1970<sup>170</sup>, dall'altra dalla ris. 2936 (XXVII) del 1972 con cui l'Assemblea ribadiva il divieto assoluto in capo agli Stati dell'uso della forza nelle loro relazioni internazionali e stabiliva, in tale contesto, anche la proibizione totale dell'uso delle armi nucleari<sup>171</sup>.

Pochi anni prima era stata istituita la prima zona sottoposta al regime di denuclearizzazione in America latina con il Trattato di Tlatelolco, adottato nel 1969<sup>172</sup>, il quale rappresenta il primo dei cinque accordi in materia, adottati ai sensi dell'art. VII del TNP. Nello specifico, il Trattato di Tlatelolco, la cui adozione fu promossa dagli Stati Uniti, aveva istituito anche un primo importante strumento di auto-limitazione dell'uso delle armi nucleari da parte degli Stati nucleari parti al TNP. I cinque Stati nucleari, infatti, avevano sottoscritto individualmente un protocollo separato con cui dichiaravano che non avrebbero utilizzato in alcuna circostanza armi nucleari contro gli Stati parti al Trattato di Tlatelolco. La formula inaugurata è quella delle *negative security assurances*, di cui si parlerà in dettaglio nel successivo capitolo. Tali garanzie erano tra l'altro richieste da tutti gli Stati non nucleari nell'ambito della Conferenza del 1975, in ragione, secondo il delegato svedese Hamilton, dell'ambiguità che il regime di distinzione delle responsabilità aveva

---

<sup>168</sup> NPT/Conf. SR.1, *cit.*, p. 15.

<sup>169</sup> NPT/Conf. SR.1, *cit.*, p. 28.

<sup>170</sup> Per un'analisi più dettagliata sulla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli si veda il cap. II.

<sup>171</sup> A/RES/2936 (XXVII), *Non-use of force in international relations and permanent prohibition of the use of nuclear weapons*, 29 November 1972.

<sup>172</sup> Sulle zone sottoposte a regime di denuclearizzazione si veda il cap. II.

contribuito a rafforzare.<sup>173</sup> D'altra parte, il fronte degli Stati non nucleari era compatto nel lamentare gli scarsi risultati ottenuti in materia di disarmo nucleare. Il delegato romeno Glica sottolineò, infatti, “[t]he sole result of the disarmament talks had been a number of partial agreements [...] The priority problem of nuclear disarmament had been virtually omitted from the agenda of the only body for multilateral negotiations on disarmament, the Committee on Disarmament<sup>174</sup>, because they were considered to be the exclusive preserve of a limited number of States”<sup>175</sup>. Inoltre, il delegato nigeriano criticava l'assenza di sviluppi da parte degli Stati nucleari nell'attuazione degli obblighi assunti con l'art. VI “[o]n the contrary, the evidence suggests that the nuclear-weapon States were guilty of a serious international breach of faith on that respect”. Emerge quindi con la dichiarazione della Nigeria il primo riferimento alla presunta violazione da parte degli Stati nucleari del TNP dell'art. VI, considerazione che assumerà particolare rilievo nel contesto dell'adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017 di cui si parlerà nel cap. III.

Nell'ambito della Conferenza fu presentato un *Working Paper* con un progetto di protocollo addizionale al TNP riguardante l'attuazione dell'art. VI<sup>176</sup>. Ulteriori *working paper* furono presentati anche dalla Romania e dagli Stati Uniti, ma molto meno incisivi del primo.

La prima Conferenza si chiuse con un quadro ben delineato delle posizioni degli Stati che avrebbe influenzato anche le successive Conferenze. Da una parte, infatti, si ponevano gli Stati nucleari i quali promettevano di impegnarsi per la limitazione degli armamenti nucleari in loro possesso, dall'altra gli Stati non nucleari, i quali rimarcavano ancora di più le loro preoccupazioni per una mancata attuazione dell'art. VI.

---

<sup>173</sup> NPT/Conf. SR.1, *cit.*, p. 33.

<sup>174</sup> La *Conference of the Committee on Disarmament (CCD)* è il successore del *Ten-Nations Committee on Disarmament (TNCD)* e del *Eighteen-Nations Committee on Disarmament (ENCD)*, il quale quest'ultimo negoziò il TNP fra il 1962 e il 1968. La CCD è divenuta nel 1978 in occasione della prima Sessione speciale sul disarmo dell'Assemblea generale l'odierna Conferenza sul disarmo, definita quale unico foro multilaterale negoziale sul disarmo, che conta oggi 65 Stati Membri delle Nazioni Unite. Si riunisce annualmente e fa rapporto della sua attività a fine anno all'Assemblea generale.

<sup>175</sup> NPT/Conf. SR.1, *cit.*, p. 43.

<sup>176</sup> NPT/CONF/18 and Add. 1-3, *Working paper containing a draft additional protocol to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons regarding the implementation of its article VI*, Final Document 1975, part II, presented by Bolivia, Ecuador, Ghana, Honduras, Jamaica, Lebanon, Liberia, Mexico, Morocco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Peru, Romania, Sudan, Syria, Yugoslavia and Zaire as co-sponsors.

D'altro canto, gli interventi normativi in materia di disarmo nucleari avutasi negli anni '70 determinarono un generale ottimismo, soprattutto in seno alla Conferenza di riesame del TNP, durante la quale l'obiettivo degli Stati solo marginalmente sembrava essere orientato al disarmo nucleare, obiettivo sottolineato dall'invito del Segretario generale a darvi priorità. Secondo le dichiarazioni della delegata svedese Presidente della Conferenza del 1975, "Article VI must be implemented, in letter and in spirit. I believe that this implies the existence of a strong moral pressure on the nuclear-weapon States to prove to the world, not only their genuine will, but also their capacity for disarmament"<sup>177</sup>.

La seconda Conferenza di riesame del TNP, tenutasi nel 1980, non registrò significativi progressi. Ne è testimonianza il fatto che gli Stati non riuscirono a trovare il consenso per l'adozione del documento finale. Non emersero, quindi, elementi di novità utili al fine di pianificare l'attuazione dell'art. VI, anche se furono presentati quattro *working paper* sulla revisione dell'attuazione dell'art. VI. Tutti i documenti mettevano in luce la mancata attuazione dell'art. VI che rimase "dead letter"<sup>178</sup>; altri mostravano soddisfazione per l'adozione degli accordi SALT II fra Stati Uniti e Unione Sovietica nel 1979 che erano visti come "a major step in fulfilling the obligations contained in Article VI of the NPT"<sup>179</sup>.

Alla terza Conferenza di riesame del 1985 gli Stati riuscirono a raggiungere un consenso e ad adottare il documento finale. I riferimenti all'importanza della piena attuazione del disarmo nucleare sono operati collegando l'art. VI del TNP con le previsioni del preambolo ai parr. 8-12. Oltre a richiamare l'obiettivo della piena attuazione degli obblighi inerenti alle misure di disarmo nucleare e i negoziati da avviare per adottare uno strumento giuridico vincolante sul divieto delle armi nucleari, la dichiarazione finale poneva l'attenzione sui test nucleari, il cui divieto era già stato parzialmente sancito con l'Accordo di Mosca del 1963. Alla luce di questo divieto parziale, la Conferenza concordava sull'adozione di "a comprehensive, phased programme with agreed time-tables whenever feasible, for progressive and balanced reduction of stockpiles of nuclear weapons and their means of delivery, leading to their ultimate and complete elimination

---

<sup>177</sup> NPT/CONF/26, *Statement by Mrs. Inga Thorsson, President of the Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, at the Conclusion of the General Debate.

<sup>178</sup> NPT/CONF.II/C.I/2, *States Member of the Group of 77 Participating in the Second NPT Review Conference, Working paper containing some basic elements for the sections of the final document of the Conference dealing with items allocated to Main Committee I*, pp. 1-3.

<sup>179</sup> NPT/CONF.II/C.1/7, *Canada Working Paper on the Review of Article VI*, p. 3.

at the earliest possible time”<sup>180</sup>. L’esigenza più impellente che emergeva era estendere il divieto degli esperimenti nucleari in maniera totale rispetto al già vigente Accordo di Mosca, il quale vieta gli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello spazio e sott’acqua, determinandosi quindi un *gap* normativo per il divieto degli esperimenti sul suolo. La conclusione di un trattato che mettesse al bando ogni tipo di esperimento nucleare si imponeva come “one of the most important measures to halt the nuclear arms race”<sup>181</sup>.

Inoltre, la Conferenza registrava anche il fallimento dei negoziati che erano stati avviati nell’ambito della Conferenza sul disarmo. Infatti, la Conferenza aveva ricevuto dall’Assemblea generale nell’ambito della prima sessione speciale sul disarmo del 1978 il mandato di promuovere da una parte i negoziati finalizzati ad assicurare che in alcun caso venissero usate armi nucleari contro gli Stati non nucleari, dall’altra i negoziati bilaterali tra Stati Uniti e Unione Sovietica per prevenire la corsa agli armamenti nucleari nello spazio. Negli anni ’80, infatti, una questione di primaria importanza si imponeva nell’agenda sul disarmo: prevenire la corsa agli armamenti nucleari nello spazio. Stati Uniti e Unione Sovietica, che erano gli unici protagonisti delle attività di esplorazione dello spazio extratmosferico in quegli anni, avevano avviato dei negoziati per prevenire la nuclearizzazione dello spazio, in quanto non solo allocare armi nucleari nello spazio extratmosferico è estremamente pericoloso per l’umanità, ma anche perché vi era una totale assenza di regole e di limiti sulle attività nucleari nello spazio, attività che potrebbero avere delle conseguenze devastanti anche sulla Terra.<sup>182</sup> Lo strumento giuridico più importante in materia è il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell’esplorazione e nell’uso pacifico dello spazio extratmosferico del 1967<sup>183</sup>. Ulteriori sviluppi normativi in materia sembravano intravedersi a livello bilaterale grazie al

---

<sup>180</sup> NPT/CONF.III/64/I, *Final Declaration*, Annex I p. 11.

<sup>181</sup> NPT/CONF.III/64/I, *cit.*, p. 11. L’esigenza di un trattato che vieti ogni tipo di esperimento nucleare ha tenuto banco in tutte le successive Conferenze di riesame. Solo nel 1995 si avviarono i negoziati per quello che poi è diventato il Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty (CTBT), concluso nel 1996 ma non ancora entrato in vigore. Per l’analisi del CTBT si veda il successivo sottoparagrafo.

<sup>182</sup> In quegli anni si parlava infatti di “weaponization of space [...] to refer to deploy weapons in outer space to attack, destroy and otherwise damage objects in outer space, as well as human beings and objects on the Earth”, in contrapposizione a “military use of space” che si poneva in evidente violazione dell’OST il quale sancisce gli usi pacifici dello spazio. Il contrasto terminologico sull’allocazione di armi nucleari nello spazio aveva dei riflessi inevitabilmente anche sul piano concettuale. Sul punto si veda S. AOKI, *Law and military uses of outer space*, in R. S. JAKHU, P. S. DEMPSEY, *Routledge Handbook of Space Law*, London/New York, 2016, pp. 197-224.

<sup>183</sup> *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies* (OST), London/Moscow/Washington, 10 October 1967. Sul punto si veda S. MARCHISIO, *Il trattato sullo spazio del 1967: passato, presente e futuro*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, 205-213.

Committee on Prevention of an Arms Race in Outer Space (PAROS) istituito *ad hoc* nel 1985 nell'ambito della Conferenza sul disarmo<sup>184</sup>.

La conclusione del documento finale della III Conferenza di riesame del TNP riconosceva che non era stato raggiunto alcun accordo nel periodo fra il 1980 e 1985 sull'adozione di misure effettive di disarmo nucleare che secondo la previsione dell'art. VI avrebbero dovuto raggiungersi "at an early date". Inoltre, neache i negoziati "on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control" avevano registrato progressi, ragion per cui "the aspirations contained in preambular paragraphs 8 to 12 had still not been met, and the objective under Article VI had not yet been achieved"<sup>185</sup>.

La quarta Conferenza di riesame del TNP tenutasi nel 1990 confermò il momento di stallo sui negoziati per il disarmo nucleare e per l'attuazione, di conseguenza, dell'art. VI. La Conferenza non riuscì ad adottare un documento finale<sup>186</sup> e si limitava a raccogliere dei *working paper* da parte degli Stati sulla mancata attuazione dell'art. VI (tra cui quello del Messico)<sup>187</sup>. Da rilevare la posizione degli Stati Uniti, i quali con un *information paper* spiegavano di aver condotto, nei precedenti cinque anni al vaglio della revisione della Conferenza, "intensive negotiations on a broad range of arms-control issues. The list of agreements and negotiations since the Third Review Conference made it clear that United States was successfully discharging its responsibilities under article VI of the Treaty"<sup>188</sup>. Gli Stati Uniti facevano soprattutto riferimento all'*Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty* (INF) concluso con l'Unione Sovietica nel 1987. L'INF rappresentava un importante traguardo nella limitazione reciproca degli armamenti nucleari fra le due superpotenze, in particolar modo perché con tale Trattato Stati Uniti e URSS si impegnavano reciprocamente a eliminare e rinunciare alle armi nucleari a media gittata, comunemente denominate "euromissili" in ragione della capacità di tali armi di raggiungere l'Europa sia

---

<sup>184</sup> L'idea di un *ad hoc* Committee on PAROS fu presentata dall'Assemblea generale alla Conferenza sul disarmo per la prima volta nel 1982 con ris. 37/83 del 9 dicembre 1982. Nei due anni successivi l'Assemblea invocò nuovamente l'istituzione del Committee con la ris. 38/70 del 5 dicembre 1983 e la ris. 39/59 del 12 dicembre 1984. A tal proposito si è infatti parlato di una "deweaponization" dello spazio, per indicare le iniziative portate avanti a tal fine nell'ambito del Comitato PAROS. Sul punto si veda S. MARCHISIO, *Security in Space: Issues at Stake*, in *Space Policy*, vol. 33, Elsevier ltd., 2015, pp. 67-69; P. BRECCIA, *New Technologies and the "Weaponization" in Outer Space*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, Roma, Suppl. al n. 5/2018, pp. 25-38.

<sup>185</sup> NPT/CONF.III/64/I, *cit.*, p. 12.

<sup>186</sup> NPT/CONF.IV/45/I, *Final Document of the Review Conferene of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, p. 8

<sup>187</sup> NPT/CONF/IV/MC.I/CRP.1, *Working paper containing a Draft Outline of the Review of the NPT's Operation: Article VI and preambular paragraphs 8 to 12*, submitted by Mexico.

<sup>188</sup> NPT.CONF.IV/SR.2, para. 34.

dal suolo americano che da quello statunitense. Il cd. Trattato sugli euromissili è considerato uno dei pilastri su cui si poggia la sicurezza internazionale, in quanto i Paesi detentori del maggior arsenale nucleare hanno concordato di limitare volontariamente e reciprocamente la portata dei propri missili con gittata nucleare. Nell'autunno del 2018 alcuni sviluppi politici internazionali hanno prospettato, però, una pericolosa instabilità del Trattato, dovuta alla dichiarazione del Presidente statunitense Trump di voler recedere unilateralmente dall'INF, il quale, essendo un trattato bilaterale perderebbe di conseguenza la sua forza giuridica vincolante. I più recenti sviluppi registrano la sospensione del Trattato da parte degli Stati Uniti il 1° febbraio 2019 con la dichiarazione resa dal Segretario di Stato Pompeo, con l'effetto di aver annullato la limitazione al possesso degli euromissili<sup>189</sup>.

Alla luce delle dichiarazioni statunitensi alla Conferenza del 1990, le posizioni in materia di disarmo nucleare emergevano chiaramente contrapposte fra il club *Big 5* e gli Stati non nucleari. Gli Stati Uniti precisarono, infatti, che l'art. VI del TNP deve applicarsi a tutti gli Stati e non unicamente a quelli che detengono armi nucleari. Inoltre, considerando che i negoziati sul controllo degli armamenti “involved the most sensitive areas of national security”, i progressi sul disarmo nucleare devono procedere gradualmente, secondo un approccio *step-by-step*, e in tal senso, “only negotiations in good faith offered a chance of rapid progress”<sup>190</sup>.

La dichiarazione degli Stati Uniti ha posto quindi le basi per l'approccio *step-by-step* al disarmo nucleare che trova riscontro ancora oggi. Tale approccio, infatti, è stato applicato ad ogni strumento giuridico adottato in materia di limitazione e controllo degli armamenti nucleari, principalmente nei negoziati bilaterali condotti fra Stati Uniti e Unione Sovietica fino al 1990, nonché in materia di disarmo nucleare. Si vedrà nel capitolo

---

<sup>189</sup> Il Presidente statunitense Trump ha dichiarato l'intenzione degli Stati Uniti di recedere unilateralmente dal Trattato sugli euromissili e come riportato dalla Rivista online “Affari internazionali” “[l]a notizia non è sorprendente, anche perché da anni l'attuale consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton sostiene questa tesi, ma è comunque di grande importanza. Da anni russi e americani si accusano l'un l'altro di violare il trattato Inf, firmato nel 1987, che abolisce l'intera categoria dei missili terrestri la cui gittata si colloca tra i 500 e i 5000 chilometri. Di fatto le accuse americane sembrano più concrete e credibili di quelle russe”. Il 1° febbraio 2019 il Segretario di Stato Mike Pompeo ha annunciato che gli Stati Uniti hanno sospeso l'INF. Le conseguenze di tale decisione ricadranno inevitabilmente sull'intero regime del disarmo nucleare, determinando così una situazione di criticità e insicurezza internazionali. Il Trattato segnò un'epoca storica, in quanto nel 1987 rappresentò il primo vero segnale della fine della Guerra fredda. La nuova situazione creatasi a seguito della sospensione dell'INF genererà sicuramente una situazione di instabilità politica, aprendo la scena a nuove minacce nucleari che, nelle parole di Pompeo, arrivano principalmente dalla Cina (<https://www.nytimes.com/2019/02/01/us/politics/trump-inf-nuclear-treaty.html> - ultimo accesso 4 febbraio 2019).

<sup>190</sup> NPT.CONF.IV/SR.2, para. 35.

III quanto di fatti questa ferma posizione di tutti gli Stati nucleari nonché dei loro alleati abbia caratterizzato l'adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017.

*1. 9. 2. Le Conferenze del 1995 e del 2000: l'estensione del TNP, la decisione sui principi e gli obiettivi per per la non proliferazione e il disarmo nucleare e i "Thirteen Practical Steps"*

Le prime quattro Conferenze di riesame del TNP hanno segnato una fase gestativa dell'attuazione dell'art. VI quale pilastro del disarmo nucleare. Nell'ambito delle revisioni sulla già preannunciata complessa attuazione della norma, si sono contrapposte posizioni sempre più contrastanti fra Stati nucleari e Stati non nucleari. Se a tale persistente contrapposizione si aggiunge anche il contesto della Guerra fredda, si comprende che i principali risultati ottenuti fossero solo l'avvio dei negoziati fra Stati Uniti e Unione Sovietica per la limitazione reciproca dei propri arsenali nucleari, nell'ottica di autolimitarsi per controllarsi reciprocamente.

Un punto di svolta nella dinamica normativa del disarmo nucleare si è avuta nei primi anni '90, grazie alla fine della Guerra fredda che ha contribuito a distendere le relazioni internazionali anche nel settore del disarmo.

La Conferenza del 1995 è di grande importanza per diverse ragioni. *In primis* gli Stati parti al TNP furono chiamati a decidere se estendere la validità del Trattato, ai sensi dell'art. X par. 2 per cui dopo venticinque anni dall'adozione del TNP gli Stati avrebbero potuto decidere sul suo futuro. La Conferenza all'unanimità decretò l'estensione a tempo indeterminato del Trattato, rafforzandone il suo peso e la sua portata quale strumento giuridico cardine della non proliferazione e del disarmo nucleare.

I lavori della Conferenza furono rilevanti anche in relazione ad un'attività negoziale particolarmente intensa nella revisione sull'attuazione dell'art. VI. In primo luogo, fu adottato un *Background Paper* presentato dal Segretario generale delle Nazioni Unite sui "*Developments since the forth Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons relating to Article VI of the Treaty*". Il documento metteva in evidenza i diversi interventi negoziali per l'attuazione del disarmo nucleare in attuazione dell'art. VI, da una parte sul piano principalmente multilaterale, grazie all'azione delle Nazioni Unite, dall'altra parte sul piano delle misure unilaterali, bilaterali e multilaterali

messe in atto dagli Stati.<sup>191</sup> Il Segretario generale, nello specifico, sottolineava l'attenzione al disarmo nucleare da parte dell'Assemblea generale, la quale adotta ancora oggi ogni anno risoluzioni su molteplici aspetti del disarmo nucleare. La preoccupazione, infatti, emergeva a causa della “divergence of view [which] continued to stand in the way of any progress”<sup>192</sup>. Inoltre, emergeva soprattutto che “many resolutions have continued to underline the special responsibilities of the two major Powers for nuclear disarmament”<sup>193</sup>.

La cresciuta attenzione per il disarmo nucleare nel corso dei primi anni '90 era dovuta soprattutto alla richiesta di un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia sulla *Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari nei conflitti armati* da parte dell'Organizzazione mondiale per la sanità (OMS) nel 1993, e la successiva richiesta da parte dell'Assemblea generale l'anno dopo<sup>194</sup>. Un movimento antinucleare si era creato già sul finire degli anni '80, guidato da una parte dagli Stati non nucleari, di cui soprattutto i Paesi facenti parte del Gruppo dei 77 Stati non allineati, e dall'altra da un emergente *network* di ONG internazionali impegnate in un'intensa attività di *advocacy* sul disarmo nucleare. In particolare, la Conferenza del 1995 fu la prima a cui le ONG furono ammesse ad assistere ai lavori.

Sulla spinta del movimento antinucleare che da più fronti chiedeva progressi normativi significativi in materia, la Conferenza riuscì unanimemente a stilare i cd. *Principles and Objectives for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament*<sup>195</sup>. I principi erano il frutto di un ottimismo generale che a livello internazionale si era generato sulla scia dell'allentamento della tensione internazionale. Questa decisione mette in luce, infatti, che un nuovo corso avrebbe potuto avviarsi e che fosse quindi necessario fissare nuovamente i principi e gli obiettivi già contenuti nel preambolo del TNP ma irrobustiti da un clima politico internazionale più favorevole.

La Conferenza, nel confermare la necessità di procedere a un'effettiva attuazione di tutte le disposizioni del TNP, riaffermava i principi e gli obiettivi del TNP: *a)* universalità

---

<sup>191</sup> NPT/CONF.1995/4, p. 3.

<sup>192</sup> NPT/CONF.1995/4, p. 9.

<sup>193</sup> *Ibidem*.

<sup>194</sup> Il quesito posto dall'Assemblea generale alla CIG era il seguente “Is the threat or use of nuclear weapons in any circumstances permitted under international law?”. Un'analisi più approfondita sui pareri chiesti dall'OMS e dall'Assemblea generale è presente al Cap. II.

<sup>195</sup> NPT/CONF.1995/32 (Part I), Annex.



del TNP, invitando gli Stati che ancora non vi avevano aderito a farlo in ragione della centralità del Trattato; *b*) la non proliferazione nucleare, sottolineando il ruolo vitale del TNP nel prevenire la proliferazione incontrollata delle armi nucleari contribuendo, di converso, alla diffusione degli usi pacifici dell'energia nucleare, quale strumento di sviluppo per gli Stati parti al Trattato; *c*) il disarmo nucleare, che la Conferenza riteneva essere più facilmente realizzabile grazie alla distensione del clima di tensione nelle relazioni internazionali. Al disarmo nucleare erano dedicati quattro paragrafi nella decisione, a dimostrazione del fatto che esso rappresenta il pilastro ancora in costruzione del TNP. La Dichiarazione sottolineava che, ai sensi dell'art. VI del Trattato, "the nuclear-weapon States reaffirm their commitment [...] to pursue in good faith negotiations on effective measures relating to nuclear disarmament"<sup>196</sup>. La responsabilità primaria degli Stati nucleari riemerge quale perno centrale per la realizzazione degli obiettivi legati al disarmo nucleare. La decisione elabora anche un programma di azione per un'effettiva attuazione dell'art. VI che consiste in: *a*) il completamento da parte della Conferenza sul disarmo dei negoziati per l'adozione del *Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty* non oltre il 1996 (il CTBT è stato adottato effettivamente l'anno successivo) e in attesa che il CTBT entri in vigore, gli Stati avrebbero dovuto già autolimitarsi nel condurre test nucleari; *b*) l'avvio dei negoziati, in seno sempre alla Conferenza sul disarmo, di un trattato per la messa al bando totale del materiale fissile finalizzato alla costruzione di armi nucleari; *c*) un impegno sistematico e costante da parte degli Stati nucleari nel ridurre le armi nucleari su scala globale (quindi anche quegli Stati nucleari terzi al TNP), con l'obiettivo ultimo di eliminare tali armi e raggiungere un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale.

Se da una parte la decisione sottolineava la responsabilità primaria degli Stati nucleari nell'ottica quasi di voler ricordare loro di avere una responsabilità differenziata in ragione del possesso legittimo delle armi nucleari ai sensi dell'art. IX par. 3 del TNP; dall'altra parte lodava le iniziative volontarie degli Stati non nucleari per l'istituzione delle zone denuclearizzate, che rappresentano ancora oggi un esempio concreto di misure effettive di disarmo nel significato fornito dall'art. VI. La decisione non considerava, però, l'aspetto della verifica e del controllo effettivo, il quale svolge una funzione essenziale nelle misure di disarmo, come già visto in questo capitolo.

---

<sup>196</sup> NPT/CONF.1995/32 (Part I), Annex, para. 3.

Il piano di azione delineato dalla decisione sui principi e gli obiettivi per la non proliferazione e il disarmo nucleare del 1995, aveva elaborato in nuce quello che effettivamente fu sviluppato nella successiva Conferenza di riesame del TNP tenutasi nel 2000. La VI Conferenza, infatti, mise in luce il *gap* attuativo dell'art. VI e a distanza di cinque anni dall'adozione dei principi e degli obiettivi per il disarmo nucleare, all'unanimità venne elaborato un vero e proprio piano di azione contenente misure di intervento finalizzate all'attuazione del disarmo nucleare. Il piano si strutturava in tredici passi, da cui il nome con cui verrà rinominato "*Thirteen Practical Steps*"<sup>197</sup>.

Le tredici azioni individuate erano tutte collegate fra loro, rendendole quindi interdipendenti le une dalle altre. Esse riguardavano dei macro-settori e si sviluppavano in azioni concrete che non vengono qui di seguito elencate nel dettaglio<sup>198</sup>. I nodi principali da sciogliere erano:

1) la ratifica e l'imminente entrata in vigore del CTBT, con una moratoria su ogni tipo di esperimento nucleare o qualsiasi altra detonazione che utilizzasse l'energia nucleare;

3) la necessità di avviare in seno alla Conferenza sul disarmo i negoziati per un trattato sulla proibizione della produzione di materiale fissile, con un sistema di verifica efficace e sotto controllo internazionale, in virtù anche dei principi e degli obiettivi adottati nel 1995; nonché l'istituzione in seno alla Conferenza sul disarmo di un organo sussidiario demandato a occuparsi esclusivamente di disarmo nucleare;

5) il principio di irreversibilità che tutti gli Stati devono adottare una volta raggiunto il disarmo nucleare, nonché nell'adozione delle correlate misure di riduzione e controllo di qualsiasi tipo di armamenti nucleari<sup>199</sup>;

6) l'impegno in prima linea da parte degli Stati nucleari di realizzare l'eliminazione totale delle loro armi nucleari per giungere a un completo disarmo nucleare in virtù dell'impegno assunto ai sensi dell'art. VI del TNP; in particolare il punto 9 elenca minuziosamente le azioni da adottare soprattutto in relazione all'utilizzo della minaccia

---

<sup>197</sup> NPT/CONF.2000/28 (Part I and Part II).

<sup>198</sup> L'elenco completo dei *Thirteen Practical Steps* è disponibile al sito [https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/\(httpAssets\)/014240B21B79E8BAC1257B640062AC50/\\$file/NPT+ALL+docs.pdf](https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/014240B21B79E8BAC1257B640062AC50/$file/NPT+ALL+docs.pdf) (ultimo accesso 4 febbraio 2019).

<sup>199</sup> Il principio di irreversibilità ha trovato applicazione anche con il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017 trattato nel cap. III.

nucleare nelle loro relazioni internazionali; il rafforzamento dei loro accordi con l'AIEA per la verifica periodica del loro programma di disarmo nucleare; in tale contesto Stati Uniti e Russia vengono esortate a dare piena attuazione agli accordi START II e START III, nonché rafforzare il Trattato sulla limitazione dei missili anti-balistici, quale fondamento per la sicurezza internazionale, strettamente legata alla stabilità strategica fra le due super potenze;

8) l'impegno da parte di tutti gli Stati parti a presentare dei report periodici alle Conferenze di riesame con una minuziosa descrizione delle azioni adottate a livello nazionale per l'attuazione delle previsioni previste dall'art. VI, alla luce soprattutto, del parere sulla *Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari* della CIG del 1996.

Il piano di azione dei *Thirteen Practical Steps* era stato elaborato in risposta alle diverse spinte provenienti sia dall'Assemblea generale che dal movimento antinucleare, ma il parere della CIG aveva avuto un ruolo determinante, poiché aveva stabilito la ferma necessità di dare attuazione all'art. VI del TNP nell'ottica di giungere al disarmo nucleare completo. È interessante rilevare che nei *Thirteen Practical Steps* non si faceva mai alcuna menzione esplicita alla buona fede, a differenza di quanto stabilito dalla CIG, per cui “[t]he legal import of that obligation goes beyond that of a mere obligation of conduct; the obligation involved here is an obligation to achieve a precise result – nuclear disarmament in all its aspects – by adopting a particular course of conduct, namely, the pursuit of negotiations on the matter in good faith”<sup>200</sup>.

### *1. 9. 3. Le Conferenze dal 2005 a oggi: tra ulteriori piani d'azione e una perdurante impasse sul disarmo nucleare*

Le Conferenze di riesame dal 2005 a oggi sono accumulate dal generico obiettivo di raggiungere il disarmo nucleare contestualizzato alla mutata situazione politico-internazionale. Infatti, se da un lato, la Conferenza del 2005 poneva l'accento sul ruolo della Conferenza sul disarmo, dall'altro aveva elaborato un più dettagliato piano d'azione che prendeva le basi dai *Thirteen Practical Steps* del 2000.

L'evoluzione dell'attuazione dell'art. VI ha incontrato, quindi, due ostacoli importanti. Da una parte lo stallo dei lavori della Conferenza sul disarmo, che in qualità di

---

<sup>200</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 264.

unico foro multilaterale negoziale sul disarmo, avrebbe dovuto rappresentare il luogo più idoneo in cui promuovere l'adozione di strumenti giuridici importanti quali il CTBT nonché portare a conclusione i negoziati per un trattato sulla proibizione di materiale fissile. Dall'altra parte, il consenso che si era costruito attorno ai principi e obiettivi adottati nel 1995 e ai *Thirteen Practical Steps* sembrava decadere. Le motivazioni sono da ricercare nella situazione politico-internazionale che aveva visto emergere il terrorismo internazionale quale minaccia imminente. Come ci insegna la storia delle relazioni internazionali, quando le minacce soprattutto internazionali aumentano, gli Stati tendono a rafforzare le proprie difese aumentando le dotazioni militari utili a tal fine.

In questo contesto, i lavori delle Conferenze dal 2005 al 2015 non hanno registrato particolari progressi, bensì una reiterata contrapposizione fra gli Stati non nucleari e il club delle potenze nucleari.

In tale contesto, il recesso della Corea del Nord nel 2003 aveva contribuito a minare gli obiettivi del disarmo nucleare. La Corea del Nord, infatti, aveva aderito al TNP nel 1985 rinunciando quindi, in base all'art. III, a sviluppare qualsiasi dotazione nucleare con scopi militari, e concludendo anche gli accordi di salvaguardia con l'AIEA per il monitoraggio della propria attività nucleare. Facendo uso della clausola di recesso prevista dal TNP, l'art. X, un primo annuncio di recesso dal TNP era stato diffuso nel 1993, ma a seguito dei richiami della comunità internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza<sup>201</sup>, il recesso era stato ritirato. Tuttavia, nel 2003 la Corea del Nord annunciò di recedere definitivamente dal TNP e con effetto immediato. Il recesso congiuntamente ai programmi nucleari avviati con missili balistici mosse il Consiglio di sicurezza a definire tali azioni come minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.<sup>202</sup> Agendo quindi ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza ha adottato a partire dal 2003 una serie di risoluzioni che hanno gradualmente sanzionato la Corea del Nord con misure economiche per limitarne l'azione. Si inseriscono, infatti, in tale quadro le recenti risoluzioni del Consiglio che condannano i ripetuti test nucleari condotti dalla Corea del Nord<sup>203</sup>.

---

<sup>201</sup> S/RES/825, *Urged North Korea to reconsider its withdrawal from the Nuclear Non-Proliferation Treaty and abide by its international obligations*, 11 May 1993.

<sup>202</sup> F. L., KIRGIS, *North Korea's Withdrawal from the nuclear Non-Proliferation Treaty*, in *American Society of International Law Insights*, 2003, vol. 8, is. 2.

<sup>203</sup> Fra il 2013 e il 2017 il Consiglio di sicurezza ha adottato tredici risoluzioni nei confronti della Corea del Nord, da una parte per condannare i test nucleari con missili balistici effettuati dalla Corea del Nord,

L'art. VI, quale norma base sul disarmo nucleare, è rimasta di fatti la Cenerentola del TNP, quel pilastro la cui costruzione non è stata completata. L'adozione di un documento finale nelle Conferenze, in questo senso, rappresenta la cartina tornasole dei progressi nell'attuazione dell'art. VI. A tal proposito, durante la Conferenza del 2010 è stato adottato un piano d'azione in cui il disarmo nucleare si trova al primo posto. Ventidue misure concrete sono state individuate per dare una piena attuazione dell'art. VI, tra cui emerge anche la previsione di *confidence-building measures* (CBM) da parte degli Stati nucleari quali *standard* per rendere più trasparente il processo di disarmo<sup>204</sup>.

Particolare rilievo è dato alle cd. *positive security assurances* già menzionate quale strumento importante nella Conferenza del 2000. Tali garanzie consistevano in una serie di dichiarazioni unilaterali da parte degli Stati dotati di armi nucleari, e legittimati ai sensi del TNP, rese in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ris. 984 del 1995), tramite le quali essi assicuravano in maniera incondizionata il non utilizzo in alcuna circostanza delle proprie armi nucleari contro gli Stati non nucleari parti al TNP.

Il piano d'azione inserito nel documento finale della Conferenza del 2010 rappresenta sicuramente un passo in avanti nei tentativi di attuazione dell'art. VI, sottolineato anche dall'allora Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon che ricordava agli Stati di avere il compito "not simply to avoid a nuclear nightmare, but to build a safer world"<sup>205</sup>. Non ne è seguito un eguale successo con la Conferenza del 2015, in cui gli Stati non riuscirono a raggiungere il consenso per l'adozione del documento finale. Lo stallo in cui tra alti e bassi la Conferenza si è trovata nel corso degli anni si è ripresentato nonostante il perdurare della minaccia nucleare e le esortazioni del Segretario generale e dell'Assemblea generale.

---

dall'altra per riconfermare se non inasprire le sanzioni di carattere economico ad essa dirette nell'ottica di isolare il paese e condurlo all'interruzione totale dei test nucleari. In tale contesto, la ris. 1718 del 14 ottobre 2006 ha adottato una serie di rigide sanzioni nei confronti della Corea del Nord, tra cui l'embargo totale, il congelamento dei beni per il personale e le aziende coinvolte nei programmi nucleari nonché il divieto di viaggiare per tutto il personale e le loro famiglie. Con la ris. 2407 del 21 marzo 2018, il Consiglio alla luce dei ripetuti test nucleari, ha confermato tutte le sanzioni adottate nel 2016 con la ris. 1718. Bisogna rilevare che non tutti gli Stati hanno rispettato tali sanzioni. Infatti la Cina, alleato della Corea del Nord, ha continuato a condurre le proprie relazioni commerciali noncurante della risoluzione 1718. Sul punto si veda P. BRECCIA, *Limiti alla libertà degli Stati di accesso allo spazio: il caso della Corea del Nord*, in SIDIBlog, 15 febbraio 2017 (<http://www.sidiblog.org/2017/02/15/limiti-alla-liberta-degli-stati-di-accesso-allo-spazio-il-caso-della-corea-del-nord/> - ultimo accesso 4 febbraio 2019).

<sup>204</sup> NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), pag. 24.

<sup>205</sup> United Nations Secretary-General Ban K-Moon, 2010 NPT Review Conferences, General Debate, 3 May 2010.

La X Conferenza di riesame ha svolto nel corso del 2017-2018 le sessioni dei lavori preparatori. Gli argomenti inseriti nell'agenda riguardano principalmente la ratifica del CBTB quale obiettivo fondamentale per frenare gli esperimenti nucleari, l'attuazione del piano d'azione approvato nel 2010 e ancora la mancata attuazione dell'art. VI. In tale contesto, i *working paper* presentati dai gruppi degli Stati non nucleari e dagli Stati Uniti nello specifico hanno messo in luce la polarizzazione delle posizioni sul disarmo nucleare. Da una parte, il gruppo degli Stati non allineati continua a ribadire che l'assenza di progressi nell'attuazione del disarmo nucleare abbia generato un'evidente contrapposizione nelle posizioni degli Stati nucleari e non nucleari che potrebbe addirittura minare l'oggetto e lo scopo del Trattato, nonché la credibilità del regime di non proliferazione creato dal TNP<sup>206</sup>. Dall'altra parte, si pone la posizione netta degli Stati Uniti nel ribadire il ruolo di vitale importanza della deterrenza nucleare finalizzata a garantire la stabilità globale e la sicurezza internazionale di cui tutti gli Stati possono beneficiare. In questo senso, molteplici aspetti della vita politico-internazionale degli Stati dipendono dalla stabilità internazionale, quali l'economia, le condizioni sociali nonché la stabilità strategica<sup>207</sup>. Il riferimento degli Stati Uniti è chiaramente rivolto a contenere la minaccia nucleare della Corea del Nord, la quale non essendo più Parte del TNP dal 2004, ha sviluppato e testato le proprie armi nucleari utilizzandole anche come minaccia dell'uso della forza.

Interessante è la prospettiva proposta dalla cd. *New Agenda Coalition* (composta da Brasile, Egitto, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda e Sud Africa) la quale ha presentato un *working paper* sull'urgenza di dare attuazione all'art. VI. Il documento evidenzia infatti l'assenza di progressi sull'attuazione del disarmo nucleare da parte degli Stati nucleari, nonostante le Conferenze del 1995, del 2000 e del 2010 abbiano proposto principi e piani di azioni finalizzati a indicare agli Stati nucleari le misure concrete da adottare a tal fine.<sup>208</sup>

La Conferenza di riesame del 2020 rappresenta una nuova sfida, in un contesto internazionale segnato ancora dalla polarizzazione delle posizioni sul disarmo nucleare. In particolar modo si sono evidenziati e contrapposti i due approcci al raggiungimento

---

<sup>206</sup> NPT/CONF.2020/PC.II/WP.17, *Working paper submitted by the Group of Non-Aligned States Parties to the Treaties on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, para. 6.

<sup>207</sup> NPT/CONF.2020/PC.II/WP.30, *Working paper submitted by the United States of America*, para. 7.

<sup>208</sup> NPT/CONF.2020/PC.II/WP. 13, *Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: reiterating the urgency of its implementation. Working paper submitted by New Zealand on behalf of the New Agenda Coalition (Barzil, Egypt, Ireland, Mexico, New Zealand and South Africa)*, para. 3.

del disarmo nucleare, e di conseguenza all'attuazione dell'art. VI: da una parte l'approccio *step-by-step* degli Stati nucleari e degli Stati NATO; dall'altra, il *comprehensive approach*, del più eterogeneo gruppo degli Stati non nucleari. Si è anche fatto largo negli ultimi anni l'approccio olistico, secondo il quale le azioni mirate al raggiungimento del disarmo nucleare debbano essere condotte simultaneamente senza seguire una *timeline* che allungherebbe ancora oltre gli interventi mirati a tal fine. In questo panorama, gioca un ruolo fondamentale il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, oggetto del III capitolo.

#### **1. 10. Considerazioni conclusive al capitolo I**

L'evoluzione normativa dell'art. VI, nonostante abbia subito diverse formulazioni, fa sì che tutti gli elementi siano tenuti insieme in maniera organica dal principio della *buona fede*. Tale principio rappresenta, infatti, una sorta di collante per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Preambolo e dai principi contenuti nella già citata ris. 2028 (XXV) dell'Assemblea generale.

L'analisi presentata ha tenuto conto non solo dell'evoluzione che la norma pilastro del disarmo nucleare ha avuto, ma anche dell'interpretazione della norma, che, come detto, presenta una contrapposizione di base tra le Potenze nucleari e i loro alleati da una parte, e il gruppo degli Stati non nucleari non allineati dall'altra. Infatti, il metodo interpretativo della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati proposto dalla maggior parte della dottrina, non ha sempre incontrato il favore degli Stati. Questi ultimi, infatti, preferiscono utilizzare criteri non specificatamente giuridici. L'interpretazione proposta dai vari gruppi di Stati è fortemente influenzata da valutazioni sulle opportunità politiche che mal si sposano con il perseguimento del disarmo nucleare.

Ulteriore elemento di analisi è quello relativo al controllo dell'attuazione delle norme del TNP. Non esiste un sistema di verifica istituzionalizzato della *compliance* del Trattato. Il sistema degli accordi di salvaguardia che ogni Stato non nucleare parte al Trattato deve concludere con l'AIEA è uno strumento importante finalizzato alla non proliferazione. Sul piano del disarmo nucleare, invece, la questione del controllo e della verifica rimane aperta, in quanto esiste solo la facoltà per gli Stati parti al TNP di sottoscrivere un protocollo addizionale con l'AIEA secondo un modello che è rigido solo per gli Stati non nucleari, mentre gli Stati nucleari hanno avuto un margine di

discrezionalità molto alto nello stipulare dei protocolli addizionali *ad hoc*. I due sistemi, quello degli accordi di salvaguardia e dei protocolli addizionali, riflettono in egual misura la differenziazione fra gli Stati nucleari e quelli non nucleari, un regime già istituzionalizzato con il TNP.

In questo contesto, a parere di chi scrive, la formulazione dell'art. VI può giocare un ruolo fondamentale se esso viene interpretato secondo criteri giuridici e se si dà il giusto peso al principio della buona fede. Questo principio è stato saggiamente inserito, e rappresenta senza dubbio l'ago della bilancia utile a riequilibrare l'interpretazione prima e l'attuazione poi dell'obbligo di negoziare il disarmo nucleare.

Nei successivi capitoli viene delineato come questo principio sia diventato fondamentale per corroborare la portata dell'art. VI quale norma base nonché pietra angolare del disarmo nucleare. L'analisi giuridica è condotta sulla base delle diverse interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla prassi.



## Capitolo II

### **L'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare nella dottrina e nella prassi: obblighi *de negotiando* e obblighi *de contrahendo***

A partire dalle Conferenze di riesame del TNP del 1995 e del 2000, il nuovo clima di distensione nell'ambito della politica internazionale ha favorito in maniera decisiva la creazione di una maggiore intesa fra gli Stati nucleari e gli Stati non nucleari parti al TNP. Il crollo del regime dei blocchi contrapposti facenti capo alle due super potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, la creazione di un nuovo mondo e la prospettiva di un nuovo scenario politico internazionale hanno contribuito alla distensione delle posizioni in seno alle Conferenze di riesame del TNP. In questo contesto si inserisce infatti anche la crescente azione di *advocacy* particolarmente intensa nei primi anni '90 per opera del folto movimento antinucleare.

Questo nuovo clima di distensione ha avuto i suoi effetti positivi anche in seno all'Assemblea generale. Avendo la facoltà di "esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti", in base dell'art. 11 della Carta delle Nazioni Unite, l'Assemblea ha indirizzato numerose raccomandazioni agli Stati per cercare di arginare la minaccia nucleare. Essa ha infatti manifestato fin dagli albori delle Nazioni Unite la propria preoccupazione per gli effetti devastanti dell'utilizzo delle armi nucleari nonché per la loro incontrollata proliferazione. Inoltre, dopo il successo diplomatico dell'adozione del TNP nel 1968, l'attenzione dell'Assemblea in materia si è spostata sul disarmo nucleare. Numerose infatti sono state le risoluzioni adottate in questo senso e in tutte l'Assemblea ha chiesto di accelerare il percorso verso il disarmo nucleare generale e completo. Fin dalla famosa risoluzione irlandese del 1961, la 1665 (XVI), il percorso intrapreso dall'Assemblea generale era chiaramente diretto a premere sugli Stati al fine di promuovere la non proliferazione prima, e il disarmo nucleare poi, quale obiettivo ultimo di un lungo processo iniziato all'indomani dell'utilizzo delle armi nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Come si vedrà in seguito, l'Assemblea generale ha risposto ai

vari input ricevuti dagli Stati nucleari, dal movimento antinucleare nonché dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riproponendo alla CIG la richiesta di un parere consultivo sulla *Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari*, dell'8 luglio 1996.

Come già esaminato nel precedente capitolo, la Conferenza di riesame del TNP del 2000 ha ottenuto il risultato più significativo in termini di consenso. In riferimento all'attuazione dell'art. VI, i *Thirteen Practical Steps* rappresentano il primo piano d'azione sufficientemente completo e ben articolato con cui gli Stati parti al Trattato hanno manifestato l'intenzione di darne attuazione. L'adozione del piano d'azione rappresenta il primo vero *turning point* importante anche in relazione ad un nuovo approccio utilizzato per l'interpretazione dell'art. VI. Un nuovo momento storico e un nuovo assetto politico internazionale hanno contribuito all'affermazione del disarmo nucleare come un'esigenza ancora più impellente in relazione soprattutto all'obbligo posto dall'art. VI.

Un ulteriore elemento di novità rispetto ai due approcci interpretativi dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, presentati nel capitolo I, vi è il già citato parere della CIG del 1996. La Corte, infatti, e come si vedrà in seguito, ha definitivamente chiarito che esiste una “*twofold obligation to pursue and to conclude [nuclear disarmament]*”<sup>209</sup>. L'impostazione delle interpretazioni da parte degli Stati nucleari e non nucleari parti del TNP circa la natura dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare ha, a ben vedere, subito un radicale cambiamento. Infatti, l'obbligo previsto dall'art. VI era riconducibile solo alla categoria degli obblighi *de negotiando*, dopo il parere della CIG tale obbligo viene ricondotto anche alla categoria degli obblighi *de contrahendo*.

L'analisi presentata nel presente capitolo verte su quanto la nuova impostazione abbia modificato la portata dell'obbligo previsto dall'art. VI, alla luce del parere della CIG del 1996. È bene presentare l'evoluzione dell'interpretazione dell'art. VI sulla base, *in primis* dell'obbligo più generale di negoziare in buona fede, e poi nello specifico l'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, sia nella dottrina che nella prassi giurisprudenziale internazionale; in secondo luogo l'analisi si concentra sull'azione dell'Assemblea generale in materia di non proliferazione delle armi nucleari e di disarmo nucleare fino alla richiesta del parere consultivo alla CIG; in ultimo si potrà capire meglio come il parere della CIG abbia contribuito a chiarire la natura dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare grazie al superamento della tradizionale impostazione di

---

<sup>209</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 264.

un semplice obbligo *de negotiando* e la definizione, invece, dell'obbligo più stringente facente capo alla categoria degli obblighi *de contrahendo*.

## 2. 1. Il principio e l'obbligo di negoziare *in buona fede* nella dottrina

Un'attenta analisi dell'obbligo di negoziare in buona fede deve partire dal principio della buona fede che ne permea tutto il contenuto.

Il principio della buona fede è in via generale definito “as a legal standard making reference to such a normal or expected social behaviour”<sup>210</sup>. In termini generali, il principio della buona fede viene riconosciuto “as an accepted general principle of international law that sheds light on [a treaty] correct interpretation”<sup>211</sup>. La necessità del principio della buona fede nel diritto internazionale sembra ineluttabile, in quanto “[w]ithout good faith, social relations would be doomed to fail, showing the importance of a peaceful for a coexistence of individuals and nations and its primordial social ordering function”<sup>212</sup>.

### 2. 1. 1. Il principio della buona fede come principio generale del diritto internazionale

Il principio della buona fede può essere considerato in una duplice accezione: da una parte come principio generale del diritto internazionale secondo il significato che se ne ricava dall'art. 38 par. 1 lett. c dello Statuto della Corte internazionale di giustizia e quindi qualificato come una delle fonti a cui la Corte attinge nell'ambito della soluzione delle controversie che le sono sottoposte; dall'altra come principio generale del diritto internazionale comune ai diversi sistemi giuridici e applicabile a qualsivoglia tipo di relazioni internazionali.<sup>213</sup>

Sebbene questo principio sia da molti autori ritenuto essenziale<sup>214</sup>, fondamentale<sup>215</sup>, imprescindibile e basilare per qualsiasi tipo di relazioni internazionali,

---

<sup>210</sup> R. KOLB, *Good Faith in International Law*, London, 2017, p. 21.

<sup>211</sup> D. H. JOINER, *Ibidem*, p. 407.

<sup>212</sup> A. R. ZIEGLER, J. BAUMGARTNER, *Good faith as a General Principle of (International) Law*, in A. D. MITCHELL, M. SORNARAJAH, T. VOON (eds), *Good faith in international economic law*, Oxford, 2015, p. 9.

<sup>213</sup> Sul punto si veda: J. O'CONNOR, *Good Faith in International Law*, Dartmouth, 1991; I. BROWNLIE, *Principles of public International Law*, Oxford, 2009; R. KOLB, *op. cit.*; E. ZOLLER, *La bonne foi en droit international public*, Paris, 2000.

<sup>214</sup> B. CHENG, *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals*, Cambridge, 1953, p. 105.

<sup>215</sup> I. BROWNLIE, *op. cit.*; J. O'CONNOR, *op. cit.*; E. ZOLLER, *op. cit.*

non è ancora pacifico in dottrina se attribuire o meno valore giuridico al principio della buona fede. Infatti, se per alcuni autori la buona fede è considerata addirittura assimilabile alle norme imperative del diritto internazionale<sup>216</sup>, per altri autori si può rinvenire nel principio della buona fede semplicemente un elemento psicologico che non sempre trova applicazione nella concretezza delle relazioni internazionali<sup>217</sup>. Il punto fondamentale, secondo il parere di chi scrive, è se attribuire o meno al principio della buona fede una funzione giuridica, che ne giustifica il rispetto e da cui si possa ricavare l'assunto per cui le si debba riconoscere un posto gerarchico rispetto ad altri principi o altre norme consuetudinarie. Se una funzione giuridica si può attribuire al principio della buona fede è importante stabilire se esso produca o meno degli effetti giuridici.

Seguendo quanto illustrato dalla voce "good faith" nella *Max Planck Encyclopedia of International Law*, si comprende che "[t]he principle of good faith requires parties to a transaction to deal honestly and fairly with each other, to represent their motives and purposes truthfully, and to refrain from taking unfair advantage that might result from a literal and unintended interpretation of the agreement between them"<sup>218</sup>. Quindi, il principio della buona fede deve applicarsi, non solo sul piano internazionale, a ogni accordo quale che sia la sua natura. L'origine del principio della buona fede si rinviene non solo nella sfera giuridica, ma anche nelle scienze sociali. Il concetto della buona fede, secondo una prospettiva sociologica, risponde, in linea generale, all'esigenza del rispetto degli obblighi e "constitutes a universal standard of human behaviour in communities of various types [...] expressing established norms in all types of human relationships, those based on ethical requirements or social conventions, and those which are regulated by law"<sup>219</sup>.

Da un punto di vista giuridico, il principio della buona fede è emerso in contrasto, fin dalla nascita della comunità internazionale e fino almeno alla fondazione delle Nazioni Unite, con la tradizionale concezione di sovranità dello Stato moderno. Infatti, secondo

---

<sup>216</sup> Il riferimento è chiaramente alla norma consuetudinaria *pacta sunt servanda*, pacificamente riconosciuta come norma imperativa del diritto internazionale nonché, in un'accezione kelseniana, come norma base del diritto internazionale.

<sup>217</sup> E. ZOLLER, *op. cit.*

<sup>218</sup> A. D'AMATO, *Good faith*, in R. BERNHARDT (eds.), *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam/London/New York/Tokyo, 1992, pp. 599-601.

<sup>219</sup> M. MARKOVIC, *Fulfilment in Good Faith of Obligation Assumed in Accordance with the Charter*, in M. SAHOVIC (eds.), *Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation*, Belgrade, 1972, p. 377.

tale concezione lo Stato gode di un potere che gli deriva dalla sua stessa natura, esso si trova ad un livello di parità con gli altri Stati ed è libero di agire senza norme internazionali che ne limitino l'azione. Questa concezione potrebbe minare la coesistenza pacifica nelle relazioni internazionali. In questa prospettiva, gli Stati potrebbero prendersi la libertà di cambiare le regole che governano le stesse relazioni internazionali, la loro sovranità sul proprio territorio nonché la condizione di parità a livello internazionale. Una tale impostazione è manifestamente impossibile, in quanto fuori da ogni regola sul piano internazionale, e anche la vita stessa dello Stato a livello interno sarebbe a rischio e si arriverebbe ad un livello di anarchia incompatibile con l'attuale comunità internazionale.

Sul piano giuridico, il concetto della buona fede ha quindi assunto il rango di principio del diritto internazionale per controbilanciare la tendenza anarchica degli Stati nell'esercizio della loro sovranità ritenuta assoluta. Grazie alla nascita delle Nazioni Unite nel 1945, all'indomani della Seconda guerra mondiale, si sono poste le basi per la nascita di una comunità internazionale che pratichi la tolleranza e che assicuri la pace e la sicurezza internazionali "mediante l'accettazione di principi", secondo quanto stabilito dalla stessa Carta delle Nazioni Unite nel preambolo. Il principio della buona fede rappresenta il corollario di una tale impostazione e secondo alcuni autori è entrato col tempo a far parte del diritto consuetudinario, e più precisamente in un concetto già presente nel diritto naturale nell'ambito delle relazioni fra Stati. I primi giuristi che ne hanno proposto una sistematica definizione sono stati Grozio, Pufendorf e Suárez, i quali hanno individuato il fondamento del diritto internazionale sul diritto naturale dello Stato che si confronta sul piano internazionale con altri Stati suoi pari<sup>220</sup>.

Poiché la vita dello Stato sul piano internazionale è fatta di accordi di varia natura e che assumono molto spesso la forma di trattati in forma scritta, ne segue che un trattato, seguendo questa impostazione, dovrebbe essere eseguito attraverso la previsione di obblighi reciproci evitando quindi che prevalgano gli interessi di una sola parte e applicando una generale condotta in buona fede. Il modello di base dei rapporti interstatali proposto da Grozio, Pufendorf e Suárez ha permesso di conferire la dovuta autorità al principio della buona fede, qualificandolo come uno dei principi di base dell'intensa attività normativa sul piano internazionale.<sup>221</sup> In particolare, Grozio conclude il suo *De*

---

<sup>220</sup> Il diritto naturale così concepito rappresenta un obbligo in capo agli Stati di agire tenendo in considerazione e con ragionevolezza i bisogni degli altri Stati.

<sup>221</sup> Sul punto si veda A. D'AMATO, *op. cit.*

*jure belli ac pacis* spiegando più volte quanto sia importante il principio della buona fede in tutti i settori del diritto, dal mantenere la buona fede in tempo di guerra, nel mantenimento della pace nelle situazioni di post-conflitto, e in generale in qualsiasi situazione sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

A conferma del ruolo di primaria importanza del principio della buona fede si espone anche O'Connor secondo il quale “[t]he principle of good faith probably receives more unqualified acceptance than other in international law”<sup>222</sup>. In questo senso, il principio della buona fede si impone come uno dei principi fondamentali del diritto internazionale, così come confermato anche da Schwarzenberger negli anni '70<sup>223</sup>.

Più di recente un accurato studio sulle molteplici sfaccettature del principio della buona fede è emerso in dottrina, contribuendo ad avvalorare la teoria per cui esso sia largamente condiviso nel diritto internazionale generale. In particolar modo, il lavoro di Kolb fornisce un'attenta ricostruzione della buona fede *in primis* come “objectivising legal standard” e *in secundis* come principio generale del diritto<sup>224</sup>. Infatti, da un lato la buona fede risponderrebbe all'esigenza di fornire alla società uno *standard* di ragionevolezza e di proporzionalità da “[w]hat is considered ‘abusive’ [...], ‘oppressive’ [...] ‘due’”<sup>225</sup>. Kolb sottolinea, in questo senso, che “what is required by good faith can be considered as a legal standard making reference to such normal or expected social behaviour”<sup>226</sup>. La buona fede è presentata da Kolb più specificatamente come “an open-ended legal standard” nel quale “the law cannot operate only with specific and rigid concepts, but rather needs some general terms in order to keep the flexibility enabling it to apply to the milliards of cases eventually falling in its reach, [and so] it has to insert in its norms some vague notions, such as ‘due regards’, ‘reasonable time’, or indeed ‘legitimate expectations’”<sup>227</sup>.

Il principio della buona fede, in tal senso, opererebbe prima nel foro domestico, ma non unicamente come principio giuridico, altresì come *concetto* che incide sul piano sociale, influenzando sui comportamenti sociali. La sua origine, in tal senso, si può individuare

---

<sup>222</sup> J. F. O'CONNOR, *Good Faith in International Law*, Dartmouth, 1991, p. 35.

<sup>223</sup> G. SCHWARZENBERGER, E. D. BROWN, *A Manual of International Law*<sup>6</sup>, London, 1976.

<sup>224</sup> R. KOLB, *op. cit.* p. 22-23.

<sup>225</sup> R. KOLB, *op. cit.* p. 22.

<sup>226</sup> R. KOLB, *op. cit.* p. 22 citando L. STORAT, *Le problème des lacunes en droit international*, Paris, 1958, p. 406.

<sup>227</sup> R. KOLB, *Principles as Sources of International Law: (with special reference to good faith)*, in *Netherlands International Law Review*, Dordrecht, 2006, vol. 53, no. 1, p. 16.

nel diritto interno, e più specificatamente nel diritto romano, laddove la *bona fides* era alla base nel diritto commerciale, ovvero nella stipula dei contratti tra privati. Infatti, la *bona fides* aveva una duplice accezione: oggettiva per ciò che riguardava i rapporti obbligatori tra le parti, e soggettiva, quale parametro di comportamento per la soluzione di controversie tra privati, riferendosi a un generale criterio di correttezza. La buona fede è oggi pacificamente riconosciuta dalla tradizione giuridica europea di *civil law* come principio basilare su cui si fonda il vincolo contrattuale.

Kolb riconduce il principio della buona fede a uno *standard* a cui le norme devono allinearsi al fine di rispondere al criterio della ragionevolezza (in tutte le sue diverse declinazioni sopra elencate). La buona fede si distingue però dalla norma, nel senso che, ancora una volta d'accordo con Kolb, “[t]he norm is too general for a series of specific cases; thus a concept is introduced to bridge the gap; this concept helps to better translate the facts into the law [because] the standard has its regulative role not on the level of the norm, but in between the norm and the facts”<sup>228</sup>.

La buona fede rappresenta altresì un principio generale del diritto internazionale ed esso costituisce certamente “the most important form in which good faith appears in international law”<sup>229</sup>. In effetti, in base a questa sua natura, sul piano internazionale il principio della buona fede si basa su un generale principio di solidarietà fra gli Stati. La ragione risiede nel fatto che uno dei principali obiettivi della buona fede è di mitigare le conseguenze di un eccessivo ricorso alla legittima facoltà degli Stati di esercitare la propria sovranità, la quale viene invocata molto spesso nelle relazioni internazionali e in particolar modo su materie sulle quali essi sono poco inclini a volerla cedere, come nel caso della detenzione delle armi nucleari. Infatti, in tutti i casi in cui gli Stati non vogliono accettare degli obblighi internazionali senza aver prima espresso il loro consenso, sono quelli che richiedono un maggior grado di cooperazione, trattandosi di materie di fondamentale importanza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Operando come principio generale del diritto internazionale, il principio della buona fede possiede un'intrinseca normatività (o come definito da Kolb un ‘dovere’<sup>230</sup>), alla luce del fatto che essa “designates the presence of a prescriptive substance [...] which

---

<sup>228</sup> R. KOLB, *Principles*, cit., p. 17.

<sup>229</sup> *Ibidem*.

<sup>230</sup> R. KOLB, *Good faith*, cit., p. 29.

can be rendered operational by way of concretisations through more detailed rules”, infatti “[t]he more the one or the other is present in a given context, the more the legal proposition bearing that content will be considered ‘normative’”<sup>231</sup>. Secondo questa prospettiva, il principio della buona fede possiede un valore aggiunto in funzione del suo carattere normativo, in virtù della sua “intimate legal substance, which is ‘protect legitimate expectations’”<sup>232</sup>.

Sebbene per alcuni autori il principio della buona fede sia funzionale solo all’interpretazione e non risulterebbe idoneo a produrre norme giuridiche o altri principi giuridici<sup>233</sup>, un nuovo orientamento si è originato a seguito della decisione della CIG nel caso *Nuclear Test* del 1974. La Corte ha riconosciuto che gli obblighi derivanti dalle dichiarazioni unilaterali (in riferimento alla dichiarazione effettuata dalla Francia nel caso di specie), si fondano sulla natura obbligatoria di tali dichiarazioni e sono indirettamente collegate al principio della buona fede su cui esse dovrebbero fondarsi. Nello specifico, la Corte ha evidenziato che:

“One of the basic principles governing the creation and performance of legal obligations, whatever their source, is the principle of good faith. Trust and confidence are inherent in international co-operation, in particular in an age when this co-operation in many fields is becoming increasingly essential. Just as the very rule of *pacta sunt servanda* in the law of treaties is based on good faith, so also is the binding force of an international obligation assumed unilateral declarations. Thus, interested States may take cognizance of unilateral declaration and place confidence in them, and are entitled to require that the obligation thus created be respected”<sup>234</sup>.

La Corte propone quindi un’applicazione pratica del principio della buona fede, che sembrerebbe chiarire la sua natura di agente per la creazione di obblighi giuridici nonché di norme giuridiche. A parere di chi scrive, riconoscere un valore normativo al

---

<sup>231</sup> *Ibidem*.

<sup>232</sup> *Ibidem*.

<sup>233</sup> J. COMBACAU, S. SUR, *Droit international public*<sup>8</sup>, Paris, 2008, p. 110.

<sup>234</sup> ICJ, *Reports 1974*, p. 268.



principio della buona fede può essere funzionale al fine di fornire una nuova chiave interpretativa anche e soprattutto all'art. VI del TNP.

Per spiegare in maniera ancora più chiara quanto sia fondamentale il valore normativo del principio della buona fede, Kolb utilizza un'interessante metafora secondo la quale “running like planets in the system, these remains the sun of the founding principle, which irradiates its normative idea into them and exercises its gravitational pull on their movements”<sup>235</sup>.

Una volta illustrato il valore normativo che il principio della buona fede contiene, in base alle considerazioni presentate, si può affermare che esso sia intrinsecamente collegato alla materia del diritto dei trattati. Un primo assunto da cui partire è che il principio della buona fede permea tutto il diritto dei trattati<sup>236</sup> e nello specifico “it applies to the entire process of interpretation, including the examination of the text, the context and the subsequent practice”<sup>237</sup>. Per attuare le previsioni normative di un trattato, tuttavia, il punto di partenza è proprio l'interpretazione dello stesso, poiché l'esecuzione di un trattato “dépend de l'interprétation et, sans se confrondre, ces deux opération juridiques sont intimement liées”<sup>238</sup>. Appare quindi evidente che anche il risultato che ne deriva dall'interpretazione deve essere considerato in buona fede, che equivale a dire che la buona fede si pone come “an objective criterion in the light of the particular circumstances [and] not [...] as an abstract notion”<sup>239</sup>. D'altro canto, l'applicazione del principio della *bona fides* implica anche la considerazione dell'oggetto e dello scopo di un trattato e, inoltre, interpretare un trattato in buona fede significa anche che gli Stati Parti allo stesso trattato debbano agire “honestly, fairly, and reasonably, and to refrain from taking unfair advantage”<sup>240</sup>.

È in particolar modo nell'interpretazione dei trattati che la *bona fides* può essere seguita come chiave interpretativa caratterizzata da una certa flessibilità, ciò significa che si può rigettare la teoria per cui l'art. VI debba essere interpretato letteralmente<sup>241</sup>.

---

<sup>235</sup> R. KOLB, *Good faith*, cit.

<sup>236</sup> S. MARCHISIO, *op. cit.*, p. 97.

<sup>237</sup> I. SINCLAIR, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*<sup>2</sup>, Manchester, 1984, p. 120.

<sup>238</sup> M. K. YASSEN, *op. cit.*, p. 20.

<sup>239</sup> I. SINCLAIR, *op. cit.*, p. 120.

<sup>240</sup> M. E. VILLIGER, *The Rules on Interpretation: Misgivings, Misunderstandings, Miscarriage? The 'Crucible' Intended by the International Law Commission*, in E. CANNIZZARO (ed.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford, 2011, p. 109.

<sup>241</sup> Cfr. C. A. FORD, *op. cit.*

Un'interpretazione coerente, a parere di chi scrive, è quella teleologica, per cui è lo scopo della norma che deve prevalere piuttosto che il significato letterale dei termini utilizzati.

Al pari di tutti i principi generali del diritto internazionale, anche il principio della buona fede funge da bussola sia per la redazione delle norme che per la loro interpretazione. In questo senso si è espressa una parte della dottrina, secondo cui i principi generali del diritto internazionale si distinguono nettamente dalle norme le quali “have legal consequences that automatically follow the existence of established conditions”<sup>242</sup>. I principi, invece, a differenza delle norme seguono “a reason that argues in one direction, but does not necessitate a particular decision”<sup>243</sup>. Altri autori avvalorano la tesi per cui i principi del diritto internazionale siano norme dal contenuto aperto<sup>244</sup>.

Il principio della buona fede svolge anch'esso diverse funzioni che vengono in aiuto quando il linguaggio di alcune norme sembra essere vago. Alcuni autori ritengono che i principi generali del diritto internazionale siano caratterizzati da un'intrinseca vaghezza rispetto alle norme. In tal senso si esprimono Pisillo Mazzeschi e Viviani secondo i quali “[s]ometimes a principle is considered ‘vague’ because it has a precise scope of application; sometimes it is considered ‘vague’ because it has a programmatic content: it recommends pursuing an end or making a program without establishing the means to achieve a result”<sup>245</sup>. Se si applica questa prospettiva al principio della buona fede, che permea tutto l'art. VI, si può dedurre che un'interpretazione teleologica sia decisamente da preferire. Infatti, gli obiettivi inseriti nell'art. VI sono ben delineati e i relativi mezzi per raggiungerli sono invece demandati agli Stati parti al TNP.

Dopo averne individuandone la sua applicazione nell'ambito del diritto internazionale generale, il significato del principio della buona fede deve ricondursi inevitabilmente “to the general performance of a State's obligations under international law”<sup>246</sup>. A tal proposito, il principio ha acquisito maggiore autorevolezza nel periodo che va dagli anni '60 agli anni '70, quando è stato riconosciuto come uno dei principi generali del diritto internazionale, *in primis* con la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei

---

<sup>242</sup> R. PISILLO MAZZESCHI, A. VIVIANI, *General Principles of International Law: from Rules to Values?*, in R. PISILLO MAZZESCHI, P. DE SENA (eds), *Global Justice, Human Rights and the Modernization of International Law*, Berlin, 2018, p. 121.

<sup>243</sup> R. DWORKIN, *Taking rights seriously. New impression with a reply to critics*, London, 1978, p. 26.

<sup>244</sup> G. ZAGREBELSKI, *Il diritto mite. Legge diritto giustizia*, Torino, 1992, p. 149.

<sup>245</sup> R. PISILLO MAZZESCHI, A. VIVIANI, *op. cit.*, p. 122.

<sup>246</sup> A. D'AMATO, *op. cit.*

trattati e in secondo luogo con la *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States* (di seguito Dichiarazione sulle relazioni amichevoli) adottata dall'Assemblea generale nel 1970.

### 2. 1. 2. *La codificazione del principio della buona fede nella Carta delle Nazioni Unite*

La Carta delle Nazioni Unite prevede all'art. 2 par. 2 che “All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter”. Già quindi i redattori della Carta avevano individuato il principio della buona fede quale uno di quelli fondamentali per la coesistenza pacifica degli Stati.

La specifica locuzione di “good faith” fu proposta come “a constitutional principle of the new world Organization” da alcuni Stati dell'America Latina alla Conferenza di Dumbarton Oaks. I tragici avvenimenti della Seconda guerra mondiale avevano infatti contribuito a far accrescere la necessità della costruzione di una comunità internazionale fondata sulla coesistenza pacifica. A fondamento del nuovo mondo, c'era quindi bisogno di promuovere il rispetto del principio della buona fede, per costruire un sistema di relazioni internazionali basato sulla fiducia reciproca, la trasparenza e la correttezza.<sup>247</sup>

I Membri delle Nazioni Unite erano però chiamati “to fulfil all the obligations under international law that can be reconciled with the law of the Charter”<sup>248</sup>. In questo senso, quindi, l'idea che non solo l'adempimento degli obblighi della Carta, ma anche l'osservanza di altre norme, soprattutto del diritto internazionale generale, contribuissero *in toto* al raggiungimento della pace e della sicurezza internazionali, come previsto dall'art. 1 della Carta. L'obiettivo era diretto non solo al più generale obiettivo di creare una comunità internazionale pacifica, ma anche ad assicurare a ciascuno dei Membri dell'Organizzazione i diritti e i benefici risultanti dalla qualità di Membro<sup>249</sup>. Infatti, come

---

<sup>247</sup> In tal senso si esprime il delegato colombiano alla Conferenza di San Francisco, il quale sottolineò che “The United Nations [...] must proclaim that international life requires a minimum of morality as a normative principle of conduct for people. This minimum cannot be anything else than full good faith and respect for the pledged word”. United Nations Conference on International Organization (UNCIO), San Francisco 1945.

<sup>248</sup> R. KOLB, *Purposes and Principles, Article 2 (2)*, in B. SIMMA, D. E. KHAN, G. NOLTE, A. PAULUS, N. WESSENDORF (eds.), *The Charter of the United Nations: A Commentary*<sup>3</sup>, Oxford, 2012, p. 166.

<sup>249</sup> Sul punto si veda S. MARCHISIO, *L'ONU*, *cit.*, pp. 59-60.

sottolinea Marchisio, il principio della buona fede corrisponde al dovere di agire con correttezza e lealtà nei rapporti reciproci e nei confronti dell'Organizzazione, per garantire che ciascuno possa trarre il massimo vantaggio dall'appartenenza all'ONU<sup>250</sup>.

È bene sottolineare che il principio della buona fede trova applicazione sia all'interno che all'esterno delle Nazioni Unite. Infatti, in tal senso Kolb ricorda che la buona fede "is a principle from which duties flow for all the organs of the Organization", inoltre "[i]t gives rise to a duty of fairness, respect and mutual cooperation"<sup>251</sup>. In questo senso, infatti, l'art. 2 par. 2 "traduce per iscritto l'obbligo di leale cooperazione che sta implicitamente alla base degli statuti di tutte le organizzazioni internazionali e che trova il suo fondamento anche nel diritto internazionale generale"<sup>252</sup>.

Il principio della buona fede si pone, quindi, come cardine della leale cooperazione fra gli Stati, ponendosi anche come principio guida per l'interpretazione dei trattati, come codificato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

### *2. 1. 3. La codificazione del principio della buona fede nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ha incorporato il principio della buona fede in quanto essa, per le considerazioni precedentemente illustrate, riflette in gran parte la consuetudine in materia di diritto dei trattati. In virtù dello scopo intrinseco della Commissione del diritto internazionale chiamata a redigere un testo che riflettesse il diritto dei trattati quale risultato del diritto consuetudinario in materia, è grazie alla Convenzione di Vienna che il principio della buona fede ha trovato la sua prima consacrazione normativa sul piano internazionale.

La Convenzione riconosce il principio della buona fede come principio fondamentale nel diritto dei trattati e infatti, esso viene menzionato ben cinque volte nel testo della Convenzione. Già nel Preambolo al par. 3 la Convenzione constata che "i principi del libero consenso e della buona fede e la regola *pacta sunt servanda* sono universalmente riconosciuti", *ergo* sono parte del diritto internazionale consuetudinario, e

---

<sup>250</sup> *Ibidem*.

<sup>251</sup> R. KOLB, *Purposes and Principles*, *cit.*, p. 166.

<sup>252</sup> S. MARCHISIO, *L'ONU*, *cit.*, p. 60.

devono essere applicati a tutto il processo formativo dei trattati quali “atti giuridici che nascono dalla manifestazione di volontà degli Stati contraenti”<sup>253</sup>.

La Convenzione fornisce anche un ulteriore elemento per corroborare la forza giuridica del principio della buona fede nella III parte sul rispetto, applicazione e interpretazione dei trattati. Il punto di partenza è la regola consuetudinaria *pacta sunt servanda* presente all’art. 26 il quale prevede che “Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede”. All’art. 26 il principio della buona fede è strettamente associato alla regola *pacta sunt servanda* poiché emerge chiaramente l’esistenza di un legame di complementarità fra i due principi: un trattato non può essere eseguito seguendo la regola generale *pacta sunt servanda* se non lo si attua in buona fede. Sebbene la norma sia lapidaria, è densa di significato. La dottrina in materia ha espresso diverse posizioni. Da una parte, alcuni autori hanno ristretto lo scopo della norma al solo diritto dei trattati<sup>254</sup>; altri hanno esteso l’applicazione del principio della buona fede quale principio generale del diritto internazionale a qualsiasi accordo che intercorra fra due o più Stati a prescindere dalla forma<sup>255</sup>. Kelsen riteneva, invece, che la norma *pacta sunt servanda* sia la norma base del diritto internazionale in quanto creazione del pensiero giuridico. Seguendo invece un’impostazione metodologica tipica delle scienze sociali, la norma *pacta sunt servanda* deriva dall’accordo delle volontà degli Stati e quindi la sua origine sia da rinvenire nel sistema delle relazioni internazionali, per cui tutto il diritto è diritto delle volontà.<sup>256</sup> Seguendo una tale impostazione, sembrerebbe logico dedurre che il principio della buona fede, derivante dalla norma *pacta sunt servanda*, si applichi in base alla volontà degli Stati che nell’ambito delle loro relazioni internazionali possono decidere o meno se agire in buona fede oppure no.

A tal proposito è importante rilevare che la vita dello Stato nell’ambito delle sue relazioni internazionali si fonda sulla volontà che esso ha di auto-vincolarsi tramite accordi con gli altri Stati suoi pari e non applicando una condotta in buona fede rischierebbe di ledere la sua stessa posizione. La diretta conseguenza di questa impostazione risponde anche alla naturale esigenza di sopravvivenza dello Stato sul piano internazionale, di cooperazione e mutua assistenza con gli altri suoi pari. L’applicazione quindi del principio

---

<sup>253</sup> S. MARCHISIO, *Corso, cit.*, p. 87.

<sup>254</sup> J. COMBACAU, S. SUR, *Droit international public*<sup>4</sup>, Paris, 1999, pp. 76-77.

<sup>255</sup> G. FITZMAURICE, *Fourth Report on the Law of Treaties*, Yearbook of the International Law Commission, 1959, vol. II, p. 37.

<sup>256</sup> S. MARCHISIO, *op. cit.*, p. 24.

della buona fede è sì dettata dalla volontà degli Stati, ma nella consapevolezza della concreta esigenza di doverne beneficiare reciprocamente nelle relazioni con gli altri Stati. A tal proposito, Roberto Ago in seno alla Commissione di diritto internazionale nel 1964, ha ribadito che “the principle *pacta sunt servanda* might be taken in a broad sense as the basis of the binding force of any rule of international law, whether conventional or customary”<sup>257</sup>. Corollario di questa eminente affermazione è che il principio *pacta sunt servanda* ha valore giuridico vincolante e di conseguenza anche il principio della buona fede che soggiace alla sua applicazione per qualsiasi norma di diritto internazionale. Ancora più precisa è la definizione del principio di *pacta sunt servanda* che fornisce Manfred Lachs, secondo il quale il principio si applica nel contesto della consuetudine, delle risoluzioni delle organizzazioni internazionali, degli atti unilaterali e nel consenso tacito<sup>258</sup>.

All’art. 31 par. 1 la Convenzione di Vienna fornisce un’ulteriore prova dell’applicazione del principio della buona fede in relazione stavolta all’interpretazione dei trattati. La norma fornisce la regola generale di interpretazione dei trattati e, nello specifico, stabilisce che “[u]n trattato deve essere interpretato in *buona fede* seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo”<sup>259</sup>. La norma costituisce sicuramente una clausola centrale della Convenzione di Vienna, infatti “States and courts have abundantly used the interpretation guides contained in this Article”<sup>260</sup>. In questo contesto il principio della buona fede emerge come fondamento della regola interpretativa prevista dall’art. 31, come “a largely meta-legal element [...] a notion that applies above all to the parties to treaties”<sup>261</sup>. L’applicazione del principio della buona fede alla regola generale di interpretazione di un trattato deriva direttamente dalla regola *pacta sunt servanda*<sup>262</sup>.

Secondo una visione ancora più generale, il principio della buona fede “should be seen to influence not only the contents of the rules of interpretation [but it] should also

---

<sup>257</sup> ILC, 727th meeting, 20 May 1964, YILC, 1964, vol. I, para. 14, pp. 27-28.

<sup>258</sup> Si veda la voce *pacta sunt servanda* a cura di M. LACHS in *Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam, 1984, vol. 7, pp. 364-365.

<sup>259</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>260</sup> J. M. SOREL, V. BORÉ EVENO, *Article 31. General rule of interpretation*, in O. CORTEN, P. KLEIN, *The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary*, Oxford, 2011, p. 805.

<sup>261</sup> J. M. SOREL, V. BORÉ EVENO, *op. cit.*, p. 818.

<sup>262</sup> O. DÖRR, *General rule of interpretation*, in O. DÖRR, K. SCHMALENBACH, *Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*<sup>2</sup>, Berlin, 2018, p. 580.

be seen to play a part above and beyond these rules”<sup>263</sup>. D’altro canto, avendo la Convenzione di Vienna definitivamente confermato che un trattato è soggetto alle regole di diritto internazionale, individuare quali sono nello specifico le regole applicabili alla disciplina dei trattati “means first and foremost that treaties must be complied with in good faith, following the ancient adage *pacta sunt servanda*”<sup>264</sup>.

Il principio della buona fede è emerso anche in relazione alla materia commerciale nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Infatti, il *Panel Report*, guidato dagli Stati Uniti nell’ambito del *Trade Act* del 1974 presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ha instaurato una relazione tra il principio della buona fede e i tre elementi presenti nella norma per garantire un’interpretazione organica che deve essere letta come “one holistic rule of interpretation rather than a sequence of separate tests to be applied in a hierarchical order”<sup>265</sup>. L’OMC propone quindi di seguire una regola olistica, per cui l’interpretazione di un trattato “should be understood as an overall assessment of all elements provided in Article 31 by considering these elements as mutually supportive and reinforcing”<sup>266</sup>.

Un ulteriore sostegno al cd. approccio olistico viene fornito dal gruppo di lavoro della Commissione del diritto internazionale (CDI) nell’ambito dei lavori sulla “*Fragmentation of International Law*”<sup>267</sup>. Nel rapporto finale del gruppo di lavoro pubblicato nel 2006, emerge che nella complessità dei problemi che emergono dall’interpretazione di un trattato, la regola generale fornita dalla Convenzione di Vienna, e nello specifico gli

---

<sup>263</sup> U. LINDERFALF, *On the Interpretation of Treaties. The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Dordrecht, 2007, p. 45.

<sup>264</sup> J. KLABBERS, *The Concept of Treaty in International Law*, The Hague, 1996, p. 38.

<sup>265</sup> *Panel Report, United States-Section 301-310 of the Trade Act 1974*, para.7.22, WT/DS152/R.

Il 25 novembre 1998 l’allora Comunità europea ha chiesto una serie di consultazioni con gli Stati Uniti nell’ambito del *Dispute Settlement Body* (DSU) dell’Organizzazione mondiale del commercio, in virtù del titolo III, capitolo 1 (sezione 301-310) dello *US Trade Act* del 1974, con particolare riferimento alle sezioni 306 e 305. La Comunità europea ha lamentato diverse violazioni in materia di restrizioni commerciali unilaterali da parte degli Stati Uniti, i quali avrebbero agito in modo tale da non rispettare le regole previste per adire il DSU. Il 26 gennaio 1999, la Comunità europea ha chiesto l’istituzione di un Panel allo scopo di revisionare lo *US Trade Act*. Si veda il sito web dell’Organizzazione mondiale del commercio per ulteriori approfondimenti <[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds152\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds152_e.htm)>.

<sup>266</sup> L. CHANG-FA, *Treaty interpretation under the Vienna Convention on the law of treaties: a new round of codification*, Singapore, 2017.

<sup>267</sup> La Commissione di diritto internazionale (CDI) nell’ambito della sua 54a sessione di lavori ha deciso di istituire un gruppo di lavoro che si occupasse specificamente dei “*Risks ensuing from fragmentation of international law*”; in seguito il titolo del gruppo di lavoro, presieduto da Martti Koskenniemi, venne modificato in “*The Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law*”. Il gruppo di lavoro ha pubblicato il suo rapporto finale il 13 aprile 2006 nell’ambito della 58° sessione dei lavori della CDI.

artt. 31 e 32, riflettono ampiamente il diritto internazionale consuetudinario. Il Rapporto evidenzia, inoltre, il ruolo neutrale assunto dalla Convenzione in quanto essa “avoids taking a stand on any of the great doctrinal debates on interpretation [...]” in quanto gli artt. 31 e 32 “adopt both an ‘ordinary meaning’ and a ‘purposive’ approach [given that] they look for party consent as well what is in accordance with good faith”<sup>268</sup>. Secondo questa chiave interpretativa, quindi, il principio della buona fede deve essere considerato quale chiave di lettura che può essere utilizzata con un livello di flessibilità che permette di raggiungere un’interpretazione che rispetti i criteri di ragionevolezza e imparzialità, come riflessi dalla Convenzione di Vienna<sup>269</sup>.

#### *2. 1. 4. Il principio della buona fede nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli dell’Assemblea generale*

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il 24 ottobre del 1970 con ris. 2625 (XXV) la “*Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*” (di seguito Dichiarazione sulle relazioni amichevoli)<sup>270</sup>. L’Assemblea generale ha riprodotto varie regole consuetudinarie e norme della Carta delle Nazioni Unite, in particolare i principi che regolano le relazioni amichevoli e che erano stati già consacrati con la Carta nel 1945. Il principio di base è che gli Stati per mantenere le loro relazioni amichevoli non devono in nessun caso utilizzare la minaccia o l’uso della forza, norma fondamentale del diritto internazionale del secondo dopo guerra, consacrata dall’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite e che ha assunto il rango di norma imperativa del diritto internazionale.

La Dichiarazione contiene sette principi di cui l’Assemblea generale fornisce una guida per gli Stati da seguire nelle loro relazioni internazionali. La motivazione principale è legata alle difficili relazioni fra gli Stati causate dalla tensione internazionale dovuta alla Guerra fredda.<sup>271</sup>

---

<sup>268</sup> ILC, *Fragmentation on International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law*, Report of the Study Group on the International Law Commission, para. 427. Documento integrale disponibile al sito [http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a\\_cn4\\_l682.pdf](http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf).

<sup>269</sup> L. CHANG-FA, *op. cit.*, p. 296.

<sup>270</sup> A/RES/25/2625. Il testo della Dichiarazione è disponibile al sito web <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>.

<sup>271</sup> In riferimento alla minaccia nucleare, è bene ricordare che nei primi anni ’60 la crisi dei missili di Cuba aveva rappresentato il momento di maggior tensione fra Stati Uniti e l’ex Unione Sovietica e aveva lasciato



Già nel 1963 l'Assemblea generale aveva istituito lo *Special Committee on the Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* (d'ora in avanti Comitato), il quale doveva valutare quali fossero quei principi ritenuti fondamentali nelle relazioni internazionali per promuoverne il progressivo sviluppo e la loro codificazione. Il Comitato ebbe il difficile compito di stabilire, elaborare e sviluppare i maggiori principi del diritto internazionale generale che governano gli aspetti essenziali delle relazioni internazionali fra gli Stati nonché la loro reciproca cooperazione. Il lavoro del Comitato fu, ovviamente, il risultato della situazione politico-internazionale presente negli anni '60 la quale ne influenzò inevitabilmente l'operato. D'altro canto però, i lavori del Comitato, orientati a elaborare quei principi che avrebbero dovuto promuovere le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, ebbe un'influenza molto positiva sul clima di tensione dovuto alla Guerra fredda. Infatti, il compito del Comitato di sistematizzare, stabilire in maniera definitiva nonché elaborare le norme e le regole di condotta per gli Stati, fu orientato verso un compito ben più arduo e ambizioso. Il bisogno impellente di garantire la pace sul piano internazionale rese possibile il raggiungimento di un obiettivo fondamentale: proclamare solennemente i principi e le regole di condotta che si sarebbero imposti come prioritari rispetto agli altri. In conseguenza del riconoscimento di un più alto livello di gerarchia dei principi contenuti nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, gli Stati non avrebbero incontrato difficoltà nel modulare i loro comportamenti, naturalmente tesi ad esercitare la loro sovranità senza limiti, e soprattutto a riconoscere come legittimi i limiti imposti dal più alto interesse internazionale della convivenza pacifica, già consacrato con la Carta delle Nazioni Unite. Per gli Stati, quindi, riconoscere i principi sanciti dalla Dichiarazione sarebbe stato quindi più semplice in virtù della loro scelta di rispettare gli impegni e perseguire gli obiettivi e i fini previsti dalla Carta di San Francisco.

Il punto di partenza per l'elaborazione dei principi sulle relazioni amichevoli erano tre macro-principi: "a. The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter; b. The principle of equal rights and self-determination of peoples; c.

---

il mondo con il fiato sospeso per la reale minaccia di un imminente attacco nucleare che avrebbe gettato il mondo in una guerra di proporzioni inimmaginabili. Il superamento della cd. "crisi della baia dei porci" ha permesso di ripensare da un lato la strategia internazionale per frenare la corsa agli armamenti nucleari, dall'altra ha innescato il dibattito in seno all'Assemblea generale su come rafforzare la pace e la sicurezza internazionali. L'adozione della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli nasce a margine di questo complesso clima di tensione internazionale.

The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter”<sup>272</sup>. In realtà, già un anno prima l’Assemblea generale aveva individuato i sette principi che gli Stati dovevano seguire per mantenere le loro relazioni internazionali amichevoli, che furono adottati con ris. 1815 (XVII) il 18 dicembre 1962. Nella risoluzione l’Assemblea riconosce chiaramente “the paramount importance, in the progressive development of international law and in the promotion of the rule of law among nations, of the principles of international law concerning friendly relations and co-operation among States and the duties deriving therefrom, embodied in the Charter of the United Nations which is the fundamental statement of those principles”<sup>273</sup>. Il principio della buona fede emerge come uno dei capisaldi su cui l’Assemblea generale ha voluto porre l’accento e rendere chiaro che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nell’accettare gli obblighi imposti dalla Carta di San Francisco, devono rispettare tali obblighi, e nell’ademperarli devono adottare una condotta in buona fede. Per quanto questo duplice obbligo in capo agli Stati membri delle Nazioni Unite poteva sembrare scontato, la volontà dell’Assemblea generale di fornire un ulteriore chiarimento agli Stati era comprensibile dato il rigido clima di tensione internazionale.

Il lavoro del Comitato, durato sette anni, ha permesso di fornire una spiegazione il più dettagliata possibile dei principi adottati già nel 1962. Con ris. 2625 (XXV), adottata all’unanimità il 24 ottobre 1970 in occasione del venticinquesimo anniversario della nascita delle Nazioni Unite, l’Assemblea generale ha voluto lanciare un chiaro messaggio agli Stati nel ribadire che le relazioni internazionali amichevoli sono funzionali al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Inoltre, essa ha voluto anche stabilire un punto di riferimento nella promozione del principio di legalità (generalmente definito nei sistemi giuridici anglosassoni *rule of law*) nell’ambito della costruzione di relazioni pacifiche e amichevoli fra gli Stati.

Posto che gli Stati nelle loro relazioni dovrebbero, quindi, seguire i sette principi consacrati nella Dichiarazione, così facendo essi contribuirebbero alla realizzazione dei fini delle Nazioni Unite, la cui bussola è costantemente orientata alla convivenza pacifica e alle relazioni amichevoli, come recita lo stesso titolo della Dichiarazione<sup>274</sup>. Il Comitato

---

<sup>272</sup> A/RES/18/1966, par. 5.

<sup>273</sup> A/RES/17/1815 “*Consideration of principles of international law concerning friendly relations and co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*”, 18 December 1962, par. 1.

<sup>274</sup> Come evidenziato da Rosentock, “[t]he cumbersome title was the product of extensive negotiations. The Eastern Europeans wished to call the item ‘Principles of Peaceful Coexistence’. The West opposed this title

nella redazione della Dichiarazione incontrò non poche difficoltà, che protrassero il tavolo negoziale per ben sei anni: i lavori susseguiti con sessioni annuali, infatti, iniziati nel 1964 si conclusero nel 1970.

I principi consacrati dalla ris. 2625 (XXV) sono i seguenti:

- a) il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite;
- b) il principio che gli Stati risolvano le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo;
- c) il principio di non dover intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta;
- d) il dovere degli Stati di cooperare reciprocamente, in conformità con la Carta;
- e) il principio di eguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione;
- f) il principio di uguaglianza sovrana degli Stati;
- g) il principio che gli Stati adempiano in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta, nonché una loro più effettiva applicazione nella

---

because the Charter contained no such concept, because the concept was a negative or passive one incompatible with the affirmative obligations of co-operation created by the Charter, and because it was desired to avoid having the subject become a vehicle for propaganda for the Khrushchev-sponsored doctrine of 'peaceful coexistence'. The term 'friendly relations' is derived from the Charter. The phrase 'in accordance with the Charter' was added in order to make it clear that an examination of existing Charter norms was being undertaken and not a revision of the Charter or an elaboration of new norms" R. ROSENTOCK, *The Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations: A Survey*, in *American Journal of International Law*, 1971, vol. 65, p. 713. Sul punto si veda inoltre: P. HOUBEN, *Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*, in *American Journal of International Law*, 1967, vol. 61, p. 703; I. M. SINCLAIR, *Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*, in *Essays on international law in honour of Krishna Rao*, 1976, pp. 107-140; E. MCWHINNEY, *Peaceful Co-existence and the Soviet-Western International Law*, in *American Journal of International Law*, 1962, vol. 56, p. 951; V. S. MANI, C.G. WEERAMANTRY, *Basic Principles of Modern International Law: a Study of the United Nations Debates on the Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States*, New Delhi, 1993.

comunità internazionale contribuirebbe alla realizzazione dei fini delle Nazioni Unite<sup>275</sup>.

La buona fede rappresenta, secondo la ris. 2625 (XXV), una regola di condotta da seguire per adempiere agli obblighi assunti con la Carta ONU. Essa rientrava nei tre macro-principi originari da cui il Comitato partì per la successiva elaborazione di quelli che sarebbero poi diventati i principi contenuti nella Dichiarazione. La sua funzione emerge anche in una dinamica normativa emersa nel tempo. Alcuni autori hanno messo in rilievo che l'obbligo di adempiere in buona fede gli obblighi assunti con la Carta ONU sia il perno di tutti gli altri principi poiché "this principle is one of the classical principles of international law and possibly the most fundamental one, [and] many jurists see it as the prerequisite for any intercourse among states"<sup>276</sup>. Secondo Arangio-Ruiz, invece, il perno della Dichiarazione è la cooperazione fra gli Stati, che rappresenta anche il fulcro di tutte le relazioni internazionali. Infatti, egli ritiene che "the principle of co-operation should be a sort of procedural super-principle that would be meant to operate, in practice, as a set of as many procedural sub-principles as were the other (six) principles of Friendly Relations"<sup>277</sup>. Secondo l'ottica proposta da Arangio-Ruiz, gli altri principi incarnati nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli sarebbero "what lawyers call substantive or primary prescriptions"<sup>278</sup>. Nella Dichiarazione la scelta di dare rilievo al principio della buona fede è dovuta anche all'esigenza di controbilanciare la piena sovranità degli Stati

---

<sup>275</sup> Il testo originale della Dichiarazione recita come segue: "Considering that the progressive development and codification of the following principles: a. The principles that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations; b. The principle that States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered; c. The duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter; d. The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter; e. The principle of equal rights and self-determination of peoples; f. The principle of sovereign equality of States; g. The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter, so as to secure their more effective application within the international community, would promote the realization of the purposes of the United Nations". La traduzione italiana proposta nel testo è quella fornita dal Centro Studi per la Pace e disponibile su [www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it).

<sup>276</sup> M. MARKOVIC, *Fulfilment in Good Faith of Obligation Assumed in Accordance with the Charter*, in M. SAHOVIC (ed.), *Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation*, Belgrade, 1972, p. 376.

<sup>277</sup> G. ARANGIO-RUIZ, *The United Nations Declaration on Friendly Relations and the System of the Sources of International Law*, Revised edition of *The Normative Role of the general Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations*, Alphen aan den Rijn, 1979, p. 102, published in Volume 137 (1972-III) of the *Collected Courses*, The Hague Academy of International Law.

<sup>278</sup> *Ibidem*.

poiché, in base alla loro indipendenza sul piano internazionale, essi non sono soggetti ad alcuna autorità ad essi sovraordinata, caratteristica peculiare della moderna comunità internazionale (*reges superiores non recognoscentes*)<sup>279</sup>. Il superamento della dicotomia tra sovranità assoluta e il principio di adempiere in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta risiede nel fatto che il principio della buona fede è tradizionalmente collegato alla regola consuetudinaria *pacta sunt servanda*, comunemente considerata come la norma base del diritto internazionale<sup>280</sup>.

Considerato che la norma *pacta sunt servanda* deve fungere da presupposto per la validità giuridica di ogni altra norma, la stretta connessione con l'obbligo di adempiere in buona fede gli impegni assume esso stesso la funzione di presupposto alle altre norme sia sul piano internazionale che nel diritto interno alla luce della particolare funzione dei trattati quali agenti per la creazione di nuove norme. Secondo questa prospettiva, si può definire il principio della buona fede come una delle principali fonti del diritto internazionale. Bisogna rilevare, però, che la natura dell'obbligo di adempiere in buona fede gli obblighi assunti con la Carta ONU non risiede semplicemente nel consenso fra le parti, perché questo comporterebbe una pericolosa discrezionalità da parte degli Stati di non adempiere agli obblighi assunti semplicemente venendone meno. Al contrario, il principio della buona fede rappresenta invece un collante fra gli obblighi assunti dagli Stati e il rispetto di tali obblighi in base alla più generale regola consuetudinaria *pacta sunt servanda*.<sup>281</sup> Sostenitori di questa visione erano soprattutto i paesi del blocco socialista, per cui il principio del rispetto dei trattati internazionali e l'adempimento in buona fede degli obblighi da essi imposti, avrebbe costituito la base delle relazioni internazionali e della convivenza pacifica. Il legame che questi paesi volevano far emergere è soprattutto riferito

---

<sup>279</sup> Come rileva Marchisio, “[i]l modello originario della comunità internazionale è quello di una società paritaria composta di entità politiche indipendenti, non subordinate ad alcuna autorità sovraordinata” a differenza delle collettività statali che “sono dotate d’istituzioni centralizzate, alle quali sono affidate funzioni di governo nell’interesse comune”. S. MARCHISIO, *op. cit.*, p. 3.

<sup>280</sup> A tal proposito, occorre rilevare che la norma *pacta sunt servanda* viene identificata come norma base del diritto internazionale o più propriamente *consuetudo est servanda*, in quanto essa è la norma indicante la consuetudine come primo e fondamentale fatto di produzione giuridica dell’ordinamento internazionale. si veda sul punto G. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*<sup>7</sup>, Padova, 1967, p. 25 ss; S. MARCHISIO, *op. cit.*, p. 25 e ss.

<sup>281</sup> Il fondamento di tale forza giuridica superiore rispetto alle altre norme si rinviene nella teoria del positivismo giuridico, per cui la scienza giuridica non può cercare il diritto nella mera razionalità, ma solo nel diritto posto dalla volontà di un’autorità. Grozio riteneva che il diritto della volontà risiedesse nel diritto naturale, mentre per i positivisti più puri esso derivi dalla volontà dello Stato, secondo una scuola di matrice anglosassone invece esso derivi dal cd. *common consent*. Sul punto si veda A. ANZILLOTTI, *Corso di diritto internazionale*, Padova, 1955 e S. MARCHISIO, *op. cit.*

al significato intrinseco di buona fede in chiave non solo prettamente giuridica, ma anche sociologica. Il principio dell'adempimento in buona fede degli obblighi internazionali assunti trova un suo ulteriore fondamento nelle convenzioni sociali in rispetto dei rapporti inter-individuali che devono regolarsi fra di loro attraverso norme comunemente condivise e riconosciute come vincolanti.<sup>282</sup> Inoltre, il principio del rispetto in buona fede assume priorità rispetto agli altri principi "perhaps even more than any other rule of customary law, because it has been consecrated in all the phases of historical development of the international community, acquiring [...] legal rather religious or ethical characteristics"<sup>283</sup>. Di contro, alcuni Stati potrebbero in maniera pretestuosa venir meno al loro obbligo di adempiere agli obblighi assunti e "[w]hat is particularly important today is that principle must be regarded as a cogent principle, since it is part of universal international customary law and there can be no derogation of it"<sup>284</sup>.

Un'ultima considerazione va fatta in relazione alla doppia natura del concetto della buona fede, come rilevato dalla Dichiarazione. Infatti, la buona fede non deve trovare applicazione solo in relazione all'attuazione dei trattati. Considerando, infatti, che il principio della buona fede è un concetto molto più ampio e che esso viene invocato nell'applicazione di diverse categorie di trattati internazionali (quindi non solo nell'esecuzione dei trattati), d'accordo con Markovic, "good faith fulfilment constitutes a *modus* or a standard in behaviour vis-à-vis certain rules and institutions which itself has become an important rule [and] it is possible to split the concept of good faith in the sense of a *modus standard*, which may be applied in different situations of creation and implementation of international rules and decisions and, of course, the most important of all, in the performance of international treaties"<sup>285</sup>.

Di diverso parere in riferimento al principio della buona fede per come presentato dalla Dichiarazione è Arangio-Ruiz. Il testo del primo paragrafo nella Dichiarazione sul principio della buona fede, per cui ogni Stato ha il dovere di adempiere in buona fede gli obblighi assunti in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, agli occhi di Arangio-

---

<sup>282</sup> Sul punto si veda M. MARKOVIC, *op. cit.*, p. 380.

<sup>283</sup> M. MARKOVIC, *op. cit.*, p. 380.

<sup>284</sup> *Ibidem*.

<sup>285</sup> M. MARKOVIC, *op. cit.*, p. 383.

Ruiz “is rather puzzling”<sup>286</sup>. Tale considerazione va contestualizzata alla luce di quanto la Dichiarazione propone nei successivi due paragrafi

“Every State has the duty to fulfil in good faith its obligations under international agreements valid under the generally recognized principles and rules of international law.

Where obligations arising under international agreements are in conflict with the obligations of Members of the United Nations under the Charter of the United Nations, the obligations under the Charter shall prevail”.

Coprendo quindi tutto il corpo del diritto internazionale generale nei parr. 2 e 3, nonché tutti i trattati internazionali in vigore, si potrebbe dedurre che la scelta di porre al primo posto l'applicazione del principio nell'osservanza degli obblighi assunti con la Carta ONU sia dovuta alla speciale importanza di questo strumento. Arangio-Ruiz argomenta come si possa applicare questo principio nel rispetto della Carta ONU agli Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite.

Un'ulteriore riflessione emerge in relazione al richiamo ai principi e alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuti. Il testo della Dichiarazione emerge in questo senso molto vago, riprendendo la formula dell'art. 38 par. 1 lett. c dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nel quale i principi generali vengono egualmente citati ma nel contesto degli strumenti che la Corte può utilizzare nella soluzione delle controversie internazionali. La formula utilizzata nella Dichiarazione è molto simile a quella contenuta nell'art. 38 par. 1 lett. c, fatto salvo il riferimento alle “nazioni civili”, che ben si ricorda essere un retaggio dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, di cui la CIG è il naturale successore. In questo senso, la Dichiarazione, redatta venticinque anni dopo rispetto alla Carta ONU e allo Statuto della CIG, sembra aver proposto in una diversa formula una vasta e vaga categoria dei principi e delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuti.

---

<sup>286</sup> G. ARANGIO-RUIZ, *The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations*, in *Recueil des Cours*, III, 1972, p. 576.

In questo senso, emerge la conclusione di Arangio-Ruiz secondo la quale, in relazione alla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, il metodo da utilizzare rimane un punto fermo: bisogna valutare caso per caso il valore di ogni dichiarazione e di ogni principio, senza quindi proporre una regola generale assoluta che non produrrebbe effetti utili.

In riferimento alla determinazione del ruolo del principio della buona fede così come proposto dalla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, è importante analizzare, seppur brevemente, quali siano le principali posizioni degli Stati sul valore giuridico della Dichiarazione stessa.

#### 2. 1. 4. 1. *Sul valore giuridico della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli*

La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli rientra nella categoria degli atti adottati dall'Assemblea generale ai sensi degli art. 10 e 11 della Carta delle Nazioni Unite, che le conferiscono il potere di deliberare e fare raccomandazioni agli Stati Membri su qualsiasi questione giuridica. Nello specifico l'Assemblea può esaminare, secondo il par. 1 dell'art. 11 anzitutto i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresi quelli regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti e può fare raccomandazioni al riguardo. Emerge quindi l'importanza delle dichiarazioni adottate dall'Assemblea generale nella promozione e nello sviluppo progressivo del diritto internazionale, fornendo, come precisa Marchisio, “un contributo determinante in alcuni settori fondamentali per il mantenimento della pace attraverso solenni dichiarazioni di principi, come quelle concernenti la concessione dei popoli, la sovranità permanente sulle risorse naturali, la lotta alla discriminazione razziale e all'*apartheid*, i principi del diritto internazionale che regolano le relazioni amichevoli tra gli Stati”<sup>287</sup>.

La Dichiarazione ebbe il grande merito di aver codificato i principi e le regole della distensione e della coesistenza pacifica a livello universale. Infatti, anni di negoziati avevano condotto l'Assemblea generale ad adottare la Dichiarazione per lanciare un messaggio di apertura alla distensione di cui si avvertiva il bisogno negli anni '60. In questo senso, è soprattutto la politica sovietica che emerge sia sul piano internazionale,

---

<sup>287</sup> S. MARCHISIO, *L'Onu. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2012, p. 144.



contribuendo in maniera importante ai lavori della Dichiarazione, sia a livello paneuropeo con la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), negli anni in cui quest'ultima è stata poi trasformata in Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) con l'Atto finale di Helsinki del 1975. In questo senso, il punto essenziale della CSCE non era formulare alcuni principi da dichiarare come base per le relazioni internazionali, poiché in questa era stata preceduta per l'appunto dalle Nazioni Unite, ma andare oltre<sup>288</sup>.

Considerazioni più specifiche vennero proposte da alcuni Stati che parteciparono ai lavori sui negoziati per la Dichiarazione, in riferimento soprattutto al suo valore normativo. Per alcuni dipendeva strettamente dal consenso che avrebbe raccolto attorno a sé<sup>289</sup>, per altri era in discussione sia la natura che il valore giuridico da attribuire alla Dichiarazione. Da una parte, secondo i sovranisti più puri la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, al pari delle altre dichiarazioni di principi, rappresenterebbe semplicemente delle statuizioni utili a ribadire l'importanza di alcuni principi, ma prive di valore giuridico vincolante, non paragonabili in alcun modo ai trattati internazionali, nati invece dall'incontro delle volontà di due o più Stati. Secondo tale impostazione, la Dichiarazione costituirebbe una mera raccomandazione con cui gli Stati sono invitati ad adottare una determinata condotta, ma non ne sarebbero obbligati in virtù del carattere non vincolante dell'atto<sup>290</sup>. Dall'altra parte, invece, emerse l'idea secondo cui la Dichiarazione rappresenterebbe un atto contenente delle norme giuridiche vincolanti, a cui tutti gli Stati Membri dell'ONU sarebbero soggetti.<sup>291</sup>

---

<sup>288</sup> Nell'Atto di Helsinki infatti vennero inseriti i diritti umani, ai quali non si fece cenno nella Dichiarazione, in considerazione anche dei lavori già avviati dalla stessa Assemblea per l'adozione dei due Patti sui diritti umani del 1966, il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali adottati dall'Assemblea generale il 16 dicembre 1966.

<sup>289</sup> In tal senso si espresse la delegazione statunitense nell'ambito dei negoziati del Comitato per l'adozione del testo finale della Dichiarazione: "The significance of this gradual accumulation of areas of agreement can best be understood in light of the nature of the operation in which we are involved. For some years the Assembly has been engaged in formulating legal texts which will be authoritative interpretations of broad principles of international law expresses in the Charter. By the very nature of the General Assembly action, the judicial value of such texts is directly dependent on the general support that they command. Obviously, formulations representing the general agreement of the Membership of the United Nations have important juridical value. A formulation merely setting forth various highly controversial majority views, by contrast, is totally ineffectual as a declaration of international law. It is legally significant only as evidence of the extend of divergence of opinion within the international community".

<sup>290</sup> Questa la posizione espressa dal delegato dell'Australia al Comitato di preparazione della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, Brennan. U.N. Doc. A/C.6/SR.180 (1970).

<sup>291</sup> In tal senso si espresse il delegato ungherese, Csatorday, secondo il quale la Dichiarazione non poteva considerarsi alla stregua di un trattato né tantomeno di norme imperative del diritto internazionale, ma avrebbe potuto avere una funzione meta-giuridica. U.N. Doc. A/C.6/SR.1180 (1970).

In dottrina si rileva il più autorevole commento in materia, come già visto, proposto da Arangio-Ruiz, che sottolinea innanzitutto l'intenso dibattito, sia nell'ambito dei lavori del Comitato sia in dottrina, che ha preceduto e accompagnato lo stesso titolo da conferire alla Dichiarazione. Da una parte, rileva Arangio-Ruiz, "most of the principles [...] embodied in that resolution were envisaged under a variety of terms such as principles of 'Peaceful Coexistence', 'Developing Inter-Bloc-law', 'Legal Accommodation of Contending (or 'Competing') Systems of World Public Order, 'New International Law'"<sup>292</sup>. Il cuore del dibattito risiedeva nel composito panorama dei sistemi giuridici esistenti negli anni '60 che si polarizzavano principalmente fra quello socialista e quello occidentale, una differenza che si rifletteva soprattutto sul piano internazionale nel raggiungimento di un consenso sugli strumenti giuridici da adottare. Bisogna aggiungere che negli anni '60 emergevano anche i sistemi giuridici dei nuovi Stati nati a seguito della decolonizzazione, e nel caso dei lavori della Dichiarazione questo ulteriore contrasto emergeva poiché la questione implicava "a matter of distinction or confrontation between each one of those two systems and a 'Third World', 'Developing Countries', system"<sup>293</sup>.

La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli doveva, però, incarnare i principi universalmente riconosciuti come fondamentali per la coesistenza pacifica fra gli Stati, quindi un comune accordo fu infine raggiunto nella formulazione finale. Alla luce di queste considerazioni, Arangio-Ruiz riconosce che la Dichiarazione svolge un'importante funzione di coordinamento fra i sistemi giuridici internazionali, ponendosi su di un piano normativo superiore rispetto alle altre dichiarazioni dell'Assemblea generale.

Le dichiarazioni di principi (in cui ricade la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli) posseggano un livello di normatività superiore rispetto alle altre dichiarazioni in base al fatto che esse proclamano dei principi così fondamentali per la coesistenza pacifica fra gli Stati e promuovono dei valori comuni a tutta la comunità internazionale. In realtà, considerando che nella prassi delle Nazioni Unite non c'è differenza nella terminologia utilizzata fra *dichiarazione* e *raccomandazione*, le dichiarazioni di principi, e nello specifico la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, costituiscono il principale strumento con cui l'Assemblea generale ribadisce in maniera autorevole alcuni principi fondamentali per la vita della comunità internazionale. In questo senso si esprime Marchisio, per cui

---

<sup>292</sup> G. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 107.

<sup>293</sup> G. A. RANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 107.

“tali dichiarazioni costituiscono autorevoli manifestazioni dell'*opinio juris* degli Stati e innescano la formazione di nuove norme, consuetudinarie o convenzionali”<sup>294</sup>. Infatti, tali dichiarazioni contengono un misto di regole *de lege lata* o *de lege ferenda* in virtù della natura delle risoluzioni dell'Assemblea generale che, “anche se non hanno forza obbligatoria, possono avere talvolta valore normativo e fornire elementi di prova importanti per stabilire l'esistenza di una norma generale o l'emergere dell'*opinio iuris*”<sup>295</sup>. Infatti, la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli rappresenta uno dei risultati dell'azione della rilettura del diritto internazionale nel contesto del processo di codificazione avviato dall'Assemblea generale.

Dello stesso parere anche Cannizzaro, secondo il quale la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli rientra tra quelle che hanno contribuito in maniera evidente allo sviluppo del diritto internazionale che, pur non avendo valore vincolante, contribuiscono in maniera accentuata alla formazione del diritto generale quali atti di *soft law*. Inoltre, “[i]n una prospettiva istituzionale, le dichiarazioni di principi possono essere viste come una procedura centralizzata di formazione di norme non vincolanti [ovvero] norme perfettamente compiute quanto al loro contenuto dispositivo, ma prive di valore vincolante”<sup>296</sup>.

Ronzitti sottolinea, invece, che le dichiarazioni di principi dell'Assemblea generale non sono fonte di diritti e obblighi, neppure quando la Dichiarazione equipara la sua osservanza a una violazione del diritto internazionale consuetudinario o della Carta delle Nazioni Unite. Manca infatti una prassi a supporto di tale teoria, per cui “il [...] contenuto delle dichiarazioni, infine, è eventualmente suscettibile di essere tradotto in tutto o in parte in diritto consuetudinario”<sup>297</sup>.

In questo senso, l'attività dell'Assemblea nell'adozione della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli (e delle altre dichiarazioni di principi) è stata qualificata come quasi-normativa, in ragione del valore giuridico che i principi hanno assunto in seguito alla loro proclamazione<sup>298</sup>. Secondo Arangio-Ruiz, occorre verificare se esiste o meno un

---

<sup>294</sup> S. MARCHISIO, *Corso*, cit., p. 145.

<sup>295</sup> *Ibidem*, p. 145.

<sup>296</sup> E. CANNIZZARO, *Diritto internazionale*<sup>3</sup>, Torino, 2016, p. 212.

<sup>297</sup> N. RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*<sup>4</sup>, Torino, 2013, p. 185.

<sup>298</sup> Si ricordano la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948; la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959; la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai popoli coloniali del 14 dicembre 1960 e la sua portata per l'affermazione del diritto di autodeterminazione dei popoli come norma internazionale di carattere imperativo; la Dichiarazione relativa alla sovranità

convincimento giuridico condiviso circa il carattere normativo della Dichiarazione<sup>299</sup>. L'importanza della Dichiarazione è data soprattutto dal fatto che essa contiene una vasta gamma di principi già consacrati dalla Carta dell'ONU e che interessano molteplici aspetti delle relazioni internazionali. Inoltre, l'Assemblea generale "has repeatedly referred to the declaration as intended to set a 'landmark' in the progressive development and codification of international law, and as an important step towards making the application of the relevant principles 'more effective'"<sup>300</sup>.

La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, quindi, avendo lo scopo e la funzione di specificare il contenuto dei principi e degli obblighi fondamentali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, si pone su un livello di normatività superiore in virtù dell'importanza della sua funzione. Infatti, essa rappresenta uno dei più importanti documenti con cui l'Assemblea ha fornito dei precetti generali che costituiscono il fondamento della normativa applicabile alle relazioni internazionali e si distinguono dalle norme concrete adottate per disciplinare aspetti specifici, nei limiti della coesistenza pacifica a cui la Dichiarazione ha fornito un importante contributo.

Al fine di orientare l'analisi condotta sul valore normativo dell'obbligo di negoziare in buona fede è necessario presentare come la rilevazione di questo obbligo sia presente nella giurisprudenza internazionale e ancor più in quella della CIG.

## **2. 2. L'obbligo di negoziare in buona fede nella giurisprudenza internazionale e nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia**

I diversi tribunali internazionali che si sono confrontati con casi in cui, direttamente o indirettamente, è stato invocato o più semplicemente richiamato il principio della buona fede, hanno dovuto determinare due presupposti fondamentali. Da una parte, i giudici hanno dovuto stabilire se sussistesse da entrambe le parti la buona volontà, la *bona fides*, nel raggiungere un accordo. Dall'altra parte essi hanno ritenuto

---

permanente sulle risorse naturali del 14 dicembre 1962, da interpretare anche alla luce della Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 16 giugno 1972 e della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo del 14 giugno 1992, integrata dalla Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 4 settembre 2002 e dalla Dichiarazione di Rio del 2012 adottata al termine della Conferenza Rio + 20.

<sup>299</sup> G. Arangio-Ruiz nell'ambito del Corso di diritto internazionale generale tenuto presso l'Accademia di diritto internazionale de L'Aia nel 1979 ha fornito il più accurato ed eminente studio sull'attività quasi-normativa dell'Assemblea generale concentrandosi con rigore critico e accuratezza scientifica la risoluzione 2625 (XXV) contenente la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli.

<sup>300</sup> *Ibidem*, p. 433.

importante determinare se esista o meno un obbligo di negoziare, che, a parere di chi scrive, dovrebbe contenere già di per sé il requisito della buona condotta, dovrebbe essere in altre parole intrinsecamente guidato dal principio della buona fede, così come anche richiamato, come si è visto, dalla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970.

A tal proposito, infatti, è fondamentale stabilire se sussista la volontà delle parti in lite di negoziare, in quanto “[t]he critical importance of “getting the table” has been recognized by both diplomats and scholars”<sup>301</sup>. Sul piano del diritto internazionale, uno dei quesiti principali al riguardo è se il diritto internazionale preveda delle norme che disciplinino non solo i negoziati, ma anche la condotta che le parti adottano. A tal proposito, i risultati dei negoziati possono dirsi di successo se, secondo O’Connor, “[t]he usual outcome of successful international negotiations is the conclusion of a legally binding international agreement or treaty”<sup>302</sup>. In una fase quindi conclusiva dei negoziati, quando l’accordo è stato raggiunto, subentra la regola consuetudinaria *pacta sunt servanda*, che obbliga le parti ad adempiere agli obblighi internazionali assunti.

Molti autori, in realtà, si sono chiesti se esista o meno un generale obbligo di negoziare. Per cercare di fornire una risposta a tale quesito occorre considerare principalmente come la giurisprudenza internazionale si è espressa al riguardo. Nell’esame proposto si valuterà non solo la sussistenza di un obbligo di negoziare in buona fede *tout court*, ma anche il richiamo al più generale principio della buona fede, elemento centrale dell’analisi presentata.

### 2. 2. 1. *Gli arbitrati Lake Lanoux fra Francia e Spagna (1957) e Kuwait v. American Independent Oil Company - AMINOIL (1982)*

I primi cenni alla buona fede nella giurisprudenza internazionale sono emersi nell’ambito dell’arbitrato fra Francia e Spagna del 1957 sul caso del lago Lanoux.

La controversia nacque in merito all’utilizzo delle acque del lago Lanoux, sui Pirenei orientali, il quale rientra sotto la giurisdizione francese. Il governo francese aveva pianificato alcuni lavori finalizzati all’utilizzo delle acque del lago Lanoux (nello specifico la costruzione di una diga lungo il confine naturale del lago). Il governo spagnolo espresse

---

<sup>301</sup> M. A. ROGOFF, *The Obligation to Negotiate in International Law: Rules and Realities*, in *Michigan Journal of International Law*, Detroit, 1994, vol. 16, n. 1 p. 141.

<sup>302</sup> J. O’CONNOR, *Good Faith*, *cit.*, p. 95.

le proprie preoccupazioni lamentando che questi lavori avrebbero inficiato gli interessi e i diritti della Spagna, in violazione del Trattato di Bayonne del 26 maggio 1866, concluso fra Francia e Spagna, nonché in violazione dell'Atto addizionale annesso al Trattato<sup>303</sup>. La Spagna lamentava, ai sensi del Trattato di Bayonne, che i lavori programmati dalla Francia richiedessero il previo accordo fra le parti, e nello specifico la disciplina del controllo e del godimento delle acque del lago Lanoux di cui avrebbero dovuto beneficiare entrambi gli Stati. I due Stati, per la soluzione della controversia, optarono per l'arbitrato, ai sensi dell'Arbitration Treaty, da essi concluso il 10 luglio 1929. I giudici arbitri designati erano Petrén, Bolla, De Luna, Reuter e De Visscher<sup>304</sup>.

Nella decisione del Tribunale arbitrale numerosi sono i richiami alla buona fede che si riferiscono, nella maggior parte delle volte, sia alle consultazioni fra gli Stati (in riferimento al caso di specie per la pianificazione dei lavori per lo sfruttamento delle acque del lago Lanoux) sia ai successivi negoziati necessari per dirimere la controversia in maniera pacifica. In particolare, il Tribunale dichiara che “la réalité des obligations ainsi soucrites ne saurait être contestée et peut être sanctionnée, par exemple, en cas de rupture injustifiée des entretiens, de délais anormaux, de mépris des procédures prévues, de refus systématique de prendre en considération les propositions ou les intérêts adverses, plus généralement en cas d’infraction aux règles de la bonne foi”<sup>305</sup>. Nel tentativo di comporre una controversia, le parti non solo non possono invocare ritardi ingiustificati o anomali, ma il Tribunale statuisce chiaramente anche che “[l]a pratique internationale reflète la conviction que les Etats doivent tendre à conclure de tels accords; il y aurait ainsi une obligation d’accepter de bonne foi tout les entretiens et les contacts qui doivent par une large confrontation d’intérêts et pas une bonne volonté réciproque, les mettre dans les meilleures conditions pour conclure des accords”<sup>306</sup>.

---

<sup>303</sup> Il Trattato di Bayonne concluso fra Francia e Spagna del 26 maggio 1866 fu preceduto da altri due trattati, rispettivamente del 1° dicembre 1856 e del 14 aprile 1862. L'ultimo dei trattati delimita il confine nella porzione di territorio che va dalla valle di Andorra fino al mar Mediterraneo. I tre Trattati sono stati in seguito completati dal successivo accordo che ha chiarito alcune delle questioni giuridiche lasciate aperte dai Trattati.

<sup>304</sup> *Affaire du Lac Lanoux Arbitration* (Espagne v. France), 16 November 1957, in UN Report of International Arbitration Awards, Vol. XII, pp. 281-317.

<sup>305</sup> Il Tribunale cita l'arbitrato *Tacna-Arica*, *Recueil des sentences arbitrales*, t. II, p. 921 e ss; e *L'affaire del traffico ferroviario* fra Lituania e Polonia, Corte permanente di giustizia internazionale, A/B 42, p. 108 e ss.

<sup>306</sup> *Affaire du Lac Lanoux Arbitration* p. 308, par. 13.

Nella decisione finale il Tribunale fa emergere la necessità di negoziare in buona fede al fine di raggiungere un accordo ragionevole nella controversia fra Spagna e Francia. Nel dispositivo finale, infatti, dichiara che “[u]n Etat qui a conduit des négociations, avec compréhension et bonne foi [...] n’est pas dispensé de faire, dans la solution retenue, une place raisonnable aux intérêts adverses, parce que les conversations ont été interrompues, fût-ce par l’intransigeance de son partenaire”<sup>307</sup>.

Anche nell’arbitrato *Kuwait v. American Independent Oil Company (AMINOIL)* del 1982 il richiamo all’obbligo di negoziare in buona fede è effettuato per evidenziarne il ruolo fondamentale nella composizione amichevole di una controversia. I fatti all’origine del caso riguardavano la concessione della società *American Independent Oil Company (AMINOIL)* ottenuta nel 1948 dal Regno Unito per avviare i lavori di sfruttamento di petrolio e gas naturale nella cd. *Neutral Zone* in Kuwait (il Regno Unito, all’epoca dei fatti, aveva stabilito delle relazioni commerciali con il Kuwait e l’Arabia Saudita per gestire le loro risorse naturali). Nel 1965 Kuwait e Arabia Saudita conclusero un trattato con cui divisero la *Neutral Zone*, denominandola *Divided Zone*. La concessione dell’AMINOIL era ancora valida e fu di fatto spostata nel territorio sottoposto alla giurisdizione del Kuwait. Il Kuwait lamentava di dover rinegoziare le condizioni favorevoli per lo sfruttamento delle proprie risorse petrolifere e di gas naturale con l’AMINOIL, in quanto dato il mutamento delle circostanze, non potevano più applicarsi, incontrando il parere contrario della società americana.

Le parti decisero quindi di sottoporre la disputa ad un tribunale arbitrale *ad hoc*. Per la composizione del tribunale arbitrale furono designati Reuter, Sultan e Fitzmaurice e il tribunale iniziò i suoi lavori nel 1982. Nel dispositivo del lodo arbitrale, la buona fede viene ricollegata nuovamente all’obbligo di negoziare e in particolare richiamando, non solo l’arbitrato del caso del lago Lanoux, ma anche la giurisprudenza della CIG che aveva fino a quel momento incarnato il principio in diverse sue decisioni<sup>308</sup>. Nello specifico, il Tribunale dichiarò che “[a] scrutiny of the negotiations fails to reveal any conduct on either side that would constitute a shortcoming [...], or of the general principles that

---

<sup>307</sup> *Affaire du Lac Lanoux Arbitration* p. 317, par. 24.

<sup>308</sup> Per la giurisprudenza della CIG sull’obbligo di negoziare in buona fede si veda il paragrafo successivo.

ought to be observed in carrying out an obligation to negotiate, - that is to say, good faith as properly to be understood”<sup>309</sup>.

## 2. 2. 2. *L’obbligo di negoziare in buona fede nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia*

Sebbene la CIG abbia trattato dell’obbligo di negoziare in buona fede in merito alla soluzione delle controversie sottoposte, alcuni elementi utili si possono rinvenire nella sua giurisprudenza anche in relazione all’obbligo di negoziare un trattato in buona fede, come previsto dall’art. VI del TNP. La differenza nel caso della norma sul disarmo, infatti, risiede nella relativa questione di politica legislativa che riguarda gli Stati parti al TNP, i quali dovrebbero condurre in buona fede i negoziati per contribuire al ricambio delle norme del regime giuridico del disarmo. Al contrario, invece, per la soluzione di una controversia, i metodi pacifici che si possono utilizzare sono molteplici, alcuni anche vincolanti<sup>310</sup>.

L’analisi qui presentata tiene quindi conto della differenza di fondo fra gli scopi dell’obbligo di negoziare in buona fede per negoziare un trattato, come nel caso dell’art. VI del TNP, e per comporre una controversia, nei casi della giurisprudenza della CIG ivi presentati.

Come già esaminato nell’arbitrato sul lago Lanoux, la condotta di uno Stato, nel negoziare una soluzione a una controversia, caratterizzata da interruzioni ingiustificate o ritardi anormali, senza considerazione alcuna per gli interessi dell’altra parte, è stata qualificata come una violazione del principio della buona fede.

---

<sup>309</sup> Arbitration Tribunal: Award in the Matter of an Arbitration between Kuwait and the American Independent Oil Company (AMINOIL), March 24, 1982, in *International Legal Materials, American Journal of International Law*, Cambridge, 1982, vol. 21, no. 5, pp. 976–1053.

<sup>310</sup> Gli Stati sono liberi nella scelta dei mezzi con cui risolvere le proprie controversie internazionali. Vige, infatti, il principio della libertà di scelta dei mezzi e non esiste, al contrario, un sistema generale. A partire dalla nascita delle Nazioni Unite, gli Stati hanno l’obbligo di soluzione pacifica delle proprie controversie, come stabilito dall’art. 2 par. 3 della Carta di San Francisco, principio che in origine era in capo solo agli Stati Membri dell’Organizzazione, ma che presto assunse il rango di norma consuetudinaria, così come stabilito anche dalla CIG nel caso Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua del 1986. Il sistema dell’ONU, al pari del diritto internazionale generale, si fonda sul principio della libertà dei mezzi. In diritto internazionale tutti i mezzi di soluzione di una controversia si fondano sull’accordo e in tal senso i mezzi proposti dalla Carta dell’ONU all’art. 33, presuppongono che via sia consenso tra le Parti in lite, sia nella composizione della controversia da una parte, e nella scelta del mezzo dall’altra. Tuttavia, la tendenza dimostra che gli Stati accettino più favorevolmente i meccanismi di soluzione obbligatoria delle controversie internazionali. Sul punto si veda S. MARCHISIO, *Corso*, cit., pp. 375-376 e S. MARCHISIO, *L’ONU*, cit., p. 60.



Un simile orientamento si rinviene anche nel caso della *Piattaforma continentale del Nord* del 1969<sup>311</sup>, in cui la Repubblica federale tedesca era contrapposta da un lato alla Danimarca e dall'altro ai Paesi Bassi nella delimitazione di quella parte della piattaforma continentale del Mar del Nord posta fra il confine tedesco e quelli olandese e danese. La Corte rilevava nella sentenza del 20 febbraio 1969 che “the parties are under an obligation to enter into negotiations with a view to arriving at an agreement, and not merely to go through a formal process of negotiation as a sort of prior condition for the automatic application of a certain method of delimitation in the absence of agreement; they are under an obligation so to conduct themselves that the negotiations are meaningful, which will not be the case when either of them insists upon its own position without contemplating any modification of it”<sup>312</sup>. La Corte fornisce, quindi, un importante elemento a supporto della necessità per le parti in lite non solo di avviare i negoziati, ma di compiere tutti gli sforzi utili al raggiungimento di un accordo.

La Corte, inoltre, richiama anche la giurisprudenza della Corte permanente di giustizia internazionale (CPGI) nel parere consultivo *Railway Traffic between Lithuania and Poland* (presente anche nell'arbitrato del lago Lanoux), per chiarire la portata dell'obbligo di negoziare. La CPGI, infatti, aveva già nel 1931 stabilito che l'obbligo in capo agli Stati nella soluzione di una controversia sorta tra loro è “not only to enter into negotiations but also to pursue them as far as possible with a view to concluding agreements”<sup>313</sup>.

La CIG si spinge oltre rispetto alla CPGI, esponendo un corollario al ragionamento seguito nel definire la natura e la portata dell'obbligo di negoziare in buona fede: le parti devono perseguire i negoziati in vista della composizione amichevole della controversia fino all'esaurimento della via negoziale la quale deve essere condotta in buona fede, ovvero quando si può constatare in maniera palese che le parti siano arrivate a un punto morto oltre il quale non riescono più a trovare un accordo. Raggiunta quindi l'*impasse*, gli Stati possono valutare altri metodi di composizione della controversia.<sup>314</sup>

Emerge chiaramente come dalla sentenza della Corte si possa dedurre che l'obbligo di negoziare in buona fede costituisca un obbligo giuridico *pleno iure*. Il caso,

---

<sup>311</sup> ICJ, *North Sea Continental Shelf* (Federal Republic of Germany/Denmark), ICJ, *Reports 1969*, p. 3; congiunto con ICJ, *North Sea Continental Shelf* (Federal Republic of Germany/Netherlands), ICJ, *Reports 1968*, p. 3.

<sup>312</sup> ICJ, *Reports 1969*, p. 47.

<sup>313</sup> P.C.I.J., *Series A/B, No. 42*, 1931, p. 116.

<sup>314</sup> ICJ, *Reports 1969*, pp. 47-48.

infatti, permette di stabilire un punto di partenza da cui si può ricavare che l'obbligo di negoziare in buona fede possiede natura quasi-giuridica.

Nel caso in esame, la Corte analizza anche quale rapporto sussista fra i principi morali e il diritto *tout court*. A tal proposito, infatti, mette in evidenza che la delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord “must be the object of agreement between States concerned and that such agreement must be arrived at in accordance with equitable principles”<sup>315</sup>. La Corte sottolinea che “it is not a question of applying equity simply as a matter of abstract justice, but of applying a rule of law which itself requires the application of equitable principles”<sup>316</sup>.

La CIG offre un ulteriore contributo nel caso *Giurisdizione sulle peschiere*<sup>317</sup>, controversia sorta fra Regno Unito e Islanda da una parte, e Repubblica federale tedesca e Islanda dall'altra, su cui si è pronunciata con un'unica sentenza il 2 febbraio 1973. L'Islanda era accusata di voler illecitamente estendere la propria zona esclusiva di pesca fino a cinquanta miglia marine dalla linea di base, denunciando così gli accordi precedentemente presi sia con il Regno Unito che con la Germania. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla controversia, ha rilevato che “the Parties will have the benefit [...] of their respective rights and of certain guidelines defining their scope. The task before them will be to conduct their negotiations on the basis that each must in good faith pay reasonable regard to the legal rights of the other”<sup>318</sup>. La Corte afferma poi chiaramente che le Parti “are under mutual obligations to undertake negotiations in good faith for the equitable solution of their differences concerning their respective fishery rights”<sup>319</sup>.

Con il caso *Giurisdizione sulle peschiere* la Corte ha chiarito ancora una volta la natura dell'obbligo di negoziare in buona fede per la soluzione di una controversia, rendendo ancora più chiaro questa volta, che le parti, a prescindere dalle pretese avanzate, non solo sono soggette all'obbligo di condurre negoziati in buona fede<sup>320</sup>, ma devono anche approfondire il massimo impegno possibile per esperire tutte le vie negoziali<sup>321</sup>, e al fine di

---

<sup>315</sup> *Ibidem*.

<sup>316</sup> *Ibidem*.

<sup>317</sup> ICJ, *Fisberies Jurisdiction* (Federal Republic of Germany v. Island), ICJ, *Report 1974*, p. 49.

<sup>318</sup> ICJ, *Reports 1973*, p. 202.

<sup>319</sup> *Ibidem*, p. 214.

<sup>320</sup> P.C.I.J. *Ibidem*.

<sup>321</sup> ICJ, *Reports 1969*, p. 47.

raggiungere un accordo, “[they must] pay reasonable regard to each other’s rights and to conservation requirements pending the conclusion of the negotiations”<sup>322</sup>.

Secondo questo nuovo elemento fornito dalla Corte, si rileva che l’obbligo di negoziare in buona fede non deve incontrare degli ostacoli sorti artificialmente o con lo scopo di rimandare *sine die* i negoziati. Al contrario, il giudice Padilla Nervo, ribadisce, nell’opinione separata allegata alla sentenza nel caso sulla *Piattaforma continentale del Nord* del 1969, che “[w]hen during the negotiations, one of the parties alleges the existence of special circumstances, there is only one way out of the impasse: *compromise and further negotiations*”<sup>323</sup>. Padilla Nervo, sottolinea inoltre che i negoziati devono essere perseguiti con lo scopo di “arriving at an acceptable, fair and peaceful solution, and one which will therefore endure, if it is not searched for by the ways and means stated in Article 33 of the Charter of the United Nations Organization. The obligation to negotiate in good faith is an obligation of *tracto continuo*; it never ends and is potentially present in all relations and dealings between States”<sup>324</sup>.

Nei due casi finora considerati, la Corte ha adottato un approccio piuttosto cauto, in quanto ha applicato la buona fede solo in presenza di un obbligo giuridico chiaramente presente. Secondo O’Connor, infatti, “[i]n those cases, the duty to negotiate in good faith was applied in situations where legal rights and duties existed independently of any abstract principles of good faith”<sup>325</sup>. A conferma di questo cauto approccio della Corte si rileva, infatti, che nel caso *Piattaforma continentale del Nord* la delimitazione della piattaforma doveva essere oggetto di un accordo da raggiungere applicando i principi di equità per far sì che i negoziati non fossero privi di significato.<sup>326</sup> Ancora, nel caso della *Giurisdizione sulle peschiere*, la decisione della Corte si è basata non su una soluzione semplicemente ritenuta equa per le parti in lite, ma su una soluzione equa in diritto.

Ulteriore contributo della CIG si trova nel caso *Nuclear Tests*, su cui la Corte si è pronunciata il 20 dicembre 1974, e che riguardava la disputa fra l’Australia che lamentava di aver subito sui propri territori nell’Oceano Pacifico gli effetti devastanti dei test nucleari condotti dalla Francia nell’atmosfera<sup>327</sup>. Nello specifico, l’Australia chiedeva alla Corte di

---

<sup>322</sup> ICJ, *Reports 1973*, p. 202.

<sup>323</sup> ICJ, *Reports 1969*, p. 92.

<sup>324</sup> *Ibidem*.

<sup>325</sup> O’CONNOR, *op. cit.*, p. 95.

<sup>326</sup> ICJ, *Reports 1969*, p. 46.

<sup>327</sup> ICJ, *Nuclear Tests Case (Australia v. France)*, ICJ, *Reports 1974*, p. 253.

riconoscere che i test nucleari condotti dalla Francia fossero in violazione del diritto internazionale.<sup>328</sup>

Nel caso *Nuclear Tests* la Corte rileva che il principio della buona fede è idoneo a creare obblighi giuridici e lo riconosce come “[o]ne of the basic principles governing the creation and performance of legal obligations, whatever their source”<sup>329</sup>. Riferendosi alle dichiarazioni unilaterali, la Corte riconosce anche che il principio della buona fede rappresenta la base per la cooperazione internazionale, implicando la sussistenza di fiducia reciproca fra le parti “in particular in an age when this cooperation in many fields is becoming increasingly essential”<sup>330</sup>. In questo senso, si può affermare che la Corte abbia contribuito al consolidamento del principio della buona fede nel diritto internazionale non solo come uno dei principi fondamentali per la coesistenza pacifica, ma anche come principio idoneo a creare obblighi internazionali. Infatti, d’accordo con O’Connor, “the Court accepted both [the aspects of good faith] in principle, and the jurisprudence of the Court helped to establish the later more definite formulations of the relevant rules on these, and other aspects of good faith”<sup>331</sup>.

In riferimento all’elemento temporale utile al fine di stabilire se sussista o meno l’obbligo di consultare e negoziare, nel 1980 nel parere *Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt*, la Corte rilevava che “[i]n principle, [...] it is for the parties in each case to determine the length of [...] periods by consultation and negotiation in good faith”.

Nel caso *Gabčíkovo-Nagymaros*<sup>332</sup> del 1997 la Corte ha rilevato che gli Stati in lite, nonostante avessero chiesto l’assistenza di un terzo per mediare i negoziati, in ragione delle loro posizioni diametralmente opposte, avrebbero dovuto condurre tali negoziati in buona fede<sup>333</sup>. La buona propensione ad avviare e condurre tali negoziati a tre avrebbe costituito la dimostrazione della loro buona fede nel risolvere la controversia e condurre negoziati bilaterali al fine di dare attuazione al giudizio della Corte<sup>334</sup>. Nella sentenza, la

---

<sup>328</sup> ICJ, *Reports 1974*, p. 256.

<sup>329</sup> *Ibidem*, p. 268.

<sup>330</sup> *Ibidem*.

<sup>331</sup> O’CONNOR, *op. cit.*, p. 98.

<sup>332</sup> ICJ, *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, ICJ, *Reports 1997*, p. 7.

<sup>333</sup> Nel caso di specie, Ungheria e Slovacchia chiesero l’intermediazione della Commissione dell’allora Comunità europea per cercare di facilitare i negoziati. Nonostante i due Stati concordassero sull’intervento della Commissione, non riuscirono infine a stabilire il tavolo negoziale per via delle loro posizioni diametralmente opposte e inconciliabili.

<sup>334</sup> ICJ, *Reports 1997*, p. 79.

Corte ha messo in luce che l'obbligo di negoziare in buona fede per gli Stati in lite<sup>335</sup> deve essere perseguito non solo in quanto obbligo di condotta, ma anche al fine di assicurare l'attuazione del Trattato oggetto della contesa. A parere di chi scrive, la Corte sembra aver adottato un nuovo approccio nella determinazione dell'obbligo di negoziare in buona fede, e sebbene non esplicitamente, ha fornito un primo ma importante elemento per determinarne la natura di obbligo non solo di condotta ma anche di risultato.<sup>336</sup> Egualmente nel caso *Pulp Mills* del 2010, la CIG ha nuovamente proposto l'obbligo di negoziare in buona fede come funzionale nonché strumentale per risolvere una controversia e, in particolare, per dare piena attuazione agli accordi conclusi. Richiamando la propria giurisprudenza (i casi *Nuclear Tests* e *Piattaforma continentale del Nord*), ha ribadito che il principio della buona fede è uno dei principi di base del diritto internazionale che regola la creazione e l'adempimento di un obbligo giuridico e, inoltre, che i negoziati avviati dagli Stati devono essere significativi proprio in virtù di tale principio<sup>337</sup>.

Nel più recente dei casi si cui si è occupata la Corte, *Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean*<sup>338</sup> del 2018, l'obbligo di negoziare è stato al centro della controversia fra Bolivia e Cile. La Bolivia, privo di accesso al mare, ha convenuto il Cile davanti alla CIG nel 2013 fondando le proprie pretese sull'esistenza in capo al Cile dell'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso sovrano all'Oceano Pacifico, che la Bolivia aveva perso nella guerra del 1879 e il conseguente mancato rispetto da parte del Cile di tale obbligo.<sup>339</sup> Nello specifico la Bolivia chiedeva che il Cile “must performe the said obligation in good faith, promptly, formally, within a reasonable time and effectively”<sup>340</sup>. La Bolivia, nel presentare le basi giuridiche su cui fondava la propria pretesa, ha evidenziato che un generale obbligo di negoziare in buona fede per risolvere una controversia esiste nel diritto internazionale ed è riflesso, nello specifico, negli art. 2 par. 3 e art. 33 della Carta delle Nazioni Unite<sup>341</sup>. A tal proposito, la Corte ha rigettato questa pretesa, stabilendo che l'art. 2 par. 3 della Carta ONU “sets forth a general duty to settle disputes in a manner that preserves international peace and security, and justice, but there is no indication in this provision that the parties to a dispute are required to resort to a specific method of settlement, such

---

<sup>335</sup> *Ibidem*, p. 83.

<sup>336</sup> Sull'analisi di questo cambio di approccio si veda il paragrafo successivo.

<sup>337</sup> ICJ, *Reports 1980*, p. 67.

<sup>338</sup> ICJ, *Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean* (Bolivia v. Chile), 1 October 2018.

<sup>339</sup> ICJ, *Reports 2013*, p. 20.

<sup>340</sup> *Ibidem*.

<sup>341</sup> ICJ, *Reports 2018*, p. 50.

as negotiations” trovando ulteriore conferma anche nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli<sup>342</sup>. Secondo la Corte, quindi, sussiste in capo agli Stati un generico obbligo di risolvere pacificamente le controversie, ma che, al contrario, si debba seguire il principio di poter scegliere liberamente i mezzi pacifici di soluzione delle controversie<sup>343</sup>. La Corte ha rilevato quindi che il Cile non è soggetto all’obbligo di negoziare un accesso sovrano all’Oceano Pacifico nei confronti del Bolivia ritenendo che le basi giuridiche proposte dal Bolivia non trovano fondamento in tal senso.<sup>344</sup>

Ai fini della presente ricerca occorre rilevare che la Corte in questo caso, nel chiarire la natura dell’obbligo di negoziare in buona fede, fa un esplicito riferimento all’art. VI del TNP. Infatti, la CIG rileva che:

“Negotiations between States may lead to an agreement that settles their dispute, but, as the Court observed quoting the Advisory Opinion on *Railway Traffic between Lithuania and Poland* [...] ‘an obligation to negotiate does not imply an obligation to reach an agreement (*Pulp Mills on the River Uruguay*) [...]. When setting forth an obligation to negotiate, the parties may, as they did for instance in Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, establish an ‘obligation to achieve a precise result’ (*Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*)”<sup>345</sup>.

La CIG opera quindi una similitudine tra la pretesa del Bolivia e le altre pretese citate nella sentenza, mettendo in evidenza che, nel caso dell’art. VI del TNP sussiste non solo l’obbligo di negoziare ma anche quello di raggiungere un preciso risultato, citando la propria giurisprudenza e, in particolare il parere consultivo sulla *Liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari*. Il parere è oggetto di un’analisi più dettagliata nel successivo paragrafo.

---

<sup>342</sup> *Ibidem*, p. 51.

<sup>343</sup> Sulla libertà degli Stati nella scelta dei mezzi per la soluzione pacifica delle proprie controversie, si rimanda alla nota 303. Sul punto si veda S. MARCHISIO, *Corso*, cit., pp. 375-376 e S. MARCHISIO, *L’ONU*, cit., p. 60.

<sup>344</sup> ICJ, *Reports 2018*, p. 54.

<sup>345</sup> *Ibidem*, p. 32.

### 2. 3. L'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare nel parere della CIG sulla *Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari* del 1996: verso un nuovo approccio interpretativo

La CIG con il parere consultivo sulla *Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari* dell'8 luglio 1996 ha fornito un'importante chiave interpretativa dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare. Sebbene l'oggetto del parere non fosse tale obbligo, la Corte ha fornito, grazie a un *obiter dictum*, un importante elemento per l'analisi giuridica di tale obbligo.

#### 2. 3. 1. La prima richiesta di parere da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 1993

Il parere era stato originariamente chiesto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con ris. WHA46.40 adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione il 14 maggio 1993, ai sensi dell'art. 96 par. 2 della Carta delle Nazioni Unite. Il quesito era così formulato "In view of the health and environmental effects, would the use of nuclear weapons by a State in war or other armed conflict be a breach of its obligations under international law including the WHO Constitution?". La richiesta era fondata su una ricerca condotta dall'Organizzazione a partire dagli anni '80 sugli effetti dell'uso e della sperimentazione di armi nucleari sulla salute dell'uomo. Secondo la richiesta, i risultati della ricerca evidenziarono gli effetti devastanti, diretti e indiretti, sull'organismo umano nonché sull'ambiente circostante, pericolosi fino al punto di provocare gravi conseguenze soprattutto di lungo periodo e per le generazioni future. In particolare la richiesta dell'OMS metteva in luce che "no health service in the world can alleviate in any significant way a situation resulting from the use of even one single nuclear weapon"<sup>346</sup>.

L'obiettivo dell'OMS era prevenire gli effetti dell'uso o della sperimentazione delle armi nucleari e a tal fine chiedeva alla CIG se nel diritto internazionale esistesse o meno un divieto del loro utilizzo alla luce del fatto che "over the last 48 years marked differences of opinion have been expressed by Member States about the lawfulness of the use of nuclear weapons"<sup>347</sup>. A seguito della richiesta di parere alla CIG da parte dell'OMS, molti Stati presentarono le proprie osservazioni al riguardo, dividendosi fra coloro i quali

---

<sup>346</sup> WHO, *Effects of Nuclear War on Health and Health Services*<sup>2</sup>, Geneva, 1987.

<sup>347</sup> WHO, *Health and Environmental Effects of Nuclear Weapons*, res. WHA46.40.

ritenevano legittima e valida la richiesta e presentarono anche delle proprie osservazioni alla Corte per supportare la richiesta dell'OMS<sup>348</sup>; altri Stati invece sottolinearono il vizio di competenza dell'OMS in quanto la richiesta non ricadeva nello scopo e nelle attività dell'Organizzazione, di conseguenza la Corte non poteva avere giurisdizione sulla richiesta di parere in quanto la questione giuridica sottoposta era di portata più generale, diversamente da quanto stabilito dall'art. 96 par. 2 della Carta ONU<sup>349</sup>.

La Corte si espresse sulla richiesta di parere dell'OMS nello stesso giorno in cui ha pubblicato il parere richiesto invece dall'Assemblea generale, l'8 luglio 1996. La CIG ha riconosciuto, sebbene la materia presentasse degli aspetti politici evidenti, questi ultimi non la privavano del suo carattere giuridico in quanto essa rappresentava ancora una questione aperta nel diritto internazionale<sup>350</sup>.

Fatto salvo il riconoscimento che il quesito dell'OMS possedeva un carattere giuridico al di là dei possibili condizionamenti politici che ne potevano derivare dalla contrapposizione fra Stati nucleari più i loro alleati e il movimento degli Stati non nucleari, la Corte riconobbe che la richiesta dell'OMS non rientrava nello scopo e nelle funzioni dell'Organizzazione, ribadendo che essa non è autorizzata a chiedere pareri alla Corte oltre le proprie competenze ai sensi dell'art. 96 par. 2 della Carta ONU<sup>351</sup>.

### 2. 3. 2. *Il parere sulla Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari dell'8 luglio 1996*

Il 19 dicembre 1994 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite inoltrava la richiesta di un parere consultivo alla CIG ponendo un quesito simile a quello presentato un anno

---

<sup>348</sup> Le Isole Marshall, le Isole Salomone e Samoa presentarono delle osservazioni scritte in ragione del fatto che i loro territori erano stati interessati da esperimenti nucleari condotti nell'Oceano Pacifico nel periodo fra gli anni '50 e '60.

<sup>349</sup> Su tutti gli Stati che si opposero alla pronuncia di parere da parte della CIG, emerge la posizione dell'Italia, che con lettera dell'Ambasciatore italiano a L'Aia, Ranieri Tallarigo, datata 9 giugno 1994, mise in evidenza che sottoporre alla Corte la questione se gli atti derivanti dalle conseguenze dell'uso delle armi nucleari fosse di competenza di altri organi delle Nazioni Unite. Per l'Italia la Corte non avrebbe quindi dovuto accettare la richiesta in quanto essa era irricevibile sotto il profilo procedurale (*Letter dated 9 June 1994 from the Ambassador of Italia to the Netherlands*). Di eguale parere il Governo statunitense che tramite lo *statement* presentato alla Corte mise in evidenza che la richiesta dell'OMS non solo non rientrava nelle sue funzioni, ma era anche vaga e astratta (*Written Statement of the Government of the United States of America*, June 10, 1994).

<sup>350</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 73.

<sup>351</sup> *Ibidem*, p. 74.



prima dall'OMS, ma di portata più generale. La decisione di chiedere il parere alla CIG trova fondamento nella ris. 49/75 k adottata dall'Assemblea il 15 dicembre 1994.

Il motivo della richiesta del parere da parte dell'Assemblea è da ricercare nella preoccupazione da essa espressa per la minaccia nucleare di cui l'Assemblea si occupa fin dalla sua prima risoluzione nel 1946, con la quale istituiva il *First Committee on Disarmament*. Da allora ogni anno l'Assemblea dedica una riunione alla questione nucleare facendo appello a tutti gli Stati di compiere tutti gli sforzi necessari per raggiungere il disarmo nucleare generale e completo. La richiesta del parere nasce anche dalle pressioni che nel corso degli anni '90 provenivano dal movimento antinucleare<sup>352</sup> il quale, tramite un'intensa azione di *advocacy*, fece sì che all'interno dell'Assemblea fosse proposto di presentare un parere consultivo alla CIG, nella consapevolezza che quello richiesto dall'OMS non sarebbe stato accolto. L'Assemblea generale aveva, inoltre, inaugurato nel 1990 il terzo decennio del disarmo<sup>353</sup> alla luce anche dei grandi cambiamenti nella politica internazionale con la caduta del regime sovietico e la conseguente fine della Guerra fredda, aspirava che l'avvio di una nuova era di cooperazione fra gli Stati avrebbe anche generato significativi sviluppi nel settore del disarmo.

Di particolare importanza è il richiamo dell'Assemblea a tutti gli Stati a compiere gli sforzi necessari per avviare un disarmo nucleare *step-by-step*, inaugurando di fatto un nuovo approccio al disarmo nucleare, consacrato l'anno successivo nell'ambito della Conferenza di riesame del TNP. Inoltre, invitava tutti gli Stati terzi al TNP ad aderire al Trattato riconoscendone il carattere universale e identificando il disarmo nucleare come l'obiettivo ultimo dell'eliminazione delle armi nucleari.

Nel contesto, quindi, del nuovo decennio dedicato al disarmo e nell'urgenza di raggiungere il disarmo nucleare generale e completo, l'Assemblea generale approvava la richiesta di un parere alla CIG, ai sensi dell'art. 96 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite, richiamando il divieto della minaccia e dell'uso della forza e tutte le proprie risoluzioni in

---

<sup>352</sup> Il movimento anti-nucleare, attivo su base internazionale a partire dagli anni '80, raccoglieva gran parte di ONG nazionali impegnate sul proprio territorio, ONG internazionali che si ramificavano in molti paesi quali Regno Unito (fra tutte *Campaign for Nuclear Disarmament* con sede a Londra), Svezia, Stati Uniti e Svizzera (principalmente Ginevra, sede della Conferenza sul disarmo), e il gruppo *Scientists against Nuclear Arms*, un gruppo di scienziati impegnati sul fronte scientifico nella promozione del disarmo nucleare. Particolarmente incisivo è stato il lavoro promosso dall'*International Association of Lawyers Against Nuclear Arms* (IALANA), un'associazione di avvocati nata a Stoccolma, ancora oggi molto attiva, che ha avuto un ruolo essenziale nella presentazione delle argomentazioni giuridiche a sostegno della richiesta del parere alla CIG.

<sup>353</sup> Si veda al riguardo la ris. 45/62 del 4 dicembre 1990 (A/RES/45/62).

cui non solo ha ribadito l'assoluta necessità di raggiungere il disarmo nucleare, al fine di promuovere relazioni internazionali pacifiche fra gli Stati<sup>354</sup>, ma ha anche dichiarato che l'uso delle armi nucleari rappresenta una violazione della Carta delle Nazioni Unite, nonché un crimine contro l'umanità<sup>355</sup>. Il quesito posto alla CIG era "Is the threat or use of nuclear weapons in any circumstances permitted under international law?".

Una prima considerazione va fatta sul quesito in sé, in quanto è evidente che la formulazione rispecchia quanto richiesto dall'OMS, ma con una differenza fondamentale. L'OMS chiedeva alla CIG se fossero leciti la minaccia o l'uso delle armi nucleari in tempo di guerra, quindi in una determinata situazione in cui si applica uno specifico regime giuridico, ovvero il diritto internazionale umanitario. La richiesta dell'Assemblea generale ampliava l'ambito di applicazione, chiedendo, infatti, se la minaccia o l'uso delle armi nucleari fosse lecito in "any circumstances", presupponendo quindi che la Corte avrebbe dovuto esaminare il diritto internazionale generale nel rispondere al quesito.

La Corte impiegò un lungo periodo per elaborare il proprio parere in seguito sia alla richiesta presentata dall'OMS che al quesito dell'Assemblea generale. La Corte ha deliberato, infatti, l'8 luglio 1996, tre anni dopo la richiesta dell'OMS e due anni dopo rispetto a quella dell'Assemblea generale. L'analisi giuridica condotta dalla Corte ha preso in considerazione un ampio spettro di circostanze, in ragione del quesito sottoposto. La Corte per rispondere al quesito ha dovuto esaminare "the existing principles and rules, interpret them and apply them to the threat or use of nuclear weapons"<sup>356</sup>.

Nonostante i numerosi inviti da parte degli stessi Stati che avevano osteggiato il parere dell'OMS, la Corte ha chiarito che le sue conclusioni non avrebbero né inficiato i negoziati sul disarmo né tantomeno sarebbero stati contrari agli interessi delle Nazioni Unite. Inoltre, la CIG, di fronte alle critiche sul fatto che essa avrebbe potuto oltrepassare la sua funzione giurisprudenziale e sconfinare in una eventuale capacità di *law-making*, ha precisato che essa non possiede alcuna funzione legislativa, poiché il suo compito è "to engage in its normal juridicial function of ascertaining the existence or otherwise of legal

---

<sup>354</sup> Nella ris. 49/75 l'Assemblea generale richiama anche la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970.

<sup>355</sup> Le risoluzioni con cui l'Assemblea generale ha dichiarato che l'uso delle armi nucleari può rappresentare una violazione della Carta ONU e un crimine contro l'umanità sono: 1653 (XVI) del 24 novembre 1961, 33/71 B del 14 dicembre 1978, 34/83 G dell'11 dicembre 1979, 35/152 D del 12 dicembre 1980, 36/92 I del 9 dicembre 1981, 45/59 B del 4 dicembre 1990 e 46/37 D del 6 dicembre 1991.

<sup>356</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 234.

principles and rules applicable to the threat or use of nuclear weapons”<sup>357</sup>. La Corte chiariva anche la pertinenza del termine “permitted”, utilizzato nel quesito dell’Assemblea, spiegando che “States are free to threaten or use nuclear weapons unless it can be shown that they are bound not to do so by reference to a prohibition in either treaty law or customary international law”<sup>358</sup> citando il caso *Lotus* della CPGI del 7 settembre 1928, per cui il diritto internazionale lascia allo Stato “a wide measure of discretion which is only limited in certain cases by prohibitive rules”, andando di fatto a riaffermare il principio di sovranità e indipendenza, quali dati fattuali e non più astratti, nel diritto internazionale contemporaneo<sup>359</sup>. Gli Stati sono quindi liberi e indipendenti di agire sul piano internazionale, finché non sussista una proibizione che ne limiti di fatto la sua sfera d’azione. La Corte sulla base di questo principio fondamentale doveva ricostruire se nel diritto internazionale esistesse o meno la proibizione della minaccia o dell’uso delle armi nucleari.

La Corte prese in esame diverse questioni giuridiche che emergono in relazione alla minaccia o all’uso delle armi nucleari, soprattutto sulla base delle osservazioni e degli *statements* presentati dagli Stati in merito alla richiesta di parere dell’Assemblea generale, le quali si dividono principalmente fra gli Stati detrattori del disarmo nucleare e sostenitori della deterrenza (facenti capo agli Stati nucleari e i loro alleati).

La prima delle argomentazioni è il diritto alla vita, in particolar modo in relazione all’art. 6 del Patto sui diritti civili e politici secondo il quale “Every human being has the inherent rights to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”. La Corte osserva che la protezione garantita dal Patto si applica sia in tempo di pace che in tempo di guerra e non cessa durante le situazioni di conflitto armato, eccezion fatta per l’art. 4 del Patto che disciplina i casi di deroga a tale disposizione<sup>360</sup>. Secondo alcuni Stati, l’uso di un’arma nucleare potrebbe causare un numero di vittime così alto da determinare la distruzione di città intere, dei loro cittadini e di persone appartenenti a determinate nazionalità o etnie, razze o gruppi religiosi. L’utilizzo di un’arma nucleare potrebbe quindi essere concepito come l’intenzione di distruggere un determinato gruppo sociale, configurando così casi di una possibile

---

<sup>357</sup> *Ibidem*, p. 237.

<sup>358</sup> *Ibidem*, p. 238.

<sup>359</sup> S. MARCHISIO, *Corso, cit.*, p. 37.

<sup>360</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 240.

commissione del più grave dei crimini, il genocidio. In questa prospettiva, considerando che il crimine di genocidio, considerato sia come crimine contro l'umanità che come crimine di guerra, la minaccia di utilizzare armi nucleari nonché il loro utilizzo dovrebbe essere bandito. La Corte ribadisce la necessità dell'intento nel determinare se sussista il crimine di genocidio, ma "it would only be possible to arrive at such a conclusion after having taken due account of the circumstances specific to each case"<sup>361</sup>.

Un aspetto egualmente importante considerato dalla CIG è la valutazione in riferimento alla minaccia o all'uso delle armi nucleari e la tutela dell'ambiente. La CIG, infatti, riconosce che essendo l'ambiente soggetto a minacce giornaliere, l'uso delle armi nucleari potrebbe rappresentare una catastrofe, soprattutto considerando che l'ambiente non è un'astrazione ma rappresenta "the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generation unborn"<sup>362</sup>. Per questo motivo la Corte sottolinea che l'obbligo in capo agli Stati di assicurare che le loro attività, condotte all'interno dei territori sottoposti alla propria giurisdizione, vengano rispettate, è parte del diritto internazionale, consacrato dal Principio 24 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo del 1992. La tutela dell'ambiente emerge come obbligo per gli Stati anche in situazioni di conflitto, e di conseguenza la distruzione dell'ambiente non giustificata dalla necessità militare è contraria al diritto internazionale vigente.<sup>363</sup> In ragione di queste considerazioni, la Corte rileva che nonostante il diritto internazionale dell'ambiente vigente non contenga una chiara proibizione dell'utilizzo delle armi nucleari, "it indicates important environmental factors that are properly to be taken into account in the context of the implementation of the principles and rules of the law applicable in armed conflict"<sup>364</sup>.

L'argomento più spinoso affrontato dalla Corte nel parere è la valutazione del diritto alla legittima difesa, sancita dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. La Corte riconosce che l'esercizio da parte di uno Stato del suo diritto alla legittima difesa, nel rispetto dei limiti della necessità e della proporzionalità, è norma consuetudinaria del diritto internazionale. richiamando la propria giurisprudenza con il caso *Attività militari e*

---

<sup>361</sup> *Ibidem*.

<sup>362</sup> *Ibidem*, p. 241.

<sup>363</sup> *Ibidem*, p. 242.

<sup>364</sup> *Ibidem*, p. 243. Sul punto si veda E. V. KOPPE, *Use of Nuclear Weapons and Protection of the Environment during International Armed Conflict*, in NYSTUEN G., CASEY-MASLEN S., GOLDEN BERSAGEL A. (eds.), *Nuclear Weapons Under International Law*, Cambridge, 2014, pp. 247-268.

*para-militari in Nicaragua e contro il Nicaragua* del 1986, la CIG evidenzia che esiste “a specific rule whereby self-defence would warrant only measures which are proportional to the armed attack and necessary to respond to it, a rule well established in customary international law”<sup>365</sup>. La Corte esamina le varie posizioni degli Stati in merito al legame fra il diritto alla legittima difesa e l’uso delle armi nucleari. Dall’analisi emerge che alcuni Stati hanno suggerito che, in riferimento alle armi nucleari, il requisito della proporzionalità non può essere ritenuto assoluto, ma deve essere contestualizzato in riferimento sia alla natura e alla portata della minaccia nucleare che può incombere su di loro, che alla eventuale *escalation* di attacchi nucleari, i quali possono rappresentare un concreto rischio di devastazione totale. Il fattore del rischio negherebbe così che uno Stato che avverta la minaccia di un attacco nucleare possa non rispettare il requisito della proporzionalità.<sup>366</sup>

La Corte, ad ogni modo, non entra nel merito della quantificazione di tale rischio, ma ritiene sufficiente, al fine di fornire il parere richiestole, “that the very nature of all nuclear weapons and the profound risks associated therewith are further considerations to be borne in mind by States believing they can exercise a nuclear response in self-defence in accordance with the requirements of proportionality”<sup>367</sup>. A tal proposito, la Corte in seguito richiama l’azione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, nel contesto dell’estensione a tempo indeterminato della validità del TNP, unanimemente decisa dalla Conferenza di riesame nel 1995, ha adottato una serie di risoluzioni per fornire le cd. *negative security assurances* con le quali gli Stati nucleari ai sensi dell’art. IX del TNP (coincidenti con gli Stati Membri permanenti del Consiglio di sicurezza) garantiscono di non utilizzare in alcun caso armi nucleari nei confronti di quegli Stati non nucleari parti al TNP<sup>368</sup>.

---

<sup>365</sup> ICJ, *Reports 1986*, p. 94.

<sup>366</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 245.

<sup>367</sup> *Ibidem*.

<sup>368</sup> Il Consiglio di sicurezza fin dal 1968, all’indomani dell’adozione del TNP, ha espresso la propria volontà di fornire assistenza agli Stati non nucleari in caso di attacco nucleare e, al contrario, ha garantito di non rivolgere attacchi nucleari nei confronti degli Stati non nucleari parti al TNP. La prima risoluzione in questo contesto è la n. 255 del 1968 con cui la prima *positive security assurance* è stata adottata. La prima *negative security assurance* è stata fornita con il Trattato di Tlatelolco del 1969 che ha istituito una zona denuclearizzata in America Latina, e che prevede il primo obbligo giuridico di *negative security assurance* in capo agli Stati nucleari Membri permanenti del Consiglio di sicurezza, nonché gli Stati nucleari ai sensi del TNP. Nel 1995 il Consiglio di sicurezza ha adottato una serie di raccomandazioni finalizzate a fornire ulteriori *negative security assurances* nei confronti degli Stati non nucleari parti del TNP. Le risoluzioni sono: S/1995/261, S/1995/262, S/1995/263, S/1995/264, S/1995/265. Per un’analisi più approfondita sulle *negative* e le *positive security assurances* si veda il cap. I.

La Corte ha analizzato anche se esista una proibizione dell'uso delle armi nucleari nel diritto internazionale umanitario, in altri termini se il diritto applicabile alle situazioni di conflitto possa prevedere una proibizione delle armi nucleari, anche se non esplicita. La Corte analizza sia la branca del cd. diritto de L'Aia che la branca del diritto di Ginevra, quali norme di riferimento per la disciplina delle ostilità. Inoltre, indaga se dai più recenti strumenti giuridici in materia di disarmo si possa dedurre una proibizione delle armi nucleari.<sup>369</sup> Il risultato di tale indagine si ricollega inevitabilmente al diritto degli Stati di esercitare la legittima difesa, in virtù dell'estrema pericolosità della minaccia nucleare. La Corte al par. 96 formula la sua conclusione così come segue “the Court cannot lose sight of the fundamental right of every State to survival, and thus its right to resort to self-defence, in accordance with Article 51 of the Charter, when its survival is at stake”<sup>370</sup>.

Uno degli argomenti più spinosi di cui si è occupata la Corte nel parere del 1996 è stabilire se il divieto della minaccia o dell'uso delle armi nucleari sia considerata come norma consuetudinaria. Le argomentazioni presentate dagli Stati erano polarizzate su due fronti. Da un lato gli Stati nucleari e i loro alleati, per cui la minaccia o l'uso delle armi nucleari sono azioni lecite in alcune circostanze, invocando la cd. pratica della deterrenza. Questi Stati difendono soprattutto il concetto di un possibile utilizzo delle armi nucleari in caso di estremo pericolo e come legittima difesa del proprio Stato. Infatti, secondo questa logica, non esiste nel diritto internazionale una norma consuetudinaria in tal senso, in quanto la minaccia nucleare è concreta. Dall'altro lato, si trovano gli Stati sostenitori del disarmo nucleare immediato, per cui il divieto delle armi nucleari emerge quale norma consuetudinaria, alla luce del fatto che nella storia solo una volta, nel 1945, un'arma nucleare è stata esplosa. Il non utilizzo di armi nucleari per così lungo tempo si configurerebbe come “a consistence practice” quale elemento utile ad avvalorare la tesi per cui il divieto delle armi nucleari costituisca norma consuetudinaria del diritto internazionale.<sup>371</sup>

La Corte, dopo aver valutato entrambe le posizioni, arriva alla conclusione di non poter stabilire se esista una *opinio iuris* al riguardo, poiché “the members of the

---

<sup>369</sup> Sul punto si veda E. GREPPI, G. VENTURINI, *Codice di diritto internazionale umanitario*<sup>3</sup>, Torino, 2012; E. GREPPI, *Diritto umanitario e diritti umani nei conflitti contemporanei*, in A. DE GUTTRY (a cura di), *Le nuove sfide nella protezione internazionale di diritti dell'uomo*, Pisa, 2002.

<sup>370</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 263.

<sup>371</sup> ICJ, *Reports 1996*, pp. 253-254.

international community are profoundly divided”<sup>372</sup>. A tal proposito, in riferimento alla pratica degli Stati, la Corte riconosce che a partire dalla storica risoluzione 1653 (XVI) del 24 novembre 1961, l’Assemblea generale ha costantemente trattato la questione dell’illegittimità delle armi nucleari. Secondo gli Stati sostenitori del disarmo nucleare, questa costante attenzione dell’Assemblea generale all’argomento può costituire una rilevante *States practice*, considerando non solo che dell’Assemblea generale fanno parte tutti gli Stati delle Nazioni Unite (i quali corrispondono alla quasi totalità degli Stati nel mondo), ma anche in virtù dell’importanza delle sue risoluzioni che, soprattutto quelle contenenti dichiarazioni di principi, possiedono un valore quasi-normativo<sup>373</sup>. Secondo gli Stati sostenitori della logica della deterrenza, le risoluzioni dell’Assemblea generale non possiedono alcun valore giuridico vincolante né non possono considerarsi come declaratorie di alcuna norma consuetudinaria sul divieto delle armi nucleari.

La Corte ha messo in luce che le risoluzioni dell’Assemblea generale, anche se non vincolanti, possono talvolta avere valore normativo e, inoltre, “[t]hey can, in certain circumstances, provide important evidence for establishing the existence of a rule or the emergence of an *opinio juris*” ma a tal fine “it is necessary to look at its contents and the conditions of its adoption”<sup>374</sup>. La Corte però mette in evidenza un aspetto nuovo in riferimento all’emergere di una norma consuetudinaria, che riguarda la composizione del consenso. A tal proposito, la Corte ha rilevato che “several of the resolutions under consideration in the present case have been adopted with substantial numbers of negative votes and abstentions, thus, although those resolutions are a clear sign of deep concern regarding the problem of nuclear weapons, they still fall short of establishing the existence of an *opinio juris* on the illegality of the use of such weapons”<sup>375</sup>. La Corte, quindi, fa emergere che anche la valutazione dell’andamento dei voti in seno all’Assemblea generale deve essere tenuta in considerazione al fine di valutare quanto largo sia il consenso rispetto alla materia trattata.

D’altra parte però, la Corte evidenzia che il fatto che la questione delle armi nucleari sia presente ogni anno nell’agenda dei lavori dell’Assemblea generale fin dal 1961, testimonia il desiderio di una larga parte della comunità internazionale di intraprendere

---

<sup>372</sup> ICJ, *Reports 1996, Ibidem*.

<sup>373</sup> Sul punto si rimanda a G. ARANGIO-RUIZ, *The normative role of the General Assembly, op. cit.*

<sup>374</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 255.

<sup>375</sup> ICJ, *Reports 1996*.

con una specifica ed esplicita proibizione l'uso delle armi nucleari nell'ottica di raggiungere il disarmo nucleare completo. La Corte ha evidenziato il motivo per cui non si può stabilire che esista nel diritto internazionale una norma consuetudinaria sul disarmo nucleare poiché “the emergence, as *lex lata*, of a customary rule specifically prohibiting the use of nuclear weapons as such is hampered by the continuing tensions between the nascent *opinio juris* on the one hand, and the still strong adherence to the practice of deterrence on the other”<sup>376</sup>.

Se la Corte non ha potuto stabilire se la proibizione delle armi nucleari costituisca allo stato attuale del diritto internazionale una norma consuetudinaria e “[g]iven the eminently difficult issues that arise in applying the law on the use of force and above all the law applicable in armed conflict to nuclear weapons”<sup>377</sup>, ha comunque fornito degli elementi utili a inquadrare meglio gli obblighi derivanti dall'art. VI del TNP.<sup>378</sup>

Nei paragrafi 98-103 la CIG tratta un'ulteriore questione giuridica, sulla quale in realtà non era stata chiamata a pronunciarsi, ovvero la natura e la portata dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, così come stabilito nell'art. VI del TNP. La Corte infatti, ha rilevato che sussiste una profonda spaccatura nelle posizioni degli Stati sul disarmo nucleare e sullo *status* giuridico delle armi nucleari. La Corte richiama la necessità di porre fine a questa situazione di *impasse*, e tal fine dichiara che “the long-promised complete nuclear disarmament appears to be the most appropriate means of achieving that result”<sup>379</sup>. Sussiste quindi l'urgenza di raggiungere il disarmo nucleare che nel diritto internazionale ha trovato il suo primo riscontro normativo nell'art. VI del TNP.

L'art. VI contiene l'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, come conferma la Corte, e il fine di tale obbligo è più articolato rispetto alla sua tradizionale interpretazione. Infatti, la Corte propone una rilettura di tale obbligo osservando:

---

<sup>376</sup> ICJ, *Reports 1996*.

<sup>377</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 263.

<sup>378</sup> Di eguale parere anche Ronzitti, secondo il quale “L'assenza di una risposta chiara e definitiva al problema della liceità delle armi nucleari induce la Corte ad effettuare talune considerazioni finali sul tema del disarmo nucleare, che sono chiaramente altra *petita* non concernendo il quesito posto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite” N. RONZITTI, *La Corte internazionale di giustizia e la questione della liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1996, p. 861 e ss. Secondo Turner, invece, “the Court *sua sponte* elected to address this issue – presumably as another consolation to States that had hoped or expected a decision that nuclear weapons are unlawful *per se*” R. TURNER, *Nuclear Weapons and the World Court: The ICJ's Advisory Opinion and Its Significance for U.S. Strategic Doctrine*, in *International Law Studies*, 1998, vol. 72, p. 323.

<sup>379</sup> *Ibidem*.



“The legal import of that obligation goes beyond that of a mere obligation of conduct; the obligation involved here is an obligation to achieve a precise result – nuclear disarmament in all its aspects – by adopting a particular course of conduct, namely, the pursuit of negotiations on the matter in good faith”.<sup>380</sup>

L’obbligo di negoziare in buona fede presenta, quindi, una duplice struttura che consiste in un obbligo di condotta da un lato, e in un obbligo di risultato dall’altro. Tale obbligo sussiste in capo agli Stati parti al TNP e dato l’alto numero di ratifiche che aveva registrato già nel 1996<sup>381</sup>, rappresentava la volontà della grande maggioranza della comunità internazionale. Inoltre, il consenso raccolto attorno all’adozione del TNP fornisce un ulteriore elemento di prova del comune accordo sulle disposizioni in esso contenute, in riferimento soprattutto a quelle risoluzioni dell’Assemblea generale sul disarmo nucleare adottate all’unanimità e riproposte in ragione della profonda preoccupazione espressa proprio dall’Assemblea. La Corte evidenzia l’importanza della cooperazione fra gli Stati al fine di raggiungere un disarmo generale e completo, e nello specifico il disarmo nucleare. In tale contesto, l’azione dell’Assemblea generale emerge quale elemento fondamentale per promuovere l’evoluzione normativa del disarmo nucleare e la Corte evidenzia che già nel 1954 l’Assemblea aveva adottato all’unanimità la ris. 808 A (IX) con cui chiedeva agli Stati “a further effort [...] to reach agreement on comprehensive and co-ordinated proposals to be embodied in a draft international disarmament convention providing [...] the total prohibition of the use and manufacture of nuclear weapons and weapons of mass destruction of every type”<sup>382</sup>.

In tale contesto, l’elemento della buona fede gioca un ruolo importante, ribadito dalla Corte al par. 102 del parere. Come già evidenziato, il pieno rispetto in buona fede degli obblighi assunti è un elemento che riveste primaria importanza ai fini della

---

<sup>380</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 264.

<sup>381</sup> Nel 1996, quando la Corte ha rilasciato il proprio parere, gli Stati parte al TNP erano 182. Al 2018, anno in cui la presente ricerca è stata conclusa, gli Stati parte sono 191. Per lo stato delle ratifiche del TNP si veda <http://disarmament.un.org/treaties/t/npt>.

<sup>382</sup> A/RES/808 (IX), par. 1, *Regulation, limitation and balanced reduction of all armed forces and all armaments: report of the Disarmament Commission; Conclusion of an international convention (treaty) on the reduction of armaments and the prohibition of atomic, hydrogen and other weapons of mass destruction*, 4 November 1954.

valutazione dell'art. VI. La CIG, infatti, mette in rilievo che tale principio è stato consacrato dall'art. 2 par. 2 della Carta delle Nazioni Unite, come già visto, nonché riflesso nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970 e nell'Atto finale di Helsinki nel 1975. Il pieno riconoscimento normativo lo si ritrova però solo nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati che riflette all'art. 26 la norma consuetudinaria *pacta sunt servanda* stabilendo che ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede.

### 2. 3. 3. L'art. VI del TNP: pactum de negotiando o de contrahendo?

Il contributo fornito dalla CIG in relazione all'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare rappresenta un punto di svolta nell'interpretazione dell'art. VI del TNP. A tal proposito, bisogna rilevare che la Corte ha riconosciuto l'esistenza dell'obbligo di condurre i negoziati in buona fede al fine di giungere al disarmo nucleare “in all its aspects and under strict and effective control” con voto unanime di tutti i giudici che componevano la CIG nel 1996, a differenza delle altre questioni giuridiche emerse, su cui il consenso è risultato invece frammentato.

Secondo alcuni autori la Corte nella sua conclusione ha definitivamente chiarito che l'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare non costituisce solo un obbligo *de negotiando* che implica per gli Stati il semplice dovere di avviare e partecipare ai negoziati, ma possiede un significato più ampio. La conclusione della CIG, infatti, ha sancito chiaramente che l'art. VI implichi un obbligo *de contrahendo*<sup>383</sup>, ovvero di raggiungere un risultato ben preciso, un trattato o accordo.

Una prima precisazione va fatta fra i concetti di *pactum de negotiando* e *pactum de contrahendo* per comprendere meglio il ragionamento e le conclusioni della Corte.

Come visto in precedenza, nella giurisprudenza internazionale e ancor più in quella della CIG, è generalmente pacifico il concetto che esiste un obbligo di negoziare finalizzato alla soluzione delle controversie analizzate.<sup>384</sup> In questo senso, esiste infatti un obbligo di negoziare, o meglio di giungere a un compromesso, contenuto nelle clausole

---

<sup>383</sup> *Contrahendo* deriva dal verbo latino *contrahere*, il cui significato è per l'appunto contrarre un affare o un accordo.

<sup>384</sup> Sul punto si veda soprattutto L. MARION, *La notion de “pactum de contrahendo” dans la jurisprudence internationale*, Paris, 1974, p. 383.

arbitrali incomplete, laddove due Stati che abbiano demandato la soluzione di una controversia a un giudice arbitro, non raggiungano un accordo<sup>385</sup>.

Un concetto più controverso è quello di *pactum de contrahendo*. Secondo la definizione che ne fornisce Owada, “*pactum de contrahendo* is a binding legal instrument under international law by which contracting parties assume legal obligations to conclude or negotiate future agreements [...] the distinction between [*pactum de negotiando* and *pactum de contrahendo*] may be as narrow as to be nearly precision”<sup>386</sup>.

Assume particolare rilievo in questo contesto, quindi, l’obbligo di negoziare in buona fede il cui fondamento giuridico risiede nel fatto che “[l]a règle de bonne foi crée entre les Parties contractantes une obligation de comportement intégrée dans un système instituant une obligation de résultat”<sup>387</sup>. Al contrario, un obbligo *de contrahendo* implica uno sforzo maggiore, in quanto agli Stati viene richiesto di concludere un accordo. Marion precisa infatti che “si deux Etats reconnaissent avoir souscrit à une procédure de *pactum de contrahendo*, c’est-à-dire s’ils se sont engagés formellement à conclure un accord”<sup>388</sup>.

Di parere contrario è invece McNair per il quale “a *pactum del contrahendo* needs to be formulated ‘with sufficient precision’ to create valid obligations and goes beyond an obligation assumed by two or more parties to negotiate in the future with a view to the conclusion of a treaty”<sup>389</sup>. Di eguale avviso anche Simon, per cui “a *pactum de contrahendo* at the very minimum entails the obligations of a *pactum de negotiando* [...] to negotiate further on the specified point in good faith”<sup>390</sup>. La differenza fra i due *pacta* è stata eminentemente evidenziata da Cassese per il quale

“[t]hese *pacta* [de *contrahendo*] do not impose obligations si voluero that are subject to the persisting will of all contracting parties to enter into the future agreement. They go much further than that: they make it incumbent

---

<sup>385</sup> S. MARCHISIO, *Corso*, cit., p. 398.

<sup>386</sup> H. OWADA, *Pactum del Contrahendo, Pactum de Negotiando*, in R. WOLFRUM (ed.), *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, vol. III, Oxford, 2012, p. 19. Sulla definizione di *pactum de contrahendo* nel diritto internazionale si veda inoltre: A. MIAJA DE LA MULEA, *Pacta de contrahendo en derecho internacional público*, *Revista Española de Derecho Internacional*, 1968, vol. 21; L. MARION, *op. cit.*

<sup>387</sup> *Ibidem*.

<sup>388</sup> *Ibidem*.

<sup>389</sup> A. D. MCNAIR, *The Law of the Treaties*<sup>2</sup>, Oxford, 1961, pp. 27-29.

<sup>390</sup> D. SIMON, *Article VI of the Non-Proliferation Treaty Is a Pactum de Contrahendo and Has Serious Legal Obligation by Implication*, disponibile su [https://www.law.upenn.edu/journals/jil/jilp/articles/2-1\\_Simon\\_David.pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/jilp/articles/2-1_Simon_David.pdf)

upon the parties to agree upon a specific legal regulation of the matter outlined in generic terms in the pactum. Since the parties must act in good faith, it follows that if one of them refuses to make the agreement or finds pretexts for delaying its conclusion, it is in breach of international law. Consequently, the other party can use all the legal means made available by the law of international responsibility for the purpose of demanding the implementation of the pactum”.<sup>391</sup>

In questa ottica e tenendo in considerazione che la CIG nel parere ha messo in evidenza la profonda inconciliabilità delle posizioni fra gli Stati sostenitori della logica della deterrenza e gli Stati impegnati per il disarmo nucleare completo, si potrebbe affermare che l’urgenza di fornire il diritto internazionale di una norma che preveda la proibizione delle armi nucleari, ha portato la Corte a sostenere che l’art. VI del TNP costituisca un *obbligo de contrahendo*. Le implicazioni di natura giuridica che ne discendono da tale conclusione potrebbero condurre con animo ottimistico a considerare più semplice il rispetto di tale obbligo.

Secondo un più recente orientamento in dottrina, l’obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare contenuto nell’art. VI del TNP, se interpretato seguendo il senso ordinario della norma “does not suggest an obligation to bring the negotiations to a successful conclusion, for instance, by adopting a treaty on nuclear disarmament – a result that is beyond the power of any individual state – but only ‘to pursue negotiations’ in good faith”<sup>392</sup>.

D’altro canto, questo convincimento era stato già espresso dal giudice Ferrari-Bravo nella sua dichiarazione allegata al parere, secondo il quale il divario che sussiste fra il divieto della minaccia o dell’uso della forza e il diritto alla legittima difesa (sanciti rispettivamente dall’art. 2 par. 4 e dall’art. 51 della Carta ONU) è reso più evidente dall’ostacolo della deterrenza. Per superare questo abisso “a bridge has therefore had to

---

<sup>391</sup> A. CASSESE, *The Israel-PLO Agreement and Self-Determination*, in *European Journal of International Law*, Oxford, 1993, vol. 4, n. 4, p. 566.

<sup>392</sup> M. ROSCINI, *On Certain Legal Issues Arising from Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, in I. CARACCILO, M. PEDRAZZI, T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN (eds.), *Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime*, The Hague, 2016, p. 18.

be built over it, using the materials currently available to us to do so, namely, Article VI of the Nuclear Non-Proliferation Treaty”<sup>393</sup>.

Il giudice Schwebel mette invece in dubbio la pertinenza dell'*obiter dictum* nel contesto del parere, poiché non rappresenta una risposta al quesito dell'Assemblea generale. Inoltre, Schwebel sottolinea l'ambiguità con cui la Corte ribadisce l'obbligo di negoziare in buona fede così come formulato al par. 2 F in cui si legge “There exists an obligation to pursue in good faith and to bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control”<sup>394</sup>. Non risulta chiaro, ribadisce Schwebel, quali siano i soggetti destinatari di tale obbligo, in quanto non si esplicita se coincidano con gli Stati parti al TNP (come indicato al par. 99 del parere in cui la Corte riporta il testo dell'art. VI). In tal senso, Schwebel presenta due ipotesi al riguardo “[i]f this obligation is that only of ‘Each of the Parties to the Treaties’ as Article VI [...], this is another anodyne assertion of the obvious [...] If it applies to States not party to the NPT, it would be a dubious holding [...] and it would not be a conclusion that could easily be reconciled with the fundamentals of international law”<sup>395</sup>. Inoltre, Schwebel, pur non contestando che l'art. VI possa rappresentare una norma consuetudinaria, contesta che la Corte non abbia sottoposto la conclusione alla cd. “demonstration of authority” e al cd. test di *advocacy*.<sup>396</sup>

Ciò che emerge dall'analisi del parere della CIG nella parte finale in cui spiega la portata dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, ha aperto la strada alla considerazione se tale obbligo abbia fondamento consuetudinario. La questione giuridica sulla natura consuetudinaria dell'art. VI, su cui la CIG non ha potuto fornire una risposta, si pone soprattutto in ragione del carattere quasi universale del TNP<sup>397</sup>. Attorno alla considerazione se l'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare rifletta una norma consuetudinaria ha generato un vivo dibattito nel mondo accademico, nella società civile nonché nei forum sul disarmo interni ed esterni alle Nazioni Unite. Attorno a tale

---

<sup>393</sup> ICJ, *Reports 1996*, pp. 282-286.

<sup>394</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 267.

<sup>395</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 329.

<sup>396</sup> *Ibidem*.

<sup>397</sup> Gli Stati parti al TNP sono 191, totalità della comunità internazionale. Per una panoramica più dettagliata sullo stato delle ratifiche del TNP, si consulti il sito dello United Nations for Disarmament Office Affairs (UNODA) <http://disarmament.un.org/treaties/t/npt> (ultimo accesso 4 febbraio 2019).

dibattito è emerso anche il caso presentato dalle Isole Marshall davanti alla CIG che merita una considerazione più dettagliata.

#### **2. 4. Considerazioni sull'esistenza di una norma consuetudinaria sul disarmo nucleare: il caso delle Isole Marshall**

Secondo alcune interpretazioni, la riformulazione dell'obbligo previsto dall'art. VI fornisce ulteriori elementi di prova dell'esistenza di una norma consuetudinaria sul disarmo nucleare.

L'ipotesi è fondata sulla rilevazione dei due elementi costitutivi della consuetudine: l'elemento obiettivo o materiale, che consiste nel comportamento costantemente tenuto dagli Stati di fronte a certe situazioni (*repetitio facti*) e l'elemento psicologico, ovvero il convincimento della doverosità giuridica del comportamento stesso (*opinio iuris ac necessitatis*).<sup>398</sup>

La norma sul disarmo nucleare, incarnata dall'art. VI del TNP, presenta alcuni caratteri che possono indurre a considerarla come norma consuetudinaria, ma al tempo stesso è altresì doveroso effettuare alcune considerazioni in relazione all'ipotesi contraria, ovvero che essa non rappresenti una norma consuetudinaria. In tale contesto la giurisprudenza della CIG ritorna utile e ci permette di analizzare se sussistano o meno i due elementi costitutivi della consuetudine nell'art. VI del TNP. Infatti, il caso *Obblighi relativi a negoziati concernenti la cessazione della corsa alle armi nucleari e al disarmo nucleare*<sup>399</sup> presentato alla CIG dalle Isole Marshall nel 2014 ha offerto il maggiore contributo.

Le Isole Marshall, essendo state teatro di molteplici esperimenti nucleari sul proprio territorio principalmente fra gli anni '50 e '60, hanno convenuto di fronte alla CIG i cinque Stati detentori *de iure* di armi nucleari in quanto Parti al TNP (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti), nonché gli altri quattro Stati che *de facto* possiedono armamenti nucleari ma sono terzi rispetto al TNP (Corea del Nord, India, Israele, Pakistan), lamentando la violazione dell'art. VI del TNP, in considerazione che tale norma sia consuetudinaria e che imponga un obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, obbligo a cui tutti gli Stati sarebbero quindi soggetti. Ora, la Corte ha

---

<sup>398</sup> S. MARCHISIO, *Corso di diritto internazionale*, p. 47.

<sup>399</sup> ICJ, *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament* (Marshall Islands v. India, Marshall Islands v. Pakistan, Marshall Islands v. UK).

competenza a risolvere una controversia concreta, sottoposta dalle parti tramite un apposito copromesso, che ne determina l'instaurazione del processo. In base all'art. 36 par. 1 dello Statuto della CIG, la giurisdizione della Corte si estende a tutte le controversie che le parti le sottopongono. Uno Stato può anche accettare la giurisdizione obbligatoria, in base all'art. 36 par. 2 dello Statuto. In questo caso, lo strumento giurisdizionale attribuisce allo Stato il potere di instaurare in maniera unilaterale il processo d'innanzi alla Corte<sup>400</sup>. Solo tre Stati, rispetto ai nove convenuti, hanno accettato la giurisdizione della CIG: India, Pakistan e Regno Unito<sup>401</sup>. Il ricorso alla CIG, quindi, ha avuto modo di procedere in virtù dell'accettazione della giurisdizione obbligatoria da parte di questi tre Stati.

Nelle memorie presentate dalle Isole Marshall<sup>402</sup>, le argomentazioni giuridiche a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di una norma consuetudinaria sul disarmo nucleare sono strutturate secondo tre elementi: 1) il carattere *norm-creating* dell'art. VI; 2) il parere sulla *Liceità della minaccia o l'uso delle armi nucleari* della CIG; 3) le risoluzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza con le quali essi riconoscono che tutti gli Stati siano soggetti all'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare.<sup>403</sup>

In riferimento al primo punto, il carattere *norm-creating* dell'art. VI sarebbe da ricercare nel contesto del TNP in quanto trattato multilaterale. Il concetto di *norm-creative character* è stato utilizzato dalla CIG nel caso sulla *Piattaforma continentale del Nord*. In riferimento a una specifica norma contenuta in un trattato multilaterale "which has constituted the foundation of, or has generated a rule which, while only conventional or contractual in its origin, has since passed into the general corpus of international law, and is now accepted as such by the *opinio juris*, so as to have become binding even for countries which have never, and do not, become parties to the Convention"<sup>404</sup>. Nel caso delle

---

<sup>400</sup> Sul punto si veda S. MARCHISIO, *Corso*, cit., p. 403.

<sup>401</sup> ICJ, *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament* (Marshall Islands v. India), *Reports 2016*, p. 255. ICJ, *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament* (Marshall Islands v. Pakistan), *Reports 2016*, p. 552. ICJ, *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament* (Marshall Islands v. United Kingdom), *Reports 2016*, p. 833.

<sup>402</sup> Le Isole Marshall hanno ricevuto il supporto non solo finanziario ma anche assistenza legale da parte, principalmente, di Nuclear Zero Lawsuit, un network di ONG con sede a New York, che raggruppa un folto numero di avvocati e giuristi internazionali che lavorano nell'attività di advocacy e lobby nei confronti degli Stati nucleari. Sito web [www.nuclearzero.org](http://www.nuclearzero.org).

<sup>403</sup> *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament* (Marshall Islands v. United Kingdom), par. 190.

<sup>404</sup> ICJ, *Reports 1969*, p. 42.

*Piattaforma*, è avviso della Corte che il riconoscimento del carattere *norm-creative* non solo sia possibile, ma costituisca anche “one of the recognized methods by which new rules of customary international law may be formed”<sup>405</sup>. In tal senso si esprime anche la Commissione di diritto internazionale (CDI) nello spiegare il ruolo dei trattati nella dimostrazione dell’esistenza di una norma consuetudinaria. Secondo la CDI non esiste alcuna differenza “between crystallization of a customary rule and the generation of a new rule through the adoption of a treaty”. Tuttavia, bisogna precisare che non tutte le norme di un trattato sono “equally relevant as evidence of rules of customary international law and that only treaty provisions of a ‘fundamentally norm-creating character’ could generate such rules”<sup>406</sup>. In questo senso, infatti, si può affermare che il trattato possa avere la funzione *norm-creating* per le norme consuetudinarie, ma in realtà si potrebbe argomentare anche il contrario: laddove è presente una norma pattizia in un trattato a carattere quasi universale, non vi è bisogno di una norma consuetudinaria.

In base a tali considerazioni, le Isole Marshall hanno ritenuto che l’art. VI del TNP possa rappresentare la base da cui generare una norma generale, in quanto “the obligation to negotiate in good faith for nuclear disarmament is aimed at protecting a collective interest of the international community as a whole”<sup>407</sup>. Tutta la comunità internazionale nel suo insieme, quindi, sarebbe interessata a raggiungere il disarmo nucleare, escludendo che i soli Stati parti al TNP ne siano soggetti. A tal proposito, la CIG nel parere del 1996 effettivamente spiega che “any realistic search for general and complete disarmament, especially nuclear disarmament, necessitates the co-operation of all States”<sup>408</sup>. Quest’ultimo carattere costituirebbe il primo dei tre requisiti richiesti dalla CIG, nel caso sulla *Piattaforma continentale del Nord*, per determinare il carattere *norm-creating* di una norma. Il secondo requisito si riferisce alla capacità di una norma di inaugurare una consuetudine anche in assenza di un lungo periodo di tempo tradizionalmente richiesto. In questo senso, il fattore del tempo nella formazione della consuetudine non costituirebbe un elemento fondamentale in riferimento all’art. VI, in primo luogo perché il processo di formazione della consuetudine essendo dinamico e complesso, può prevedere che le

---

<sup>405</sup> *Ibidem*.

<sup>406</sup> *Report of the International Law Commission, Sixty-seventh session, 2015, A/70/10, par. 81.*

<sup>407</sup> *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament, cit., par. 192.*

<sup>408</sup> ICJ, *Reports 1996*, p. 264.



manifestazioni degli elementi costitutivi non siano sempre chiare, ma al contrario possano risultare contraddittorie e incerte.<sup>409</sup>

Assume, quindi, rilievo fondamentale la considerazione su quanto lungo debba essere il periodo di tempo nella ripetizione dei comportamenti, ovvero se sia sufficiente anche solo un periodo di tempo più breve per far sì che la consuetudine si stabilizzi<sup>410</sup>. In riferimento al disarmo nucleare, emerge la tesi di Barile per cui si può parlare di una “consuetudine istantanea”. Secondo tale tesi, una norma consuetudinaria sul divieto dell’uso delle armi nucleari si sarebbe creata in pochissimo tempo dopo il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki nel 1945<sup>411</sup>. Sebbene la teoria fosse ben fondata sull’esigenza e l’interesse per la collettività di vietare ogni tipo di armi di distruzioni di massa, in ragione della loro capacità distruttiva così potente e mai inventata, la tesi non incontrò particolare successo.<sup>412</sup>

Un ulteriore elemento in aiuto alla tesi dell’art. VI come norma consuetudinaria è il concetto degli *specially affected States* su cui si è espressa la CIG nel caso della *Piattaforma continentale del Nord*.<sup>413</sup> La Corte ha utilizzato tale concetto per indicare alcuni Stati o gruppi di Stati che svolgono, di volta in volta, un ruolo motore nelle dinamiche di formazione delle consuetudini.<sup>414</sup> Sebbene, quindi, solo alcuni Stati possono promuovere la formazione di una norma come consuetudinaria, la norma obbliga tutti gli Stati, inclusi quelli di nuova formazione la cui prassi non ha avuto modo di manifestarsi, o gli Stati impossibilitati a manifestazioni di prassi.<sup>415</sup>

Le Isole Marshall hanno evidenziato che una larga parte degli Stati della comunità internazionale hanno aderito al TNP accettandone, di conseguenza, anche l’art. VI. Pochi altri trattati internazionali possono annoverare infatti un così alto numero di ratifiche, fatta salva la Carta delle Nazioni Unite e le Convenzioni di Ginevra del 1949.

---

<sup>409</sup> S. MARCHISIO, *Corso*, cit., p. 62.

<sup>410</sup> È soprattutto la dottrina francese degli anni ‘70 che ha rilevato la differenza, distinguendo fra “*coutume sauvage*” e “*coutume sage*” con R. J. DUPUY, *Coutume sage et coutume sauvage*, Paris, 1974, pp. 75-87.

<sup>411</sup> G. BARILE, *Lezioni di diritto internazionale*<sup>2</sup>, Padova, 1982, pp. 81-82.

<sup>412</sup> Si è parlato invece con successo di un diritto consuetudinario istantaneo in riferimento all’esplorazione e all’uso dello spazio extra-atmosferico all’indomani del lancio in orbita nel 1957 del primo satellite artificiale, lo Sputnik I.

<sup>413</sup> Sul punto si veda anche K. J. HELLER, *Specialy-Affected States anf the Formation of Custom*, in *American Journal of International Law*, 2018, vol. 112, issue 2, pp. 191-243.

<sup>414</sup> S. MARCHISIO, *op. cit.*, p. 58.

<sup>415</sup> Un esempio in materia sono le norme sul diritto delle attività spaziali, “in cui gli Stati che non hanno acquisito una capacità di lancio in orbita non svolgono attività nazionali nello spazio”. Sul punto si veda S. MARCHISIO, *op. cit.*, p. 58.

L'art. VI rappresenterebbe, quindi, un obbligo così largamente accettato nella comunità internazionale al punto da poter affermare che questo ampio consenso estenda la portata della norma anche agli Stati terzi al TNP, grazie alle risoluzioni dell'Assemblea generale in primo luogo, e del Consiglio di sicurezza, in cui numerose volte è stato invocato il disarmo nucleare.

In relazione alla determinazione dell'art. VI come norma consuetudinaria, il generale comportamento degli Stati appare decisivo e non solo, banalmente, quello degli Stati parti al TNP, ma soprattutto degli Stati terzi. Nelle memorie delle Isole Marshall si legge infatti “[w]hile four nuclear-armed States – India, Pakistan, Israel and the Democratic People’s Republic of Korea – are not parties to the NPT, virtually all States have generally manifested their commitment to engage in negotiation with a view to nuclear disarmament”.

L'impegno degli Stati è stato manifestato “in many ways, including, [...] by supporting resolutions of international organizations expressly referring to the obligation of all States to participate to negotiation with a view to disarmament”<sup>416</sup>. In tal senso, si ricorderà che la stessa CIG ha rilevato nel parere del 1996 quanto il consenso raggiunto nell'approvazione di risoluzioni, soprattutto in sede ONU, permetta di ritenere la questione del disarmo nucleare di interesse generale per la comunità internazionale tutta.

La conclusione delle Isole Marshall evidenzia la presenza dell'elemento psicologico dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, oggetto dell'art. VI del TNP. Nelle memorie presentate alla CIG si legge infatti “[t]he widespread and representative participation in the NPT, combined with the lack of any opposition by States not parties to the NPT against the existence of the obligation set forth in Article VI, are clear indications of the customary nature of that obligation”<sup>417</sup>.

In riferimento all'individuazione della prassi rilevante che permette di avvalorare la tesi per cui l'art. VI del TNP rifletta una norma consuetudinaria nel diritto internazionale, le Isole Marshall evidenziano soprattutto la prassi onusiana in materia, in

---

<sup>416</sup> *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament*, cit., par. 194.

<sup>417</sup> *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament*, cit., par. 194.

primo luogo, l'intensa azione dell'Assemblea generale, e in secondo luogo alcune risoluzioni chiave del Consiglio di sicurezza.

#### 2. 4. 1. *L'azione dell'Assemblea generale nella considerazione dell'art. VI come norma consuetudinaria*

L'Assemblea generale, come detto nel cap. I, ha condannato il possesso e l'utilizzo delle armi nucleari definendone l'uso un vero e proprio crimine contro l'umanità. Inoltre, l'Assemblea ha promosso il processo negoziale del TNP, supportando gli Stati non nucleari nell'adozione dei Trattati che istituiscono delle zone denuclearizzate e dedicato tre sessioni speciali sul disarmo. In questo contesto si inserisce lo United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), il quale propone assistenza agli Stati nell'attuazione dei trattati sul disarmo da essi stipulati.

In riferimento alla rilevazione del carattere consuetudinario dell'art. VI quale norma base del disarmo nucleare, l'Assemblea generale ha fornito elementi importanti che dimostrano tutti gli sforzi da essa profusi negli anni, a partire dalla ris. I (I) nel 1946 con cui ha condannato l'uso delle armi nucleari. Inoltre, un'ulteriore e importante condanna è stata ribadita con l'altrettanto storica ris. 1653 (XVI) del 1961 (ricordata come *Irish Resolution*) con cui l'Assemblea generale ha definito che l'uso delle armi nucleari rappresenta una violazione della Carta delle Nazioni Unite nonché un crimine contro l'umanità. La condanna dell'Assemblea generale è stata ulteriormente riproposta come tema fondamentale nelle tre Sessioni speciali sul disarmo, create dall'Assemblea per dare slancio al lento processo di disarmo, specialmente quello nucleare. Le tre sessioni si sono tenute nel 1978, 1982 e 1988. Solo la prima sessione ha prodotto un documento finale, rilevante in quanto gli Stati hanno promosso l'istituzione di zone denuclearizzate quale misura importante di disarmo nucleare. Nell'ambito della prima sessione gli Stati hanno adottato la Dichiarazione di principi che sancisce che “[n]on proliferation of nuclear weapons is a matter of universal concern”, ma al contempo ribadisce anche “the inalienable right of all states, without discrimination, to develop, acquire and use nuclear technology, equipment and material for the peaceful use of nuclear energy to determine their peaceful nuclear programmes”<sup>418</sup>.

---

<sup>418</sup> *Declaration of principles*, Final Document of the Special Session on Disarmament (SSOD I), 1978.

Le successive Sessioni speciali sul disarmo non hanno ottenuto particolari risultati, in quanto gli Stati non hanno raggiunto un consenso sul documento finale. Tale risultato è il riflesso dell'*impasse* della Conferenza di riesame del TNP la quale non ha registrato significativi progressi fino al 1995 (quando il TNP, ai sensi dell'art. X par. 2 è stato esteso a tempo indeterminato). Inoltre, anche in seno alla Conferenza sul disarmo, i negoziati erano arrivati a un punto morto, soprattutto in riferimento alla proposta di un trattato che vieti la produzione di materiale fissile (fondamentale per la produzione di tecnologie nucleari con scopi militari) e al Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (*Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty – CTBT*) che vieta ogni tipo di esperimento nucleare<sup>419</sup>. Il CTBT non è ancora entrato in vigore, ma è stata comunque istituita la *CTBT Preparatory Commission* con sede a Ginevra per monitorare le attività nucleari di tutti gli Stati.

Le risoluzioni più rilevanti utili ai fini dell'indagine si sono concentrate a partire dalla seconda metà degli anni '90, con un'intensa azione dell'Assemblea a seguito soprattutto della decisione della Conferenza di revisione del TNP di estendere a tempo indeterminato il Trattato e con l'adozione dei "*Principles and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament*", adottati nell'ambito della Conferenza del 1995<sup>420</sup>.

Ulteriore momento fondamentale è stato il parere della CIG del 1996. A partire da questo momento, infatti, l'Assemblea ha sottolineato ogni anno l'urgenza di raggiungere il disarmo nucleare, ma ha anche evidenziato il carattere universale dell'art. VI, così come sembrerebbe dichiarare la CIG al par. 2F del parere del 1996. Con la ris. 56/24R dal titolo "*Nuclear Disarmament*", l'Assemblea esplicitamente richiama il parere della Corte e ribadisce "the unanimous reaffirmation by all Judges of the Court that there exists an obligation for all States to pursue in good faith and bring to a conclusion

---

<sup>419</sup> Bisogna ricordare che era già in vigore dal 1963 il Partial Test Ban Treaty (PTBT), conosciuto anche come Accordo di Mosca, che vieta gli esperimenti nucleari nello spazio, nell'atmosfera e sott'acqua. Il CTBT, adottato il 10 settembre 1996, ha l'obiettivo di vietare gli esperimenti nucleari anche sul suolo andando quindi a colmare la lacuna dell'Accordo di Mosca. Il CTBT non è ancora entrato in vigore, in quanto non è stato ratificato dai quei 44 Stati che, in base all'Annesso I al Trattato, detengono sul proprio territorio dei reattori nucleari, anche a scopo civile. La clausola sospensiva si fonda sul fatto che la tecnologia nucleare a scopo civile è facilmente convertibile per scopi militari, permettendo quindi di creare degli armamenti nucleari anche per quegli Stati che hanno aderito al TNP. L'esempio più significativo è quello della Corea del Nord, che ha denunciato il TNP nel 2004, sfruttando la tecnologia nucleare acquisita per scopi civili, così come sancito dal TNP, per produrre e testare i propri ordigni nucleari. Il CTBT ha istituito anche la CTBT Preparatory Commission, nonostante il Trattato non sia entrato in vigore, per monitorare le attività nucleari degli Stati. La CTBT Preparatory Commission ha sede a Ginevra.

<sup>420</sup> NPT/CONF.1995/32 (Part I), Annex.

negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control”<sup>421</sup>. L’Assemblea fa suo *l’obiter dictum* della Corte nel parere e lo ripropone con un elemento di novità: essa individua, infatti, che i destinatari dell’art. VI siano non solo tutti gli Stati parti al TNP, ma anche quelli terzi, dichiarando quindi che esiste una norma consuetudinaria riflessa dall’art. VI del TNP alla quale tutti gli Stati sono dunque soggetti.

In tutto il periodo che va dal 1996 al 2015, l’Assemblea ha adottato una serie di risoluzioni con cui sottolinea strenuamente che “the continuing existence of nuclear weapons poses a threat to humanity [and] their use would have catastrophic consequences for all life on earth” e ancora “the only defence against a nuclear catastrophe is the total elimination of nuclear weapons and the certainty that they will never be produced again”. Tutte le risoluzioni, c’è da notare, hanno registrato il supporto sia degli Stati nucleari che di quelli terzi al TNP.

Queste considerazioni, secondo le Isole Marshall, avvalorano la tesi per cui si sia creata la *State practice* utile, insieme all’elemento soggettivo del convincimento della doverosità giuridica, a definire l’art. VI quale norma consuetudinaria.<sup>422</sup>

#### 2. 4. 2. *L’azione del Consiglio di sicurezza: le positive e negative security assurances e le zone denuclearizzate*

Come precedentemente illustrato, l’Assemblea generale, in qualità di organo plenario delle Nazioni Unite, ha profuso un impegno straordinario per promuovere il disarmo nucleare e spingere gli Stati a raggiungere tale obiettivo, in ragione della sua composizione (includendo cioè tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite).

Anche il Consiglio di sicurezza ha fornito un importante contributo seppur in maniera diversa e in funzione del suo differente ruolo rispetto all’Assemblea generale. Il primo rilevante intervento è la storica ris. 255 (1968) adottata all’indomani della conclusione del TNP<sup>423</sup>. Con questa risoluzione, il Consiglio apprezzava il fatto che il

---

<sup>421</sup> A partire dal 1997 in poi, l’Assemblea generale ha ribadito la sussistenza dell’obbligo di negoziare e portare a termine i negoziati per il disarmo nucleare ogni anno, richiamando la decisione unanime della CIG. Su tutte, si veda A/RES/52/38 (1998).

<sup>422</sup> *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament*, cit., par. 201.

<sup>423</sup> *Question Relating to Measures to Safeguard Non-Nuclear-Weapon States*, UNSC/255 of 19 June 1968.

TNP avesse raccolto il favore di molti Stati che si accingevano a sottoscriverlo, ma stabiliva due concetti fondamentali. Da un lato, gli Stati legittimati a possedere armi nucleari ai sensi dell'art. IX del TNP (coincidenti con i Membri permanenti del Consiglio), garantivano di fornire immediato aiuto nei confronti di Stati vittime di una minaccia o di un'aggressione in cui le armi nucleari sarebbero state usate. In secondo luogo, il Consiglio riaffermava il diritto alla legittima difesa individuale e collettiva, ai sensi dell'art. 51 della Carta ONU, nel caso di un attacco nucleare, nei limiti previsti dalla Carta<sup>424</sup> e al fine di garantire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. È evidente che i due concetti sono strettamente legati tra di loro: un'assistenza militare da parte degli Stati nucleari nei confronti degli Stati non nucleari potrebbe essere legittimitata solo in base dell'art. 51 della Carta. Con la ris. 255 (1968) il Consiglio ha creato quelle che più avanti sono state definite *positive security assurances* e che vengono ancora oggi invocate dal gruppo di Stati detrattori della teoria della deterrenza per ritardare le misure e i negoziati sul disarmo nucleare.

Nonostante la *positive security assurance* fornita dal Consiglio di sicurezza fosse finalizzata a incoraggiare gli Stati non nucleari a ratificare il TNP e accettare quindi l'obbligo di sviluppare e utilizzare l'energia nucleare solo per scopi pacifici, questi ultimi chiesero in cambio anche delle *negative security assurances*. Secondo gli Stati non nucleari, in considerazione della "possibilità illimitata per gli Stati nucleari di accrescere in qualità e quantità il loro arsenale, a cui fa da contrappeso l'obbligo per gli Stati non nucleari di non entrarne in possesso né di produrne"<sup>425</sup>. La moneta di scambio per accedere al regime della non proliferazione nucleare creato dal TNP costituiva quindi nella garanzia da parte degli Stati nucleari parte al TNP di non utilizzare in alcun caso le proprie armi nucleari nei confronti degli Stati non nucleari anch'essi parte al TNP.

La prima *negative security assurance* è contenuta nel Trattato di Tlatelolco del 14 febbraio 1967, che istituisce una zona denuclearizzata in America latina e nella regione caraibica. Il Trattato ha portata e applicazione solo regionale, in quanto concluso dagli Stati di una specifica regione geografica, l'America latina, ma è il primo strumento che presenta una *legally-binding provision* anche per gli Stati che non ne sono parti. Infatti, il

---

<sup>424</sup> È interessante rilevare che la risoluzione venne votata con le astensioni importanti di Francia, India e Pakistan. Tutti e tre gli Stati non avevano aderito al TNP, con la Francia che lo ha ratificato solo nel 1992, mentre India e Pakistan non hanno mai aderito al Trattato nonostante si siano dotati di tecnologia nucleare con scopi militari.

<sup>425</sup> A. CRESCENZI, *La revisione del TNP*, in *Affari Esteri*, Roma, 2005, n. 146, p. 312.

Trattato vieta ogni tipo di attività nucleare per scopi militari, con effetto anche per qualsiasi Stato nucleare a tal scopo intenzionato. Per completare la tutela della zona dell'America latina da ogni possibile attacco nucleare, gli Stati nucleari parti al TNP hanno proposto di stipulare dei Protocolli aggiuntivi attraverso i quali si sono vincolati a non utilizzare le proprie armi nucleari come minaccia o uso diretto nei confronti degli Stati parti al Trattato di Tlatelolco. In particolare, gli Stati Uniti promossero l'adozione del Trattato e tra i primi Stati nucleari parte al TNP a sottoscrivere il Protocollo aggiuntivo, con l'unica riserva nel caso di un attacco da uno degli Stati parte al Trattato di Tlatelolco, per cui essi avrebbero potuto quindi invocare l'utilizzo della legittima difesa.<sup>426</sup>

In realtà, la prima regione al mondo interessata dal divieto di attività nucleari è stato l'Antartide già nel 1959, che grazie al Trattato di Washington è divenuta la prima regione al mondo in cui gli Stati si sono impegnati a non condurre esperimenti nucleari (art. 5). La pratica dei trattati istitutivi di zone denuclearizzate si è moltiplicata negli anni. Infatti, si sono registrati altri quattro trattati in tal senso: il Trattato di Rarotonga del 6 agosto 1985, che istituisce una zona denuclearizzata nel Sud del Pacifico; il Trattato di Bangkok del 15 dicembre 1995, che istituisce una zona denuclearizzata nel Sud-est asiatico; il Trattato di Pelindaba dell'11 aprile 1996, che istituisce una zona denuclearizzata in Africa; e il Trattato di Semipalatinsk dell'8 settembre 2006, che istituisce una zona denuclearizzata in Asia centrale. Anche questi trattati prevedono dei Protocolli addizionali a cui possono aderire gli Stati nucleari per garantire di non utilizzare le proprie armi nucleari sui territori protetti dai trattati.

L'Assemblea generale ha fornito la prima definizione di "zona denuclearizzata" ("*nuclear-weapon-free zone*") con la ris. 3472 B (XXX) dell'11 dicembre 1975. Per zona denuclearizzata si intende "any zone recognized as such by the General Assembly of the United Nations, which any group of States, in the free exercise of their sovereignty, has established by virtue of a treaty or convention whereby: (a) The statute of total absence of nuclear weapons to which the zone shall be subject, including the procedure for the delimitation of the zone, is defined; (b) An international system of verification and

---

<sup>426</sup> Facendo seguito agli Stati Uniti, anche gli altri Stati nucleari parte al TNP hanno sottoscritto un Protocollo aggiuntivo garantendo l'eguale *negative security assurance*. Il primo fu il Regno Unito (20 dicembre 1967), a seguire i già citati Stati Uniti (4 gennaio 1968), Francia (18 luglio 1973), Cina (21 agosto 1973) e ultima l'allora Unione Sovietica (18 maggio 1978).

control is established to guarantee compliance with the obligations deriving from that statute<sup>427</sup>.

L'azione congiunta del Consiglio di sicurezza ha preso slancio anche dalle *negative security assurances* degli Stati nucleari parti al TNP. È soprattutto a partire dal 1995 che il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni importanti in tal senso. Con la ris. 984 dell'11 aprile 1995, il Consiglio ha ribadito il ruolo fondamentale delle *negative security assurances* nell'ottica di giungere al disarmo nucleare completo. In tali risoluzioni, il Consiglio, infatti, riconosce l'importanza delle garanzie offerte dagli Stati nucleari e soprattutto riconosce

“the legitimate interest of non-nuclear weapon States Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to receive assurances that the Security Council, and above all its nuclear-weapon State permanent members, will act immediately in accordance with the relevant provision of the Charter of the United Nations, in the event that such States are the victim of an act of, or object of a threat of, aggression in which nuclear weapons are used<sup>428</sup>”.

È importante rilevare che, a differenza della ris. 255 del 1968 in cui si garantiva la prima forma di *negative security assurance*, questa volta è il Consiglio in quanto organo delle Nazioni Unite che riconosce tale garanzia anche a nome dei suoi Membri permanenti.

Nel 2004 il Consiglio ha adottato la ris. 1540 ai sensi del Cap. VII della Carta ONU, imponendo agli Stati di prevedere una normativa interna finalizzata a impedire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche. Con tale risoluzione il Consiglio ha anche istituito il Comitato 1540, per monitorare l'attuazione della risoluzione, fornire assistenza tecnica agli Stati membri e facilitare la collaborazione tra Stati e organizzazioni internazionali.<sup>429</sup> La risoluzione è stata il frutto di un lungo lavoro in seno al Consiglio per contrastare l'azione degli attori non statali nella proliferazione delle armi di distruzione di

---

<sup>427</sup> A/RES/3472 B (XXX), *Comprehensive study of the question of nuclear-weapon-free zones in all its aspects*, 11 December 1975, para. 1.

<sup>428</sup> S/RES/984 (1995), 11 April 1995, para. 2.

<sup>429</sup> Il mandato del Comitato era di due anni ma è stato esteso da due risoluzioni successive. La più recente, la risoluzione 1977 (2011), ha esteso il mandato del Comitato fino al 2021. Sul punto si veda D. CAPALBO, *Disarmo, aspetti umanitari e diritti umani*, in S. MARCHISIO (a cura di), *Disarmo, limitazione degli armamenti e diritti umani*, Napoli, 2016, p. 54.



massa, con specifico riferimento ai rischi connessi alla minaccia del terrorismo internazionale la quale aveva avuto un'*escalation* a partire dal 2001 con l'attacco alle Torri gemelle di New York e al Pentagono a Washington da parte del gruppo terroristico di Al-Qaeda. Il Consiglio aveva infatti prontamente risposto a tali atti adottando la risoluzione 1373 (2001) il 12 settembre. Come ricorda Pedrazzi, la risoluzione 1373 (2001) rappresenta "the first instance in which the Security Council acted as a legislator imposing on states general obligations, unrelated to a specific context"<sup>430</sup>.

La risoluzione 1540 (2004) è stata adottata ai sensi dell'art. 41 della Carta delle Nazioni Unite con l'obiettivo di imporre a tutti gli Stati membri dell'ONU tre obblighi generali: "1) [to] refrain from providing any form of support to non-State actors that attempt to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery; 2) in accordance with their national procedures, [to] adopt and enforce appropriate effective laws which prohibit any non-State actor to manufacture, acquire, possess, develop, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery, in particular for terrorist purposes, as well [...] assist or finance them; 3) [to] take and enforce effective measures to establish domestic controls to prevent that proliferation of nuclear, chemical, or biological weapons and their means of delivery, including by establishing appropriate controls over related materials"<sup>431</sup>.

La ris. 1540 ha istituito anche un Comitato *ad hoc* di cui facevano parte tutti i Membri del Consiglio e che inizialmente aveva un mandato per un periodo di due anni. Il Comitato 1540 aveva il compito di monitorare sull'applicazione degli Stati delle misure previste dalla risoluzione, tramite i report che gli Stati erano chiamati a presentare. Sulla base della persistenza della minaccia terroristica da una parte, e della proliferazione delle armi di distruzione di massa in mano ad attori non statali dall'altra, il Consiglio ha deciso di prolungare il mandato del Comitato inizialmente per ulteriori due anni, con ris. 1673 (2006); di ulteriori tre anni, con ris. 1810 (2008); in ultimo il mandato è stato prolungato di dieci anni con la ris. 1977 (2011). Di particolare rilievo è poi la ris. 2118 (2013), in riferimento all'utilizzo delle armi chimiche in Siria: il Consiglio ha infatti stabilito che

---

<sup>430</sup> M. PEDRAZZI, *The Role of the Security Council in the Framework of International Efforts to Fight Proliferation by Non-State Actors*, in I. CARACCILO, M. PEDRAZZI, T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN (eds.), *Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime*, The Hague, 2016, p. 182.

<sup>431</sup> S/RES/1540 (2004), paras. 1-3.

“Member States shall inform immediately the Security Council of any violation of resolution 1540”<sup>432</sup>.

Con la risoluzione 1540 e le successive in materia di minaccia di proliferazione delle armi di distruzione di massa in mano ad attori non statali, il Consiglio di sicurezza ha esercitato un potere normativo in ragione della specialità del caso<sup>433</sup>, a conferma che la proliferazione e il disarmo rappresentano delle delicate questioni a cui dare priorità nell’agenda internazionale.

#### 2. 4. 3. *La decisione della CIG sull’inesistenza di una controversia nel caso delle Isole Marshall*

La CIG il 5 ottobre 2016 ha dichiarato che “no dispute existed between the Parties prior to the filing of the Application, and consequently it lacks jurisdiction to consider these questions”<sup>434</sup>. La Corte ha dichiarato quindi di non avere giurisdizione sul caso in quanto non esiste una controversia tra le parti. Alcuni autori avevano preventivato la decisione della CIG osservando, a ben vedere, che il TNP non prevede una clausola compromissoria e non è presente un sistema di verifica istituzionalizzato della *compliance* da parte degli Stati parti al Trattato<sup>435</sup>.

In allegato alla decisione della CIG del 5 ottobre 2016, emerge la *Dissenting opinion* del giudice Cançado Trindade. Egli sottolinea l’importanza dell’attività svolta dalle Nazioni Unite, e nello specifico dall’Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza sin dall’istituzione dell’Organizzazione nel 1945. Infatti, essi hanno contribuito a conferire la necessaria priorità all’agenda del disarmo nucleare, conferendole carattere d’urgenza.

Cançado Trindade sottolinea soprattutto che il Consiglio di sicurezza ha invocato l’obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare principalmente in due importanti risoluzioni, la già citata 984 del 1995 e la 1887 del 2009. Nello specifico, il Consiglio nella

---

<sup>432</sup> S/RES/2118 (2013), para. 14.

<sup>433</sup> A tal proposito, la ris. 1540 presenta una peculiarità in quanto rappresenta uno degli strumenti con cui il Consiglio di sicurezza ha esercitato la sua autorità tramite un potere legislativo che non è usuale. Infatti, la ris. 1540 (e le successive in materia) “have been accepted as exercises of authority by the Security Council due to the rise of specific and exceptional community needs”. Sul punto si veda M. PEDRAZZI, *The Role of the Security Council*, cit., pp. 183-190.

<sup>434</sup> ICJ, *Reports 2016*, p. 277.

<sup>435</sup> M. ROSCINI, *David versus the Nuclear Goliath: the Marshall Islands sues the Nuclear Weapon States for Breach of their Disarmament Obligations*, SIDIBlog, 20 maggio 2014 (disponibile sul sito <http://www.sidiblog.org/2014/05/20/david-versus-the-nuclear-goliath-the-marshall-islands-sues-the-nuclear-weapon-states-for-breach-of-their-disarmament-obligations/> - ultimo accesso 4 febbraio 2019).

ris. 984/1995 “[u]rges all States as provided for in Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to nuclear disarmament and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control which remains a universal goal”<sup>436</sup>. Ancora, Cançado Trindade rileva che la ris. 984 è stata adottata nel 1995, quindi prima che la CIG si pronunciasse sul parere sulla *Liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari*, a dimostrazione del fatto che dare attuazione all’art. VI era percepito come un obiettivo fondamentale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Questa considerazione è rilevante al fine di comprendere l’atteggiamento del Consiglio in quanto organo politico delle Nazioni Unite e può rappresentare un utile elemento al fine di individuare se esista o meno una pratica nella determinazione dell’art. VI come norma consuetudinaria.<sup>437</sup> Cançado Trindade espone la sua ferma idea che l’art. VI rifletta una norma consuetudinaria del diritto internazionale e presenta una serie di argomentazioni su cui in dottrina si è molto discusso, in quanto non sembrerebbero tener conto della ferrea posizione degli Stati nucleari di perseguire la logica della deterrenza. Cançado Trindade dichiara, infatti, “[i]n my perception, the aforementioned resolutions of the Security Council, like those of the General Assembly [...], addressing all U.N. member States, provide significant elements of the emergence of an *opinio juris*, in support of the gradual formation of an obligation of customary international law, corresponding to the conventional obligation under Article VI of the NPT”<sup>438</sup>.

## 2. 5. Considerazioni conclusive al capitolo II

Seguendo da una parte le memorie presentate dalle Isole Marshall e dall’altra l’opinione dissidente di Cançado Trindade, emergono due considerazioni importanti. Da una parte la valutazione sull’esistenza di una norma consuetudinaria sull’obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare; dall’altra la definizione della portata dell’art. VI.

---

<sup>436</sup> S/RES/984 (1995), *cit.*, para. 8.

<sup>437</sup> L’opinione dissidente del giudice Cançado Trindade è espressa in ragione della decisione del 5 ottobre 2016 della CIG con al quale dichiara di non potersi pronunciare sul caso in quanto non esiste una controversia fra le Isole Marshall e gli Stati convenuti.

<sup>438</sup> ICJ, *Reports 2016*, p. 932.

In merito alla prima considerazione, si può confermare che una norma consuetudinaria si basa sull'esistenza dei due elementi costitutivi, in cui, come ha ricordato la CDI nelle *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*<sup>439</sup>, nell'identificare se una norma consuetudinaria esiste vi è bisogno di una pratica generale e in particolar modo, di un convincimento della doverosità giuridica di tale norma. Da una parte, l'elemento psicologico nel caso dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare si potrebbe ricavare dal carattere quasi universale del TNP, in quanto la maggior parte degli Stati vi hanno aderito. Dall'altra, la pratica generale e ripetuta sarebbe da individuare anche nell'attività dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza. In questo senso, la CDI mette in evidenza, infatti, che “special attention should be paid [...] to resolutions of the General Assembly, a plenary organ of the United Nations with virtually universal participation, that may offer important evidence of the collective opinion of its Members”<sup>440</sup>. A parere di chi scrive, sono da ritenersi come pratica degli Stati anche i Trattati che istituiscono zone denuclearizzate e le importanti *positive* e *negative security assurances* fornite dagli Stati nucleari. Inoltre, bisogna rilevare i successi in termini di consenso che si sono registrati in seno alle Conferenze di riesame del TNP, principalmente quelle del 1995 e del 2000, rispettivamente con i *Thirteen Practical Steps* e il piano di attuazione dell'art. VI<sup>441</sup>.

In riferimento alla portata dell'art. VI, le argomentazioni proposte hanno tenuto in considerazione il punto di svolta individuato nel parere della CIG sulla *Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari*. La Corte ha fornito un importante contributo in tal senso, in quanto gli Stati parti al TNP, hanno proposto interpretazioni della norma fortemente influenzate dalle proprie posizioni politiche (come detto nel cap. I). In tal senso, nonostante la dottrina proponga un'interpretazione della norma secondo criteri giuridici, come richiede la regola della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'attuazione della norma ha presentato diverse sfaccettature. La Corte ha voluto dare un segnale in tal senso, dichiarando che l'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare rappresenta un obbligo *de contrahendo*, che deve portare a risultati concreti. Si può affermare, quindi, che la portata dell'obbligo previsto dall'art. VI sia chiarita dal parere della Corte.

---

<sup>439</sup> *Yearbook of the International Law Commission*, 2018, vol II, Part Two.

<sup>440</sup> *Ibidem*.

<sup>441</sup> Per le Conferenze di riesame del TNP si veda il cap. I.

Nel capitolo successivo verranno analizzati questi due aspetti alla luce dei più recenti sviluppi in materia di disarmo nucleare con l'adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Il Trattato, negoziato e successivamente adottato in sede ONU il 7 luglio 2017, ha assunto particolare rilevanza quale nuovo strumento giuridico, non ancora entrato in vigore, che può essere valutato come elemento aggiuntivo nel più generale regime del disarmo nucleare.

## Capitolo III

### Il Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari del 7 luglio 2017

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'ambito delle Sessioni speciali sul disarmo ha deciso di portare avanti il lavoro di sensibilizzazione sull'esigenza della totale eliminazione delle armi nucleari. In questo contesto è considerato che l'ultima Sessione del 1988 non ha portato a risultati soddisfacenti, l'Assemblea ha deciso di dare slancio ai negoziati per giungere a un trattato sul disarmo nucleare, sulla spinta del folto gruppo degli Stati non nucleari, i quali avevano già istituito delle zone denuclearizzate<sup>442</sup>.

#### 3. 1. L'istituzione dell'*Open-Ended Working Group* e lo *Humanitarian Pledge*

L'Assemblea generale ha avviato un nuovo piano di mobilitazione a livello istituzionale sul delicato argomento del disarmo nucleare a partire dal 2010, un momento storico importante in cui si avvertivano i primi segnali di una consistente parte della comunità internazionale. In questo periodo, infatti, un folto movimento antinucleare si mobilitava per accelerare le misure concrete da parte degli Stati nucleari verso la totale eliminazione delle armi nucleari, nonché per chiedere all'Assemblea generale di convocare una conferenza internazionale per negoziare un trattato in tal senso.

In questo contesto, si inserisce l'allentamento della posizione statunitense sulla possibilità di avviare un programma congiunto di disarmo nucleare. Il famoso discorso dell'allora Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, a Praga nel 2009 aveva aperto le porte alla speranza che anche le grandi potenze potessero fare un passo avanti verso il disarmo. Sulla scia di queste sensazioni e di un rinnovato movimento antinucleare internazionale, si sono tenute tre Conferenze sulle conseguenze umanitarie delle armi nucleari fra il 2014 e il 2015. Le Conferenze sono state promosse dai Governi di Austria, Messico e Svezia, alcuni dei Paesi che più hanno speso energie in tal senso. Alla base di queste Conferenze vi era una concezione nuova che muoveva il movimento antinucleare,

---

<sup>442</sup> Sul punto si veda il cap. II.

composto sia da Stati che da un folto numero di ONG internazionali: adottare un nuovo approccio al disarmo nucleare che garantisca la sicurezza umana e fosse perciò *human-centred* piuttosto che *State-centred*, che mettesse al centro la persona umana e la garanzia di tutela della persona umana in tutte le situazioni, non solo quelle di conflitto.<sup>443</sup>

L'Assemblea generale, accogliendo i richiami che provenivano dal movimento antinucleare ha adottato la ris. 70/48 del 7 dicembre 2015, con cui ha fatto proprio lo *Humanitarian Pledge for the Prohibition and the Elimination of Nuclear Weapons* e con cui coinvolge non solo gli Stati ma anche tutti gli attori a livello internazionale che possano dare un contributo alla causa, fra cui le organizzazioni internazionali e la società civile, al fine di “cooperate in efforts to stigmatize, prohibit and eliminate nuclear weapons in the light of their unacceptable humanitarian consequences and associated risks”<sup>444</sup>.

Un intervento determinante è stata la decisione di istituire un gruppo di lavoro (*Open-Ended Working Group*) come organo sussidiario dell'Assemblea, con ris. 70/33 del 7 dicembre 2015, nella definizione dell'agenda della settantunesima sessione dell'Assemblea su “*General and Complete Disarmament*” con un sub-item “*Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations*”.<sup>445</sup>

In questo contesto, il gruppo di lavoro ha elaborato la proposta di convocare una conferenza sotto l'egida dell'ONU per negoziare uno strumento giuridico vincolante finalizzato alla proibizione delle armi nucleari verso una loro totale eliminazione.

### **3.2. La UN Conference to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination**

La decisione di convocare una conferenza per negoziare un trattato sulla proibizione delle armi nucleari ha costituito un punto di svolta nel processo normativo del disarmo nucleare. Fino a quel momento gli interventi sia dell'Assemblea generale che del Consiglio di sicurezza da una parte, e delle Conferenze di riesame del TNP e della Conferenza sul disarmo dall'altra, avevano mostrato degli interventi che per vie indirette

---

<sup>443</sup> Sul punto si veda D. CAPALBO, *op. cit.*, pp. 27-65.

<sup>444</sup> A/RES/70/48, *Humanitarian Pledge for the prohibition and the elimination of nuclear weapons*, 11 December 2015, paras. 5-6.

<sup>445</sup> A/RES/70/33, *Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations*, 7 December 2015, para. 9.

miravano alla promozione di un trattato per raggiungere il disarmo nucleare, con varie fasi di maggiore o minore incidenza sulle azioni degli Stati.

La convocazione della Conferenza rappresenta, invece, una misura normativa diretta e incisiva direttamente orientata a produrre uno strumento normativo vincolante sul piano internazionale ai fine di proibire definitivamente le armi nucleari.

Il gruppo di lavoro istituito con la ris. 70/33 (2016) ha ribadito, nel Report all'Assemblea, l'obiettivo fondamentale di "achieve and mantain a world without nuclear weapons" e ricordato l'importanza dell'impegno preso dagli Stati parti al TNP di avviare un piano di attuazione dell'art. VI con i *Thirteen Practical Steps* adottati nell'ambito della Conferenza di riesame del TNP nel 2000. Ha sottolineato quanto i progressi sul disamo nucleare sul piano multilaterale siano lenti, e in particolare modo ha evidenziato lo stallo dei lavori della Conferenza sul disarmo che hanno di fatto rallentato tutti i lavori della "United Nations disarmament machinery"<sup>446</sup>.

L'OEWG, a conclusione dei suo report, "recommended, with widespread support, the convening, by the General Assembly, of a conference in 2017, open to all States, with the participation and contribution of international organizations and civil society, to negotiate e legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination"<sup>447</sup>.

L'Assemblea generale ha convocato la Conferenza con ris. 71/258 del 23 dicembre 2016<sup>448</sup>. La decisione è stata presa sulla base della profonda preoccupazione più volte manifestata dall'Assemblea per la persistenza della minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali dell'utilizzo di armi nucleari. L'Assemblea ribadisce nella risoluzione che l'art. VI del TNP prevede il chiaro obiettivo di negoziare in buona fede un trattato in tal senso e che "a legally binding instrument prohibiting nuclear weapons would be an important contribution towards comprehensive nuclear disarmament"<sup>449</sup>.

---

<sup>446</sup> A/71/371, *Report of the Open-Ended Working Group Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations*, 1 Septemeber 2016, para. 5.

<sup>447</sup> A/71/371, cit., para. 67.

<sup>448</sup> A/RES/71/258, *Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations*, 23 December 2016.

<sup>449</sup> A/RES/71/258, cit., 19<sup>th</sup> Preambular para.



### 3. 2. 1. I lavori della Conferenza e i negoziati del 2017: differenze e similitudini fra primo e secondo draft

La Conferenza è stata convocata a New York in due sessioni, dal 27 al 31 marzo e dal 15 giugno al 7 luglio 2017. Nonostante l'appello dell'Assemblea generale a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite a partecipare ai lavori, 122 Stati vi hanno preso parte, tra cui nessuno degli Stati nucleari, nessuno degli Stati appartenenti alla NATO (eccezion fatta per i Paesi Bassi)<sup>450</sup>. Molti sono stati i rappresentanti della società civile che hanno anche fornito il loro contributo ai lavori, così come avevano già fatto nell'ambito dei lavori dell'OEWG<sup>451</sup>. Presidente della Conferenza è stata eletta Elayne White Gomez, rappresentante diplomatico del Costa Rica presso le Nazioni Unite a Ginevra.

I lavori della Conferenza sono stati molto celeri. La prima sessione, durata solo quattro giorni in totale, ha prodotto un primo *draft* del Trattato, che è stato reso pubblico il 22 maggio 2017 dalla Presidente della Conferenza<sup>452</sup>. Il primo *draft* presentava un Trattato strutturato in 21 articoli, con un Preambolo molto articolato. Il Trattato nella sua versione definitiva del 7 luglio 2017 prevede, invece, 20 articoli, in cui il Preambolo non ha subito particolari modifiche.

Una prima analisi va condotta in relazione proprio al Preambolo, che svolge una funzione importante per contestualizzare il Trattato nonché per fornire una più compiuta interpretazione. In primo piano sono emerse le profonde preoccupazioni per le conseguenze umanitarie catastrofiche che potrebbero generarsi a seguito di un attacco nucleare, considerando che “cannot adequately be addressed, transcend national borders, pose grave implications for human survival, the environment, socioeconomic development, the global economy, food security and for health of current and future generations and have a disproportionate impact on women and girls , including a result of ionizing radiation”. Il preambolo mette in evidenza, inoltre, che l'eventuale uso delle armi nucleari costituirebbe una violazione del diritto internazionale applicabile alle situazioni di conflitto e ai principi e alle regole del diritto internazionale umanitario.

---

<sup>450</sup> La lista completa degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza è disponibile al sito della Conferenza [www.un.org/disarmament/tpnw/participants.html](http://www.un.org/disarmament/tpnw/participants.html).

<sup>451</sup> Alla Conferenza hanno partecipato anche i rappresentanti di: Agenzia per la proibizione delle armi nucleari in America latina, l'Unione europea, il Comitato internazionale di Croce Rossa, la Federazione internazionale di Croce Rossa, l'Unione Inter-Parlamentare e lo United Nations Institute for Disarmament Affairs (UNIDIR).

<sup>452</sup> A/CONF/.229/2017/CRP.1, *Draft Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons*, 22 May 2017.

Inoltre, il Preambolo da una parte ribadisce che “any use of nuclear weapons would also be abhorrent to the principles of humanity and the dictates of public conscience” e dall’altra ricorda che “States must refrain in their international relations from the threat or use of force [...] and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments”.

In riferimento al disarmo nucleare, il Preambolo ricorda che “a legally binding prohibition of nuclear weapons constitutes an important contribution towards the achievement and maintenance of a world free of nuclear weapons, including the irreversible, verifiable and transparent elimination of nuclear weapons”.

Il Preambolo contiene da una parte un riferimento implicito all’art. VI, dall’altra un’esplicita menzione al collegamento del Trattato con il TNP. Infatti, al par. 17 afferma che “there exists an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control”; dall’altra al par. 18 cita il TNP riconoscendo “the full and effective implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, [...] as the cornerstone of the nuclear disarmament and non-proliferation regime, has a vital role to play in promoting international peace and security”. Il Trattato con questo primo riferimento riprende l’art. VI del TNP, seguendone però la formulazione proposta dalla CIG nel parere sulla *Legittimità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari* del 1996. Si ricorderà che tale obbligo era stato dichiarato senza indicare in capo a quali Stati esso sussistesse, indicandone quindi in maniera generale la sua esistenza nel diritto internazionale<sup>453</sup>. Il Preambolo evidenzia anche gli altri importanti strumenti giuridici in materia di disarmo nucleare, il CTBT e i trattati che istituiscono zone denuclearizzate sottolineandone “the vital importance of the [CTBT] as a core element of the nuclear disarmament and the non-proliferation regime as the contribution of the treaties establishing nuclear-weapon-free zones”.

Il cuore del Trattato è l’art. 1. Al par. 1 sono contenuti, infatti, tutti gli obblighi e i divieti che esso prevede in capo agli Stati parti. Il testo legge come segue:

“1. Each State Party undertakes never under any circumstances to:

---

<sup>453</sup> Sul punto si veda il cap. II.

- (a) Develop, test, produce manufacture, otherwise acquire, possess or stockpile nuclear weapons or other nuclear explosive devices;
- (b) Transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly;
- (c) Receive the transfer of or control over nuclear weapons or other nuclear explosive devices directly or indirectly;
- (d) Use or threaten to use nuclear weapons or other nuclear explosive devices;
- (e) Assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Treaty;
- (f) Seek or receive any assistance, in any way, from anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Treaty;
- (g) Allow any stationing, installation or deployment of any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or at any place under its jurisdiction or control”.

L'art. 2 contiene gli obblighi legati alle dichiarazioni che gli Stati sono chiamati a rendere entro 30 giorno dall'adesione al Trattato e nello specifico gli obblighi sono:

- “(a) Declare whether it owned, possessed or controlled nuclear weapons or nuclear explosive devices and eliminated its nuclear-weapon programme, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapon-related facilities, prior to the entry into force of this Treaty for that State Party;
- (b) Notwithstanding Article 1 (a), declare whether it owns, possesses or controls any nuclear weapons or other nuclear explosive devices;
- (c) Notwithstanding Article 1 (g), declare whether there are any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or in any place under its jurisdiction or control that are owned, possessed or controlled by another State”.

Gli Stati possono aderire al Trattato attraverso una dichiarazione che deve essere inviata al Segretario generale, quale depositario del Trattato.

Ai sensi dell'art. 4, tutti gli Stati che doin seguito al 7 luglio 2017 abbiamo posseduto o avviati programmi nucleari per scopi bellici, devono cooperare con l'autorità competente a cui viene demandato il compito di verificare l'eliminazione irreversibile dei propri programmi nucleari bellici. Inizialmente, la norma prevedeva una sistinzione fra gli Stati che possedevano armi nucleari prima del 2001 e tutti gli altri. La previsione nel testo finale del 7 luglio 2017 non contiene alcun vincolo temporale, per consentire una maggiore flessibilità in entrata del Trattato, seguendo il cd. modello "*join-then-destroy*", grazie al contributo di Austria, Sud Africa<sup>454</sup> e Svezia. Tale modello si contrappone al cd. "South Africa-plus pathway", secondo il quale uno Stato avrebbe dovuto prima liberarsi del proprio arsenale nucleare e poi aderire al Trattato. È stata perciò preferita una formula più flessibile di accesso al Trattato che permette quindi a uno Stato nucleare di aderirvi ma avviare in seguito all'adesione il processo di denuclearizzazione.

Interessante è il sistema di controllo previsto dal combinato disposto dei parr. 3 e 6 dell'art. 4. Secondo il par. 3 uno Stato parte "shall conclude a safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency sufficient to provide credible assurance of the non-diversion of declared nuclear material from peaceful nuclear activities and of the absence of undeclared nuclear material or activities in the State as a whole". In base al par. 6, invece gli Stati parti "shall designate a competent international authority or authorities to negotiate and verify the irreversible elimination of nuclear-weapons programmes". Solo nel caso in cui uno Stato non designi un'autorità competente "prior to the entry into force of this Treaty for a State Party to which paragraph 1 or 2 of this Article applies, the Secretary-General of the United Nations shall convene an extraordinary meeting of States Parties to take any decision that may be required". Il sistema così congeniato ha ricevuto delle critiche in ragione, a ben vedere, della doppia previsione di verifica da parte degli Stati su una questione così delicata come la verifica. Alcuni autori ritengono, a tal proposito, che questo sistema sia caratterizzato da un'eccessiva flessibilità nella scelta

---

<sup>454</sup> Interessante è il caso del Sud Africa, il quale aveva avviato i propri programmi nucleari con scopi militari nei primi anni '80 riuscendo a dotarsi di ordigni nucleari. Nel 1991 il Sud Africa volontariamente avviò il processo di disarmo rispondendo a una forte pressione interna. Tre anni dopo aderì al TNP, divenendo di fatto il primo e unico Stato al mondo il quale senza costrizione alcuna ha smantellato il proprio arsenale nucleare. In seguito il Sud Africa ha aderito al CTBT nonché al Trattato di Pelindaba nel 1996.

dell'autorità a cui sottoporre la verifica del processo di denuclearizzazione che può minare l'autorità dell'AIEA e implicitamente il TNP<sup>455</sup>.

In rapporto al TNP, in cui la verifica è demandata esclusivamente all'AIEA, la formula scelta presenta delle debolezze, in quanto uno Stato che aderisce al Trattato ma non si sottopone volontariamente al sistema di controllo dell'AIEA, potrebbe non mostrare pienamente la buona fede e la trasparenza necessarie ai fini della denuclearizzazione, oggetto e scopo del Trattato. Emerge, invece, una differenza fondamentale rispetto al TNP, che consiste nel principio non discriminatorio del Trattato, per cui tutti gli Stati hanno eguali obblighi e sono posti tutti su di uno stesso piano, a differenza del TNP che, come già detto nel cap. I, è nato con una distinzione (o discriminazione) di fondo fra Stati nucleari e Stati non nucleari, in base all'art. IX par. 3.

Il Trattato prevede per tutti gli Stati il divieto di detenere sul proprio territorio o su un territorio sottoposto alla propria giurisdizione, di detenere armi nucleari di altri Stati (il cui sistema di funzionamento è previsto dal cd. "sistema della doppia chiave"<sup>456</sup>). Rispetto al primo *draft*, nel testo finale le previsioni degli artt. 4 e 5 sono state unite, con un'unica norma che prevede una clausola flessibile di accesso al Trattato.

Alcune novità interessanti previste dal Trattato sono l'assistenza alle vittime e la previsione di rimedi per danni causati all'ambiente, previsti dall'art. 6 il quale può dirsi come il riflesso di una *human-rights perspective* in cui sia il diritto internazionale umanitario che i diritti umani sono contemplati (par. 1), con un'attenzione alle categorie particolarmente vulnerabili che necessitano di tutele particolari in ragione dei loro bisogni specifici. La tutela dell'ambiente (par. 2) è il riflesso della norma consuetudinaria del principio di precauzione, per cui "gli Stati non devono invocare l'assenza di certezza scientifica come motivo per rinviare l'adozione di misure efficaci quando si delinea una minaccia di danno serio e irreversibile all'ambiente"<sup>457</sup>.

L'art. 7 del Trattato "International cooperation and assistance", assume particolare rilevanza ai fini dell'individuazione della responsabilità per le conseguenze di un eventuale utilizzo delle armi nucleari da parte di uno degli Stati parti. L'assistenza, in base alla norma, deve essere coordinata nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, sia su

---

<sup>455</sup> M. SOSSAI, *Il rapporto tra il Trattato sul divieto di armi nucleari e gli altri accordi in materia di non-proliferazione e disarmo*, in Rivista di diritto internazionale, Milano, 2018, vol. 1, pp. 185-204.

<sup>456</sup> Sul punto, si veda S. MARCHISIO, *Le basi militari nel diritto internazionale*, Milano, 1984.

<sup>457</sup> Il principio di precauzione nel diritto internazionale dell'ambiente è stato introdotto in seno alla Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo tenutasi nel 1992 (principio 15). S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in S. MARCHISIO, P. FOIS, G. CORDINI, *Diritto ambientale*<sup>3</sup>, Torino, 2017, pp. 20.

base regionale che nazionale, cooperando sia con le organizzazioni regionali che con le ONG impegnate sul territorio, nonché con il Comitato e la Federazione internazionale di Croce rossa, al fine di fornire una più ampia tutela alle vittime e rimedi efficienti per l'ambiente.

Il Trattato istituisce il sistema di revisione periodica, secondo il classico modello fornito dagli altri trattati in materia di disarmo (art. 8). Per la soluzione delle controversie, l'art. 11 propone un ampio ventaglio di ipotesi, fermo restando che esse debbano essere risolte in maniera pacifica secondo le modalità suggerite dall'art. 33 della Carta ONU. È interessante rilevare la differenza con il primo *draft* che prevedeva invece per la risoluzione delle controversie anche un esplicito riferimento alla CIG.

Il Trattato preveda una clausola sospensiva (art. 15), per cui l'entrata in vigore è condizionata alla ratifica di almeno 50 Stati. A febbraio 2019, il Trattato ha registrato 70 Stati firmatari, di cui solo 21 lo hanno ratificato. Il Trattato non è quindi ancora entrato in vigore. Il Trattato ha durata illimitata (art. 17) e permette la possibilità di recedervi (art. 17 par. 2). Il recesso sarà effettivo solo dopo dodici mesi dalla notifica al Depositario del Trattato. Il Trattato è stato aperto alla firma il 20 settembre 2017 e secondo l'art. 15 entra in vigore tre mesi dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica.

È importante rilevare che il disarmo nucleare rappresenta un *global issue* di vitale importanza per la pace e la sicurezza internazionali, al pari degli altri trattati sul disarmo. In tal senso, il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari sarà tanto più efficace quanto più alto sarà il numero di ratifiche, che lo renderà il più possibile uno strumento giuridico di portata universale. Lo stesso art. 12 ne richiama il carattere universale e invita gli Stati parti a incoraggiare gli altri Stati ad aderirvi al più presto. Alcuni autori hanno evidenziato che il requisito che la clausola sospensiva pone di sole 50 ratifiche per l'entrata in vigore sia dovuto alla volontà dei *drafters* “di promuovere una pronta entrata in vigore del Trattato, tenendo conto anche del precedente negativo rappresentato dallo stallo in cui continua a versare il CTBT”<sup>458</sup>. Infatti, le ratifiche non coinvolgono Stati “qualificati”, come il caso del CTBT che richiede la ratifica dei 44 Stati elencati nell'annesso II i quali possiedono dei reattori nucleari sul proprio territorio. Sembrerebbe quindi che la premura

---

<sup>458</sup> M. SOSSAI, *Il rapporto tra il Trattato sul divieto di armi nucleari e gli altri accordi in materia di non-proliferazione e disarmo*, in *Rivista di diritto internazionale*, Milano, 2018, p. 192.

sia proprio quella di far entrare in vigore il Trattato nel più breve tempo possibile, in assenza anche di adesioni “particolari” come ad esempio quelle degli Stati nucleari.

Il Trattato contiene una indispensabile norma di coordinamento con gli altri trattati in generale, ma che assume particolare rilievo in relazione agli altri trattati in materia di disarmo e soprattutto al TNP, già peraltro richiamato nel preambolo del Trattato. La norma ha subito sostanziali modifiche tra il primo *draft* e la versione finale del 7 luglio 2017. È bene soffermarsi su un’analisi più dettagliata dei rapporti tra il TNP e il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari.

### **3.3. I rapporti tra il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e il TNP**

L'ex art. 19 del primo *draft* denominato “*Relations with other agreements*” era una norma chiave nell’architettura normativa del Trattato. Essa, infatti, era così formulata: “This Convention does not affect the rights and the obligations of the States Parties under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”.<sup>459</sup>

La norma, sebbene molto breve, aveva un significato importante in termini di coordinamento con il TNP in qualità di trattato più significativo in materia di disarmo e in ragione del suo carattere quasi universale. L'ex art. 19, infatti, sembrava presupporre un’intenzione difensiva dei *drafters* nei confronti delle critiche arrivate dal gruppo degli Stati nucleari e dei loro alleati, che non hanno partecipato ai negoziati, secondo i quali il Trattato andrebbe a minare l’efficacia di tutto il TNP nel suo insieme e nello specifico dell’art. VI, quale pilastro del disarmo nucleare. Così formulato l'ex art. 19, non doveva pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti dal TNP. Tuttavia, in assenza di ulteriori riferimenti, la norma, nelle intenzioni dei redattori del Trattato era riconducibile alla categoria dei trattati successivi aventi per oggetto la stessa materia, disciplinata dall’art. 30 par. 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. La Convenzione, infatti, prevede che quando un trattato specifica che esso è subordinato a un trattato anteriore o posteriore o che non deve essere considerato come incompatibile con questo altro trattato, le disposizioni di quest’ultimo prevalgono.

In questo senso, gli obblighi derivanti dal Trattato sulla proibizione delle armi nucleari sarebbero prevalsi sugli obblighi derivanti dal TNP. L’intenzione dei redattori,

---

<sup>459</sup> *Draft Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons Submitted by the President of the Conference*, 22 maggio 2017, UN Doc. A/CONF.229/2017/CRP.1.

come rileva Joyner, non era quella di creare ambiguità sulla persistenza di un diritto a possedere armi nucleari ai sensi del TNP, in quanto trattato dalla validità illimitata, poiché tale diritto sarebbe prevalso inevitabilmente sul divieto assoluto di possedere armi nucleari previsto dal Trattato del 2017 nell'ipotesi in cui uno Stato nucleare avesse deciso di aderirvi.<sup>460</sup> Nell'ambito dei lavori preparatori del Trattato, la Croce Rossa ha egualmente evidenziato che, data la formulazione dell'*ex art.* 19, la norma avrebbe potuto essere interpretata nel senso di permettere agli Stati nucleari, nonostante la loro adesione al nuovo trattato, di continuare a detenere legittimamente le proprie armi nucleari<sup>461</sup> (secondo l'art. IX par. 3 del TNP). La Croce Rossa ha proposto, invece, di sostituire la norma con una formulazione più generale, eliminando quindi ogni riferimento esplicito al TNP, ma che fosse quindi rivolta a tutti gli altri accordi in materia di disarmo nucleare, come quelli che isituiscono zone denuclearizzate, proponendo di seguire il modello dell'art. 26 del Trattato sul commercio di armi (*Arms Trade Treaty*) secondo cui "The implementation of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken by States Parties with regard to existing or future international agreements, to which they are parties, where those obligations are consistent with this Treaty"<sup>462</sup>.

Di eguale parere anche Joyner, il quale ha sottolineato però un'analogia con il modello del CTBT. Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, infatti, "should be both legally and conceptually framed in a manner analogous to the CTBT [...] which is understood to exist in harmony with the NPT, but which is not explicitly textually linked to the NPT regime"<sup>463</sup>. Al pari del TNP e dello stesso CTBT, il Trattato, inoltre, non dovrebbe porre obblighi che inevitabilmente potrebbero sovrapporsi a quelli già assunti principalmente con il TNP. Al contrario, esso dovrebbe prevedere un sistema di dichiarazioni separate da parte di quegli Stati che abbiano accettato obblighi in materia di disarmo nucleare in virtù della loro appartenenza ad altri trattati e già previsti dal nuovo Trattato. Infatti, continua Joyner, "[t]hese declarations and obligations, just as the

---

<sup>460</sup> D. JOYNER, *Amicus Memorandum to the Chair of the United Nations Negotiating Conference for a Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons*, 12 giugno 2017, p. 3, disponibile su <https://armscontrollaw.files.wordpress.com/2017/06/amicus-memorandum.pdf>.

<sup>461</sup> A/CONF.229/2017/CRP.2, 14 June 2017.

<sup>462</sup> *Arms Trade Treaty*, New York, 2 April 2013, United Nations, Treaty Series, n. 52373. Sul punto si vedano F. BATTAGLIA, *Il commercio internazionale di armi e la tutela dei diritti umani*, in S. MARCHISIO (a cura di), *Disarmo, limitazione degli armamenti e diritti umani*, Napoli, 2016, pp. 188-203; S. CASEY-MASLEN, *Article 26*, in CASEY-MASLEN, CLAPHAM, GIACCA E PARKER (eds.) *The Arms Trade Treaty: A Commentary*, Oxford, 2016, p. 465 ss.

<sup>463</sup> D. JOYNER, *op. cit.*, p. 2.



declarations and obligations in the CTBT, are in perfect harmony with the NPT [and] there is no legal need to address the relationship between the NPT and the prohibition convention in the text of the prohibition convention, and indeed there are considerable risks that accompany attempts to do so” poiché questo collegamento esplicito “will inevitably give rise to legal interpretative disputes, both for the NPT itself and for the prohibition convention”<sup>464</sup>. Infatti, a tal proposito, il *draft* aveva accolto le preoccupazioni degli Stati non nucleari parti al TNP i quali potevano essere sottoposti al rischio di non poter più godere del “diritto inalienabile”, sancito dall’art. IV del TNP<sup>465</sup>, all’uso pacifico dell’energia nucleare<sup>466</sup>. Un esplicito riferimento ai diritti e agli obblighi previsti dal TNP avrebbe finito inevitabilmente per sbilanciare la portata della norma nei confronti degli Stati nucleari che avrebbero potuto aderire al Trattato.

Tali indicazioni erano finalizzate alla creazione di un sistema normativo di complementarità fra il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e gli altri strumenti giuridici in materia di disarmo nucleare, primo fra tutto il TNP.

Nel testo finale del Trattato la norma cambia sulla base delle osservazioni fornite principalmente dalla Croce Rossa nell’ambito dei negoziati del secondo *round*, tenuti fra giugno e luglio 2017. La formulazione finale della norma, divenuta art. 18, è infatti la seguente:

“The implementation of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken by States Parties with regard to existing international agreements, to which they are party, where those obligations are consistent with the Treaty”.

Si rileva quindi che l’art. 18 non cita più esplicitamente il TNP, ma al contrario è presente un generico riferimento a tutti i trattati in materia, di cui gli Stati siano parti, a condizione che gli obblighi previsti da tali trattati siano compatibili con il nuovo Trattato.

---

<sup>464</sup> *Ibidem*.

<sup>465</sup> L’art. IV del TNP stabilisce infatti “the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II of this Treaty”.

<sup>466</sup> Si leggano a tal proposito le preoccupazioni espresse dal Brasile nel corso della prima sessione dei negoziati della Conferenza diplomatica: Statement by H.E. Ambassador Guilherme de Aguiar Patriota, Deputy Head of Delegation, 31 marzo 2017, <https://www.un.org/disarmament/ptnw/statements.html>.

3. 3. 1. *Il rapporto sinergico e mutually reinforcing fra il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e l'art. VI del TNP*

Sembrerebbe, quindi, che il rapporto instaurato dalla nuova formulazione della clausola di coordinamento implicherebbe una prevalenza degli obblighi previsti dal nuovo Trattato. Il rapporto è stato, quindi, sbilanciato in favore del primo poiché la presenza della condizione “where those obligations are consistent with the Treaty” ha di fatto posto gli obblighi del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari in posizione prevalente rispetto agli obblighi previsti dagli altri trattati in materia di disarmo i quali, al contrario, devono dimostrarsi conformi ai primi.

I redattori del Trattato sono di parere contrario, in quanto hanno sottolineato che il Trattato non inficia in alcun modo la portata del TNP e nello specifico dell'art. VI, quale norma base del disarmo nucleare. In disaccordo con tale impostazione, si rileva, inoltre che alcuni autori hanno avvalorato la tesi di un rapporto sinergico tra il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e il TNP spiegando che non solo il Trattato “will not undermine the NPT, rather it will complement it”<sup>467</sup>. Le motivazioni che spiegano tale rapporto di sinergia risiedono soprattutto nella considerazione che il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari trova il suo fondamento giuridico proprio nell'art. VI del TNP, il quale prevede l'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare. A tal proposito, infatti, l'esistenza di due o più trattati sul divieto dell'uso e del possesso di armi nucleari non pone questioni giuridiche né problematiche per la comunità internazionale.

Il fondamento di tale teoria risiede nella già citata disciplina sui trattati successivi aventi ad oggetto la stessa materia, prevista dall'art. 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Inoltre, le considerazioni che avvalorano questa ipotesi tengono conto dell'improbabilità che, almeno all'inizio, gli Stati nucleari parti al TNP o loro alleati aderiranno al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari<sup>468</sup>. Infatti, nell'ipotesi che uno Stato parte al TNP avvii i negoziati per accedere al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, esso non dovrebbe applicare sempre la regola proposta dalla Convenzione di Vienna, ma potrebbe assicurarsi che la relazione fra gli obblighi assunti fra il TNP e il nuovo Trattato non entrino in contrasto. Questa situazione è certamente probabile per gli Stati non nucleari, mentre per gli Stati nucleari appare evidentemente improbabile.

---

<sup>467</sup> V. DUNWORTH, *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, *ASIL Insights*, 31 October 2017, (<https://www.asil.org/insights/volume/21/issue/12/treaty-prohibition-nuclear-weapons>).

<sup>468</sup> V. DUNWORTH, *Strengthening the NPT: International Law and Effective Measures for Nuclear Disarmament*, *Discussion Paper*, October 2015 (<http://www.converge.org.nz/pma/NZ-161015.pdf>).

Secondo questa posizione, quindi, il divieto assoluto del possesso, utilizzo e stazionamento di armi nucleari sul proprio territorio sembrerebbe non pregiudicare il TNP che, al contrario “will in fact strengthen it including by giving effect to the Art. VI obligation to pursue effective measures relating to nuclear disarmament and by reducing the incentive to proliferate”<sup>469</sup>.

A tal proposito, si rileva, in parziale dissenso rispetto a tale impostazione, il caso degli Stati che ospitano sul proprio territorio ordigni atomici di proprietà di uno Stato nucleare. È il caso di Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia che hanno aderito alla cd. “condivisione nucleare” (*nuclear sharing*) in base agli accordi presi con gli Stati Uniti<sup>470</sup>. Nel caso uno di questi Stati voglia aderire al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, i divieti stringenti previsti dall’art. 1 creerebbero un’evidente situazione di contrasto giuridico con gli obblighi assunti in sede NATO. In questo caso, quindi, lo Stato che ipoteticamente voglia aderire al nuovo Trattato non potrebbe da una parte opporre alcun tipo di riserva, così come sancito dall’art. 16 (“The Articles to this Treaty shall not be subjected to reservations”), né parimenti allegare una qualsivoglia forma di dichiarazione separata che ne preveda uno *status* speciale. I redattori del Trattato hanno spiegato che la rigidità del sistema così congegnato è funzionale al rigido rispetto degli obblighi a cui lo Stato decide di sottoporsi. Al contrario, per garantire una maggiore flessibilità in entrata, uno Stato nucleare o che “ospiti” sul proprio territorio armi nucleari può aderire al Trattato e avviare il processo di disarmo graduale in seguito all’adesione (la cd. formula “*join-then-destroy*”).

In tal senso, si ritiene molto improbabile che il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari possa registrare l’adesione né dei cd. *Big 5*, né dei loro alleati, a cui sono legati sia da accordi bilaterali che da complesse dinamiche di politica internazionale. Inoltre, se uno Stato nucleare o uno dei loro alleati voglia aderire al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, questa adesione svuoterebbe la portata delle norme del

---

<sup>469</sup> *Ibidem*.

<sup>470</sup> La condivisione nucleare (*nuclear sharing*) è il concetto su cui si fonda la politica della deterrenza nucleare della NATO. Secondo tale teoria, alcuni paesi della NATO sono stati coinvolti nel progetto voluto dagli Stati Uniti nella pianificazione tattico-strategica dell’uso delle armi nucleari. Nello specifico, i paesi NATO coinvolti (Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia) sebbene sprovvisti di tecnologia nucleare a scopo militare e di un proprio arsenale nucleare, accettano di detenere sul proprio territorio le armi atomiche statunitensi e di ricevere addestramento nell’utilizzo di tali armi in caso di conflitto armato. Secondo la più autorevole dottrina, tale prassi si è consolidata come una deviazione dagli obblighi imposti dal TNP. Si veda sul punto S. MARCHISIO, *Le basi militari nel diritto internazionale*, Milano, 1984.

TNP di cui egualmente è Stato parte, in quanto in base all'art. 18 le previsioni del Trattato prevarrebbero sul TNP.

Ci si chiede poi se l'art. VI del TNP, quale norma base del disarmo nucleare possa ritenersi, anche secondo i *drafters* del Trattato, "consistent" con quest'ultimo, ovvero in che misura l'art. VI, che prevede per tutti gli Stati parti al TNP l'obbligo di condurre negoziati in buona fede per il disarmo nucleare e per un trattato sul disarmo nucleare sotto stretto ed effettivo controllo internazionale, possa ritenersi attuato e in che misura dal nuovo Trattato. Al quesito la Presidente della Conferenza, Elayne Gomez, ha fornito una risposta parzialmente soddisfacente: l'art. 18, quale norma di coordinamento, è stato riformulato eliminando un riferimento esplicito al TNP per evitare che il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari vi fosse subordinato. Sebbene, la piena attuazione del TNP sia stata riaffermata come centrale nel Preambolo, il monito lanciato della CIG con il parere del 1996, "[to] bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament" sembra ancora da attuare.

### *3. 3. 2. Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e l'esistenza di una norma consuetudinaria sull'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare*

Un ulteriore aspetto da considerare è l'eventuale violazione dell'art. VI da parte degli Stati nucleari e degli Stati NATO, i quali non hanno partecipato né ai lavori dell'OEWG né alla Conferenza e non sembrano intenzionati ad aderire al Trattato.

È da rilevare che subito dopo l'adozione del Trattato, il 7 luglio 2017, i rappresentanti alle Nazioni Unite di Francia, Regno Unito e Stati Uniti hanno diffuso un *Joint Press Statement* con il quale hanno criticato duramente l'adozione del Trattato, ritenendolo un gesto avventato il quale minerebbe non solo la solidità del TNP, ma metterebbe in serio pericolo la pace e la sicurezza internazionali di fronte alle concrete minacce nucleari della Corea del Nord. Lo Statement, infatti, mette in evidenza che "[t]his initiative clearly disregards the realities of the international security environment. Accession to the ban treaty is incompatible with the policy of nuclear deterrence, which has been essential to keeping the peace in Europe and North Asia for over 70 years"<sup>471</sup>. Infatti, la politica della deterrenza sarebbe lo strumento con il quale la pace e la sicurezza

---

<sup>471</sup> *Joint Press Statement from the Permanent Representatives to the United Nations of the United States, United Kingdom, and France Following the Adoption of a Treaty Banning Nuclear Weapons*, 7 July 2017 (disponibile al sito <https://usun.state.gov/remarks/7892>).

internazionali sono state possibili, mentre il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari “will do the exactly the opposite by creating even more divisions at a time when the world needs to remain united in the face of growing threats, including those from the DPRK’s ongoing proliferation efforts”.

Il Trattato, inoltre, non solo rappresenterebbe una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, ma “also risks undermining the existing international security architecture which contributes to the maintenance of international peace and security”. Il rapporto, quindi, tra il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e il TNP è visto come problematico nelle dichiarazioni ufficiali degli Stati nucleari parti al TNP.

A tal proposito, se si segue l’impostazione degli Stati nucleari, sembra difficile avvalorare la tesi dell’esistenza di una norma consuetudinaria sull’obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare. In verità, alla luce di quanto ribadito nelle ultime *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law* della CDI<sup>472</sup>, per rilevare l’esistenza di una norma consuetudinaria devono sussistere entrambi gli elementi costitutivi della consuetudine.

In questo senso, e soprattutto alla luce delle considerazioni esposte nel cap. II, i recenti sviluppi normativi e l’adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, ci portano a ritenere che si stia consolidando una norma consuetudinaria dell’obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare. Infatti, in riferimento all’*opinio iuris*, vi è un generale convincimento della doverosità giuridica di tale obbligo, dimostrato sia dalla continua richiesta da parte dei numerosi Stati non nucleari parti al TNP in seno alle Conferenze di riesame (si ricordino i *Thirteen Practical Steps* del 1995 e il piano d’azione del 2000), che dall’azione delle Nazioni Unite che hanno creato e promosso le condizioni per mantenere alta l’attenzione degli Stati sul tema. A tal proposito, si inserisce anche l’intensa azione della società civile, un attore fondamentale nel disarmo nucleare, la quale ha esercitato una funzione determinante nell’avvio dei negoziati per il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Si pensi all’assegnazione proprio nel 2017 del Premio Nobel per la pace all’*International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)*<sup>473</sup>, un network di ONG internazionali che operano per la sensibilizzazione del tema del disarmo nucleare.

---

<sup>472</sup> *Yearbook of the International Law Commission*, 2018, vol II, Part Two.

<sup>473</sup> Si veda al riguardo il sito [www.nobelprize.org/prizes/peace/2017/summary/](http://www.nobelprize.org/prizes/peace/2017/summary/) (ultimo accesso 6 febbraio 2019).

### **3.4. La questione dello stretto ed effettivo controllo internazionale: come verificare la *compliance* dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare?**

Uno dei profili giuridici che presenta maggiori debolezze nel Trattato sulla proibizione delle armi nucleari è legato al sistema di controllo e di verifica dell'attuazione delle norme in esso contenute. Questo aspetto, in realtà, si ricollega allo "strict and effective international control", secondo la formula prevista dall'art. VI

La questione del controllo e della verifica nel regime del disarmo nucleare è sempre stato un aspetto molto importante sul quale soprattutto Stati Uniti e Unione Sovietica hanno posto l'attenzione soprattutto in qualità di *drafter* del TNP. I due Paesi nella redazione delle numerose bozze del Trattato negli anni '60 avevano elaborato un efficace sistema istituzionalizzato di verifica della non proliferazione, come detto nel cap. I, grazie alla previsione per gli Stati non nucleari dell'obbligo di concludere accordi di salvaguardia in base all'art. III del Trattato. Non avevano egualmente previsto, però, un sistema di controllo per il disarmo nucleare, quale terzo pilastro del TNP. Neppure il sistema dei Protocolli addizionali con l'AIEA ha fornito un contributo in tal senso, in quanto si tratta di un sistema su base volontaristica in cui le potenze nucleari hanno però esercitato i benefici derivanti dal loro *status* speciale in base all'art. IX par. 3 del TNP.

La motivazione dell'assenza di un meccanismo di controllo istituzionalizzato per verificare l'attuazione delle misure di disarmo nucleare, può essere facilmente ricercata nel ritardo con cui l'art. VI è stato inserito nel Trattato, come illustrato nel cap. I.

In relazione alla questione del controllo dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, è bene analizzare, seppur brevemente, l'aspetto del grado di controllo e del controllo effettivo, concetto elaborato dalla dottrina, il quale si ricollega principalmente ai casi di occupazione e attribuzione della responsabilità per fatto illecito.

#### *3.4.1. Il grado di controllo e il concetto di controllo effettivo*

La questione del controllo delle previsioni di disarmo nucleare è legata anche al grado di controllo che può ricondursi allo Stato in caso di condotte illecite di individui o gruppi di individui ad esso riconducibili.

La dottrina fa riferimento al concetto di “controllo effettivo”, sebbene tale concetto non compaia in alcuna norma convenzionale. Il concetto è stato elaborato a livello dottrinale per individuare il grado di controllo nelle situazioni di occupazione. Risulta evidente che una situazione di occupazione implichi da una parte l’esercizio di un certo grado di controllo *de facto*, ovvero il controllo non solo del territorio, ma anche delle relative strutture organizzative; dall’altra parte, è necessario che il controllo esercitato sia *effettivo*, nel senso che le azioni dell’occupante producano effetti in seguito all’esercizio di tale controllo. Le decisioni giurisprudenziali in materia possono chiarire questo aspetto. La CIG nel caso *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua*<sup>474</sup>, dopo aver ammesso la responsabilità degli Stati Uniti per aver pianificato e sostenuto le attività militari dei guerriglieri *Contras* contro il governo e nel territorio del Nicaragua, ha escluso che tutte le azioni di tali gruppi potessero essere attribuite agli Stati Uniti come fatti illeciti in ragione dell’assenza di prove definitive sul controllo effettivo dei gruppi armati da parte del Governo statunitense. Anche la Camera d’appello del Tribunale penale internazionale per i crimini commessi in *ex* Jugoslavia, nel 1999 nel caso *Prosecutor v. Tadić* ha chiarito che il grado di controllo varia a seconda delle circostanze e non è richiesto che esso sia sempre elevato per poterlo ritenere effettivo<sup>475</sup>.

Nel caso *Applicazione della Convenzione relativa alla prevenzione e repressione del crimine di genocidio*, originato da un ricorso della Bosnia-Erzegovina contro la Serbia per violazione della Convenzione sul genocidio nel 1996 (su cui la Corte si è pronunciata anche con la successiva sentenza del 2007), la CIG ha riconosciuto che i massacri da parte delle milizie serbo-bosniache a Srebrenica avevano i requisiti per essere considerati quali atti di genocidio, ma che la Serbia non ne era direttamente responsabile, nonostante non avesse adempiuto al suo obbligo di evitarlo e perseguirne gli autori, quindi per difetto di controllo effettivo. In ultimo è ancora la CIG che, nel caso sulle *Attività armate nel territorio del Congo* del 2005 ha riconosciuto che l’occupante deve esercitare un controllo effettivo al punto da sostituirsi all’autorità preconstituita per poter riconoscere che vi sia controllo effettivo<sup>476</sup>.

---

<sup>474</sup> ICJ, *Reports 1986, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America), p. 14.

<sup>475</sup> ICTY, Appeal Chamber, *Prosecutor v. Tadić*, (IT-94-1), 15 July 1999.

<sup>476</sup> ICJ, *Reports 2005, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo* (Democratic Republic of Congo v. Uganda). p. 168.

### **3.5. Considerazioni conclusive al cap. III: i principali approcci al disarmo nucleare**

Allo stato attuale del diritto internazionale del disarmo nucleare, possiamo affermare che esiste fra tutti gli Stati, sia quelli nucleari che quelli non nucleari, un consenso generalizzato sulla necessità di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, per garantire la pace e la sicurezza internazionali. Il dissenso, al contrario, fra i due gruppi di Stati si rinviene, piuttosto, nei tempi e nei modi con cui i negoziati devono essere avviati. Infatti, sebbene i negoziati del 2017 non abbiano registrato la partecipazione degli Stati nucleari e dei loro alleati, i Paesi che guidano il movimento antinucleare hanno ottenuto un importante successo con l'avvio dei negoziati prima e l'adozione del Trattato poi.

Ora, le diverse posizioni sui modi e tempi con cui adempiere l'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare si sono riflesse nell'approccio degli Stati all'adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Tali posizioni hanno evidenziato da una parte la polarizzazione dei due approcci già esistenti al disarmo nucleare, quello *step-by-step* e quello progressivo; dall'altra è emerso il nuovo approccio definito olistico.

Le dinamiche e gli sviluppi normativi in materia di non-proliferazione, limitazione e disarmo nucleare dall'adozione del TNP nel 1968 fino alla conclusione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari ha permesso di elaborare regimi normativi, interventi mirati, piani d'azione e dichiarazioni di principi che hanno seguito diverse direzioni, seppure tutti orientati verso l'obiettivo ultimo del disarmo nucleare.

In cinquant'anni di sviluppo normativo in materia, gli sviluppi più significativi si sono avuti, comprensibilmente con la fine della Guerra fredda e l'allentamento delle relazioni internazionali. In questi anni le posizioni degli Stati, come detto, si sono polarizzate in base alle diverse esigenze politico-internazionali e strategiche degli Stati.

Si sono imposti a partire dagli anni '90 e in particolar modo in occasione della Conferenza di riesame del TNP del 1995 l'approccio *step-by-step* e quello progressivo. Sebbene sembrerebbero essere simili, i due approcci si differenziano per un elemento fondamentale: la teoria della deterrenza nucleare che sta alla base dell'approccio *step-by-step*. Tale approccio è stato elaborato dagli Stati Uniti che ne hanno dichiarato la solidità alla Conferenza di riesame del 1995.

L'occasione dell'estensione del TNP a tempo indeterminato e l'adozione dei principi e obiettivi su cui la Conferenza ha raggiunto il consenso, hanno permesso di evidenziare, da una parte l'esigenza di perseguire i negoziati nei termini previsti dall'art.



VI, dall'altra la necessità di mantenere la stabilità politico-internazionale parzialmente raggiunta con la fine del regime dei blocchi contrapposti. In questo contesto, la già menzionata condivisione nucleare ha permesso di consolidare tale strategia.

L'approccio progressivo (detto anche *comprehensive approach*) raccoglie la maggior parte degli Stati non nucleari partiti al TNP i quali hanno anche promosso l'adozione dei *Thirteen Practical Steps* nell'ambito della Conferenza di riesame del TNP del 2000 e del Piano d'azione per l'attuazione dell'art. VI nella Conferenza del 2010. Secondo tale approccio, al fine di raggiungere il disarmo nucleare generale e completo è necessario adottare alcune misure normative fondamentali, fra le quali raggiungere nel più breve tempo possibile l'entrata in vigore del CTBT; negoziare un trattato per la messa a bando di materiale fissile con un relativo sistema di controllo e verifica internazionale; rafforzare il sistema di verifica demandato all'AIEA, rafforzare il sistema delle zone sottoposte a regime di denuclearizzazione e promuovere la creazione di nuove zone laddove esse non esistano già. Nell'ambito di tale approccio progressivo, l'OEWG creato dall'Assemblea generale propone l'inserimento anche di un eventuale protocollo addizionale al TNP che potrebbe essere negoziato separatamente, il cui oggetto sia il disarmo nucleare facendo in modo che quest'ultimo rimanga parte integrante del TNP, al fine di evitare anche una maggiore marginalizzazione dell'elemento nucleare.

In questo contesto in dottrina è emerso il convincimento che l'approccio progressivo possa applicarsi all'attuazione dell'art. VI al pari degli obblighi a realizzazione progressiva. Secondo tale tesi, l'obbligo di disarmo nucleare sarebbe assimilabile a quelli contenuti nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali, in ragione della loro natura di obblighi caratterizzati dalla non immediata realizzazione i quali richiedono, inevitabilmente, delle misure parziali e intermedie per la loro piena realizzazione.<sup>477</sup>

In tempi recenti è emerso anche un ulteriore approccio al disarmo nucleare principalmente grazie ai *Five Point Proposal on Nuclear Disarmament* del 2008 dell'allora Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon.

Il piano proposto dal Segretario generale si fondava sulla considerazione che, nonostante siano state adottate una serie di misure parziali di disarmo, l'obiettivo ultimo del disarmo nucleare è ancora ben lontano dall'essere raggiunto. Da qui la necessità di

---

<sup>477</sup> L. MAGI, *L'obbligo di disarmo nucleare quale obbligo a realizzazione progressiva*, in Rivista di diritto internazionale, 2018, vol. 1, pp. 58-89.

dare urgentemente attuazione alle previsioni normative previste dall'art. VI del TNP e a tutti i successivi obblighi in materia.

Anche Angela Kane, Alto Rappresentante ONU per il disarmo nel 2013, aveva evidenziato che “not a single nuclear bomb or warhead has been verifiably destroyed under any treaty, despite the NPT’s duty to undertake disarmament negotiations in good faith”<sup>478</sup>. In particolare modo, è emerso che né l’approccio *step-by-step* né quello *comprehensive* hanno difatti permesso di rendere il mondo libero dalle armi nucleari, al contrario “we see [...] an endless debate over conditions, divergent priorities, and red lines, as the world approaches the seventh decade of its precarious nuclear age”<sup>479</sup>.

Il nuovo approccio “olistico” al disarmo nucleare si è imposto per cercare di garantire maggiori sicurezze al mondo nel contesto della persistente minaccia nucleare. La proposta di Ban Ki-moon con la *Five-Point Nuclear Proposal* del 24 ottobre 2008 aveva infatti evidenziato che interventi normativi *step-by-step* hanno fallito in cinquant’anni nel compiere la totale eliminazione delle armi nucleari.

Nella sua proposta di un approccio olistico, invece, si rinviene l’adozione di misure simultanee di disarmo nucleare che su più fronti possano procedere nella stessa direzione e che perseguano tutto lo spesso obiettivo; non più quindi passi effettuati uno dopo l’altro, ma tutte le misure sia normative che concrete dovrebbero essere compiute contemporaneamente e nei diversi *fora* negoziali, per far sì che vengano adottate, inoltre, delle misure complementari rispetto a quelle già in vigore.<sup>480</sup>

Nella stessa direzione va la nuova Agenda per il disarmo del 2018 dell’attuale Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in cui emerge che l’approccio olistico funge da elemento chiave per raggiungere da più parti e simultaneamente il disarmo nucleare. L’Agenda sottolinea anche il rapporto sinergico e *mutually-reinforcing* che sussiste fra le norme in vigore sulla non-proliferazione e il disarmo nucleare in quanto “non-proliferation is central to the maintenance of international peace and security, and also remains essential for preserving an international environment that is conducive to disarmament”<sup>481</sup>. Se, infatti, si pensa alle persistenti minacce nucleari che provengono da

---

<sup>478</sup> A. KANE, *The “step-by-step” process of nuclear disarmament: quo vadis?*, Remarks by Angela Kane, UN High Representative for Disarmament Affairs at the panel “Next Steps in Nuclear Disarmament: where do we go from here?”, Geneva, 24 April 2013.

<sup>479</sup> *Ibidem*.

<sup>480</sup> *The Secretary-General’s Five Points Proposal on Nuclear Disarmament, The United Nations and Security in a Nuclear-Weapon-Free World*, East-West Institute, New York, 24 October 2008.

<sup>481</sup> Office for Disarmament Affairs, *Securing our Common Future. An Agenda for Disarmament*, New York, 2018, p. 20.

una parte, dalle nuove tensioni internazionali dovute alla denuncia del Trattato sugli euromissili da parte degli Stati Uniti, dall'altra, alle accresciute capacità tecnologiche nucleari della Cina quale nuova protagonista nello scacchiere della corsa agli armamenti nucleari. Non da ultimo, vi sono anche la persistente minaccia nucleare della Corea del Nord nonché la tensione internazionale che sussiste tra India e Pakistan, Stati entrambi dotati di armi nucleari.

Nel più generale quadro politico internazionale, garantire un divieto assoluto del possesso delle armi nucleari appare non solo indispensabile per garantire la pace e la sicurezza internazionali, ma si pone come un obiettivo a cui il diritto internazionale può fornire delle adeguate risposte.

## Conclusioni

Gli aspetti giuridici del disarmo nucleare sono molteplici e si sviluppano attraverso diversi strumenti giuridici internazionali.

Nel presente lavoro l'analisi è stata condotta ponendo come punto di partenza l'art. VI del TNP. La norma è generalmente riconosciuta come base del disarmo nucleare, nonché come un *turning point* nel più generale regime di non proliferazione nucleare. Essa contiene uno specifico obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare declinato in tre precisi obiettivi: *a)* misure effettive per la cessazione della corsa alle armi nucleari; *b)* il disarmo nucleare; *c)* un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed effettivo controllo internazionale.

Il lavoro è basato, quindi, *in primis* sull'evoluzione normativa dell'art. VI, mettendo in evidenza che esso rappresenta il frutto di un compromesso storico fra gli Stati nucleari e quelli non nucleari. Il TNP stesso è stato definito come “the most important political bargain”, frutto del clima di tensione internazionale degli anni '60 e generalmente considerato come un successo della diplomazia internazionale. La ricerca ha analizzato l'interpretazione dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare stabilito dall'art. VI mettendo in luce la contrapposizione fra le diverse posizioni degli Stati. Alla luce delle diverse interpretazioni della norma, la ricerca ha confermato che il metodo interpretativo proposto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati è da preferire laddove vi siano contrasti interpretativi evidenti da parte degli Stati, i quali piuttosto preferiscono utilizzare criteri dettati da opportunità politiche. Il criterio adottato ha sì tenuto conto del fatto che gli Stati parti sono “padroni” del trattato, ma in considerazione del disarmo nucleare quale questione globale per la comunità internazionale, si ritiene che il significato più “genuino” della norma si possa cogliere adottando esclusivamente criteri giuridici.

Un ulteriore elemento degno di analisi è stato quello relativo al controllo dell'attuazione dell'art. VI. La ricerca ha messo in luce l'assenza di un sistema istituzionalizzato di verifica della *compliance* della norma sul disarmo nucleare, in contrapposizione a un consolidato sistema di controllo della non proliferazione previsto dal TNP. È emersa poi la necessità di potenziare questo aspetto, al fine di dare piena attuazione alla norma, che rimane di fatto la Cenerentola del TNP. A tal proposito, si è

detto che la detenzione di armi nucleari da parte dei cd. *Big 5* rappresenta uno strumento con cui tali Stati esercitano pienamente la propria sovranità rifiutando qualsiasi interferenza in questioni inerenti alla propria sicurezza nazionale.

In questo contesto, la ricerca ha proposto l'analisi dell'art. VI nei suoi elementi costitutivi. La formulazione della norma, infatti, è stata il frutto di lunghi negoziati, ma l'equilibrio raggiunto gli ha permesso di giocare un ruolo fondamentale nel regime del disarmo nucleare. Nella norma si è dimostrato che il principio della buona fede regge tutto l'impianto normativo. Tale principio è stato saggiamente inserito nell'art. VI e rappresenta senza dubbio l'ago della bilancia utile a riequilibrare l'interpretazione prima e l'attuazione poi dell'obbligo di negoziare il disarmo nucleare.

La ricerca, in tal senso, si è focalizzata sull'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare nella dottrina e nella prassi e a tal fine l'analisi condotta si è incentrata sui suoi singoli elementi costitutivi. La disamina è partita dall'individuazione nella dottrina del principio della buona fede, ricavandone l'origine sia nel diritto interno che nel diritto internazionale e confermandone la qualificazione come principio generale del diritto internazionale. È stata poi messa in evidenza l'importanza di tale principio e la sua applicazione anche in una corposa prassi giurisprudenziale. A tal fine, soprattutto l'analisi del parere della CIG sulla *Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari* ha permesso di chiarire due questioni fondamentali: da una parte, la valutazione sull'esistenza di una norma consuetudinaria sull'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare; dall'altra, la definizione della portata dell'art. VI. La Corte ha, infatti, confermato sia che esiste un obbligo in tal senso nel diritto internazionale che la portata dell'obbligo di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, qualificandolo non solo come *obbligo de negotiando*, ma anche come *obbligo de contrabendo*, il quale prevede di arrivare a un risultato ben preciso rappresentato dal disarmo nucleare.

In ultimo, l'analisi ha proposto la più recente evoluzione normativa nel regime del disarmo nucleare che si è dipanata in un arco temporale molto breve. Difatti, il percorso che ha portato all'adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari nel 2017 è sì iniziato nel 2009 grazie al famoso *Humanitarian Pledge* dell'allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ma ha subito un'accelerazione negli ultimi due anni, grazie ad una straordinaria mobilitazione internazionale. La ricerca ha messo in evidenza i profili giuridici di rilievo del Trattato ed ha necessariamente evidenziato il rapporto con il TNP

e nello specifico con il suo art. VI. Il risultato dell'indagine ha dimostrato che allo stato attuale del diritto internazionale del disarmo nucleare, esiste fra tutti gli Stati, sia quelli nucleari che quelli non nucleari, un consenso generalizzato sulla necessità di negoziare in buona fede il disarmo nucleare, per garantire il perseguimento della pace e della sicurezza internazionali. È emerso, al contrario, che esiste un generale dissenso fra i due gruppi di Stati nei tempi e nei modi con cui i negoziati devono essere avviati. Sebbene i negoziati del 2017 non abbiano registrato la partecipazione degli Stati nucleari e dei loro alleati, i Paesi che guidano il movimento antinucleare hanno raggiunto un importante successo con l'avvio dei negoziati prima e l'adozione del Trattato poi.

Tali posizioni hanno evidenziato anche l'esistenza di diversi approcci al disarmo nucleare: da una parte, infatti, vi è la polarizzazione dei due approcci già esistenti al disarmo nucleare, quello *step-by-step* che si fonda sulla logica della deterrenza nucleare e quello progressivo, che rifiuta tale logica; dall'altra parte, è emerso un nuovo approccio, quello olistico, per cui il disarmo nucleare non deve incontrare alcun tipo di reticenza nazionale e deve essere compiuto nel più breve tempo possibile e con misure di disarmo effettive anche simultanee tra di loro.

Il risultato della ricerca nel suo complesso evidenzia che il regime del disarmo nucleare deve essere considerato nel suo insieme, focalizzandosi sull'importanza della materia trattata. Gli aspetti giuridici del disarmo nucleare devono essere letti in maniera organica, nella considerazione che gli elementi costitutivi di tale regime sono strettamente collegati tra loro in un rapporto di interdipendenza. Già il Segretario generale delle Nazioni Unite nell'Agenda 2018 sul disarmo, ha sottolineato che esiste un rapporto sinergico e *mutually-reinforcing* fra le norme in vigore sulla non-proliferazione e il disarmo nucleare. In tal senso, quindi, le une non possono prescindere dalle altre, in quanto esse si rafforzano a vicenda e nel loro insieme permettono la costruzione di un regime giuridico organico e definito.

In questo contesto, le conclusioni della ricerca mettono in evidenza: *a)* la centralità del disarmo nucleare quale obiettivo da raggiungere “at an early date”; *b)* il ruolo chiave del principio della buona fede quale perno nell'obbligo di negoziare il disarmo nucleare; *c)* l'assenza di un sistema di controllo della *compliance* dell'art. VI del TNP per cui allo stato attuale non si può ancora garantire una piena attuazione della norma “under strict and effective international control”.

Nell'analizzare gli sviluppi futuri nel regime del disarmo nucleare si dovrà tener conto: dei punti di forza del TNP, quale trattato di fondamentale importanza; il ruolo delle Nazioni Unite quale sede privilegiata per gli sviluppi normativi in materia; il necessario rafforzamento della Conferenza sul disarmo, quale unico foro negoziale multilaterale sul disarmo; e in ultimo l'adozione di un approccio olistico che possa garantire da una parte la *compliance* da parte degli Stati ai trattati in materia di disarmo nucleare e dall'altra la garanzia che una minaccia nucleare possa essere definitivamente eliminata. In tal senso, l'approccio olistico si ripropone come elemento chiave per attuare da più parti e simultaneamente tutte le misure normative necessarie al raggiungimento del disarmo nucleare, nella considerazione che esso rappresenta ancora oggi una questione globale a cui il diritto internazionale può fornire un'adeguata risposta per garantire la pace e la sicurezza internazionali.

## BIBLIOGRAFIA

- ANASTASSOV A., *Are Nuclear Weapons Illegal? The role of Public International Law and the International Court of Justice*, in *Conflict Security Law*, Oxford, 2009, vol. 15, is. 1, pp. 65-87.
- AOKI S., *Law and military uses of outer space*, in R. S. JAKHU, P. S. DEMPSEY, *Routledge Handbook of Space Law*, London/New York, 2016, pp. 197-224.
- ARANGIO-RUIZ G., *The normative role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of principles of friendly relations*, in *Recueil des cours*, Académie de droit international, vol. 137, The Hague, 1972.
- ARANGIO-RUIZ G., *The United Nations Declaration on Friendly Relations and the System of the Sources of International Law*, Revised edition of "The Normative Role of the general Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations", published in Volume 137 (1972-III) of the Collected Courses, The Hague Academy of International Law, Alphen aan den Rijn, 1979.
- ARYAL R. S., *Interpretation of Treaties*, New Delhi, 2003, p. 31.
- BARILE G., *Lezioni di diritto internazionale<sup>2</sup>*, Padova, 1983.
- BARILE G., *Sulle misure cautelari nell'affare degli esperimenti nucleari*, in *Rivista di diritto internazionale*, Milano, 1974.
- BATTAGLIA F., *Il commercio internazionale di armi e la tutela dei diritti umani*, in S. MARCHISIO (a cura di), *Disarmo, limitazione degli armamenti e diritti umani*, Napoli, 2016;
- BEDJAOUI M., *Good Faith, International Law and the Elimination of Nuclear Weapons*, 2009.
- BERMAN F., *Why Do We Need a Law of Treaties, Inaugural Lecture*, in Hague Academy of International Law, *Recueil des cours*, 2016, vol. 385.
- BEYERLIN U., *Pactum de Contrabendo, Pactum de Negotiando*, in R. BERNHARDT, *Encyclopedia of Public International Law*, Oxfors, 1997, vol. 3
- BJORGE E., *The Evolutionary Interpretation of Treaties*, Oxford, 2014.



- BLISHCHWENKO I. P., *The use of force in international relations and the role of prohibition of certain weapons*, in A. CASSESE, (eds.), *Current problems of international law*, Milano, 1975, pp. 157-178
- BOS M., *Theory and Practice of Treaty Interpretation*, in *Netherlands International Law Review*, 1980, Vol.27 (1), pp.3-38.
- BRECCIA P., *New Technologies and the “Weaponization” in Outer Space*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, Roma, Suppl. al n. 5/2018, pp. 25-38.
- BROWNLIE I., *Principles of public International Law*, Oxford, 2009.
- BROWNLIE I., *Principles of Public International Law*<sup>7</sup>, Oxford, 2008
- BYRNE P., *The Campaign for Nuclear Disarmament*, London, 1988.
- CANÇADO TRINDADE A. A., *The Universal Obligation of Nuclear Disarmament*, Brasília, 2017.
- CANNIZZARO E., *Corso di diritto internazionale*, Milano, 2011.
- CANNIZZARO E., *Diritto internazionale*<sup>3</sup>, Torino, 2016.
- CAPALBO D., *Disarmo, aspetti umanitari e diritti umani*, in S. MARCHISIO (a cura di), *Disarmo, limitazione degli armamenti e diritti umani*, Napoli, 2016, pp. 27-65.
- CARACCILO I., *The limitations of the 1968 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear weapons: International Law in Support of Nuclear Disarmament*, in I. CARACCILO, M. PEDRAZZI, T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN (eds.), *Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime*, The Hague, 2016, pp. 3-14.
- CASEY-MASLEN S., *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. A Commentary*, Oxford, 2019.
- CASEY-MASLEN S., *Article 26*, in CASEY-MASLEN, CLAPHAM, GIACCA E PARKER (eds.) *The Arms Trade Treaty: A Commentary*, Oxford, 2016, p. 465 ss.
- CASEY-MASLEN S., *The Use of Nuclear Weapons and Human Rights*, in *International Review of the Red Cross*, vol. 97, 2015, pp. 663-680.
- CASSESE A., *International Law*, Oxford, 2005.
- CASSESE A., *The Israel-PLO Agreement and Self-Determination*, in *European Journal of International Law*, Oxford, 1993, vol. 4, n. 4.
- CHANG-FA L., *Treaty interpretation under the Vienna Convention on the law of treaties: a new round of codification*, Singapore, 2017.

- CHENG B., *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals*, Cambridge, 1953.
- COMBACAU J., SUR S., *Droit international public*<sup>8</sup>, Paris, 2008.
- CONFORTI R., *Diritto internazionale*<sup>9</sup>, Napoli, 2013.
- COTTA RAMUSINO P., *Scienza, armi e disarmo: quaranta anni dopo Hiroshima*, Bari, 1986.
- CRAWFORD J., *Brownlie's Principles of International Law*<sup>8</sup>, Oxford, 2012.
- CRESCENZI A., *La revisione del TNP*, in *Affari Esteri*, Roma, 2005, n. 146.
- D'AMATO A., *Good faith*, in R. BERNHARDT (eds.), *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam, London, New York, Tokyo, 1992, pp. 599-601.
- DAMME I. V., *Good Faith in Treaty Interpretation*, in A. D. MITCHELL, M. SORNARAJAH, T. VOON (eds), *Good faith in international economic law*, Oxford, 2015.
- DAVIS J. W., JASPER U., *Nuclear Arms Proliferation and the Utility of the Nonproliferation Treaty Regime*, in S. TAKAHASHI (ed.), *Human Rights, Human Security, and State Security*, Santa Barbara/Denver/Oxford, 2014, pp. 157-180.
- DI LIETO A., *Attività nucleari e diritto internazionale*, Napoli, 2006, pp. 5-63.
- DÖRR O., *General rule of interpretation*, in O. DÖRR, K. SCHMALENBACH, *Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*<sup>2</sup>, Berlin, 2018.
- DOSWALD-BECK L., *Human Rights and nuclear weapons*, in G. NYSTUEN, S. CASEY-MASLEN, A. GOLDEN BERSAGEL (eds.), *Nuclear Weapons Under International Law*, Cambridge, 2014.
- DOUGLAS-SCOTT S., *Constitutional Law of the European Union*, London, 2002.
- DROBYSZ S., PERSBO A., *Strengthening the IAEA Verification Capabilities*, in I. CARACCILO, M. PEDRAZZI, T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN (eds.), *Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime*, The Hague, 2016.
- DUNWORTH V., *Strengthening the NPT: International Law and Effective Measures for Nuclear Disarmament, Discussion Paper*, October 2015 (<http://www.converge.org.nz/pma/NZ-161015.pdf>).
- DUNWORTH V., *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, ASIL Insights, 31 October 2017 (<https://www.asil.org/insights/volume/21/issue/12/treaty-prohibition-nuclear-weapons>).

- DWORKIN R., *Taking rights seriously. New impression with a reply to critics*, London, 1978.
- EINSTEIN W., *The Prevention of a Nuclear War: A United Nations Perspective*, Cambridge, 1984.
- FOIS P., *L'obbligo di non proliferazione nucleare e il Trattato del 1° luglio 1968*, in S. MARCHISIO (a cura di), *La crisi del disarmo nel diritto internazionale*, Napoli, 2009, pp. 223-234.
- FORD C. A., *Debating disarmament: interpreting Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, in *Non-Proliferation Review*, vol. 14, n. 3, Monterey, 2007.
- GAJA G., *The Perspective of International Law*, in G. MAISTO, *Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law*, Amsterdam, 2005.
- GARDINER R., *Treaty Interpretation*, Oxford, 2008
- GARDINER R., *Treaty interpretation<sup>2</sup>*, Oxford, 2015.
- GOLDBLAT J. (ed.), *Nuclear disarmament. Obstacles to Banishing the Bomb*, London/New York, 2000.
- GREPPI E., *Diritto umanitario e diritti umani nei conflitti contemporanei*, in A. DE GUTTRY (a cura di), *Le nuove sfide nella protezione internazionale di diritti dell'uomo*, Pisa, 2002.
- GREPPI E., *International humanitarian law and criminal justice: international, domestic and comparative law at a crossroads*, in AA. VV., *Dialoghi con Ugo Villani*, Bari, 2017, pp. 155-162.
- GREPPI E., VENTURINI G., *Codice di diritto internazionale umanitario<sup>3</sup>*, Torino, 2012.
- HELLER K. J., *Specially-Affected States and the Formation of Custom*, in *American Journal of International Law*, 2018
- HOUBEN P., *Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*, in *American Journal of International Law*, 1967, vol. 61, p. 703;
- HULME M. H., *Preambles in Treaty Interpretation*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2016, vol. 153, pp. 1281-1343.
- HUNT J., *Mexican nuclear diplomacy, the Latin American nuclear-weapon-free zone, and the NPT grand bargain, 1962-1968*, in R. POPP, L. HOROVITZ, A. WENGER (eds.), *Negotiating the Nuclear Non-Proliferation Treaty*, New York, 2017, pp. 178-202.
- ILC Commentary, *YBILC (II)*, 1966.

- IVANENKO V., *La non proliferazione delle armi di nucleari*, in S. MARCHISIO (a cura di), *La crisi del disarmo nel diritto internazionale*, Napoli, 2009, pp. 189-196.
- JOYNER D. H., *Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty*, Oxford, 2011.
- JOYNER D. H., *The Legal Meaning and Implications of Article VI of the Non-Proliferation Treaty*, in G. NYSTUEN, S. CASEY-MASLEN, A. GOLDEN BERSAGEL (eds.), *Nuclear Weapons under International Law*, Cambridge, 2014.
- JOYNER D., *Amicus Memorandum to the Chair of the United Nations Negotiating Conference for a Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons*, 12 giugno 2017, p. 3, (<https://armscontrollaw.files.wordpress.com/2017/06/amicus-memorandum.pdf>).
- KANE A., *The “step-by-step” process of nuclear disarmament: quo vadis?*, Remarks by Angela Kane, UN High Representative for Disarmament Affairs at the panel “Next Steps in Nuclear Disarmament: where do we go from here?”, Geneva, 24 April 2013.
- KIERNAN P. M., “Disarmament” under the NPT: article VI in the 21st century, in *Michigan State University College of Law International Law Review*, 2012, vol 20, is. 2, pp. 381-400.
- KIRGIS F. L., *North Korea’s Withdrawal from the nuclear Non-Proliferation Treaty*, in *American Society of International Law Insights*, 2003, vol. 8, is. 2.
- KLABBERS J., *International Law*, Cambridge, 2015.
- KLABBERS J., *The Concept of Treaty in International Law*, The Hague, 1996.
- KNOF J. W., *Nuclear Disarmament and Nonproliferation: Examining the Linkage Argument*, in *International Security*, Boston, 2012, Vol. 7, No. 3, pp. 92-132
- KOLB R., *La bonne foi en droit international public*, Geneve, 2000.
- KOLB R., *La bonne foi en droit international public: Contribution à l’étude des principes généraux du droit*, Paris, 2000.
- KOPPE E. V., *Use of Nuclear Weapons and Protection of the Environment during International Armed Conflict*, in NYSTUEN G., CASEY-MASLEN S., GOLDEN BERSAGEL A. (eds.), *Nuclear Weapons Under International Law*, Cambridge, 2014, pp. 247-268.
- KOPPEN T., *Good faith and withdrawal from the Non-Proliferation Treaty*, in *Questions of International Law*, Zoom in 2, Napoli, 2014, pp. 21-33.

- KOTZUR, M. *Good Faith (Bona fide)*, in R. WOLFRUM (eds.), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam, London, New York, Tokyo, 2009.
- LAU J., *Paura o sopravvivenza: illiceità della minaccia o uso delle armi nucleari: il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia 8.7.1996*, The Hague, 1998.
- LAUTERPACHT H., *Le rôle des travaux préparatoires dans l'interprétation des traités, Les travaux préparatoires et l'interprétation des traités* (Volume 048), Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Leiden-Boston, 1934.
- LAUTERPACHT H., *Restrictive interpretation and the Principle of Effectiveness in the Interpretation of Treaties*, in *British Yearbook of International Law*, Oxford, 1949, is. 48, pp. 48-85.
- LE BOUTHILLIER Y., *Supplementary means of interpretation*, in O. CORTEN, P. KLEIN (eds.), *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, Oxford, 2011, pp. 841-865.
- LINDERFALF U., *On the Interpretation of Treaties. The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Dordrecht, 2007
- MAGI L., *L'obbligo di disarmo nucleare quale obbligo a realizzazione progressiva*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, vol. 1, pp. 58-89.
- MANI V. S., WEERAMANTRY C.G., *Basic Principles of Modern International Law: a Study of the United Nations Debates on the Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States*, New Delhi, 1993.
- MARCHISIO S. (a cura di), *Disarmo, limitazione degli armamenti e diritti umani*, Napoli, 2016.
- MARCHISIO S., *Corso di diritto internazionale<sup>2</sup>*, Torino, 2017.
- MARCHISIO S., *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in S. MARCHISIO, P. FOIS, G. CORDINI, *Diritto ambientale<sup>3</sup>*, Torino, 2017, pp. 1-60.
- MARCHISIO S., *Il trattato sullo spazio del 1967: passato, presente e futuro*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, 205-213.
- MARCHISIO S., *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2012.
- MARCHISIO S., *Le basi militari nel diritto internazionale*, Milano, 1984.
- MARION L., *La notion de "pactum de contrahendo" dans la jurisprudence internationale*, Paris, 1974.
- MARION L., *La notion de "pactum de contrahendo" dans la jurisprudence internationale*, in *Revue générale de droit international public*, Paris, 1974, vol. 78.

- MARCHISIO S., *Security in Space: Issues at Stake*, in *Space Policy*, vol. 33, Elsevier Ltd., 2015, pp. 67-69.
- MARKOVIC M., *Fulfilment in Good Faith of Obligation Assumed in Accordance with the Charter*, in M. SAHOVIC (eds.), *Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation*, Belgrade, 1972.
- MCNAIR A. D., *The Law of the Treaties*<sup>2</sup>, Oxford, 1961.
- MCWHINNEY E., *Peaceful Co-existence and the Soviet-Western International Law*, in *American Journal of International Law*, 1962, vol. 56, p. 951.
- MCWHINNEY E., *Peaceful Co-existence and the Soviet-Western International Law*, in *American Journal of International Law*, 1962, vol. 56.
- MIAJA DE LA MULEA A., *Pacta de contrabando en derecho internacional público*, *Revista Española de Derecho Internacional*, 1968, vol. 21.
- MORALES PEDRAZA J., *How Nuclear-Weapon States Parties to the Non-proliferation Treaty Understand Nuclear Disarmament*, in *Public Organization Review*, New York, vol. 17 (2), pages 211-235.
- MORELLI G., *L'ordinamento giuridico di fronte alle nuove situazioni di fatto*, in D. DONATI, *Archivio di diritto pubblico*, Padova, 1956, XIV, vol. I, fasc. 2, pp. 185-204.
- MORELLI G., *Nozioni di diritto internazionale pubblico*<sup>7</sup>, Padova, 1967
- NATOLI T., *La tutela dei diritti umani nella disciplina internazionale delle armi convenzionali*, in S. MARCHISIO (a cura di), *Disarmo, limitazione degli armamenti e diritti umani*, Napoli, 2016.
- NJØLSTAD O. (ed.), *Nuclear Proliferation an International Order. Challenges to the Non-Proliferation Treaty*, New York, 2011.
- NUCERA G., *Diritti umani e armi di distruzione di massa*, in S. MARCHISIO (a cura di), *Disarmo, limitazione degli armamenti e diritti umani*, Napoli, 2016, pp. 67-108.
- NUTI L., *"A turning point in postwar foreign policy": Italy and the NPT negotiations, 1967-1969*, in R. POPP, L. HOROVITZ, A. WENGER (eds.), *Negotiating the Nuclear Non-Proliferation Treaty*, New York, 2017.
- NYSTUEN G., CASEY-MASLEN S., GOLDEN BERSAGEL A. (eds.), *Nuclear Weapons Under International Law*, Cambridge, 2014.

- NYSTUEN G., GRAFF HUGO T., *The Nuclear Non-Proliferation Treaty*, in G. NYSTUEN, S. CASEY-MASLEN, A. GOLDEN BERSAGEL (eds.), *Nuclear Weapons under International Law*, Cambridge, 2014, pp. 374-396.
- O'CONNOR J. F., *Good Faith in International Law*, Dartmouth, 1991.
- O'NEILL B., *What Does it Mean for Nations to "Negotiate in Good Faith"?*, Stanford, 2001.
- OBAMA B., *Prague Speech on Nuclear Weapons*, 5 April 2009.
- OWADA H., *Pactum del Contrahendo, Pactum de Negotiando*, in R. WOLFRUM (ed.), *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, vol. III, Oxford, 2012.
- PATTON T., *An International Monitoring System for Verification to Support both the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and the Non-Proliferation Treaty*, in *Global Change, Peace and Security*, London, 2018, vol. 30, afl. 2, pp. 187-207.
- PEDRAZZI M., *The Role of the Security Council in the Framework of International Efforts to Fight Proliferation by Non-State Actors*, in I. CARACCILO, M. PEDRAZZI, T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN (eds.), *Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime*, The Hague, 2016, pp. 179-190.
- PERASSI T., *Lezioni di diritto internazionale*, Roma, 1933.
- PIETROBON A., *Il trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari*, in S. MARCHISIO (a cura di), *La crisi del disarmo nel diritto internazionale*, Napoli, 2009, pp. 207-222.
- PISILLO MAZZESCHI R., VIVIANI A., *General Principles of International Law: from Rules to Values?*, in R. PISILLO MAZZESCHI, P. DE SENA (eds), *Global Justice, Human Rights and the Modernization of International Law*, Berlin, 2018.
- POLITI M., *Diritto internazionale e non proliferazione nucleare*, Padova, 1984.
- RADOJKOVIC M., *Les armes nucléaires et le droit international*, in *Yearbook of World Affairs*, vol. XVI, 1962;
- RAFFAELI S., *Lo stato di attuazione del trattato di non proliferazione nucleare. Problematiche e prospettive*, in Documenti IAI, dicembre 2009.
- RHINELAMDER J., SHEINMAN A., *At the Nuclear Crossroads: Choices about Nuclear Weapons and Extension of the Non-Proliferation Treaty*, (Univ. Press of America), 1995.
- RIETIKER D., *The Meaning of Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Analysis under the Rules of Treaty Interpretation*, in J. L. BLACK-BRANCH, D.

FLECK (eds.), *Nuclear Non-Proliferation in International Law*, The Hague, 2014, pp. 47-84.

- ROGOFF M. A., *The obligation to negotiate in international law: rules and realities*, in *Michigan Journal of International Law*, 1994, vol. 16, n. 1.
- RONZITTI N., *Il disarmo nucleare dopo Praga*, in: [www.affarinternazionali.it](http://www.affarinternazionali.it), 14/04/2009.
- RONZITTI N., *Introduzione al diritto internazionale*<sup>A</sup>, Torino, 2013.
- RONZITTI N., *La Corte internazionale di giustizia e la questione della liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1996.
- ROSCINI M., *David versus the Nuclear Goliath: the Marshall Islands sues the Nuclear Weapon States for Breach of their Disarmament Obligations*, SIDIBlog (<http://www.sidiblog.org/2014/05/20/david-versus-the-nuclear-goliath-the-marshall-islands-sues-the-nuclear-weapon-states-for-breach-of-their-disarmament-obligations/>).
- ROSCINI M., *Le zone denuclearizzate*, Torino, 2003.
- ROSCINI M., *On Certain Legal Issues Arising from Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, in I. CARACCILO, M. PEDRAZZI, T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN (eds.), *Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime*, The Hague, 2016.
- ROSCINI M., *The Cases against the Nuclear Weapons States*, in *ASIL Insights*, 2015.
- ROSENTOCK R., *The Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations: A Survey*, in *American Journal of International Law*, 1971, vol. 65, pp. 713-735.
- ŠADL U., *The Role of Effet Utile in Preserving the Continuity and Authority of European Union Law: Evidence from the Citation Web of the Pre-Accession Case Law of the Court of Justice of the EU*, in *European Journal of Legal Studies*, Florence, 2015, vol. 8, n. 1, pp. 18-45.
- SAMEH M. AMR M., *The Role of the International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of the United Nations*, The Hague/London/New York, 2003.
- SCALESE G., *Diritto dei trattati e dovere di coerenza*, Napoli, 2000.
- SCHACHTER O., *International Law in Theory and in Practice*, Dordrecht/Boston/London, 1991.



- SCHARZENBERGER G., *The Legality of Nuclear Weapons*, 1958.
- SCHEFFRAN J., *Verification and Security of Transformation to a Nuclear-Weapon-Free World: the Framework of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, in *Global Change, Peace and Security*, London, 2018, vol. 30, afl. 2, pp. 143-162.
- SCHWARZENBERGER G., E. D. BROWN, *A Manual of International Law*<sup>6</sup>, London, 1976.
- SHAFER E., *Good Faith Negotiation, the Nuclear Disarmament Obligation of Article VI of the NPT, and Return to the International Court of Justice*, New York, 2008.
- SHAFER E., *The Legal Imperative of Good Faith Negotiation on the Nuclear Disarmament Obligation of NPT Article VI*, Vancouver, 2011.
- SHAKER M. I., *The evolving regime of nuclear non-proliferation*, in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, The Hague Academy of International Law, Leiden/Boston, vol. 321, 2007.
- SHAKER M. I., *The Nuclear Non-Proliferation Treaty: Origin and Implementation 1959-1979*, Oxford, 1980.
- SHAKER M. I., *The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, Genève, 1976.
- SIMMA B., KHAN D. E., NOLTE G., PAULUS A., WESSENDORF N. (eds.), *The Charter of the United Nations: A Commentary*<sup>3</sup>, Oxford, 2012.
- SIMON D., *Article VI of the Non-Proliferation Treaty is a Pactum de Contrahendo and has Serious Obligation by Implication*, in *Journal of International Law & Policy*, Philadelphia, vol. II, 2004, pp. 1-19.
- SIMONCELLI M. (a cura di), *La minaccia nucleare: l'occidente, l'oriente e la proliferazione alle soglie del XXI secolo*, Roma, 2007.
- SINCLAIR I. M., *Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*, in *Essays on international law in honour of Krishna Rao*, 1976, pp. 107-140;
- SINCLAIR I., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*<sup>2</sup>, Manchester, 1984
- SINGH N., MCWHINNEY E., *Nuclear Weapons and Contemporary International Law*<sup>2</sup>, Dordrecht/Boston/London, 1989.
- SINGH N., *Nuclear Weapons and International Law*, New York, 1959.
- SIPRI, *The NPT. The Main Political Barrier to Nuclear Weapons Proliferation*, London, 1980.

- SLATER A., *The “Inalienable Right” to Peaceful Nuclear Power: a Recipe for Chaos*, in R. FALK, D. KRIEGER (eds), *At the Nuclear Precipice. Catastrophe or Transformation*, New York, 2008, pp. 57-63.
- SOREL J. M., BORÉ EVENO V., *Article 31. General rule of interpretation*, in O. CORTEN, P. KLEIN, *The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary*, Oxford, 2011, p. 805.
- SOREL J. M., BORÉ EVENO V., *Interpretation of Treaties*, in O. CORTEN, P. KLEIN (eds.), *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, Oxford, 2011, pp. 804-840.
- SORVILLO E., *La svolta di Obama e il futuro del Tnp*, in: [www.affarinternazionali.it](http://www.affarinternazionali.it), 15/04/2009.
- SOSSAI M., *Il rapporto tra il Trattato sul divieto di armi nucleari e gli altri accordi in materia di non-proliferazione e disarmo*, in *Rivista di diritto internazionale*, Milano, 2018
- STEFANOVA S., *Some of the legal aspects of the problem of disarmament*, Sofia, 1961
- SUR S., *L'interprétation en droit international public*, Paris, 1974.
- SUR S., *The Compliance Procedures within Nuclear non Proliferation*, in S. MARCHISIO (a cura di), *La crisi del disarmo nel diritto internazionale*, Napoli, 2009, pp. 197-222.
- SUR S., *Vérification en matière de désarmement*, in *Recueil des cours, Académie de droit international*, The Hague/Boston/London, 1999, vol. 273.
- TICHY L., POTACS M., DUMBROVSKY T., *Effet Utile*, Prague, 2014
- TUNKIN G., *Droit international public*, Paris, 1965.
- TUNKIN G., *Theory in international law*, Harvard, 1974.
- TURNER R., *Nuclear Weapons and the World Court: The ICJ's Advisory Opinion and Its Significance for U.S. Strategic Doctrine*, in *International Law Studies*, 1998, vol. 72.
- VAN DEN BIESEN P., BURROUGHS J., DOCHERTY B. L., *Good Faith Negotiations Leading to the Total Elimination of Nuclear Weapons: Request for an Advisory Opinion from the International Court of Justice: Legal Memorandum*, Cambridge, 2009
- VILLINGER M. E., *The Rules on Interpretation: Misgivings, Misunderstandings, Miscarriages? The “Crucible” Intended by the International Law Commission*, in E. CANNIZZARO (ed), *The Law of the Treaties beyond the Vienna Convention*, Oxford, 2011, pp. 108-109.
- WEERAMANTRY C. G., *“Foreward” in Good Faith Negotiations Leading to the Total Elimination of Nuclear Weapons. Request for an Advisory Opinion from the International Court of Justice*, Cambridge, 2009.

- WHITE N., *Interpretation of Non-Proliferation Treaties*, in D. H. JOYNER, M. ROSCINI, *Non-Proliferation Law as a Special Regime*, Cambridge, 2012.
- WRIGHT T., *Negotiations for a Nuclear Weapons Convention: Distant Dream or Present Possibility*, in *Melbourne Journal of International Law*, Melbourne, 2009, vol. 217.
- YASSEN M. K., *L'interprétation des traités d'après de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, in *Recueil des Cours de l'Academie de Droit International de La Haye*, 1976 (III).
- YOU P., *Le Préambule des Traités Internationaux*, Fribourg, 1941.
- ZAGREBELSKI G., *Il diritto mite. Legge diritto giustizia*, Torino, 1992.
- ZIEGLER A. R., BAUMGARTNER J., *Good faith as a General Principle of (International) Law*, in A. D. MITCHELL, M. SORNARAJAH, T. VOON (eds), *Good faith in international economic law*, Oxford, 2015.
- ZOLLER E., *La bonne foi en droit international public*, Paris, 1977.

### **Tabella dei casi**

- *Lake Lanoux Arbitration Case* (France v. Spain), November 16, 1957.
- ICJ, *North Sea Continental Shelf*, Federal Republic of Germany v. Netherlands, 1968.
- ICJ, *Competence in the Matter of Fisheries*, Federal Republic of Germany v. Iceland, 1973.
- *Arbitration between Kuwait and the America Independent Oil Company (AMINOIL)*, 1982.
- ICJ, *Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, 1996.
- ICJ, *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project*, Hungary v. Slovakia, 1997.
- ICJ, *Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean*, Bolivia v. Chile, 2015.
- ICJ, *Obligations Concerning Negotiations Relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament*, Marshall v. United Kingdom, Pakistan and India, 2015.
- *German External Debts Arbitration* (Greece v. Federal Republic of Germany), 26 January 1972, pp. 453-454.

### **Sitografia**

- [www.armscontrol.org](http://www.armscontrol.org)

- [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org)
- [www.legal.un.org](http://www.legal.un.org)
- [www.nato.int](http://www.nato.int)
- [www.un.org](http://www.un.org)
- [www.unoda.org](http://www.unoda.org)
- [www.unog.ch](http://www.unog.ch)
- <https://armscontrollaw.com/2014/05/07/is-the-npt-customary-international-law-a-question-central-to-the-marshall-islands-icj-case/>
- Department of Defense, United States of America, Nuclear Posture Review, Washington, 2010, ([https://www.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/2010\\_Nuclear Posture Review Report.pdf](https://www.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/2010_Nuclear_Posture_Review_Report.pdf))